




REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

REGIONE DEL VENETO

Venezia, martedì 5 aprile 2016

Anno XLVII - N. 31



Fauna del Veneto, Volpoca (Tadorna tadorna), Parco regionale Veneto del Delta del Po.

La volpoca è una grossa anatra con la testa e l'alto collo nero-verdastro, una larga cintura castana che attraversa il petto e il dorso, la coda bianca con apici neri e il sottocoda in gran parte rossiccio. La femmina è simile al maschio ma con una colorazione più scialba. Il suo habitat naturale è rappresentato dalle coste paludose e sabbiose del mare, di estuari e di lagune come il Parco del Delta del Po.

(Archivio fotografico Parco regionale Veneto del Delta del Po – foto Maurizio Bonora)

Direzione - Redazione

Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905

Sito internet: <http://bur.regione.veneto.it> e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Direttore Responsabile avv. Mario Caramel

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE PROMOZIONE TURISTICA INTEGRATA

n. **142** del 23 novembre 2015

Piano Turistico Annuale e Programma promozionale del Settore Primario per l'anno 2015. Interventi regionali di compartecipazione finanziaria a favore degli organizzatori di manifestazioni sportive di interesse turistico e di eventi promozionali delle produzioni tipiche territoriali. Deliberazioni n. 587 e 590 del 21 aprile 2015, n. 1540 del 3 novembre 2015 e n.1657 del 19 novembre 2015.

1

[Turismo]

n. **151** del 27 novembre 2015

Iniziativa regionale di valorizzazione e promozione delle produzioni lattiero-casearie. Impegno a favore di AVEPA dell'importo messo a bando. Legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 Dgr n. 1660 del 19 novembre 2015

3

[Turismo]

n. **155** del 22 dicembre 2015

Piano Turistico Annuale e Programma promozionale del Settore Primario per l'anno 2015. Interventi regionali di compartecipazione finanziaria a favore degli Enti locali degli organizzatori di manifestazioni sportive di interesse turistico e di eventi promozionali delle produzioni tipiche territoriali. Deliberazioni n. 587 e 590 del 21 aprile 2015, n. 1540 del 3 novembre 2015.

5

[Turismo]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE

n. **345** del 15 marzo 2016

Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO. (codice ente 325). Piano annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2014-2015. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo e secondo anno. Dgr n. 801 del 27/05/2014 - DDR n. 601 del 30/07/2014. Progetto 325/2/1/801/2014.

7

[Formazione professionale e lavoro]

n. **346** del 15 marzo 2016

Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO. (codice ente 325). Piano annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2014-2015. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo e secondo anno. Dgr n. 801 del 27/05/2014 - DDR n. 601 del 30/07/2014. Progetto 325/4/1/801/2014.

9

[Formazione professionale e lavoro]

- n. **347** del 15 marzo 2016
 Approvazione del rendiconto presentato da CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SCUOLA TRENTO. (codice ente 3867). Piano annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2014-2015. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo e secondo anno. Dgr n. 801 del 27/05/2014 - DDR n. 601 del 30/07/2014. Progetto 3867/1/2/801/2014. 11
[Formazione professionale e lavoro]
- n. **348** del 15 marzo 2016
 Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE LEPIDO ROCCO. (codice ente 131). Piano annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2014-2015. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo e secondo anno. Dgr n. 801 del 27/05/2014 - DDR n. 601 del 30/07/2014. Progetto 131/3/3/801/2014. 13
[Formazione professionale e lavoro]
- n. **349** del 15 marzo 2016
 Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE CASA DELLA GIOVENTU'. (codice ente 3558). Piano annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2014-2015. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo e secondo anno. Dgr n. 801 del 27/05/2014 - DDR n. 601 del 30/07/2014. Progetto 3558/1/1/801/2014. 15
[Formazione professionale e lavoro]
- n. **350** del 15 marzo 2016
 Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE CASA DELLA GIOVENTU'. (codice ente 3558). Piano annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2014-2015. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo e secondo anno. Dgr n. 801 del 27/05/2014 - DDR n. 601 del 30/07/2014. Progetto 3558/1/2/801/2014. 17
[Formazione professionale e lavoro]
- n. **351** del 15 marzo 2016
 Approvazione del rendiconto 44/3/3/1065/2014 presentato da ENTE DI FORMAZIONE IRIGEM SOCIETA' COOPERATIVA. (Codice ente 44). L.R. 10/1990 - D.M. 26 maggio 2009, n. 86. DGR n. 1065 del 24/06/2014, DDR n. 648 del 17/09/2014 - Progetti formativi settore restauro dei beni culturali - anno 2014. 19
[Formazione professionale e lavoro]
- n. **352** del 15 marzo 2016
 Approvazione del rendiconto 5381/0/1/361/2014 presentato da REND SRL. (codice ente 5381). (codice Smupr 35470). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. - Asse I - Adattabilità - Sottosettore 2B1F2 - DGR n. 361 del 25/03/2014, DDR n. 549 del 02/07/2014 - Modalità sportello (SPORTELLO 5) - Anno 2014. 21
[Formazione professionale e lavoro]

n. **353** del 16 marzo 2016

Revoca finanziamento e conseguente disimpegno ai sensi art. 42, comma 5, L.R. 39/2001 e art. 56, comma 5, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., del progetto 129/1/2/2020/2013 (SMUPR 32305) - Sottosettore 2B1F2 - CUP H86G13002770007. Programma Operativo Regionale 2007-2013 FSE in sinergia con il FESR Ob. CRO Asse I Adattabilità - DGR n. 2020 del 04/11/2013 "Avviso per la realizzazione di progetti formativi per la qualificazione di professionalità e per lo sviluppo delle competenze dei lavoratori delle imprese del settore turistico in attuazione del protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto e le Associazioni di categoria del settore".

23

[Formazione professionale e lavoro]

n. **356** del 16 marzo 2016

L.R. 19/2002 e s.m.i. Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati - D.G.R. N. 3289 del 21/12/2010 e DGR n. 2120 del 30/12/2015. Iscrizione di nuovo ambito, Formazione Continua, per l'Organismo di Formazione: AGORA' ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE - codice Ente n. 100.

25

[Formazione professionale e lavoro]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE

n. **47** del 17 marzo 2016

Approvazione del rendiconto 2105/101/2/1148/2013 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105) (codice Smupr 32065). Programma Operativo FSE 2007-2013 - Asse "Capitale Umano - 2B4I1". Avviso "Assegni di Ricerca" DGR n. 1148 del 05/07/2013. Anno 2013.

26

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **48** del 17 marzo 2016

Approvazione del rendiconto 2105/1/23/1148/2013 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105) (codice Smupr 32001). Programma Operativo FSE 2007-2013 - Asse "Capitale Umano - 2B4I1". Avviso "Assegni di Ricerca" DGR n. 1148 del 05/07/2013. Anno 2013.

28

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **49** del 17 marzo 2016

Approvazione del rendiconto 2120/1/8/1148/2013 presentato da UNIVERSITA' CA' FOSCARI (codice ente 2120) (codice Smupr 32045). Programma Operativo FSE 2007-2013 - Asse "Capitale Umano - 2B4I1". Avviso "Assegni di Ricerca" DGR n. 1148 del 05/07/2013. Anno 2013.

30

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **50** del 17 marzo 2016

Approvazione del rendiconto 2120/1/17/1148/2013 presentato da UNIVERSITA' CA' FOSCARI (codice ente 2120) (codice Smupr 32060). Programma Operativo FSE 2007-2013 - Asse "Capitale Umano - 2B4I1". Avviso "Assegni di Ricerca" DGR n. 1148 del 05/07/2013. Anno 2013.

32

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **51** del 17 marzo 2016

Approvazione del rendiconto 2120/1/18/1148/2013 presentato da UNIVERSITA' CA' FOSCARI (codice ente 2120) (codice Smupr 32059). Programma Operativo FSE 2007-2013 - Asse "Capitale Umano - 2B4I1". Avviso "Assegni di Ricerca" DGR n. 1148 del 05/07/2013. Anno 2013.

34

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA DEL SUOLO

n. **34** del 08 marzo 2016

Obiettivo "Competitivita' Regionale e Occupazione" parte FESR (2007-2013). Progetti a regia regionale. Azione 3.1.2 "salvaguardia ambientale, difesa del suolo, controllo d'emergenza e del rischio tecnologico". Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno (VI). Codice Azione SMUPR 2A312 - Codice SMUPR 14864 - Codice Progetto FESR_R_16. Importo E.40.000.000,00 CUP H44C08000030001. Approvazione Schema di Accordo Regione - Comune di Caldogno.

36

[Difesa del suolo]

n. **36** del 15 marzo 2016

L.R. 14.01.2003, n.3 art.47. Programma straordinario triennale degli interventi di difesa idrogeologica. Interventi nel settore della rete idraulica regionale minore e di difesa idrogeologica. DGR n.3034 del 20.10.2009. Consorzio di Bonifica Veneto Orientale (ex Pianura veneta tra Livenza e Tagliamento). Interventi di manutenzione straordinaria della Fossa San Nicolo' in Comune di Portogruaro - Importo di progetto: E.150.000,00 - Importo finanziato: E.100.000,00 - Accertamento della spesa, determinazione del contributo definitivo e liquidazione del saldo.

46

[Difesa del suolo]

n. **40** del 21 marzo 2016

Piano delle azioni e degli interventi ai sensi dell'art.1 comma 3 lettera g) dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3906 del 13 novembre 2010, a seguito degli eventi alluvionali del 31 ottobre - 2 novembre 2010. Progetto degli interventi di "Ampliamento e regimazione della cassa di espansione di Pra' dei Gai per la laminazione delle piene del fiume Livenza alla confluenza con il fiume Meduna" - (id piano 506)" Importo E.39.000.000,00 - CUP H57B1200030001 - CIG 6454716824. Nomina della Commissione Giudicatrice ai sensi dell'art.84 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l'affidamento dell'appalto integrato di realizzazione dei lavori.

47

[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **54** del 24 marzo 2016

Oneri relativi all'applicazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 37 della legge regionale 8 maggio 2009, n.12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio" e successive modifiche e integrazioni. Valutazioni delle Strutture regionali competenti relativamente all'anno 2016.

48

[Difesa del suolo]

**DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO -
SEZIONE DI ROVIGO**

n. **21** del 18 marzo 2016

Lavori di ripristino della chiavica "Bragadina" e di un tratto di argine di prima difesa a mare in comune di Rosolina (RO). Affidamento incarico professionale per il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Importo netto incarico E. 2.195,00 C.U.P.: H94H16000080002 C.I.G.: ZC7190290C.

[Consulenze e incarichi professionali]

51

n. **22** del 18 marzo 2016

D.P.C.M. del 23 marzo 2013 - Ordinanza commissariale n.4 del 12 agosto 2014. Lavori di realizzazione della difesa in pietrame e di riattivazione del fondale marino presso la bocca della Sacca degli Scardovari, in Comune di Porto Tolle. 2° STRALCIO Importo E. 850.000,00 CUP H84H14000210001 Affidamento incarico professionale per rilievi batimetrici

[Consulenze e incarichi professionali]

53

n. **23** del 21 marzo 2016

OCDPC n. 43/2013 DGRV 1861/2015. Lavori di sistemazione della scarpata dell'argine destro del fiume Adige tra gli stanti 386 e 417 in comune di Rosolina (RO). Importo complessivo: E. 950.000,00. C.U.P.: H94H15001450002. Affidamento incarico per lo svolgimento dello studio paesaggistico.

[Consulenze e incarichi professionali]

56

n. **24** del 21 marzo 2016

OCDPC n. 43/2013 DGRV 1861/2015. Lavori di sistemazione della scarpata dell'argine destro del fiume Adige tra gli stanti 386 e 417 in comune di Rosolina (RO). Importo complessivo: E. 950.000,00. C.U.P.: H94H15001450002. Affidamento incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

[Consulenze e incarichi professionali]

58

DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE ROVIGO

n. **73** del 21 marzo 2016

Rinnovo concessione di derivazione alla Società CO.IM.PO. Srl di mod. 0,0022 medi di acqua pubblica dalla falda sotterranea per mezzo di un pozzo ubicato in località Cà Emo al fg. 5 mappale 94 del Comune di Adria per lavaggio piazzali e strade dello stabilimento uso Igienico assimilato - Pos. n. P621/1.

[Acque]

60

n. **74** del 21 marzo 2016

Revoca della concessione di derivazione acqua pubblica da falda sotterranea per mezzo di un pozzo ubicato al fg. 10 mapp. 266 in Comune di CASTELNOVO BARIANO Località Via Investitura per uso Irriguo - ditta OLIANI ENRICO Pos.n. P545/1

[Acque]

61

n. **75** del 23 marzo 2016
R.D. 523/1904. Concessione idraulica per l'uso di una rampa per l'accesso al fondo agricolo in lato campagna tra gli stanti 181 e 182 in sinistra del fiume Po di Goro in Comune di Ariano nel Polesine. Pratica PO_RA00198. Sig.ri Sartori Francesco e Sperotto Gabriella
[Acque] 62

n. **76** del 23 marzo 2016
Rinnovo concessione preferenziale alla Società GIADA S.P.A. per continuare a derivare mod. 0.02 massimi di acqua pubblica dalla falda sotterranea, per mezzo di un pozzo ubicato al foglio 39 mappale 1897 del Comune di ADRIA - per uso Antincendio - Posizione n. P551/1.
[Acque] 64

n. **77** del 23 marzo 2016
Rinnovo concessione di derivazione alla Società Italmotel s.a.s. di Banzi Renata & C. di l/s. 0.0016 medi di acqua pubblica dalla falda sotterranea per mezzo di un pozzo ubicato in località Garofolo al fg. 29 mappale 76 del Comune di Canaro (Ro) per irrigazione aree verdi uso Igienico assimilato. Pos. n. P498/1.
[Acque] 65

n. **78** del 23 marzo 2016
Concessione di derivazione alla ditta VERONESE GIOVANNI di mod. 0.000003 medi di acqua pubblica dalla falda sotterranea in Comune di PINCARA per uso Irriguo - Pos.n. P574/1
[Acque] 66

DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE BELLUNO

n. **23** del 21 marzo 2016
D.G.R. N°3163 del 25.10.2005, L.R. 41/1988. Intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul torrente Cordevole in loc. Candaten, nel Comune di Sedico (BL), mediante movimentazione di 19.868 mc di materiale litoide con riporto in sponda sinistra di 6.724 mc ed asporto di 13.144 mc. Ditta: Consorzio C.R.I.BEL. Belluno
[Acque] 67

n. **24** del 22 marzo 2016
Concessione per il mantenimento di uno scarico di acque depurate provenienti dall'impianto di Feltre FFSS con recapito nel torrente Sonna in comune di Feltre, loc. Stazione, su - area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del torrente Sonna (pratica n. C/1167). Domanda della ditta BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. in data 23.09.2015.
[Acque] 71

n. **25** del 22 marzo 2016
Concessione per la realizzazione e il mantenimento di un attraversamento del torr. Ansiei su ponte esistente, un attraversamento aereo del torr. Ansiei in loc. Taiarezze, in comune di Auronzo di Cadore, su - area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del torrente Ansiei (pratica n. C/1097). Ditta ENEL Distribuzione spa - DPLA BELLUNO.
[Acque] 73

n. **26** del 22 marzo 2016
Concessione l'utilizzo di un'area di mq. 8600 a scopo agricolo (mq.6000 seminativo, mq.2600 tare ed incolti) in comune di Limana, loc. Praloran su - area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del torrente Cicogna, a rinnovo della concessione di cui al Decreto n.166 del 3.11.2009, relativo alla pratica C/0660. Domanda della ditta Scarpa Flavio in data 20.10.2015 (C/0660/2). 75
[Acque]

n. **27** del 22 marzo 2016
Concessione per l'utilizzo di un'area di mq. 266 ad uso residenziale (giardino limitrofo abitazione) in comune di Cortina d'Ampezzo, loc. Sopiazes su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del torrente Boite, a rinnovo della concessione di cui al Decreto n.68 del 19.04.2005 della pratica C/0238.- Domanda della ditta De Barrondo Pineiro Maria Dolores in data 29.12.2015. (pratica n. C/0238/2). 77
[Acque]

DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA

n. **86** del 21 marzo 2016
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00680 da falda sotterranea in Comune di SOSSANO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1121/BA 79
[Acque]

n. **87** del 21 marzo 2016
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0135 da falda sotterranea in Comune di SOSSANO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1132/BA 80
[Acque]

n. **88** del 21 marzo 2016
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0051 da falda sotterranea in Comune di SOSSANO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1599/BA 81
[Acque]

n. **89** del 21 marzo 2016
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.012 da falda sotterranea in Comune di Vicenza (VI), per uso igienico e assimilato ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Decreto di annullamento e rettifica. Pratica n.546/BR 82
[Acque]

n. **90** del 21 marzo 2016
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.025 da falda sotterranea in Comune di SOSSANO (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1336/BA 84
[Acque]

- n. **91** del 21 marzo 2016
 Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.01060 da falda sotterranea in Comune di SOSSANO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1255/BA 85
[Acque]
- n. **92** del 21 marzo 2016
 Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0086 da falda sotterranea in Comune di CALDOGNO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1203/BA 86
[Acque]
- n. **93** del 21 marzo 2016
 Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0016 da falda sotterranea in Comune di CALDOGNO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1220/BA 87
[Acque]
- n. **94** del 21 marzo 2016
 Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0016 da falda sotterranea in Comune di CALDOGNO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1221/BA 88
[Acque]
- n. **95** del 21 marzo 2016
 LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per attraversamento in subalveo T. Posina con tubazione acquedotto in loc. Bolza, Fusine nel comune di Posina. Ditta: SOCIETA' AGRICOLA FLAFFY SRL - Pratica n° 75_11008 89
[Acque]
- n. **96** del 21 marzo 2016
 LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per posa di una condotta in tubi di acciaio per derivazione del metanodotto Brogliano-(Valdagno) e attraversamento sottoalveo dei T. Agno, (Valle Preona e Valle Grossa). Ditta: SNAM RETE GAS SPA - Distretto Nord Orientale - Pratica n° 85_02933 91
[Acque]

DECRETI DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE

- n. **12** del 25 febbraio 2016
 Ditta Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A., con sede legale in Via Lombardia, 20 Bollate (MI). Discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in Località Fusina Comune di Venezia. Attività individuata al Punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Modifica dell' Autorizzazione Integrata Ambientale rinnovata con DDR n. 73/2014. 93
[Ambiente e beni ambientali]

n. **13** del 29 febbraio 2016

Volturazione e riesame, ai sensi dell'art. 29 octies, comma 4 lett. d) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed a seguito dell'emanazione del DM 24 giugno 2015, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rinnovata con DDR n. 57 del 01.07.2014. Discarica per rifiuti non pericolosi e non putrescibili ex cava ai Ronchi ubicata in via Colombara in Comune di Loria (TV). Gestore: Ditta Herambiente S.p.a., con sede legale in Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4 40127 Bologna C.F./P.IVA 02175430392.

95

[Ambiente e beni ambientali]

n. **14** del 29 febbraio 2016

Riesame, ai sensi dell'art. 29 octies, comma 4, lett. d) del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed a seguito dell'emanazione del DM 24 giugno 2015, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSR n. 67 del 11 settembre 2012 e ss.mm.ii. Discarica per rifiuti non pericolosi sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile - ubicata in località Cà Bianca, in Comune di Zevio (VR). Gestore: Ditta INERTECO S.r.l., con sede legale in Via Cà Bianca, 16 Campagnola di Zevio (VR).

106

[Ambiente e beni ambientali]

n. **15** del 29 febbraio 2016

Riesame, ai sensi dell'art. 29 octies, comma 4, lett. d) del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed a seguito dell'emanazione del DM 24 giugno 2015, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSR n. 1 del 17.01.2013 e ss.mm.ii. e con DGRV n. 575 del 21.04.2015. Discarica per rifiuti non pericolosi sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile - ubicata in Località Cà Vecchia in Comune di San Martino Buon Albergo (VR). Gestore: Ditta PROGECO AMBIENTE S.p.A. con sede legale in Via Ferrovia, 13 in Comune di Gavardo (BS).

117

[Ambiente e beni ambientali]

n. **16** del 03 marzo 2016

Riesame, ai sensi dell'art. 29 octies, comma 4, lett. d) e dell'art. 237 duovicies, comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSR n. 10 dell'08.02.2013 e ss.mm.ii. Impianto di incenerimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi in loc. Almisano - Comune di Lonigo (VI). Gestore: Ditta Zach System S.p.a. con sede legale in via Lillo del Duca, n 10, 20091, Bresso (MI).

128

[Ambiente e beni ambientali]

n. **17** del 15 marzo 2016

C.I.P.A. Consorzio Industriali Protezione Ambiente della Provincia di Belluno I.S.E. S.r.l. Discarica per rifiuti non pericolosi - sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile - ubicata in località Ansogne in Comune di Perarolo di Cadore (BL). Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per l'attività prevista al Punto 5.4 dell'allegato VIII alla Parte II del medesimo decreto legislativo.

143

[Ambiente e beni ambientali]

n. **18** del 16 marzo 2016

Autorizzazione Integrata Ambientale - Punti 5.1 e 5.5 dell'Allegato VIII del d.lgs. 03.04.2006, n. 152 Curatela fallimentare Eco-Energy S.r.l. in liquidazione, Via Dante, 49, Gonars (UD). Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Volturazione della titolarità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 38 del 30.06.2009, a favore di Ambiente S.r.l., sede legale Via Bruno Pontecorvo, 1, San Donà di Piave (VE).

159

[Ambiente e beni ambientali]

n. **19** del 16 marzo 2016

Ditta Adige Ambiente S.r.l. Sede legale in Via Montecanale, n. 19-21, Comune di Polpenazze del Garda (BS) Installazione di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Comune di San Martino Buon Albergo (VR), Via Ca' Vecchia, n. 7. Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSRAT n. 15 del 31 marzo 2009 e s.m.i. Modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 5, c. 1, lett. l-bis) del d.lgs. n. 152/2006 Integrazione operazioni di gestione rifiuti.

162

[Ambiente e beni ambientali]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO ATTIVITA' OPERATIVE

n. **40** del 18 marzo 2016

Veneto Acque S.p.A. Modello strutturale degli acquedotti del Veneto Schema del Veneto Centrale Condotta di adduzione DN 500-600 Taglio di Po Ponte Molo. Comune di localizzazione: Taglio di Po (RO) Verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Esclusione dalla procedura di VIA con prescrizioni.

164

[Ambiente e beni ambientali]

n. **41** del 18 marzo 2016

Veneto Acque S.p.A. Modello strutturale degli acquedotti del Veneto Schema del Veneto Centrale Condotta di adduzione DN 300-400 Centrale di Corbola Centrale Canalbianco. Comuni di localizzazione: Adria, Papozze, Villanova Marchesana (RO) Verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Esclusione dalla procedura di VIA con prescrizioni.

167

[Ambiente e beni ambientali]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA'

n. **61** del 23 marzo 2016

Rilascio concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo comprensivo dell'ingombro dei natanti lungo la sponda destra del canale Cavetta, nel comune di Jesolo (VE), località Cortellazzo e infissione di n. 2 pali in legno, per uso privato da diporto. Dimensioni: ml. 8,00 x ml. 3,00 (superficie mq. 24,00). Richiedente: Scomparin Renato (Pratica n° C08_000771)

170

[Trasporti e viabilità]

n. **63** del 23 marzo 2016

Rinnovo di concessione demaniale per uno scivolo lungo l'argine sinistro del Fiume Brenta per la barca in dotazione al nucleo di Protezione Civile Comunale del Comune di Vigonza nell'area censita al Foglio 20 mappali 49 60 e area golenale. Concessionario: COMUNE DI VIGONZA Pratica n° 00587.

172

[Trasporti e viabilità]

n. **64** del 23 marzo 2016

Rilascio in concessione demaniale d'uso di spazio acqueo comprensivo dell'ingombro del natante e relative pertinenze a terra lungo la riva del Fiume Lemene in Comune di Concordia Sagittaria (VE) lungo la SS. Martiri (fronte incrocio Via B. Buozzi), nello spazio individuato dalla planimetria di progetto redatta dal Comune con indicazione ormeggio 4/3 per la costruzione di un pontile ad uso privato. Richiedente: (Pratica n° IPLE150036)

174

[Trasporti e viabilità]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE INFRASTRUTTURE

n. **30** del 21 marzo 2016

Lavori del 1 stralcio del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale nell'area metropolitana diffusa centrale veneta (S.F.M.R). Lotto B - tratta Salzano - Castelfranco. Interventi 6.15 - 6.16 in Comune di Salzano. Svincolo dell'indennità di esproprio. Ditta: Stevanato Primo.

176

[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE URBANISTICA

n. **25** del 22 marzo 2016

Attribuzione della qualifica di "Ente idoneo al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche" al nuovo Comune di Alpiago (BL), ai sensi dell'art. 45 quater della legge regionale n. 11/2004. Modifica all'elenco degli enti idonei, di cui al decreto della Direzione Urbanistica e Paesaggio n. 134 del 20 dicembre 2010.

177

[Urbanistica]

n. **26** del 22 marzo 2016

Attribuzione della qualifica di "Ente idoneo al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche" al nuovo Comune di Val di Zoldo (BL), ai sensi dell'art. 45 quater della legge regionale n. 11/2004. Modifica all'elenco degli enti idonei, di cui al decreto della Direzione Urbanistica e Paesaggio n. 134 del 20 dicembre 2010.

179

[Urbanistica]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE STRATEGICA E CARTOGRAFIA

n. **26** del 14 dicembre 2015

Adesione all'Associazione Italiana di Telerilevamento (A.I.T.). Impegno di spesa per il pagamento della quota associativa per l'anno 2015

181

[Trasporti e viabilità]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO COMMISSIONI (VAS VINCA NUVV)

n. **19** del 18 novembre 2015

Promozione di iniziative di marketing territoriale nel settore delle infrastrutture (art. 25 L.R. 2/2006) finanziate con DGR n. 2468 del 23.12.2014. Beneficiario: TELE NORD SRL. Titolo Progetto: "Speciale Grande Guerra 1915 -1918: la memoria della Grande Guerra". Data inizio attività: 7.01.2015; data fine 22.05.2015. Approvazione delle attività svolte e del rendiconto di spesa. Autorizzazione alla liquidazione di contributo regionale. 183
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **20** del 20 novembre 2015

Promozione di iniziative di marketing territoriale nel settore delle infrastrutture (art. 25 L.R. 2/2006) finanziate con DGR n. 2468 del 23.12.2014. Beneficiario: VENETO STRADE S.P.A. Titolo Progetto: "APP VENETO TRAFFICO". Data inizio attività: 7.01.2015; data fine 22.05.2015. Approvazione delle attività svolte e del rendiconto di spesa. Autorizzazione alla liquidazione di contributo regionale. 186
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **366** del 24 marzo 2016

Provvedimenti in merito all'individuazione di un dirigente titolare del Dipartimento Riforma Settore Trasporti. 189
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI

Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE PROMOZIONE TURISTICA INTEGRATA

(Codice interno: 319428)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE PROMOZIONE TURISTICA INTEGRATA n. 142 del 23 novembre 2015

Piano Turistico Annuale e Programma promozionale del Settore Primario per l'anno 2015. Interventi regionali di compartecipazione finanziaria a favore degli organizzatori di manifestazioni sportive di interesse turistico e di eventi promozionali delle produzioni tipiche territoriali. Deliberazioni n. 587 e 590 del 21 aprile 2015, n. 1540 del 3 novembre 2015 e n.1657 del 19 novembre 2015.

[Turismo]

Note per la trasparenza:

A seguito dell'approvazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 1657 del 19 novembre 2015, si provvede all'impegno dell'importo complessivo di Euro 165.000,00 a favore dei beneficiari indicati nel medesimo provvedimento.

Il Direttore

PREMESSO che la Giunta regionale, ai sensi della legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", ha approvato con Deliberazione n. 587 del 21 aprile 2015 il Piano Turistico Annuale per l'anno 2015 che alla linea di spesa 2.1 prevede azioni di supporto del turismo e dei prodotti tipici regionali in occasione di eventi sportivi di particolare richiamo internazionale;

VISTA la Deliberazione n. 1540 del 3 novembre 2015, con la quale la Giunta regionale ha definito le condizioni per l'ammissibilità e i criteri con cui valutare le proposte di contributo pervenute dagli enti locali e da organizzatori di manifestazioni di interesse turistico che si svolgono nell'anno solare 2015, stabilendo altresì una omogenea metodologia nella concessione dei contributi e nelle liquidazioni al fine di garantire una più approfondita verifica della qualità dei progetti presentati oggetto di finanziamento e rispettando il disposto dell'articolo 12 della Legge 241/1990 secondo cui "la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati, sono subordinate alla predeterminazione e alla pubblicazione, da parte delle amministrazioni procedenti, dei criteri e delle modalità a cui le amministrazioni stesse devono attenersi";

VISTA la Deliberazione n. 1657 del 19 novembre 2015, con la quale la Giunta Regionale ha approvato, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla deliberazione n. 1540 del 3 novembre 2015 per la concessione di aiuti di cui al Piano Turistico Annuale e Programma promozionale del Settore Primario per l'anno 2015, le istanze ammissibili a contributo con specificato i soggetti beneficiari, l'iniziativa ammessa, la spesa ammissibile e il contributo concedibile ed ha disposto che spetta alla Sezione Promozione Turistica Integrata la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti, ivi compreso l'impegno contabile delle somme nel limite massimo stabilito per ciascun beneficiario, imputando la somma complessiva di Euro 165.000,00 sul capitolo n. 101892 che presenta sufficiente disponibilità;

RITENUTO pertanto, opportuno, procedere con provvedimento all'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari indicati dalla Deliberazione n. 1657 del 19 novembre 2015 per le iniziative ammesse e per gli importi rispettivamente assegnati;

VISTE le leggi regionali n. 1 del 10.1.1997 e n. 39 del 29 novembre 2001;

VISTA la legge regionale n. 7 del 27 aprile 2015, con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e la legge regionale n. 6 del 27 aprile 2015 "Legge finanziaria regionale 2015";

decreta

1. di impegnare, per le motivazione espresse nelle premesse, gli importi di seguito elencati a favore dei beneficiari di seguito elencati, relativi alle iniziative indicate:

- ◆ ASD Venicemarathon Club, C.F. 02539570271, Euro 30.000,00 per la manifestazione "Venice Marathon";
 - ◆ Società Maratona di Treviso scarl, C.F. 03794010268, Euro 15.000,00 per la manifestazione "Maratona di Treviso";
 - ◆ Assindustria Sport Padova srl, C.F. 02079680282, Euro 15.000,00 per la manifestazione "Maratona di Sant'Antonio";
 - ◆ Gaac 2007 ASD VeronaMarathon, C.F. 03710710231, Euro 15.000,00 per la manifestazione "Maratona di Verona";
 - ◆ Prosecco Cycling Ass. sportiva dilettantistica, C.F. 03887750267, Euro 20.000,00 per la manifestazione "Prosecco Cycling";
 - ◆ Granfondo Pinarello Soc. sportiva dilettantistica, C.F. 03262670262, Euro 20.000,00 per la manifestazione "La Pina Cycling Marathon";
 - ◆ Ass. ciclistica dilettantistica Dolomiti Stars Bike World, C.F. 01026010254, Euro 10.000,00 per la manifestazione "G.F. Monte Grappa Cycling";
 - ◆ A.S.D. Miane Bike Team, C.F. 02455150264, Euro 10.000,00 per la manifestazione "Prosechissima mountain bike";
 - ◆ A.D. Snowboard Club Cortina, C.F. 01030460255, Euro 10.000,00 per la manifestazione "Coppa del Mondo di Snowboardcross";
 - ◆ Comitato Provinciale UNPLI Treviso, C.F. 01991210269, Euro 20.000,00 per la manifestazione "La Primavera del Prosecco Superiore 2015";
2. di imputare l'importo complessivo di Euro 165.000,00, che non costituisce debito commerciale, al capitolo n. 101892 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015, che offre la necessaria disponibilità - Codice SIOPE 1.06.03 1634 - V° liv. del P.d.C. U.1.04.04.01.001 - Articolo 13 "Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private" per Euro 135.000,00 e Codice SIOPE 1.06.02 1623 - V° liv. del P.d.C. 1.04.03.99.999 - Articolo 12 "Trasferimenti correnti a altre imprese" per Euro 30.000,00;
3. di prevedere che i contributi di cui al punto 1, in sede di rendiconto finale, sono comunque rapportati al limite massimo del 50% delle spese presentate ed ammesse a beneficio, fermo restando che il contributo non potrà essere superiore al passivo di bilancio presentato a consuntivo;
4. di stabilire che gli importi di cui al punto 1, saranno liquidati ai soggetti beneficiari previa presentazione, alla Giunta regionale - Sezione Promozione Turistica Integrata - entro il 27 novembre 2015, della seguente documentazione:
- ◆ rendiconto delle spese sostenute distinte per le singole attività e voci di costo e degli eventuali introiti determinatisi con l'evento, la cui regolarità è attestata dal responsabile del procedimento;
 - ◆ relazione tecnico-finanziaria sull'attività svolta, in particolare in ordine al coinvolgimento delle realtà locali e ai risultati di affluenza registrati in occasione dei singoli eventi;
 - ◆ copia di tutti gli eventuali supporti informativi, divulgativi e promozionali predisposti nell'ambito delle iniziative realizzate;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
6. di dare atto che l'obbligazione, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, è giuridicamente perfezionata ai sensi dell'art. 56 comma 1 e 2 del D. Lgs. 118/2011
7. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario di cui al punto 1 le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56 comma 7 del D. Lgs. 118/2011;
8. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli art.li 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
10. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Claudio De Donatis

(Codice interno: 319429)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE PROMOZIONE TURISTICA INTEGRATA n. 151 del 27 novembre 2015

Iniziativa regionale di valorizzazione e promozione delle produzioni lattiero-casearie. Impegno a favore di AVEPA dell'importo messo a bando. Legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 Dgr n. 1660 del 19 novembre 2015*[Turismo]***Note per la trasparenza:**

A seguito della sottoscrizione della Convenzione tra Regione del Veneto e AVEPA, approvata con dgr n. 1660/2015, con la quale viene affidata ad AVEPA la gestione dei procedimenti inerenti il bando di selezione dei progetti per la realizzazione delle attività di valorizzazione e di promozione delle produzioni lattiero-casearie ai sensi dell'art. 24 della Legge regionale del 27 aprile 2015, n.6., si provvede all'impegno di spesa e alla contestuale liquidazione a favore di AVEPA.

Documento agli atti: Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura approvata con dgr n. 1660 del 19 novembre 2015.

Importo impegnato e liquidato Euro 500.000,00

Il Direttore

PREMESSO che la Legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 all'art. 24 - Valorizzazione e promozione delle produzioni lattiero-casearie-, al fine di valorizzare le produzioni lattiero casearie di qualità del Veneto, promuoverne il consumo e ampliare la base degli utilizzatori finali dei prodotti alimentari, prevede la concessione di un contributo agli organismi associati che tutelano e gestiscono le produzioni lattiero-casearie di qualità, per la realizzazione di attività di promozione e valorizzazione economica del latte e dei prodotti lattiero-caseari conformi a sistemi di qualità comunitari o sistemi di qualità riconosciuti dagli Stati.

PREMESSO che la Giunta regionale, ha approvato con Deliberazione n. 1660 del 19 novembre 2015, il bando regionale per la valorizzazione e la promozione delle produzioni lattiero-casearie, affidando alla Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura (AVEPA) la gestione dei procedimenti derivanti dall'applicazione dell'art. 24 della legge regionale n.6/2015.

CONSIDERATO che con lo stesso provvedimento è stato quantificato in Euro 500.000,00 l'importo massimo per le iniziative di cui al punto precedente, incaricando il Direttore della Sezione Promozione turistica integrata all'assunzione del relativo impegno di spesa entro il corrente esercizio finanziario;

CONSIDERATO che la Convenzione, approvata con dgr. 1660 del 19 novembre 2015, è stata firmata dal Direttore di AVEPA in data 26 novembre 2015 e dal Direttore della Sezione Promozione Turistica Integrata in data 27 novembre 2015;

CONSIDERATO che all'art. 4 della Convenzione - Risorse finanziarie, viene stabilito che l'impegno e la contestuale liquidazione a favore di AVEPA dell'importo totale di Euro 500.000,00 dovrà avvenire a seguito della sottoscrizione della Convenzione stessa;

RITENUTO pertanto di poter procedere all'assunzione dell'impegno di spesa e alla contestuale liquidazione a favore della di AVEPA e alla di Euro 500.000,00;

VISTE le leggi regionali n. 1 del 10.1.1997 e n. 39 del 29 novembre 2001;

VISTA la legge regionale n. 7 del 27 aprile 2015, con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e la legge regionale n. 6 del 27 aprile 2015 "Legge finanziaria regionale 2015";

decreta

1. di impegnare e contestualmente liquidare, per le motivazioni espresse nelle premesse, l'importo di Euro 500.000,00 a favore della Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura - C.F. 90098670277;
2. di imputare l'importo di Euro 500.000,00, che non costituisce debito commerciale al capitolo n. 102389 "Azioni regionali per la valorizzazione e la promozione delle produzioni lattiero-casearie" che offre la necessaria disponibilità - Codice SIOPE 1-05-03-1549 - V° liv. del P.d.C. U.1.04.01.02.016 - Articolo 002 "Trasferimenti correnti a amministrazioni locali";
3. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

4. di dare atto che l'obbligazione, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, è giuridicamente perfezionata ai sensi dell'art. 56 comma 1 e 2 del D. Lgs. 118/2011
5. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario di cui al punto 1 le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56 comma 7 del D. Lgs. 118/2011;
6. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli art.li 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
8. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Claudio De Donatis

(Codice interno: 319430)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE PROMOZIONE TURISTICA INTEGRATA n. 155 del 22 dicembre 2015

Piano Turistico Annuale e Programma promozionale del Settore Primario per l'anno 2015. Interventi regionali di compartecipazione finanziaria a favore degli Enti locali degli organizzatori di manifestazioni sportive di interesse turistico e di eventi promozionali delle produzioni tipiche territoriali. Deliberazioni n. 587 e 590 del 21 aprile 2015, n. 1540 del 3 novembre 2015.

[Turismo]

Note per la trasparenza:

Si provvede alla concessione e impegno di un contributo a favore del Comune di Jesolo a parziale copertura delle spese per la realizzazione di venti promozionali in occasione del capodanno 2016.

Il Direttore

PREMESSO che la Giunta regionale, ai sensi della legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", ha approvato con Deliberazione n. 587 del 21 aprile 2015 il Piano Turistico Annuale per l'anno 2015 che alla linea di spesa 2.1 prevede azioni di supporto del turismo e dei prodotti tipici regionali in occasione di eventi di particolare richiamo;

VISTA la Deliberazione n. 1540 del 3 novembre 2015, con la quale la Giunta regionale ha definito le condizioni per l'ammissibilità e i criteri con cui valutare le proposte di contributo pervenute dagli enti locali e da organizzatori di manifestazioni di interesse turistico che si svolgono nell'anno solare 2015, stabilendo altresì una omogenea metodologia nella concessione dei contributi e nelle liquidazioni al fine di garantire una più approfondita verifica della qualità dei progetti presentati oggetto di finanziamento e rispettando il disposto dell'articolo 12 della Legge 241/1990 secondo cui "la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati, sono subordinate alla predeterminazione e alla pubblicazione, da parte delle amministrazioni precedenti, dei criteri e delle modalità a cui le amministrazioni stesse devono attenersi";

VISTA la richiesta pervenuta dal Comune di Jesolo prot. n. 516919 del 23 dicembre 2015 avente per oggetto la richiesta di un contributo per la realizzazione di un grande evento di pubblico in occasione del Capodanno 2016 con il coinvolgimento di un media radiofonico di grande ascolto nei confronti dei giovani e con la collaborazione di riviste locali e nazionali;

CONSIDERATO che a richiesta rientra nei criteri individuati con il provvedimento di Giunta n. 1540/2015;

CONSIDERATO che l'iniziativa si presenta come un'opportunità di promozione di una delle più importanti spiagge venete a livello locale e nazionale, soprattutto nei confronti di un pubblico giovane, e che pertanto rappresenta un'iniziativa in linea anche con le indicazioni del Piano turistico annuale che prevede promozione che incentivi la conoscenza delle destinazioni turistiche anche al di fuori del periodo di massima affluenza;

RITENUTO pertanto di poter conceder in base alla richiesta e in linea con quanto già concesso per l'edizione 2015, un contributo di Euro 20.000,00 su una spesa ammessa di Euro 25.000,00, imputando la spesa al capitolo 101892 "Trasferimenti per la promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici" che presenta la sufficiente disponibilità;

VISTE le leggi regionali n. 1 del 10.1.1997 e n. 39 del 29 novembre 2001;

VISTA la legge regionale n. 7 del 27 aprile 2015, con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e la legge regionale n. 6 del 27 aprile 2015 "Legge finanziaria regionale 2015";

decreta

1. di impegnare, per le motivazioni espresse nelle premesse, l'importo di Euro 20.000,00 a favore del comune di Jesolo c.f. 00608720272 per l'organizzazione della manifestazione Festival Show Capodanno 2016 che si svolgerà a Jesolo il 31 dicembre 2015;
2. di imputare l'importo di Euro 20.000,00, che non costituisce debito commerciale, al capitolo n. 101892 "Trasferimenti per la promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici" del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015, che offre la necessaria disponibilità - codice SIOPE 1.05.03 1535 - V° liv. del P.d.C. U.1.04.01.02.003 - Articolo 002 "Trasferimenti correnti a amministrazioni locali";
3. di stabilire che l'importo di cui al punto 1, sarà liquidato al soggetto beneficiario previa presentazione, alla Giunta regionale - Sezione Promozione Turistica Integrata, entro il 28 dicembre 2015 - del preventivo delle spese previste accompagnato dalla seguente documentazione:

- ◆ rendiconto delle spese previste distinte per le singole attività con le relative voci di costo;
 - ◆ relazione tecnico-finanziaria sull'attività, in particolare in ordine al coinvolgimento delle realtà locali;
4. di prevedere che il contributo di cui al punto 1, in sede di rendiconto finale da presentare alla Giunta regionale Sezione Promozione Turistica Integrata entro 60 giorni dalla conclusione dell'evento, è comunque rapportato al limite massimo del 80% delle spese presentate ed ammesse a beneficio, fermo restando che il contributo non potrà essere superiore al passivo di bilancio presentato a consuntivo;
 5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
 6. di dare atto che l'obbligazione, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, è giuridicamente perfezionata ai sensi dell'art. 56 comma 1 e 2 del D. Lgs. 118/2011
 7. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario di cui al punto 1 le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56 comma 7 del D. Lgs. 118/2011;
 8. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
 9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli art.li 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
 10. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Claudio De Donatis

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE

(Codice interno: 319300)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 345 del 15 marzo 2016

Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO. (codice ente 325). Piano annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2014-2015. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo e secondo anno. Dgr n. 801 del 27/05/2014 - DDR n. 601 del 30/07/2014. Progetto 325/2/1/801/2014.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2014-2015.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 801 del 27/05/2014 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno;

PREMESSO CHE il DDR n. 482 del 29/05/2014 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;

PREMESSO CHE il DDR n. 529 del 19/06/2014 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di ammissione;

PREMESSO CHE il DDR n. 601 del 30/07/2014 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo a ENGIM VENETO un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 737.760,00 per la realizzazione del progetto n. 325/2/1/801/2014;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 601 del 30/07/2014 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato D, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico dei sotto indicati capitoli:

- Euro 27.716.482,00 a valere sul capitolo 72040 del bilancio regionale 2014

- Euro 27.626.771,50 a valere sul capitolo 72019 del bilancio regionale 2014;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione intermedia presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state disposte anticipazioni per complessivi Euro 639.540,00;

CONSIDERATO CHE il competente ufficio in data: 14/10/2014 e 12/12/2014 ha provveduto ad effettuare delle ispezioni in itinere, rilevando, nei rispettivi verbali, la regolare esecuzione del progetto;

CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato in data 26/10/2015 il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che trattasi;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 15/10/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, il verbale di verifica delle attività in ordine al citato formulario relativo al corso in esame, attestando un contributo ammissibile di complessivi Euro 736.086,00;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

CONSIDERATO CHE in data 09/03/2016, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto per un importo ammesso di Euro 734.472,00;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto delle attività presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citato verbale della Società incaricata e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ENGIM VENETO (codice ente 325), secondo le risultanze della relazione di controllo, relativa al progetto 325/2/1/801/2014, DDR n. 601 del 30/07/2014, per un importo complessivo di Euro 734.472,00;
3. di dare atto che sono state disposte al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro 639.540,00;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 94.932,00 a favore di ENGIM VENETO (C. F.95074720244) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 325/2/1/801/2014 a carico del capitolo n. 72040, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 601 del 30/07/2014, SIOPE 106031634 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001);
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ENGIM VENETO il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 319301)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 346 del 15 marzo 2016

Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO. (codice ente 325). Piano annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2014-2015. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo e secondo anno. Dgr n. 801 del 27/05/2014 - DDR n. 601 del 30/07/2014. Progetto 325/4/1/801/2014.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2014-2015.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 801 del 27/05/2014 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno;

PREMESSO CHE il DDR n. 482 del 29/05/2014 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;

PREMESSO CHE il DDR n. 529 del 19/06/2014 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di ammissione;

PREMESSO CHE il DDR n. 601 del 30/07/2014 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo a ENGIM VENETO un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 459.082,50 per la realizzazione del progetto n. 325/4/1/801/2014;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 601 del 30/07/2014 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato D, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico dei sotto indicati capitoli:

- Euro 27.716.482,00 a valere sul capitolo 72040 del bilancio regionale 2014

- Euro 27.626.771,50 a valere sul capitolo 72019 del bilancio regionale 2014;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione intermedia presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 399.712,50;

CONSIDERATO CHE il competente ufficio in data: 06/05/2015 e 04/06/2015 ha provveduto ad effettuare delle ispezioni in itinere, rilevando, nei rispettivi verbali, la regolare esecuzione del progetto;

CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato in data 27/10/2015 il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che trattasi;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 15/12/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, il verbale di verifica delle attività in ordine al citato formulario relativo al corso in esame, attestando un contributo ammissibile di complessivi Euro 455.047,50;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto delle attività presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citato verbale della Società incaricata;

VISTA la L.R. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ENGIM VENETO (codice ente 325), secondo le risultanze del verbale di verifica trasmesso dalla Società incaricata, relativa al progetto 325/4/1/801/2014, DDR n. 601 del 30/07/2014, per un importo complessivo di Euro 455.047,50;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro 399.712,50;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 55.335,00 a favore di ENGIM VENETO (C. F.95074720244) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 325/4/1/801/2014 a carico del capitolo n. 72040, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 601 del 30/07/2014, SIOPE 106031634 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001);
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ENGIM VENETO il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 319302)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 347 del 15 marzo 2016

Approvazione del rendiconto presentato da CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SCUOLA TRENTO. (codice ente 3867). Piano annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2014-2015. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo e secondo anno. Dgr n. 801 del 27/05/2014 - DDR n. 601 del 30/07/2014. Progetto 3867/1/2/801/2014.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2014-2015.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 801 del 27/05/2014 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno;

PREMESSO CHE il DDR n. 482 del 29/05/2014 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;

PREMESSO CHE il DDR n. 529 del 19/06/2014 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di ammissione;

PREMESSO CHE il DDR n. 601 del 30/07/2014 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo a CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SCUOLA TRENTO un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 257.433,00 per la realizzazione del progetto n. 3867/1/2/801/2014;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 601 del 30/07/2014 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato D, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico dei sotto indicati capitoli:

- Euro 27.716.482,00 a valere sul capitolo 72040 del bilancio regionale 2014

- Euro 27.626.771,50 a valere sul capitolo 72019 del bilancio regionale 2014;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione intermedia presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 218.518,00;

CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 11/05/2015, ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;

CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato in data 30/10/2015 il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che trattasi;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 26/01/2016;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, il verbale di verifica delle attività in ordine al citato formulario relativo al corso in esame, attestando un contributo ammissibile di complessivi Euro 256.971,00;

VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per accettazione, ne ha formulato eventuali contestazioni;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto delle attività presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citato verbale della Società incaricata;

VISTA la L.R. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SCUOLA TRENTO (codice ente 3867), secondo le risultanze del verbale di verifica trasmesso dalla Società incaricata, relativa al progetto 3867/1/2/801/2014, DDR n. 601 del 30/07/2014, per un importo complessivo di Euro 256.971,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro 218.518,00;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 38.453,00 a favore di CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SCUOLA TRENTO (C. F.03791800232) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 3867/1/2/801/2014 a carico del capitolo n. 72019, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 601 del 30/07/2014, SIOPE 106031634 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001);
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SCUOLA TRENTO il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 319303)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 348 del 15 marzo 2016

Approvazione del rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE LEPIDO ROCCO. (codice ente 131). Piano annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2014-2015. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo e secondo anno. Dgr n. 801 del 27/05/2014 - DDR n. 601 del 30/07/2014. Progetto 131/3/3/801/2014.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2014-2015.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 801 del 27/05/2014 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno;

PREMESSO CHE il DDR n. 482 del 29/05/2014 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;

PREMESSO CHE il DDR n. 529 del 19/06/2014 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di ammissione;

PREMESSO CHE il DDR n. 601 del 30/07/2014 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo a ASSOCIAZIONE LEPIDO ROCCO un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 667.120,00 per la realizzazione del progetto n. 131/3/3/801/2014;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 601 del 30/07/2014 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato D, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico dei sotto indicati capitoli:

- Euro 27.716.482,00 a valere sul capitolo 72040 del bilancio regionale 2014

- Euro 27.626.771,50 a valere sul capitolo 72019 del bilancio regionale 2014;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione intermedia presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 305.315,00;

CONSIDERATO CHE il competente ufficio in data: 22/10/2014; 05/03/2015 e 01/04/2015 ha provveduto ad effettuare delle ispezioni in itinere, rilevando, nei rispettivi verbali, la regolare esecuzione del progetto;

CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato in data 30/10/2015 il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che trattasi;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 16/02/2016;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un contributo ammissibile di complessivi Euro 663.892,00;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, in data 23/02/2016, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

CONSIDERATO CHE in data 07/03/2016, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto per un importo ammesso di Euro 663.488,50;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto delle attività presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citato verbale della Società incaricata e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ASSOCIAZIONE LEPIDO ROCCO (codice ente 131), per un importo ammissibile di Euro 663.488,50 a carico della Regione del Veneto secondo le risultanze della relazione di controllo, relativa al progetto 131/3/801/2014, DDR n. 601 del 30/07/2014;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro 305.315,00;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 358.173,50 a favore di ASSOCIAZIONE LEPIDO ROCCO (C. F.80012430262) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 131/3/801/2014 a carico del capitolo n. 72040, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 601 del 30/07/2014 , SIOPE 106031634 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001);
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ASSOCIAZIONE LEPIDO ROCCO il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 319304)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 349 del 15 marzo 2016

Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE CASA DELLA GIOVENTU' (codice ente 3558). Piano annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2014-2015. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo e secondo anno. Dgr n. 801 del 27/05/2014 - DDR n. 601 del 30/07/2014. Progetto 3558/1/1/801/2014.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2014-2015.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 801 del 27/05/2014 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno;

PREMESSO CHE il DDR n. 482 del 29/05/2014 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;

PREMESSO CHE il DDR n. 529 del 19/06/2014 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di ammissione;

PREMESSO CHE il DDR n. 601 del 30/07/2014 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo a FONDAZIONE CASA DELLA GIOVENTU' un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 85.965,00 per la realizzazione del progetto n. 3558/1/1/801/2014;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 601 del 30/07/2014 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato D, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico dei sotto indicati capitoli:

- Euro 27.716.482,00 a valere sul capitolo 72040 del bilancio regionale 2014

- Euro 27.626.771,50 a valere sul capitolo 72019 del bilancio regionale 2014;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione intermedia presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 72.888,75;

CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 03/03/2015, ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;

CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato in data 28/10/2015 il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che trattasi;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 23/02/2016;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, il verbale di verifica delle attività in ordine al citato formulario relativo al corso in esame, attestando un contributo ammissibile di complessivi Euro 85.943,00;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto delle attività presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citato verbale della Società incaricata;

VISTA la L.R. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da FONDAZIONE CASA DELLA GIOVENTU' (codice ente 3558), secondo le risultanze del verbale di verifica trasmesso dalla Società incaricata, relativa al progetto 3558/1/1/801/2014, DDR n. 601 del 30/07/2014, per un importo complessivo di Euro 85.943,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro 72.888,75;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 13.054,25 a favore di FONDAZIONE CASA DELLA GIOVENTU' (C. F.03234820243) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 3558/1/1/801/2014 a carico del capitolo n. 72019, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 601 del 30/07/2014, SIOPE 106031634 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001);
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a FONDAZIONE CASA DELLA GIOVENTU' il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 319305)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 350 del 15 marzo 2016

Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE CASA DELLA GIOVENTU' (codice ente 3558). Piano annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2014-2015. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di primo e secondo anno. Dgr n. 801 del 27/05/2014 - DDR n. 601 del 30/07/2014. Progetto 3558/1/2/801/2014.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative al progetto di formazione iniziale, limitatamente ai corsi di primo e di secondo anno, nell'ambito del piano annuale 2014-2015.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 801 del 27/05/2014 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi ad interventi di primo e secondo anno;

PREMESSO CHE il DDR n. 482 del 29/05/2014 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;

PREMESSO CHE il DDR n. 529 del 19/06/2014 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di ammissione;

PREMESSO CHE il DDR n. 601 del 30/07/2014 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo a FONDAZIONE CASA DELLA GIOVENTU' un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 645.540,00 per la realizzazione del progetto n. 3558/1/2/801/2014;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 601 del 30/07/2014 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato D, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico dei sotto indicati capitoli:

- Euro 27.716.482,00 a valere sul capitolo 72040 del bilancio regionale 2014

- Euro 27.626.771,50 a valere sul capitolo 72019 del bilancio regionale 2014;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione intermedia presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 559.597,50;

CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 03/03/2015, ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la regolare esecuzione del progetto;

CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato in data 28/10/2015 il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che trattasi;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 23/02/2016;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, il verbale di verifica delle attività in ordine al citato formulario relativo al corso in esame, attestando un contributo ammissibile di complessivi Euro 643.480,50;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto delle attività presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citato verbale della Società incaricata;

VISTA la L.R. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da FONDAZIONE CASA DELLA GIOVENTU' (codice ente 3558), secondo le risultanze del verbale di verifica trasmesso dalla Società incaricata, relativa al progetto 3558/1/2/801/2014, DDR n. 601 del 30/07/2014, per un importo complessivo di Euro 643.480,50;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro 559.597,50;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 83.883,00 a favore di FONDAZIONE CASA DELLA GIOVENTU' (C. F.03234820243) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 3558/1/2/801/2014 a carico del capitolo n. 72019, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 601 del 30/07/2014, SIOPE 106031634 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.04.01.001);
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a FONDAZIONE CASA DELLA GIOVENTU' il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 319306)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 351 del 15 marzo 2016

Approvazione del rendiconto 44/3/3/1065/2014 presentato da ENTE DI FORMAZIONE IRIGEM SOCIETA' COOPERATIVA. (Codice ente 44). L.R. 10/1990 - D.M. 26 maggio 2009, n. 86. DGR n. 1065 del 24/06/2014, DDR n. 648 del 17/09/2014 - Progetti formativi settore restauro dei beni culturali - anno 2014.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative ai progetti formativi nel settore del restauro dei beni culturali. Anno 2014.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 1065 del 24/06/2014 ha approvato l'avviso per la presentazione dei progetti formativi per il settore del restauro dei beni culturali - anno 2014;

PREMESSO CHE il DDR n. 557 del 03/07/2014 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE - Il DDR n. 628 del 03/09/2014 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE il DDR n. 648 del 17/09/2014 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo all'ente ENTE DI FORMAZIONE IRIGEM - SOCIETA' COOPERATIVA un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 102.759,00 per la realizzazione del progetto n. 44/3/3/1065/2014;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 648 del 17/09/2014. ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui agli allegati A1, B e C, per un importo complessivo di Euro 2.218.532,90 a carico del capitolo n. 072040 del bilancio regionale 2014 che presenta sufficiente disponibilità;

PREMESSO CHE il DDR n. 898 del 03/12/2014 ha concesso una deroga dei termini per l'avvio dei progetti formativi approvati con DDR n. 648/2014;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro 61.027,05;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ENTE DI FORMAZIONE IRIGEM - SOCIETA' COOPERATIVA;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 23/02/2016;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 100.875,54;

VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per accettazione, nè ha formulato eventuali contestazioni;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ENTE DI FORMAZIONE IRIGEM - SOCIETA' COOPERATIVA (codice ente 44, codice fiscale 02552190247), per un importo ammissibile di Euro 100.875,54 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 44/3/3/1065/2014, DDR n. 648 del 17/09/2014;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 61.027,05;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 39.848,49 a favore di ENTE DI FORMAZIONE IRIGEM - SOCIETA' COOPERATIVA (C. F. 02552190247) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 44/3/3/1065/2014 a carico del capitolo n. 072040, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 648 del 17/09/2014, Siope 106021623 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.03.99.999);
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ENTE DI FORMAZIONE IRIGEM - SOCIETA' COOPERATIVA il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 319307)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 352 del 15 marzo 2016

Approvazione del rendiconto 5381/0/1/361/2014 presentato da REND SRL. (codice ente 5381). (codice Smupr 35470). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. - Asse I - Adattabilità - Sottosettore 2BIF2 - DGR n. 361 del 25/03/2014, DDR n. 549 del 02/07/2014 - Modalità sportello (SPORTELLO 5) - Anno 2014.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione dell'attività "Veneto Formazione Continua" - Modalità a sportello.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 361 del 25/03/2014 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti di innovazione e sviluppo - Modalità a sportello - anno 2014;

PREMESSO CHE la medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di progetti finalizzati all'innovazione e allo sviluppo dell'impresa veneta e gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività;

PREMESSO CHE il DDR n. 312 del 26/03/2014 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 401 del 17/04/2014 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

PREMESSO CHE la DGR n. 996 del 17/06/2014 ha approvato un aumento dello stanziamento finanziario utile per la realizzazione delle attività progettuali ammissibili e finanziabili presentate in risposta all'avviso pubblico di cui alla DGR n. 361 del 25/03/2014, e l'apertura di ulteriori sportelli rispetto a quelli stabiliti con la DGR 361/14;

PREMESSO CHE il DDR n. 549 del 02/07/2014 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative (Sportello 5), concedendo all'ente REND SRL un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 21.968,00 per la realizzazione del progetto n. 5381/0/1/361/2014;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 549 del 02/07/2014, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato B, per un importo complessivo di Euro 1.850.886,88 per l'Asse I - Adattabilità - a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319 del Bilancio regionale 2013, secondo la seguente ripartizione:

- Euro 901.350,25 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319

- Euro 949.536,63 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;

PREMESSO CHE il DDR n. 485 del 01/04/2015 ha prorogato il termine per la conclusione dei progetti finanziati dal 1° al 9° sportello;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi non sono state corrisposte anticipazioni;

CONSIDERATO CHE in data 30/07/2014, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la irregolare esecuzione del progetto, che ha comportato una decurtazione in sede di verifica rendicontale;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da REND SRL;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 02/09/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro ;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;

CONSIDERATO CHE in data 07/03/2016, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto per un importo ammesso di Euro 20.488,13;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da REND SRL (codice ente 5381, codice fiscale 03595980289), per un importo ammissibile di Euro 20.488,13 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di controllo, relativa al progetto 5381/0/1/361/2014, Dgr n. 361 del 25/03/2014, DGR n. 996 del 17/06/2014 e DDR n 549 del 02/07/2014 (Sportello 5);
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 20.488,13 a favore di REND SRL (C. F. 03595980289) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 5381/0/1/361/2014 a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 549 del 02/07/2014, Siope 106021623 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.03.99.999);
5. di comunicare a REND SRL il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano

(Codice interno: 319308)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 353 del 16 marzo 2016

Revoca finanziamento e conseguente disimpegno ai sensi art. 42, comma 5, L.R. 39/2001 e art. 56, comma 5, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., del progetto 129/1/2/2020/2013 (SMUPR 32305) - Sottosettore 2B1F2 - CUP H86G13002770007. Programma Operativo Regionale 2007-2013 FSE in sinergia con il FESR Ob. CRO Asse I Adattabilità - DGR n. 2020 del 04/11/2013 "Avviso per la realizzazione di progetti formativi per la qualificazione di professionalità e per lo sviluppo delle competenze dei lavoratori delle imprese del settore turistico in attuazione del protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto e le Associazioni di categoria del settore".

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento revoca il finanziamento accordato per il progetto cod. 129/1/2/2020/2013 presentato in adesione all'avviso di cui alla DGR n. 2020 del 04/11/2013, a seguito di rinuncia dell' Organismo di Formazione ASCOM Servizi srl, assegnatario del contributo, e procede conseguentemente alla registrazione contabile della relativa economia di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di dare declaratoria, per i motivi indicati in premessa, dell'avvenuta decadenza in capo all' Organismo di Formazione ASCOM Servizi srl, cod.fisc. 00968410290, dal contributo concesso con proprio decreto n. 1109 del 23/12/2013 per la realizzazione del progetto a valere sul Fondo Sociale Europeo cod. 129/1/2/2020/2013 (SMUPR 32305) - Sottosettore 2B1F2 - afferente il Programma Operativo Regionale 2007/2013 Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione, per un importo complessivo di Euro 44.083,20;
2. di procedere, in sede di riaccertamento ordinario, alla registrazione contabile di economie di spesa, ai sensi art. 42, comma 5, L.R. 39/2001 e art. 56, comma 5, D.Lgs 118/2011 e s.m.i, corrispondenti ad una obbligazione non più sussistente, come da tabella seguente:

DGR Bando	DDR Impegno	SMUPR	Impegno	Capitolo	Art. e Cod. V° livello p.d.c.	Importo Impegnato (Euro)	Importo Erogato (Euro)	Residuo da disimpegnare (Euro)	Acc.to
2020/13	1109/13	32305	3484/15 (Ex 4732/13)	101319	012 - U.1.04.03.99.999	30.668,24	9.200,47	21.467,77	1745/15
2020/13	1109/13	32305	3488/15 (Ex 4733/13)	101318	012 - U.1.04.03.99.999	32.307,76	9.692,33	22.615,43	1746/15
Totali						62.976,00	18.892,80	44.083,20	

3. di procedere, in sede di riaccertamento ordinario, ai fini dell'adeguamento dell'entrata alla riduzione dal lato della spesa, alla registrazione contabile delle minori entrate relative agli accertamenti 1746/15 e 1745/15, emessi rispettivamente a valere sui capitoli d'entrata 100341/E "TRASFERIMENTO STATALE A VALERE SUL FDR OBIETTIVO CRO (2007-2013)" e 100342/E "TRASFERIMENTO COMUNITARIO A VALERE SUL FDR OBIETTIVO CRO (2007-2013)", vista l'autorizzazione del Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione, Lavoro prot. reg.le n. 67408 del 22/02/2016;
4. di comunicare all' Organismo di Formazione ASCOM Servizi srl il presente provvedimento;
5. di inviare il presente provvedimento alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
7. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Santo Romano

(Codice interno: 319309)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 356 del 16 marzo 2016

L.R. 19/2002 e s.m.i. Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati - D.G.R. N. 3289 del 21/12/2010 e DGR n. 2120 del 30/12/2015. Iscrizione di nuovo ambito, Formazione Continua, per l'Organismo di Formazione: AGORA' ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE - codice Ente n. 100.*[Formazione professionale e lavoro]***Note per la trasparenza:**

Approvazione dell'istanza di accreditamento di un nuovo ambito per un Organismo di Formazione e variazione nell'elenco regionale di cui alla L.R. 19/2002 e s.m.i. Istanza di accreditamento nuovo sede operativa Prot. Reg. n. 408210/70.06.01.14 del 12/10/2015.

Il Direttore

- Vista la L.R. 19/2002 e s.m.i.: "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati";
- Visto l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, istituito ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i. con Decreto del Dirigente Regionale della Formazione n. 1242 del 30 ottobre 2003 e s.m.i.;
- Vista la richiesta di accreditamento per un nuovo ambito per la Formazione Continua, presentata dall'Organismo di Formazione AGORA' ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE (codice fiscale 93053120239, codice ente n. 100, codice Accred A0008) avente sede legale e sede operativa, accreditata per l'ambito della Formazione Superiore, in VIA SOMMACAMPAGNA, 63/H - 37137 VERONA (VR);
- Verificata, ai sensi della DGR n. 359/2004 e s.m.i., la conformità della documentazione presentata ai requisiti previsti dal modello regionale di accreditamento e ritenuto, di conseguenza, che nulla osti all'accoglimento della domanda;
- Visto, altresì, il resoconto della verifica audit effettuata, ai sensi della D.G.R. n. 3289/2010 sostituita dalla DGR n. 2120/2015, in data 29 maggio 2015 dai funzionari incaricati, ai sensi della D.G.R. n. 1147/2015, della Regione del Veneto presso la succitata nuova sede dalla quale risulta il completo soddisfacimento dei requisiti previsti dal modello di accreditamento;
- Viste le LL.RR. n.19/02 e s.m.i. e n. 54/2012;
- Viste la DD.G.R. n. 3289/2010 sostituita dalla DGR n. 2120/2015 e n. 1147/2015;
- Visto il D.D.R. n. 1242/2003 e s.m.i.;

decreta

1. di accreditare l'Organismo di Formazione AGORA' ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE (codice fiscale 93053120239, codice ente n. 100), attualmente iscritto nell'elenco regionale al numero A0008 avente sede legale e sede operativa, già accreditata per l'ambito della Formazione Superiore, in VIA SOMMACAMPAGNA, 63/H - 37137 VERONA (VR), anche per l'ambito della Formazione Continua;
2. di rinnovare l'obbligo, per l'Organismo di Formazione AGORA' ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE, di comunicare alla Sezione Formazione ogni e qualsiasi variazione rispetto ai dati esposti nell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati.
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs n. 33/2013;
4. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Santo Romano

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE

(Codice interno: 319291)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE n. 47 del 17 marzo 2016

Approvazione del rendiconto 2105/101/2/1148/2013 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105) (codice Smupr 32065). Programma Operativo FSE 2007-2013 - Asse "Capitale Umano - 2B4I1". Avviso "Assegni di Ricerca" DGR n. 1148 del 05/07/2013. Anno 2013.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti di ricerca post-universitaria.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 1148 del 05/07/2013 ha approvato il bando per la presentazione di progetti della tipologia "Assegni di Ricerca";

PREMESSO CHE con la medesima DGR n. 1148 del 05/07/2013 sono state approvate le disposizioni in ordine alla gestione e rendicontazione delle attività relative alla tipologia progettuale;

PREMESSO CHE il DDR n. 235 del 09/07/2013 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 375 del 24/10/2013 ha designato i componenti della commissione di valutazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 456 del 17/12/2013 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 24.000,00 per la realizzazione del progetto n. 2105/101/2/1148/2013;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 456 del 17/12/2013, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato A e all'Allegato D, per un importo complessivo di Euro 5.984.427,75 a carico dei capitoli n. 101333 e n. 101334 del Bilancio regionale 2013, secondo la seguente ripartizione:

- Euro 2.914.314,04 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101334

- Euro 3.070.113,71 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101333;

PREMESSO CHE con Dgr n. 100 del 11/02/2014 la Giunta regionale ha determinato che parte delle somme in conto avanzo re iscritte sui capitoli n. 101333 e n. 101334, integrino la disponibilità finanziaria della Dgr n. 1148/2013, destinandole alla copertura dei costi delle attività complementari di quei progetti di ricerca già approvati con il DDR n. 456/2013 nell'ambito della DGR n. 1148/2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 18 del 14/01/2014, ha spostato il termine entro il quale i soggetti beneficiari potevano inviare alla Sezione Istruzione una dichiarazione che attesti la volontà di usufruire del finanziamento ridotto, confermando la fattibilità degli obiettivi previsti a progetto;

PREMESSO CHE con il DDR n. 66 del 10/03/2014 si sono introdotte delle modalità di semplificazione e sburocraziazione delle comunicazioni e delle istanze da parte degli Organismi di formazione che gestiscono percorsi di formazione professionale attraverso il sistema gestionale GAFSE;

PREMESSO CHE il DDR n. 167 del 08/04/2014, ha finanziato il progetto 2105/101/2/1148/2013, già approvato con DDR n. 456/2013 per la quota di "Attività complementari" pari a euro 8.000,00;

PREMESSO CHE il medesimo DDR n. 167 del 08/04/2014, ha assunto un impegno di spesa di Euro 967.277,00 a carico dei capitoli n. 101333 e n. 101334 del Bilancio regionale 2014, secondo la seguente ripartizione:

- Euro 471.047,42 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101334

- Euro 496.229,58 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101333;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla Società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi non sono stati corrisposti al soggetto beneficiario in questione rimborsi;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 09/09/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 30.779,23;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario non ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, presentando delle contestazioni non accolte, come da relazione di certificazione post controdeduzione del 04/11/2015;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze delle citate relazioni della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105) per un importo ammissibile di Euro 30.779,23 a carico della Regione del Veneto secondo le risultanze delle relazioni di certificazione trasmesse dalla Società incaricata, relativa al progetto 2105/101/2/1148/2013, DGR n. 1148 del 05/07/2013;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 30.779,23 a favore di UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2105/101/2/1148/2013.a carico del capitolo/i n. 101333 e n. 101334, Art. 002 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI, secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 456 del 17/12/2013 e con DDR n. 167 del 08/04/2014, Siope 1.05.03.1545 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/20011 e s.m.i U.1.04.01.02.008 - Trasferimenti correnti a Università)
5. di comunicare a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Massimo Marzano Bernardi

(Codice interno: 319292)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE n. 48 del 17 marzo 2016

Approvazione del rendiconto 2105/1/23/1148/2013 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105) (codice Smupr 32001). Programma Operativo FSE 2007-2013 - Asse "Capitale Umano - 2B4I1". Avviso "Assegni di Ricerca" DGR n. 1148 del 05/07/2013. Anno 2013.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti di ricerca post-universitaria.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 1148 del 05/07/2013 ha approvato il bando per la presentazione di progetti della tipologia "Assegni di Ricerca";

PREMESSO CHE con la medesima DGR n. 1148 del 05/07/2013 sono state approvate le disposizioni in ordine alla gestione e rendicontazione delle attività relative alla tipologia progettuale;

PREMESSO CHE il DDR n. 235 del 09/07/2013 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 375 del 24/10/2013 ha designato i componenti della commissione di valutazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 456 del 17/12/2013 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 52.965,00 per la realizzazione del progetto n. 2105/1/23/1148/2013;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 456 del 17/12/2013, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato A e all'Allegato D, per un importo complessivo di Euro 5.984.427,75 a carico dei capitoli n. 101333 e n. 101334 del Bilancio regionale 2013, secondo la seguente ripartizione:

- Euro 2.914.314,04 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101334

- Euro 3.070.113,71 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101333;

PREMESSO CHE con Dgr n. 100 del 11/02/2014 la Giunta regionale ha determinato che parte delle somme in conto avanzo re iscritte sui capitoli n. 101333 e n. 101334, integrino la disponibilità finanziaria della Dgr n. 1148/2013, destinandole alla copertura dei costi delle attività complementari di quei progetti di ricerca già approvati con il DDR n. 456/2013 nell'ambito della DGR n. 1148/2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 18 del 14/01/2014, ha spostato il termine entro il quale i soggetti beneficiari potevano inviare alla Sezione Istruzione una dichiarazione che attesti la volontà di usufruire del finanziamento ridotto, confermando la fattibilità degli obiettivi previsti a progetto;

PREMESSO CHE con il DDR n. 66 del 10/03/2014 si sono introdotte delle modalità di semplificazione e sburocratizzazione delle comunicazioni e delle istanze da parte degli Organismi di formazione che gestiscono percorsi di formazione professionale attraverso il sistema gestionale GAFSE;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla Società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi non sono stati corrisposti al soggetto beneficiario in questione rimborsi;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 09/09/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 32.544,44;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario non ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, presentando delle contestazioni parzialmente accolte come da relazione di certificazione post controdeduzione del 04/11/2015 che ammette un importo massimo ammissibili di Euro 33.061,04;

CONSIDERATO CHE con lettera prot. n. 507608 del 14/12/2015 la scrivente Sezione ha comunicato a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA il differimento del decreto di formalizzazione della resa del conto subordinato al perfezionamento dei flussi finanziari tra beneficiario e partner ai sensi della Dgr n. 2912 del 03/12/2010;

CONSIDERATO CHE con nota del 03/12/2015 l'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA ha presentato la pertinente documentazione;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze delle citate relazioni della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105) per un importo ammissibile di Euro 33.061,04 a carico della Regione del Veneto secondo le risultanze delle relazioni di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2105/1/23/1148/2013, DGR n. 1148 del 05/07/2013;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 33.061,04 a favore di UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2105/1/23/1148/2013. a carico del capitolo/i n.101333 e n. 101334, Art. 002 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI , secondo le ripartizioni specificate con DDR n.456 del 17/12/2013, Siope 1.05.03.1545 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/20011 e s.m.i U.1.04.01.02.008 - Trasferimenti correnti a Università);
5. di comunicare a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizione, per l'impugnazione del provvedimento.

Massimo Marzano Bernardi

(Codice interno: 319293)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE n. 49 del 17 marzo 2016

Approvazione del rendiconto 2120/1/8/1148/2013 presentato da UNIVERSITA' CA' FOSCARI (codice ente 2120) (codice Smupr 32045). Programma Operativo FSE 2007-2013 - Asse "Capitale Umano - 2B4I1". Avviso "Assegni di Ricerca" DGR n. 1148 del 05/07/2013. Anno 2013.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti di ricerca post-universitaria.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 1148 del 05/07/2013 ha approvato il bando per la presentazione di progetti della tipologia "Assegni di Ricerca";

PREMESSO CHE con la medesima DGR n. 1148 del 05/07/2013 sono state approvate le disposizioni in ordine alla gestione e rendicontazione delle attività relative alla tipologia progettuale;

PREMESSO CHE il DDR n. 235 del 09/07/2013 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 375 del 24/10/2013 ha designato i componenti della commissione di valutazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 456 del 17/12/2013 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNIVERSITA' CA' FOSCARI un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 24.000,00 per la realizzazione del progetto n. 2120/1/8/1148/2013;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 456 del 17/12/2013, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato A e all'Allegato D, per un importo complessivo di Euro 5.984.427,75 a carico dei capitoli n. 101333 e n. 101334 del Bilancio regionale 2013, secondo la seguente ripartizione:

- Euro 2.914.314,04 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101334

- Euro 3.070.113,71 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101333;

PREMESSO CHE con Dgr n. 100 del 11/02/2014 la Giunta regionale ha determinato che parte delle somme in conto avanzo re iscritte sui capitoli n. 101333 e n. 101334, integrino la disponibilità finanziaria della Dgr n. 1148/2013, destinandole alla copertura dei costi delle attività complementari di quei progetti di ricerca già approvati con il DDR n. 456/2013 nell'ambito della DGR n. 1148/2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 18 del 14/01/2014, ha spostato il termine entro il quale i soggetti beneficiari potevano inviare alla Sezione Istruzione una dichiarazione che attesti la volontà di usufruire del finanziamento ridotto, confermando la fattibilità degli obiettivi previsti a progetto;

PREMESSO CHE con il DDR n. 66 del 10/03/2014 si sono introdotte delle modalità di semplificazione e sburocratizzazione delle comunicazioni e delle istanze da parte degli Organismi di formazione che gestiscono percorsi di formazione professionale attraverso il sistema gestionale GAFSE;

PREMESSO CHE il DDR n. 167 del 08/04/2014, ha finanziato il progetto 2120/1/8/1148/2013, già approvato con DDR n. 456/2013 per la quota di "Attività complementari" pari a euro 14.950,00;

PREMESSO CHE il medesimo DDR n. 167 del 08/04/2014, ha assunto un impegno di spesa di Euro 967.277,00 a carico dei capitoli n. 101333 e n. 101334 del Bilancio regionale 2014, secondo la seguente ripartizione:

- Euro 471.047,42 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101334

- Euro 496.229,58 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101333;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla Società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi non sono stati corrisposti al soggetto beneficiario in questione rimborsi;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITA' CA' FOSCARI;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 16/09/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 33.600,00;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

CONSIDERATO CHE con lettera prot. n. 487103 del 30/11/2015 la scrivente Sezione ha comunicato a UNIVERSITA' CA' FOSCARI il differimento del decreto di formalizzazione della resa del conto subordinato al perfezionamento dei flussi finanziari tra beneficiario e partner ai sensi della Dgr n. 2912 del 03/12/2010;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da UNIVERSITA' CA' FOSCARI (codice ente 2120) per un importo ammissibile di Euro 33.600,00 a carico della Regione del Veneto secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2120/1/8/1148/2013, DGR n.1148 del 05/07/2013;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 33.600,00 a favore di UNIVERSITA' CA' FOSCARI a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2120/1/8/1148/2013.a carico del capitolo/i n.101333 e n. 101334, Art. 002 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI, secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 456 del 17/12/2013 e con DDR n. 167 del 08/04/2014, Siope 1.05.03.1545 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/20011 e s.m.i U.1.04.01.02.008 - Trasferimenti correnti a Università)
5. di comunicare a UNIVERSITA' CA' FOSCARI il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Massimo Marzano Bernardi

(Codice interno: 319294)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE n. 50 del 17 marzo 2016

Approvazione del rendiconto 2120/1/17/1148/2013 presentato da UNIVERSITA' CA' FOSCARI (codice ente 2120) (codice Smupr 32060). Programma Operativo FSE 2007-2013 - Asse "Capitale Umano - 2B4I1". Avviso "Assegni di Ricerca" DGR n. 1148 del 05/07/2013. Anno 2013.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti di ricerca post-universitaria.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 1148 del 05/07/2013 ha approvato il bando per la presentazione di progetti della tipologia "Assegni di Ricerca";

PREMESSO CHE con la medesima DGR n. 1148 del 05/07/2013 sono state approvate le disposizioni in ordine alla gestione e rendicontazione delle attività relative alla tipologia progettuale;

PREMESSO CHE il DDR n. 235 del 09/07/2013 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 375 del 24/10/2013 ha designato i componenti della commissione di valutazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 456 del 17/12/2013 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNIVERSITA' CA' FOSCARI un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 34.724,00 per la realizzazione del progetto n. 2120/1/17/1148/2013;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 456 del 17/12/2013, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato A e all'Allegato D, per un importo complessivo di Euro 5.984.427,75 a carico dei capitoli n. 101333 e n. 101334 del Bilancio regionale 2013, secondo la seguente ripartizione:

- Euro 2.914.314,04 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101334
- Euro 3.070.113,71 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101333;

PREMESSO CHE con Dgr n. 100 del 11/02/2014 la Giunta regionale ha determinato che parte delle somme in conto avanzo re iscritte sui capitoli n. 101333 e n. 101334, integrino la disponibilità finanziaria della Dgr n. 1148/2013, destinandole alla copertura dei costi delle attività complementari di quei progetti di ricerca già approvati con il DDR n. 456/2013 nell'ambito della DGR n. 1148/2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 18 del 14/01/2014, ha spostato il termine entro il quale i soggetti beneficiari potevano inviare alla Sezione Istruzione una dichiarazione che attesti la volontà di usufruire del finanziamento ridotto, confermando la fattibilità degli obiettivi previsti a progetto;

PREMESSO CHE con il DDR n. 66 del 10/03/2014 si sono introdotte delle modalità di semplificazione e sburocratizzazione delle comunicazioni e delle istanze da parte degli Organismi di formazione che gestiscono percorsi di formazione professionale attraverso il sistema gestionale GAFSE;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla Società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi non sono stati corrisposti al soggetto beneficiario in questione rimborsi;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITA' CA' FOSCARI;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 08/09/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 29.234,28;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

CONSIDERATO CHE con lettera prot. n. 467491 del 17/11/2015 la scrivente Sezione ha comunicato a UNIVERSITA' CA' FOSCARI il differimento del decreto di formalizzazione della resa del conto subordinato al perfezionamento dei flussi finanziari tra beneficiario e partner ai sensi della Dgr n. 2912 del 03/12/2010;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da UNIVERSITA' CA' FOSCARI (codice ente 2120) per un importo ammissibile di Euro 29.234,28 a carico della Regione del Veneto secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2120/1/17/1148/2013, DGR n.1148 del 05/07/2013;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 29.234,28 a favore di UNIVERSITA' CA' FOSCARI a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2120/1/17/1148/2013.a carico del capitolo/i n. 101333 e n. 101334, Art. 002 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI , secondo le ripartizioni specificate con DDR n.456 del 17/12/2013, Siope 1.05.03.1545 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/20011 e s.m.i U.1.04.01.02.008 - Trasferimenti correnti a Università);
5. di comunicare a UNIVERSITA' CA' FOSCARI il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizione, per l'impugnazione del provvedimento.

Massimo Marzano Bernardi

(Codice interno: 319295)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE n. 51 del 17 marzo 2016

Approvazione del rendiconto 2120/1/18/1148/2013 presentato da UNIVERSITA' CA' FOSCARI (codice ente 2120) (codice Smupr 32059). Programma Operativo FSE 2007-2013 - Asse "Capitale Umano - 2B4I1". Avviso "Assegni di Ricerca" DGR n. 1148 del 05/07/2013. Anno 2013.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti di ricerca post-universitaria.

Il Direttore

PREMESSO CHE la Dgr n. 1148 del 05/07/2013 ha approvato il bando per la presentazione di progetti della tipologia "Assegni di Ricerca";

PREMESSO CHE con la medesima DGR n. 1148 del 05/07/2013 sono state approvate le disposizioni in ordine alla gestione e rendicontazione delle attività relative alla tipologia progettuale;

PREMESSO CHE il DDR n. 235 del 09/07/2013 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 375 del 24/10/2013 ha designato i componenti della commissione di valutazione;

PREMESSO CHE il DDR n. 456 del 17/12/2013 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNIVERSITA' CA' FOSCARI un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 26.334,00 per la realizzazione del progetto n. 2120/1/18/1148/2013;

PREMESSO CHE il predetto DDR n. 456 del 17/12/2013, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato A e all'Allegato D, per un importo complessivo di Euro 5.984.427,75 a carico dei capitoli n. 101333 e n. 101334 del Bilancio regionale 2013, secondo la seguente ripartizione:

- Euro 2.914.314,04 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101334

- Euro 3.070.113,71 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101333;

PREMESSO CHE con Dgr n. 100 del 11/02/2014 la Giunta regionale ha determinato che parte delle somme in conto avanzo re iscritte sui capitoli n. 101333 e n. 101334, integrino la disponibilità finanziaria della Dgr n. 1148/2013, destinandole alla copertura dei costi delle attività complementari di quei progetti di ricerca già approvati con il DDR n. 456/2013 nell'ambito della DGR n. 1148/2013;

PREMESSO CHE il DDR n. 18 del 14/01/2014, ha spostato il termine entro il quale i soggetti beneficiari potevano inviare alla Sezione Istruzione una dichiarazione che attesti la volontà di usufruire del finanziamento ridotto, confermando la fattibilità degli obiettivi previsti a progetto;

PREMESSO CHE con il DDR n. 66 del 10/03/2014 si sono introdotte delle modalità di semplificazione e sburocratizzazione delle comunicazioni e delle istanze da parte degli Organismi di formazione che gestiscono percorsi di formazione professionale attraverso il sistema gestionale GAFSE;

PREMESSO CHE il DDR n. 167 del 08/04/2014, ha finanziato il progetto 2120/1/18/1148/2013, già approvato con DDR n. 456/2013 per la quota di "Attività complementari" pari a euro 2.780,00;

PREMESSO CHE il medesimo DDR n. 167 del 08/04/2014, ha assunto un impegno di spesa di Euro 967.277,00 a carico dei capitoli n. 101333 e n. 101334 del Bilancio regionale 2014, secondo la seguente ripartizione:

- Euro 471.047,42 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101334

- Euro 496.229,58 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101333;

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione Formazione ha affidato alla Società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del 15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi non sono stati corrisposti al soggetto beneficiario in questione rimborsi;

CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITA' CA' FOSCARI;

PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data 17/09/2015;

CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 26.780,00;

CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;

CONSIDERATO CHE con lettera prot. n. 467541 del 17/11/2015 la scrivente Sezione ha comunicato a UNIVERSITA' CA' FOSCARI il differimento del decreto di formalizzazione della resa del conto subordinato al perfezionamento dei flussi finanziari tra beneficiario e partner ai sensi della Dgr n. 2912 del 03/12/2010;

VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;

decreta

1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da UNIVERSITA' CA' FOSCARI (codice ente 2120) per un importo ammissibile di Euro 26.780,00 a carico della Regione del Veneto secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2120/1/18/1148/2013, DGR n.1148 del 05/07/2013;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, la somma di Euro 26.780,00 a favore di UNIVERSITA' CA' FOSCARI a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2120/1/18/1148/2013.a carico del capitolo/i n. 101333 e n. 101334, Art. 002 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI , secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 456 del 17/12/2013 e con DDR n. 167 del 08/04/2014, Siope 1.05.03.1545 (codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/20011 e s.m.i U.1.04.01.02.008 - Trasferimenti correnti a Università);
5. di comunicare a UNIVERSITA' CA' FOSCARI il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizione, per l'impugnazione del provvedimento.

Massimo Marzano Bernardi

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA DEL SUOLO

(Codice interno: 319789)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 34 del 08 marzo 2016

Obiettivo "Competitivita' Regionale e Occupazione" parte FESR (2007-2013). Progetti a regia regionale. Azione 3.1.2 "salvaguardia ambientale, difesa del suolo, controllo d'emergenza e del rischio tecnologico". Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno (VI). Codice Azione SMUPR 2A312 - Codice SMUPR 14864 - Codice Progetto FESR_R_16. Importo E.40.000.000,00 CUP H44C08000030001. Approvazione Schema di Accordo Regione - Comune di Caldogno.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento approva lo Schema di Accordo Regione - Comune di Caldogno.

Estremi principali documenti istruttoria:

D.Lgs.267/2000.

Il Direttore

PREMESSO CHE

- Con la D.G.R.V. n. 3668 del 20/11/2007 relativa all'approvazione del Protocollo di Intesa fra Regione del Veneto e Comune di Caldogno (VI) per l'attuazione delle opere relative agli «Interventi per la sicurezza idraulica nell'area metropolitana di Vicenza - Area di laminazione lungo il torrente Timonchio» si definivano anche i compiti e le modalità procedurali per la realizzazione dell'opera, nonché i termini della reciproca collaborazione.
- Sono necessari ed auspicabili importanti lavori complementari e di completamento e di integrazione alle opere del Bacino di laminazione sul Timonchio detto anche "Area di laminazione lungo il torrente Timonchio" (di seguito denominato "Bacino") sito a nord-ovest in Caldogno, ex-Via Asiago e zona limitrofa all'asta del torrente Timonchio. Tali interventi hanno lo scopo di armonizzare l'inserimento della nuova opera nel tessuto territoriale comunale ed extra-comunale affinché la stessa diventi una risorsa per la collettività e non appaia unicamente come una infrastruttura idraulica, seppur strategica per la riduzione del rischio idraulico del territorio.
- In particolare sono necessari gli interventi di seguito riportati:
 - a. Messa in sicurezza statica e risanamento strutturale del ponte sul torrente Timonchio di Via Timonchio, particolarmente deteriorato dagli eventi alluvionali del 2010 per quanto riguarda le pile in alveo e ammalorato nell'impalcato;
 - b. Asfaltatura di Via Timonchio, compromessa dai lavori in corso e generale sistemazione della viabilità di collegamento all'opera del Bacino compreso il raccordo delle strade interessate;
 - c. Sistemazione di quattro strade bianche comunali che rappresentano il collegamento tra le aree immediatamente limitrofe al Bacino e le sommità arginali, che complessivamente hanno una estensione di circa 5 Km, al fine di creare dei percorsi paesaggistici sfruttando anche l'opera idraulica. Mediante tali percorsi sarà possibile attraversare zone agricole e apprezzare la stretta relazione agricolo-idraulica del territorio dell'alto Vicentino, compreso nella fascia delle risorgive e quindi così ricco di acque. La sistemazione delle vie bianche limitrofe permette di godere appieno della relazione argine-territorio cir-costante.
 - d. Realizzazione delle opere necessarie per la regimazione e raccolta e smaltimento delle acque meteoriche delle strade interessate dai lavori e dei terreni afferenti, in particolare Via Pomaroli;
 - e. Interventi per l'allestimento dell'attrezzatura della piccola oasi ambientale, per una porzione di pregio di circa 10.000 m², che il Comune intende ripristinare, nell'area posta a sud-ovest del Bacino stesso. L'oasi spontanea denominata "Area umida Vegre" o "Oasi di via Vegre" è un'area umida di ex-cava di argilla estinta già sito frequentato da particolari specie di avifauna, una piccola perla incastonata in una delle più importanti rotte migratorie europee (in particolare per la Cicogna bianca, la Gru e il Cavaliere d'Italia). La Lega Italiana Protezione Uccelli ha proposto l'istituzione di una zona di rifugio e osservazione degli uccelli. Il luogo, dalla caratteristica forma di dolce "piana depressa", se giustamente valorizzato e protetto, si presterebbe per interessanti visite didattiche delle scuole locali.

- obiettivo duplice perseguito da questi interventi è legato: sia alla gestione idraulica e alla necessità di garantire il regolare deflusso delle acque; sia all'integrazione, il più possibile ottimale, del Bacino e opere accessorie nel contesto paesaggistico;
- le opere sopra descritte hanno valenza e carattere di pubblico interesse;
- il Comune ha manifestato l'intento di avviare un rapporto di partenariato con la Regione in virtù delle competenze e professionalità dalla stessa maturate nello specifico ambito di attività in questione, assicurando il finanziamento degli interventi sopra riportati, reputandoli indispensabili e non rinviabili per la salvaguardia del territorio e l'integrazione del Bacino nel contesto paesaggistico;
- per la migliore riuscita degli interventi di cui trattasi appare infatti indispensabile avviare un'azione sinergica tra le parti firmatarie del presente Accordo, in veste di soggetti pubblici che concorrono istituzionalmente e direttamente alle attività di difesa del suolo, di risanamento delle acque e di gestione del patrimonio idrico;
- con Delibera n° 80 del 30.12.2015, il Consiglio comunale del Comune di Caldogno ha altresì approvato il medesimo schema di Accordo, autorizzando a tal fine il Sindaco in carica ad intervenire alla sua sottoscrizione;

VISTO

- lo Schema di accordo che si intende sottoscrivere e che meglio descrive le opere, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

RILEVATO

- che l'accordo in parola prevede che il Comune di Caldogno si impegni a versare la spesa di esecuzione degli interventi sopra citati, il cui valore viene complessivamente stimato in Euro 400.000,00 derivante da parte dei fondi girati dal Ministero dell'Ambiente;

VISTO il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

decreta

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
2. Di approvare lo Schema di Accordo Regione- Comune di Caldogno allegato al presente provvedimento quale parte integrante sostanziale per la realizzazione di interventi di inserimento e integrazione ambientale del Bacino di laminazione sul torrente Timonchio nel contesto comunale.
3. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1 lettera b) del D.Lgs 14.03.2013, n. 33.

Tiziano Pinato

ALLEGATO AL D.G.R. n. 34 - 8 MAR. 2016
IN DATA.....

V_3.2

ALLEGATO A)



SCHEMA DI ACCORDO

tra

la **Regione del Veneto** – Giunta Regionale, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279 e P.IVA 02392630279, rappresentata da nato/a il a, che interviene nel presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Regione del Veneto, sulla base di quanto disposto con atto, in appresso per brevità denominata "Regione";

e

il sign. Marcello Vezzaro, nato a Vicenza (VI) il 09/07/1963 e domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco in carica del **Comune di Caldogno** (di seguito denominato per brevità espositiva "Comune"), con Sede Legale in Caldogno, Via Dante Alighieri 97, C.F. 80007410246;

VISTA

la D.G.R.V. n. 3668 del 20/11/2007 relativa all'approvazione del Protocollo di Intesa fra Regione del Veneto e Comune di Caldogno (VI) per l'attuazione delle opere relative agli «Interventi per la sicurezza idraulica nell'area metropolitana di Vicenza - Area di laminazione lungo il torrente Timonchio» con il quale si definiscono i compiti e le modalità procedurali per la realizzazione dell'opera, nonché i termini della reciproca collaborazione.

Premesso che

- Sono necessari ed auspicabili importanti lavori complementari e di completamento e di integrazione alle opere del Bacino di laminazione sul Timonchio detto anche "Area di laminazione lungo il torrente Timonchio" (di seguito denominato "Bacino") sito a nord-

V_3.2

ovest in Caldogno, ex-Via Asiago e zona limitrofa all'asta del torrente Timonchio. Tali interventi hanno lo scopo di armonizzare l'inserimento della nuova opera nel tessuto territoriale comunale ed extra-comunale affinché la stessa diventi una risorsa per la collettività e non appaia unicamente come una infrastruttura idraulica, seppur strategica per la riduzione del rischio idraulico del territorio.

- In particolare sono necessari gli interventi di seguito riportati:
- a) Messa in sicurezza statica e risanamento strutturale del ponte sul torrente Timonchio di Via Timonchio, particolarmente deteriorato dagli eventi alluvionali del 2010 per quanto riguarda le pile in alveo e ammalorato nell'impalcato;
 - b) Asfaltatura di Via Timonchio, compromessa dai lavori in corso e generale sistemazione della viabilità di collegamento all'opera del Bacino compreso il raccordo delle strade interessate;
 - c) Sistemazione di quattro strade bianche comunali che rappresentano il collegamento tra le aree immediatamente limitrofe al Bacino e le sommità arginali, che complessivamente hanno una estensione di circa 5 Km, al fine di creare dei percorsi paesaggistici sfruttando anche l'opera idraulica. Mediante tali percorsi sarà possibile attraversare zone agricole e apprezzare la stretta relazione agricolo-idraulica del territorio dell'alto Vicentino, compreso nella fascia delle risorgive e quindi così ricco di acque. La sistemazione delle vie bianche limitrofe permette di godere appieno della relazione argine-territorio circostante.
 - d) Realizzazione delle opere necessarie per la regimazione e raccolta e smaltimento delle acque meteoriche delle strade

V_3.2

interessate dai lavori e dei terreni afferenti, in particolare Via Pomaroli;

e) Interventi per l'allestimento dell'attrezzatura della piccola oasi ambientale, per una porzione di pregio di circa 10.000 m², che il Comune intende ripristinare, nell'area posta a sud-ovest del Bacino stesso. L'oasi spontanea denominata "Area umida Vegre" o "Oasi di via Vegre" è un'area umida di ex-cava di argilla estinta già sito frequentato da particolari specie di avifauna, una piccola perla incastonata in una delle più importanti rotte migratorie europee (in particolare per la Cicogna bianca, la Gru e il Cavaliere d'Italia). La Lega Italiana Protezione Uccelli ha proposto l'istituzione di una zona di rifugio e osservazione degli uccelli. Il luogo, dalla caratteristica forma di dolce "piana depressa", se giustamente valorizzato e protetto, si presterebbe per interessanti visite didattiche delle scuole locali.

- obiettivo duplice perseguito da questi interventi è legato: sia alla gestione idraulica e alla necessità di garantire il regolare deflusso delle acque; sia all'integrazione, il più possibile ottimale, del Bacino e opere accessorie nel contesto paesaggistico;
- le opere sopra descritte hanno valenza e carattere di pubblico interesse;
- il Comune intende avviare un rapporto di partenariato con la Regione in virtù delle competenze e professionalità dalla stessa maturate nello specifico ambito di attività in questione, assicurando il finanziamento degli interventi sopra riportati, reputandoli indispensabili e non rinviabili per la salvaguardia del territorio e l'integrazione del Bacino nel contesto paesaggistico;
- per la migliore riuscita degli interventi di cui trattasi appare infatti indispensabile avviare un'azione sinergica tra le parti firmatarie del

V_3.2

presente Accordo, in veste di soggetti pubblici che concorrono istituzionalmente e direttamente alle attività di difesa del suolo, di risanamento delle acque e di gestione del patrimonio idrico;

- con proprio provvedimento la Regione Veneto ha approvato lo Schema di Accordo nel testo qui di seguito trascritto, autorizzando a tal fine il/la alla sua sottoscrizione;
- con Delibera n° ___ del ___, il Consiglio comunale del Comune di Caldogno ha altresì approvato il medesimo schema di Accordo, autorizzando a tal fine il Sindaco in carica ad intervenire alla sua sottoscrizione;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

1. Le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Il presente Accordo regola i rapporti intercorrenti fra il Comune di Caldogno, rappresentato dal Sindaco in carica, e la Regione Veneto, rappresentata dal Direttore della Sezione Difesa del Suolo in carica o altro delegato, al fine di dare compiuta attuazione ai lavori esposti nelle premesse alle condizioni e modalità qui definite.
3. La Regione, in qualità di Soggetto attuatore degli interventi di cui trattasi, si impegna a curarne direttamente, nel dettaglio, l'esecuzione in tutte le sue fasi, riguardanti in particolare:
 - l'attività progettuale;
 - la procedura di gara e di affidamento dell'appalto;
 - la direzione ed esecuzione dei lavori;
 - il collaudo finale.

V_3.2

Nominando, altresì, le figure tecniche a vario titolo preposte (tra cui: Responsabile Unico Procedimento, Progettista, Direttore dei Lavori, Coordinatore della sicurezza in fase progettuale e di esecuzione e così via).

La Regione aggiorna il Comune in ordine all'attuazione del cronoprogramma di realizzazione degli interventi in parola, provvedendo – ove necessario e/o richiesto – alla trasmissione della documentazione comprovante l'attività esercitata, affinché lo stesso ne possa prendere visione e, ove del caso, esprimersi in merito, nell'ambito di un'azione sempre coordinata e concertata tra le figure e le strutture tecniche coinvolte. I vari livelli progettuali, secondo cui si articolerà la fase progettuale, come previsto dalla normativa vigente, dovranno essere approvati anche dall'organo competente del Comune.

4. Il Comune si impegna a coadiuvare e collaborare con la Regione per la corretta e celere esecuzione degli adempimenti e delle formalità necessarie per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Il Comune svolgerà in particolare, per l'intera durata della procedura di realizzazione degli interventi in questione, un'attività di collaborazione e supporto tecnico agli Uffici Regionali preposti, sia nella fase preliminare della progettazione che nella fase esecutiva dell'appalto, ove la stessa risulti necessaria al fine di acquisire elementi di conoscenza del territorio ed evitare situazioni di criticità in fase gestionale.

5. Le parti si impegnano a realizzare gli interventi di cui trattasi, nei tempi indicati nel seguente cronoprogramma:
 - entro il 30 aprile 2016 presentazione al Comune dei progetti definitivo-esecutivi;

V_3.2

- entro il 30 giugno 2016 affidamento dei lavori;
 - entro il 31 ottobre 2016 inizio dei lavori;
 - entro il 31 ottobre 2017 conclusione dei lavori;
6. Il comune di Caldogno, che ha già provveduto al finanziamento delle opere oggetto della presente e al loro stanziamento nel bilancio 2016 per l'importo di € 400.000,00, si impegna a:
- a. trasmettere alla Regione Veneto non appena sarà firmata la presente convenzione, l'attestazione della copertura finanziaria, con invio della determinazione dirigenziale di impegno della somma di € 400.000,00 assunto sull'apposito capitolo di bilancio , a favore della Regione Veneto;
 - b. liquidare e pagare alla Regione stessa, in unica soluzione, l'importo complessivo citato di € 400.000,00 ad avvenuto affidamento dei lavori, sulla base di apposita richiesta avanzata dalla Regione;
7. La Regione, ad avvenuto collaudo delle opere, si impegna a fornire dettagliata rendicontazione della spesa sostenuta, al Comune di Caldogno, che a sua volta, ne darà certificazione al Ministero per l'utilizzo dei fondi di provenienza statale.
8. La durata del presente accordo intercorre tra la sottoscrizione dello stesso e l'avvenuta rendicontazione dei lavori effettuati e della spesa sostenuta.
9. Fermo restando quanto sopra stabilito, la Regione si impegna a:
- acquisire a propria cura tutte le autorizzazioni, assensi e nulla osta comunque denominati, necessari ai fini dell'attuazione degli interventi;
 - effettuare le procedure per l'affidamento dei lavori, servizi ed eventuali forniture, nel rispetto delle direttive comunitarie e delle leggi nazionali e regionali;

V_3.2

- monitorare l'andamento dei lavori e inoltrare tempestivamente i dati necessari all'Osservatorio Regionale per i Lavori Pubblici, ove previsto;
 - dirigere, contabilizzare i lavori e coordinare la sicurezza nel rispetto delle normative vigenti, adottando per l'attuazione dell'intervento una contabilità separata (o codifica delle spese) secondo il principio della diretta e inequivocabile imputazione della spesa al contributo;
 - attuare l'intervento e rendicontare le spese sostenute entro i termini precedentemente stabiliti;
 - apporre nel cantiere l'apposito cartello di cantiere;
 - a fornire, su richiesta del Comune, relazioni informative sullo stato di avanzamento del progetto. In particolare la Regione fornisce una breve nota indicando eventuali criticità o motivazioni di scostamento nel cronoprogramma comunicato;
10. Il Comune esercita le attività di controllo e attiva le verifiche in loco, nel corso o al termine dei lavori, finalizzate al controllo della regolarità delle operazioni e della spesa rendicontata, delle modalità di attuazione, nonché della rispondenza delle opere realizzate con gli interventi previsti.
11. Il collaudo dei lavori viene eseguito da uno o più collaudatori nominati per l'occasione ai sensi degli artt. 215 e ss. del D.P.R. n. 207/2010, art. 141 D.lgs. n. 163/2006 e, laddove compatibile con le norme appena citate, degli artt. 47 e ss. della L.R.V. n. 27 del 7/11/2003. La relativa spesa trova copertura nel finanziamento delle opere.
12. Eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente Accordo, ove non sia possibile

V_3.2

definirle mediante accordo bonario, sono demandate in via esclusiva alla competenza del Tribunale di Venezia.

13. Il presente Accordo verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi della tariffa parte II del D.P.R. n. 131/1986 e s.m.i., con spese a carico del richiedente.

Si invoca in quest'atto l'applicazione dell'art. 16, tab. allegato "B" del DPR n. 642 del 26/10/1972 – (esenzione del bollo).

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs 07/11/2005 n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1 comma 1 lettera q-bis del D.Lgs 07/03/2005 n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Per la Regione Veneto

()

Per il Comune

IL SINDACO

()

(Codice interno: 319373)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 36 del 15 marzo 2016

L.R. 14.01.2003, n.3 art.47. Programma straordinario triennale degli interventi di difesa idrogeologica. Interventi nel settore della rete idraulica regionale minore e di difesa idrogeologica. DGR n.3034 del 20.10.2009. Consorzio di Bonifica Veneto Orientale (ex Pianura veneta tra Livenza e Tagliamento). Interventi di manutenzione straordinaria della Fossa San Nicolo' in Comune di Portogruaro - Importo di progetto: E.150.000,00 - Importo finanziato: E.100.000,00 - Accertamento della spesa, determinazione del contributo definitivo e liquidazione del saldo.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento è diretto a Accertamento della spesa effettivamente sostenuta, determinazione del contributo definitivo e liquidazione del saldo del contributo concesso.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. È accertata nell'importo di Euro 149.487,00=, come in premessa ripartita, la spesa complessivamente sostenuta dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale per gli "Interventi di manutenzione straordinaria della Fossa San Nicolò in Comune di Portogruaro-"
2. È determinato nell'importo complessivo di Euro 100.000,00=, il contributo definitivo a favore Consorzio di Bonifica Veneto Orientale per l'esecuzione dei lavori.
3. Di liquidare al Consorzio di Bonifica Veneto Orientale il saldo finale pari a Euro 100.000,00=a valere sul capitolo 100219 - impegno n. 6327 del bilancio 2009.
4. Il presente decreto verrà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Tiziano Pinato

(Codice interno: 319374)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 40 del 21 marzo 2016

Piano delle azioni e degli interventi ai sensi dell'art.1 comma 3 lettera g) dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3906 del 13 novembre 2010, a seguito degli eventi alluvionali del 31 ottobre - 2 novembre 2010. Progetto degli interventi di "Ampliamento e regimazione della cassa di espansione di Pra' dei Gai per la laminazione delle piene del fiume Livenza alla confluenza con il fiume Meduna" - (id piano 506)" Importo E.39.000.000,00 - CUP H57B1200030001 - CIG 6454716824. Nomina della Commissione Giudicatrice ai sensi dell'art.84 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l'affidamento dell'appalto integrato di realizzazione dei lavori.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento viene nominata la Commissione giudicatrice le offerte pervenute per la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere in oggetto specificate, ai sensi del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
--

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. Di nominare, ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e per le motivazioni esposte in premessa, la Commissione Giudicatrice dell'appalto per l'affidamento dell'Intervento denominato Progetto degli interventi di "Ampliamento e regimazione della cassa di espansione di Pra' dei Gai per la laminazione delle piene del fiume Livenza alla confluenza con il fiume Meduna" - (id piano 506)" Importo Euro 39.000.000,00 - CUP H57B1200030001 - CIG 6454716824 come di seguito specificato:

- ◆ ing. Alvise Lucchetta - Direttore della Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso - **Presidente**
- ◆ ing. Carlo Pesce - Direttore Generale della Piaveservizi S.r.l. - **Componente**; geom. Roberto Piazza - P.O. Opere di bonifica e difesa dei litorali presso la Sezione Difesa del Suolo - **Sostituto**;
- ◆ ing. Luca Calamosca - Dipendente del Consorzio di Bonifica Piave - **Componente**; ing. Letizia Nalotto - P.O. Monitoraggio e gestione programmi presso la Sezione Difesa del Suolo - **Sostituto**;

2. Di affidare le funzioni di **Segretario** all'ing. Vincenzo Artico - Dirigente del Consorzio di Bonifica Piave in distacco c/o la Sezione Difesa del Suolo;
3. Di dare atto che nei confronti dei suddetti soggetti non ricorrono cause di incompatibilità di cui al citato art. 84 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
4. Di dare atto che i lavori della Commissione si svolgeranno con le modalità indicate dall'art. 120 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207;
5. Di dare atto che la partecipazione alla Commissione non comporta compensi di sorta, essendo la funzione svolta nell'ambito delle attività di ufficio, ma semplicemente il rimborso delle spese di viaggio e di trasferta previa presentazione della necessaria rendicontazione.
6. Di pubblicare il presente decreto, per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Tiziano Pinato

(Codice interno: 319477)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 54 del 24 marzo 2016

Oneri relativi all'applicazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 37 della legge regionale 8 maggio 2009, n.12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio" e successive modifiche e integrazioni. Valutazioni delle Strutture regionali competenti relativamente all'anno 2016.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:

Viene dato adempimento alla previsione dei commi 3 bis e 3 ter dell'articolo 37 della l.r. n. 12/2009 che prevede la verifica entro il 31 marzo di ogni anno dell'ammontare degli oneri complessivi diretti e indiretti conseguenti all'applicazione dei commi 2 e 3 del medesimo articolo.

Il Direttore

VISTO l'articolo 37 della legge regionale citata in oggetto, che al comma 2 dispone che gli immobili urbani serviti da pubblica fognatura non sono assoggettati al contributo di bonifica per lo scolo delle relative acque; il comma 3 del medesimo articolo prevede, inoltre, che il contributo di bonifica per lo scolo delle acque che trovano recapito esclusivamente nel sistema scolante di bonifica attraverso le opere e gli impianti di fognatura o depurazione è a carico dei Soggetti titolari degli scarichi medesimi;

PRESO ATTO che l'articolo 44 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 "Legge finanziaria regionale per l'anno 2012", nel modificare l'articolo 37 di cui sopra, ha aggiunto il comma 3 bis che prevede che le Strutture regionali competenti verifichino entro il 31 marzo di ogni anno l'ammontare degli oneri complessivi diretti e indiretti conseguenti all'applicazione dei commi 2 e 3; il successivo comma 3 ter, introdotto dal medesimo articolo 44 della l.r. n. 13/2012, specifica che, qualora gli oneri di cui al comma 3 bis risultino superiori a quelli conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 1, della l.r. n. 12/2009 agli immobili urbani serviti da pubblica fognatura, per lo scolo delle relative acque, non si applicano per l'anno di riferimento i commi 2 e 3, mantenendo così la contribuzione consortile a carico dei proprietari degli immobili urbani medesimi;

DATO ATTO che, al fine di dare adempimento al disposto di legge in argomento, nel rispetto del termine di cui sopra, risulta necessario formalizzare gli esiti delle valutazioni compiute dagli Uffici di questa Sezione regionale, in ordine agli oneri complessivi diretti e indiretti di cui al comma 3 bis, relativamente all'anno in corso;

DATO ATTO che sull'argomento in questione è originariamente intervenuta la Giunta regionale con l'Allegato E alla deliberazione 26 gennaio 2010, n. 101, e con la deliberazione 7 giugno 2011, n. 760; con il citato Allegato E sono stati individuati gli adempimenti a carico dei Consorzi di bonifica per la corretta applicazione del comma 3 dell'art. 37; con la DGR n. 760/2011 sono state dettate disposizioni applicative in merito al regime da adottare per la contribuzione extragricola dei Consorzi di bonifica, parificando il trattamento tra immobili urbani residenziali e tra immobili urbani appartenenti a persone giuridiche e/o con destinazione produttiva;

DATO ATTO che i Soggetti titolari degli scarichi, di cui al comma 3 dell'art. 37 della l.r. n. 12/2009, che recapitano esclusivamente nel sistema scolante di bonifica attraverso le opere e gli impianti di fognatura o depurazione, sono chiamati a contribuire per la quota del contributo di bonifica afferente allo scolo allorquando i proprietari degli immobili urbani serviti da pubblica fognatura non ne sono assoggettati ai sensi del comma 2; e considerato che l'ammontare degli oneri a carico dei Soggetti titolari degli scarichi può generare nei confronti dei cittadini interessati oneri complessivi diretti e indiretti superiori rispetto a quanto determinato dai Consorzi di bonifica per lo scolo delle relative acque;

DATO ATTO che la Giunta regionale, con l'Allegato A alla deliberazione 27 gennaio 2011, n. 79, ha approvato le Direttive per la redazione dei Piani di classifica degli immobili di cui all'art. 35 della l.r. n. 12/2009, definendo anche i criteri per la individuazione delle quote di contributo degli immobili relative allo scolo e alla difesa delle acque meteoriche, ai fini del riparto della spesa sostenuta dal Consorzio per la bonifica idraulica;

DATO ATTO che, sulla base delle citate Direttive, i Consorzi di bonifica del Veneto hanno redatto e adottato nel corso del 2011 i rispettivi Piani di classifica, per la cui totalità si è concluso il procedimento di approvazione da parte della Giunta regionale, acquisendo anche il parere della competente Commissione consiliare;

CONSIDERATO che, da quanto risulta agli Uffici di questa Sezione regionale, i Consorzi di bonifica hanno dato adempimento a quanto stabilito dalla Giunta regionale con le citate deliberazioni n. 101/2010, Allegato E, n. 79/2011, Allegato A, e n. 760/2011, in ordine alla individuazione degli immobili urbani serviti da pubblica fognatura;

CONFERMATO quanto già evidenziato con i decreti della Direzione Difesa del Suolo 8 maggio 2012, n. 135, e 6 marzo 2013, n. 38, e con i successivi decreti della Sezione Difesa del Suolo 17 marzo 2014, n. 42, e 20 marzo 2015, n. 83, con riferimento ai Sistemi Informativi Territoriali (SIT) dei Consorzi di bonifica nei quali sono state delimitate le aree servite da pubblica fognatura e individuati i relativi immobili oggetto di imposizione; confermato, inoltre, che l'adeguamento delle procedure informatiche da parte dei Consorzi ha consentito ai medesimi di elaborare annualmente i contributi di bonifica determinando la quota afferente allo scolo differenziandola da quella di difesa idraulica, ai sensi dell'art. 37 della l.r. n. 12/2009. Già dal 2011, quindi, i SIT consortili hanno consentito di determinare annualmente il contributo di bonifica degli immobili urbani, sulla base delle informazioni desumibili dal Bilancio di previsione e dal catasto consortile, quest'ultimo costantemente sottoposto all'allineamento alle informazioni dell'Agenzia del Territorio;

PRESO ATTO che i servizi di fognatura e depurazione afferiscono al sistema del Servizio Idrico Integrato alla cui regolamentazione è preposta l'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Servizio Idrico (AEEGSI), secondo quanto disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012;

DATO ATTO che, con deliberazione 28 dicembre 2015, n. 664, l'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Servizio Idrico (AEEGSI) ha approvato il Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio 2016-2019, che entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2016, sulla base della ricognizione e delle verifiche compiute dalla medesima Autorità nel corso della annualità precedente;

CONSIDERATO che per il Metodo Tariffario Idrico 2016-2019 viene confermato l'ambito di applicazione ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, in continuità con quanto definito in sede di prima applicazione 2014-2015 del nuovo metodo tariffario;

PRESO ATTO, quindi, che la citata deliberazione n. 664/2015 dell'AEEGSI include nel Servizio Idrico Integrato "le attività di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano, effettuate mediante la gestione e la manutenzione di infrastrutture dedicate (fognature bianche), incluse la pulizia e la manutenzione delle caditoie stradali", distinguendo come devono essere considerate ai fini della determinazione del corrispettivo laddove non già incluse nel Servizio Idrico Integrato alla data di pubblicazione della deliberazione n. 664/2015;

PRESO ATTO, inoltre, che con il completamento del quadro conoscitivo ad opera di AEEGSI, sulla base dei nuovi elementi forniti dai Soggetti Gestori del Servizio Idrico Integrato, è stata ampliata la matrice degli schemi regolatori al fine di tener conto dei processi di aggregazione delle gestioni e di miglioramento della qualità del servizio, nonché dell'entità dei costi operativi per abitante servito da ciascuna gestione rispetto al relativo dato medio; ciò ha consentito anche l'introduzione di meccanismi di premi/penalità per promuovere il miglioramento della qualità contrattuale del servizio; tali innovazioni non incidono però sulle valutazioni relativamente agli adempimenti a carico di questa Sezione in ordine all'applicazione dell'articolo 37, commi 2 e 3, della l.r. n. 12/2009;

CONFERMATO pertanto che, anche per l'anno 2016, le disposizioni di cui sopra non modificano i presupposti di fatto e di diritto alla base degli attuali rapporti tra Consorzi di bonifica e Soggetti Gestori in ordine all'applicazione dell'articolo 37, commi 2 e 3, della l.r. n. 12/2009;

PRESO ATTO che le Strutture regionali competenti in materia di Servizio Idrico Integrato hanno effettuato recentemente una verifica sui servizi forniti dai Soggetti Gestori del Servizio Idrico Integrato, anche per quanto attiene le attività legate alla raccolta e all'allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano, effettuate mediante la gestione e la manutenzione di infrastrutture dedicate; tale verifica ha confermato che nel corso dell'ultimo anno non si sono verificate variazioni nelle attività di tali Soggetti Gestori;

RILEVATO, peraltro, che trovano conferma le valutazioni già compiute in occasione dell'adozione dei precedenti decreti del Dirigente regionale della Direzione Difesa del Suolo 8 maggio 2012, n. 135, e 6 marzo 2013, n. 38, nonché del Direttore regionale della Sezione Difesa del Suolo 17 marzo 2014, n. 42, e 20 marzo 2015, n. 83;

DATO ATTO che le valutazioni aggiuntive sopra riportate sono state oggetto di approfondimenti e verifiche compiute di concerto con la Struttura regionale competente in materia di ciclo integrato dell'acqua;

VISTA la nota della Sezione Difesa del Suolo prot. n. 114330 del 23 marzo 2016 che sottopone all'attenzione della Struttura competente in materia di Servizio Idrico Integrato la bozza del presente decreto;

VISTA la nota di risposta della Sezione Tutela Ambiente prot. n. 114459 del 23 marzo 2016 con la quale viene espressa condivisione sulle considerazioni e valutazioni che costituiscono fondamento del presente provvedimento;

VISTI i decreti del Dirigente regionale della Direzione Difesa del Suolo:

8 maggio 2012, n. 135;

6 marzo 2013, n. 38;

VISTO il decreto del Direttore regionale della Sezione Difesa del Suolo:

17 marzo 2014, n. 42;

20 marzo 2015, n. 83;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale:

26 gennaio 2010, n. 101, Allegato E;

27 gennaio 2011, n. 79;

7 giugno 2011, n. 760;

VISTE le leggi regionali:

8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio";

19 novembre 2010, n. 25 "Modificazioni della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12;

6 aprile 2012, n. 13 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012";

decreta

1. per le considerazioni e le valutazioni citate in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'ammontare degli oneri complessivi diretti e indiretti conseguenti all'applicazione agli immobili urbani serviti da pubblica fognatura, dei commi 2 e 3 dell'articolo 37 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio", risulta superiore a quello conseguente all'applicazione dell'articolo 38, comma 1, per la relativa quota di scolo delle acque meteoriche;
2. di disporre che, per quanto accertato al punto 1., in applicazione ai commi 3 bis e 3 ter dell'articolo 37 della l.r. n. 12/2009, aggiunti dall'articolo 44 della l.r. n. 13/2012, relativamente ai contributi di bonifica per l'anno 2016, non venga data applicazione ai commi 2 e 3 dell'articolo 37 della l.r. n. 12/2009;
3. di pubblicare il presente decreto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Tiziano Pinato

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO

(Codice interno: 319281)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 21 del 18 marzo 2016

Lavori di ripristino della chiavica "Bragadina" e di un tratto di argine di prima difesa a mare in comune di Rosolina (RO). Affidamento incarico professionale per il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Importo netto incarico E. 2.195,00 C.U.P.: H94H16000080002 C.I.G.: ZC7190290C.*[Consulenze e incarichi professionali]*

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si affida l'incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativamente ai lavori indicati in oggetto.

Il Direttore

PREMESSO:

- che la Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo sta predisponendo il progetto esecutivo relativo ai "Lavori di ripristino della chiavica "Bragadina" e di un tratto di argine di prima difesa a mare in comune di Rosolina (RO)" per l'importo complessivo di Euro 400.000,00;
- che in osservanza delle leggi in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, il Responsabile dei Lavori ha ritenuto necessario nominare il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- che a seguito di un confronto competitivo effettuato tra 3 ditte con richiesta in data 01.03.2016 prot. n. 82455, n. 82446, n. 82463, l'offerta presentata dall'Ing. Stefano Geddo è risultata più vantaggiosa per l'Amministrazione;
- che l'importo della prestazione professionale offerto dall'Ing. Stefano Geddo ammonta ad Euro 2.195,00, al quale andrà sommato l'importo degli oneri previdenziali (CNPAIA 4%) di Euro 87,80 ed l'IVA al 22% pari ad Euro 502,22;

ACCERTATO che l'ing. Stefano Geddo con studio tecnico in via Sacro Cuore, 11/d - 45100 Rovigo, è un professionista inserito nell'elenco dei "Consulenti e prestatori di servizi della Regione del Veneto" ed ha manifestato la piena disponibilità ad avviare immediatamente le procedure per il perfezionamento del rapporto contrattuale con l'Amministrazione Regionale;

ATTESO che l'importo della prestazione professionale è inferiore alla soglia di Euro 40.000,00 per l'affidamento diretto di servizi e forniture ai sensi dell'art. 125 comma 11 del Codice dei Contratti;

CONSIDERATA la congruità del prezzo della prestazione professionale offerta;

RITENUTO di affidare all'ing. Stefano Geddo con studio tecnico in via Sacro Cuore, 11/d - 45100 Rovigo, l'incarico professionale riguardante il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai "Lavori di ripristino della chiavica "Bragadina" e di un tratto di argine di prima difesa a mare in comune di Rosolina (RO)" per l'importo complessivo di Euro 2.785,02, così articolato:

1) redazione di piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione		
- onorario comprensivo di spese	Euro	800,00
- CNPAIA (4% su 800,00)	Euro	32,00
- I.V.A. (22% su Euro832,00)	<u>Euro</u>	<u>183,04</u>
Sommano	Euro	1.015,04
2) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione		
- onorario comprensivo di spese	Euro	1.395,00
- CNPAIA (4% su 1.395,00)	Euro	55,80
- I.V.A. (22% su Euro 1.450,80)	<u>Euro</u>	<u>319,18</u>
Sommano	Euro	1.769,98
Totale	Euro	2.785,02

CONSIDERATO che la somma necessaria per l'espletamento dell'incarico professionale in oggetto troverà copertura con fondi già impegnati con decreto n. 9 del 21.01.2016 - a valere sulla contabilità speciale n. 5458 di cui all'OPCM 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 - Allegato A, codice intervento 1007;

PRESO ATTO che per effetto della Legge 244/07 (Legge Finanziaria Statale) l'efficacia del contratto di prestazione d'opera decorrerà dalla data di pubblicazione dell'incarico sul sito web istituzionale della Regione Veneto;

VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39;

VISTA la L. 23.12.2005 n. 266

VISTO il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163;

VISTA la L. 24.12.2007, n. 244

VISTO il D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e s.m.i.;

decreta

Art. 1 - Di affidare l'incarico professionale riguardante la redazione del piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai "Lavori di ripristino della chiavica "Bragadina" e di un tratto di argine di prima difesa a mare in comune di Rosolina (RO)" all'ing. Stefano Geddo con studio tecnico in via Sacro Cuore, 11/d - 45100 Rovigo;

Art. 2 - Di quantificare in Euro 2.785,02 l'importo complessivo della prestazione professionale in oggetto, di cui Euro 1.015,04 per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione (Euro 800,00 per onorario comprensivo di spese, Euro 32,00 per CNPAIA 4% e Euro 183,04 per IVA 22%) ed Euro 1.769,98 per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (Euro 1.395,00 per onorario comprensivo di spese, Euro 55,80 per CNPAIA 4% e Euro 319,18 per IVA 22%);

Art. 3 - La somma necessaria per l'espletamento dell'incarico professionale in oggetto troverà copertura con fondi già impegnati con decreto n. 9 del 21.01.2016 - a valere sulla contabilità speciale n. 5458 di cui all'OPCM 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 - Allegato A, codice intervento 1007;

Art. 4 - Le modalità di espletamento dell'incarico e di erogazione del corrispettivo, risulteranno da successivo contratto di prestazione d'opera redatto con la forma della lettera commerciale;

Art. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14.03.2013, n. 33;

Art. 6 - Il presente Decreto verrà pubblicato sul B.U.R. della Regione Veneto in formato integrale.

Umberto Anti

(Codice interno: 319282)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 22 del 18 marzo 2016

D.P.C.M. del 23 marzo 2013 - Ordinanza commissariale n.4 del 12 agosto 2014. Lavori di realizzazione della difesa in pietrame e di riattivazione del fondale marino presso la bocca della Sacca degli Scardovari, in Comune di Porto Tolle. 2° STRALCIO Importo E. 850.000,00 CUP H84H14000210001 Affidamento incarico professionale per rilievi batimetrici

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:

Con il presente decreto si affida l'incarico professionale per rilievi batimetrici relativi al progetto di "Lavori di realizzazione della difesa in pietrame e di riattivazione del fondale marino presso la bocca della Sacca degli Scardovari, in Comune di Porto Tolle. 2° STRALCIO" redatto dal personale dell'Ufficio Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo, allo Studio Associato Bellan.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- A seguito del DPCM del 23.03.2013 - Eventi emergenziali dal 10 al 13 novembre 2012, della Ordinanza Commissariale n. 3/2014 del 4 giugno 2014 - "Piano degli interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012" e della Ordinanza Commissariale n. 4/2014 del 12 agosto 2014 di "Attuazione dell'art. 5 dell'Ordinanza Commissariale n. 3", sono stati individuati gli interventi urgenti di difesa marittima e/o idraulica ed è stata approvata la ripartizione delle risorse finanziarie necessarie. Al punto 3 dell'elenco, allegato alla stessa ordinanza, figurano i "Lavori di realizzazione della difesa in pietrame e di riattivazione del fondale marino presso la bocca della Sacca degli Scardovari, in Comune di Porto Tolle (RO). - 2° Stralcio", il cui importo finanziato è pari a Euro 850.000,00. Con la medesima Ordinanza viene delegata la Provincia di Rovigo alla realizzazione dell'intervento e incaricata la Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo per l'approvazione e l'attuazione del progetto;
- l'Ordinanza n. 4 del 12.08.2014 a firma del Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali che hanno interessato il territorio della regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012, dispone all'art. 3 *"Per l'esecuzione degli interventi ricompresi nell'Allegato A - Interventi urgenti di difesa marittima e/o idraulica urgente sono delegate alle Province e Comuni, come individuati nel medesimo Allegato A (colonna "Soggetto delegato all'attuazione dell'intervento"), le funzioni di seguito puntualmente indicate: la qualificazione di stazione appaltante degli interventi, l'attuazione delle procedure afferenti l'affidamento dei lavori, la sottoscrizione dei contratti relativi all'esecuzione dei lavori, la liquidazione della spesa"*;
- nella stessa Ordinanza si dispone all'art. 4 che nell'espletamento delle funzioni di cui al precedente articolo n. 3, le Province e i Comuni si avvalgono delle Sezioni di Bacino Idrografiche competenti per territorio per quanto attiene, in particolare al comma d), *"la possibilità per le Sezioni di Bacino Idrografiche della Regione del Veneto competenti per territorio, nell'ambito dell'importo complessivo di ogni singolo progetto come finanziato con il presente provvedimento, di individuare e di affidare eventuali attività di service necessarie alla conclusione della progettazione, a soggetti terzi dandone comunicazione al soggetto delegato, nonché a provvedere alle relative attività amministrative trasmettendo la relativa documentazione contabile e fiscale al soggetto delegato per le conseguenti determinazioni contabili"*;
- con nota di chiarimento in merito alla procedura di affidamento dei service tecnici a terzi, n. 346191 del 13.08.2014 del Commissario Delegato DPCM 23.03.2013 punto 5 e 6, si precisa che le Sezioni di Bacino Idrografiche della Regione del Veneto competenti per territorio provvedono a predisporre il decreto di affidamento nel quale deve essere indicato, tra l'altro, che:

a. *Il Direttore della Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo in relazione a quanto disposto dall'art. 4 comma d) dell'O.C. n. 4 del 12.08.2014 affida le attività di service necessarie alla conclusione della progettazione alla ditta*

b. *Le fatture saranno intestate a: Commissario Delegato DPCM 23.03.2013, C.S. n. 5744, Via Paolucci n. 34, 30175 Marghera Mestre (VE), C.F. 94082870273.*

- Con Deliberazione n. 159 del 16.09.2014 la Giunta provinciale di Rovigo ha deliberato la nomina del RUP e del Gruppo di progettazione del progetto in oggetto;
- Il progetto, redatto in data 29.08.2014 n. 686 dall'Ufficio Opere Marittime della Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sez. di Rovigo, prevede oltre alla realizzazione del pennello in pietrame anche un intervento di riconfigurazione

della Bocca Sud della Sacca degli Scardovari attraverso il dragaggio del canale di bocca sul sedime esistente.

- gli interventi previsti nel progetto in parola necessitano di un rilievo batimetrico di un'area di circa 350 ha.
- lo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico risultano incompatibili con gli attuali carichi di lavoro del personale interno, anche in relazione al contestuale avvio di altre progettazioni, oltre che all'espletamento dei normali compiti istituzionali connessi con l'ordinaria attività tecnico-amministrativa propria dell'ufficio, e che la medesima attività presuppone l'utilizzo di specifiche attrezzature e mezzi (sistema GPS e ecoscandaglio con registrazione dei dati in continuo);

ACCERTATA, pertanto, la necessità di affidare ad un professionista esterno tale incarico per i motivi sopra esposti;

VISTI i preventivi offerta pervenuti a quest'Ufficio, ai sensi dell'art. 14 dell'allegato alla DRGV n. 2401/2012, in data 08.03.2016 il RUP ha avviato una procedura comparativa per l'acquisizione del servizio in economia, ovvero per l'incarico professionale per rilievi batimetrici, nel rispetto dei parametri prezzo qualità, tra le ditte seguenti: Studio Associato Bellan, Tecnologica s.r.l., Studio tecnico Geom. Soncin Gian Paolo.

VISTE le risultanze della procedura comparativa, come da verbale in data 08.03.2016, l'offerta più congrua è risultata quella formulata dallo Studio Associato Bellan, datata 01.03.2016 e recepita al protocollo di quest'Ufficio al n. 84479 in data 2/03/2016, per l'importo di Euro 18.882,28 di cui Euro 14.882,00 per onorario, Euro 595,28 per contributo integrativo al 4%, e 3.405,00 per IVA al 22%; della quale è stata accertata la congruità sulla base della comparazione tra prezzi medi desunti da altri preventivi pervenuti all'indirizzo pec su formale richiesta prot. n. 59823 del 16.02.2016.

ACCERTATA la competenza dello Studio Associato Bellan nell'ambito dei rilievi topografici e batimetrici e che il medesimo Studio ha manifestato la piena disponibilità ad avviare immediatamente le procedure per il perfezionamento del rapporto con l'Amministrazione Regionale.

RITENUTO, pertanto, di poter affidare allo Studio Associato Bellan con sede legale in Viale G. Di Vittorio, 44 - 45018 Porto Tolle (RO), C.F. e P.IVA 01501250292 - per l'importo di Euro 18.882,28 di cui Euro 14.882,00 per onorario, Euro 595,28 per contributo integrativo al 4%, e 3.405,00 per IVA al 22%, l'incarico per la realizzazione di rilievi batimetrici nell'area indicata nella succitata proposta;

ATTESO che la somma necessaria per l'espletamento dell'incarico professionale in oggetto trova copertura con i fondi resi disponibili con l'Ordinanza Commissariale n.4 del 12.08.2014, già citata in premessa;

CONSIDERATO CHE:

- con DGRV n.354 del 6.03.2012 la Regione Veneto ha disciplinato le procedure per l' acquisizione di servizi, forniture e lavori in economia, successivamente modificata dalla DGRV n.2401 del 27.11.2012.
- l'incarico in oggetto è inferiore a Euro 40.000,00 (comprensivo di oneri della sicurezza e al netto dell'IVA e, ove previsto, degli oneri previdenziali ed assistenziali).

VISTO l'art. 125 comma 11 del D.Lgs. n.163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii. che prevede che "*Per servizi e forniture inferiori a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento*";

Vista la L.R. 07.11.2003 n. 27 e s.m.e.i.;

Vista la L.R. 31.10.1994 n. 63 e s.m.e.i.;

Visto il D.Lgs. 12.04.2006 N. 163;

Visto il D.P.R. 5.10.2010, n. 207;

Vista la L. 24.12.2012, n. 228;

Visto il D.P.C.M. del 23.03.2013;

decreta

1 - E' affidato l'incarico professionale per le operazioni di rilievo batimetrico relativamente al progetto "Lavori di realizzazione della difesa in pietrame e di riattivazione del fondale marino presso la bocca della Sacca degli Scardovari, in Comune di Porto Tolle. 2° STRALCIO", allo Studio Associato Bellan con sede legale in Viale G. Di Vittorio, 44-45018 Porto Tolle (RO), C.F. e P.IVA 01501250292 -

2 - L'importo complessivo della prestazione di cui sopra che si affida con il presente decreto, è di Euro 18.882,28 di cui Euro 14.882,00 per onorario, Euro 595,28 per contributo integrativo al 4%, e 3.405,00 per IVA al 22%;

3 - Alla spesa di Euro 18.882,28 si farà fronte con i fondi resi disponibili con l'Ordinanza Commissariale n.4 del 12.08.2014 ;

4 - Le modalità di espletamento dell'incarico e di erogazione del corrispettivo, risulteranno dalla lettera di affidamento successiva al presente decreto, ai sensi delle DGRV n.354/2012 e n.2401/2012;

5 - Le fatture saranno intestate a: Commissario Delegato DPCM 23.03.2013, C.S. n. 5744, Via Paolucci n. 34, 30175 Marghera Mestre (VE), C.F. 94082870273;

6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi della lett. A) dell'art. 23 del D.Lgs. n.33/2013 n. 33;

7 - Di stabilire che il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

8 - Di trasmettere, per il tramite della Direzione Ragioneria, il presente provvedimento alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti per il Veneto, copia del presente decreto ai sensi dell'art. 1 comma 173, della legge 23.12.2005, n. 266.

Umberto Anti

(Codice interno: 319283)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 23 del 21 marzo 2016

OCDPC n. 43/2013 DGRV 1861/2015. Lavori di sistemazione della scarpata dell'argine destro del fiume Adige tra gli stanti 386 e 417 in comune di Rosolina (RO). Importo complessivo: E. 950.000,00. C.U.P.: H94H15001450002. Affidamento incarico per lo svolgimento dello studio paesaggistico.

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:

Col presente provvedimento viene affidato all'arch. Roberta Galli di Padova l'incarico per lo svolgimento dello studio paesaggistico relativo ai lavori riportati in oggetto.

Il Direttore

VISTA la DGRV n. 1861 in data 23.12.2015 con la quale la Giunta Regionale del Veneto ha approvato il terzo programma di completamento degli interventi ricompresi in piani e rimodulazione di piani già approvati dal Commissario delegato entro il 30.11.2013, per un importo complessivo di Euro 36.800.000,00;

PRESO ATTO che tra i vari interventi inseriti nel sopra citato programma figurano i lavori riportati in oggetto dell'importo complessivo di Euro 950.000,00;

VISTO il decreto n. 9 in data 21.01.2016 con cui il Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità, nella veste di Soggetto responsabile in attuazione dell'OCDPC n. 43/2013, ha confermato i finanziamenti per gli interventi sopra indicati nella somma complessiva di Euro 36.800.000,00, provvedendo nel contempo ad impegnare la medesima somma a valere sulla contabilità speciale n. 5458 di cui all'OPCM 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013;

CONSIDERATO che in fase di progettazione si rende necessario affidare ad un professionista esterno l'incarico per lo svolgimento dello studio paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i., in quanto il personale interno risulta attualmente oberato da altre mansioni;

VISTO che a tale scopo con specifiche note in data 4.03.2016 sono stati chiesti tre preventivi ad altrettanti professionisti e precisamente all'arch. Massimiliano Pagnin di Padova, all'arch. Renato Molinarolo di Soave (VR) e all'arch. Roberta Galli di Padova;

VISTE le offerte pervenute entro il termine del 10.03.2016, dal cui confronto si rileva che la più vantaggiosa risulta essere quella dell'arch. Roberta Galli avendo quantificato complessivamente in Euro 5.773,04 (= Euro 4.550,00 per le attività di coordinamento della sicurezza, Euro 182,00 per CNPAIA ed Euro 1.041,04 per IVA) le spese per lo svolgimento dell'incarico in oggetto;

RITENUTO pertanto di affidare il predetto incarico all'arch. Roberta Galli con studio in via Mantova, 20 - 35143 Padova, per l'importo complessivo di Euro 5.773,04 oneri assistenziali e fiscali compresi;

RITENUTO altresì di inviare alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti per il Veneto, copia del presente decreto ai sensi dell'art. 1 comma 173, della legge 23.12.2005, n. 266.

VISTA la L. 23.12.2005, n. 266;

VISTO il D. Lgs. 12.04.2006, n. 163;

VISTO il D. P. R. n. 207/2010;

VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39;

VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;

VISTA la L.R. 01.09.1993, n. 43, art. 2;

decreta

ART. 1 - Di affidare all'arch. Roberta Galli, con studio in via Mantova, 20 - 35143 Padova, l'incarico per lo svolgimento dello studio paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i. relativamente ai lavori riportati in oggetto per l'importo complessivo di Euro 5.773,04, di cui Euro 4.550,00 per competenze professionali, Euro 182,00 per CNPAIA ed Euro 1.041,04 per IVA.

ART. 2 - Di far fronte alla spesa complessiva di Euro 5.773,04 con i fondi impegnati con decreto n° 9 in data 21.01.2016 del Soggetto responsabile in attuazione dell'OCDPC n. 43/2013, a valere sulla contabilità speciale n. 5458 di cui all'OPCM n. 3096/2010 e all'OCDPC n. 43/2013.

ART. 3 - Di trasmettere alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti per il Veneto, copia del presente decreto ai sensi dell'art. 1 comma 173, della legge 23.12.2005, n. 266.

ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera b) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

ART. 5 - Di pubblicare in forma integrale il presente decreto sul B.U.R. della Regione del Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 319284)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 24 del 21 marzo 2016

OCDPC n. 43/2013 DGRV 1861/2015. Lavori di sistemazione della scarpata dell'argine destro del fiume Adige tra gli stanti 386 e 417 in comune di Rosolina (RO). Importo complessivo: E. 950.000,00. C.U.P.: H94H15001450002. Affidamento incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:

Col presente provvedimento viene affidato all'ing. Stefano Geddo di Rovigo l'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori riportati in oggetto.

Il Direttore

VISTA la DGRV n. 1861 in data 23.12.2015 con la quale la Giunta Regionale del Veneto ha approvato il terzo programma di completamento degli interventi ricompresi in piani e rimodulazione di piani già approvati dal Commissario delegato entro il 30.11.2013, per un importo complessivo di Euro 36.800.000,00;

PRESO ATTO che tra i vari interventi inseriti nel sopra citato programma figurano i lavori riportati in oggetto dell'importo complessivo di Euro 950.000,00;

VISTO il decreto n. 9 in data 21.01.2016 con cui il Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità, nella veste di Soggetto responsabile in attuazione dell'OCDPC n. 43/2013, ha confermato i finanziamenti per gli interventi sopra indicati nella somma complessiva di Euro 36.800.000,00, provvedendo nel contempo ad impegnare la medesima somma a valere sulla contabilità speciale n. 5458 di cui all'OPCM 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013;

CONSIDERATO che si rende necessario affidare ad un professionista esterno l'incarico per le attività legate al coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione, in quanto il personale interno è attualmente oberato da altre mansioni;

VISTO che a tale scopo con specifiche note in data 1.03.2016 sono stati chiesti tre preventivi ad altrettanti professionisti e precisamente all'arch. Michele Domeneghetti di Corbola (RO), al dott. Andrea Salvagnini di Adria (RO) e all'ing. Stefano Geddo di Rovigo;

VISTE le offerte pervenute entro il termine dell'8.03.2016, dal cui confronto si rileva che la più vantaggiosa risulta essere quella dell'ing. Geddo Stefano avendo quantificato complessivamente in Euro 6.026,80 (= Euro 4750,00 per le attività di coordinamento della sicurezza, Euro 190,00 per CNPAIA ed Euro 1.086,80) le spese per lo svolgimento dell'incarico in oggetto;

RITENUTO pertanto di affidare il predetto incarico all'ing. Stefano Geddo con studio in via Sacro Cuore, 11/d - 45100 Rovigo, per l'importo complessivo di Euro 6.026,80 oneri assistenziali e fiscali compresi;

RITENUTO altresì di inviare alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti per il Veneto, copia del presente decreto ai sensi dell'art. 1 comma 173, della legge 23.12.2005, n. 266.

VISTA la L. 23.12.2005, n. 266;

VISTO il D. Lgs. 12.04.2006, n. 163;

VISTO il D. P. R. n. 207/2010;

VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39;

VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;

VISTA la L.R. 01.09.1993, n. 43, art. 2;

decreta

ART. 1 - Di affidare all'ing. Stefano Geddo con studio in via Sacro Cuore, 11/d - 45100 Rovigo, l'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori riportati in oggetto per l'importo complessivo di Euro 6.026,80, di cui Euro 4.950,00 per l'espletamento delle attività di coordinatore della sicurezza, Euro 190,00 per CNPAIA ed Euro 1.086,80 per IVA.

ART. 2 - Di far fronte alla spesa complessiva di Euro 6.026,80 con i fondi impegnati con decreto n° 9 in data 21.01.2016 del Soggetto responsabile in attuazione dell'OCDPC n. 43/2013, a valere sulla contabilità speciale n. 5458 di cui all'OPCM n. 3096/2010 e all'OCDPC n. 43/2013.

ART. 3 - Di trasmettere alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti per il Veneto, copia del presente decreto ai sensi dell'art. 1 comma 173, della legge 23.12.2005, n. 266.

ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera b) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

ART. 5 - Di pubblicare in forma integrale il presente decreto sul B.U.R. della Regione del Veneto.

Umberto Anti

DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE ROVIGO

(Codice interno: 319278)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE ROVIGO n. 73 del 21 marzo 2016

Rinnovo concessione di derivazione alla Società CO.IM.PO. Srl di mod. 0,0022 medi di acqua pubblica dalla falda sotterranea per mezzo di un pozzo ubicato in località Cà Emo al fg. 5 mappale 94 del Comune di Adria per lavaggio piazzali e strade dello stabilimento uso Igienico assimilato - Pos. n. P621/1.*[Acque]***Note per la trasparenza:**

Con il presente decreto, viene rinnovata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea per mezzo di un pozzo ubicato in località Cà Emo al fg. 5 mappale 94 del Comune di Adria per uso Igienico assimilato ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Disciplinare n. 4311 del 14/03/2016.

Il Dirigente

VISTA l'istanza di rinnovo ricevuta in data 10/12/2015 della Società CO.IM.PO. Srl, intesa a continuare a derivare mod. medi 0,0022 di acqua pubblica dalla falda sotterranea, fermo restando che la portata massima non potrà superare il valore di sei volte la portata media, per mezzo di un pozzo ubicato in località Cà Emo al fg. 5 mappale 94 del Comune di Adria per lavaggio piazzali e strade dello stabilimento;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni né opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n. 238/99, D. Lg.vo n. 152/2006;

VISTI il D.Lgs n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 4311 del 14/03/2016 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;

decreta

1 - Salvi i diritti dei terzi è rinnovato alla Società CO.IM.PO. Srl, (P.I. n. 00729380295) con sede nel Comune di Adria, Via America n.7, il diritto di derivare mod. 0,0022 medi di acqua pubblica dalla falda sotterranea, fermo restando che la portata massima non potrà superare il valore di sei volte la portata media, per mezzo di un pozzo ubicato in località Cà Emo al fg. 5 mappale 94 del Comune di Adria per lavaggio piazzali e strade dello stabilimento;

2 - la concessione è accordata per un periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare del 14/03/2016, n. 4311 e verso il pagamento del canone annuo di Euro 262,03 calcolato per l'anno 2016 ai sensi della L.R. 11/2001, D.G.R. n. 1511/2008 e DGR n. 654/2015 da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;

3 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

4 - di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Adriano Camuffo

(Codice interno: 319279)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE ROVIGO n. 74 del 21 marzo 2016

Revoca della concessione di derivazione acqua pubblica da falda sotterranea per mezzo di un pozzo ubicato al fg. 10 mapp. 266 in Comune di CASTELNOVO BARIANO Località Via Investitura per uso Irriguo - ditta OLIANI ENRICO Pos.n. P545/1*[Acque]*

Note per la trasparenza:

Con il presente decreto, viene revocata la concessione di derivazione di acqua pubblica da falda sotterranea per mezzo di un pozzo ubicato al fg. 10 mapp. 266 in Comune di Castelnovo Bariano ad uso irriguo, ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i.

Estremi dei principali documenti: istanza di rinuncia e svincolo deposito cauzionale in data 03/02/2016;

Il Dirigente

VISTA l'istanza in data 03/02/2016 con la quale la ditta OLIANI ENRICO, a seguito della vendita del terreno in cui insiste il pozzo, ha rinunciato all'uso della concessione per derivare mod. 0, 011 di acqua pubblica da falda sotterranea per mezzo di un pozzo ubicato la fg. 10 mapp. 266 in località Via Investitura nel Comune di CASTELNOVO BARIANO ad uso Irriguo a suo tempo assentita con disciplinare n. 4179 del 07.08.2015 e decreto n. 96 in data 28.08.2015 con scadenza al 27/08/2025;

CONSIDERATO che con l'istanza precitata la ditta OLIANI ENRICO ha altresì richiesto lo svincolo e la restituzione del deposito cauzionale dell'importo di Euro 13,76 versato in data 24.07.2015 a garanzia degli obblighi derivanti dall'uso della derivazione anzi descritta;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n. 238/99, D. Lg.vo n. 152/2006

VISTI il D.Lgs n.112/98, la L.R. n. 11/01;

decreta

- 1** - E' revocata la concessione di derivazione descritta in premessa con decorrenza dalla data del presente decreto.
- 2** - E' autorizzato lo svincolo e la restituzione a favore della ditta OLIANI ENRICO (P.I. 01084970290 avente sede in CASTELNOVO BARIANO Via Investitura 2296 del deposito cauzionale di Euro 13,76 versato in data 24.07.2015.
- 3** - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 4** - di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Adriano Camuffo

(Codice interno: 319384)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE ROVIGO n. 75 del 23 marzo 2016

R.D. 523/1904. Concessione idraulica per l'uso di una rampa per l'accesso al fondo agricolo in lato campagna tra gli stanti 181 e 182 in sinistra del fiume Po di Goro in Comune di Ariano nel Polesine. Pratica PO_RA00198. Sig.ri Sartori Francesco e Sperotto Gabriella*[Acque]*

Note per la trasparenza:

Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per dieci anni ai Sig.ri Sartori Francesco e Sperotto Gabriella della concessione di cui all'oggetto.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 18.12.2015 di prot. n. 515645; Nulla-osta tecnico del 2.2.2016 n. 2361 dell'A.I.Po; Disciplinare n. 4312 del 17.3.2016.

Il Dirigente

VISTA l'istanza del 10.12.2015 con la quale i Sig.ri Sartori Francesco (omissis) e Sperotto Gabriella (omissis) entrambi con sede a Breganze (VI), Via (omissis), hanno chiesto il rinnovo della concessione idraulica per l'uso di una rampa per l'accesso al fondo agricolo in lato campagna tra gli stanti 181 e 182 in sinistra del fiume Po di Goro in Comune di Ariano nel Polesine;

VISTO il parere favorevole espresso dall'A.I.PO con nota n. 2361 del 2.2.2016;

CONSIDERATO che i Sig.ri Sartori Francesco e Sperotto Gabriella hanno costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che il 17.3.2016 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il concessionario dovrà attenersi;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.7.1904;

VISTO il comma 2 dell'art. 10 della L. n. 537 del 24.12.1993;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.4.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.6.2004;

VISTA la L.R. n. 11 del 2.4.2014;

VISTA la D.G.R.V. n. 1448 del 5.8.2014;

decreta

1 - di concedere ai i Sig.ri Sartori Francesco (omissis) e Sperotto Gabriella (omissis) entrambi con sede a Breganze (VI), Via (omissis), nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rinnovo della concessione idraulica per l'uso di una rampa per l'accesso al fondo agricolo in lato campagna tra gli stanti 181 e 182 in sinistra del fiume Po di Goro in Comune di Ariano nel Polesine;

2 - di determinare la durata della concessione in dieci anni con decorrenza dalla data del presente decreto. La concessione potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione;

3 - di far decadere il concessionario dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese, in caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene;

4 - di far carico al concessionario di tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione;

5 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013;

6 - di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Adriano Camuffo

(Codice interno: 319396)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE ROVIGO n. 76 del 23 marzo 2016

Rinnovo concessione preferenziale alla Società GIADA S.P.A. per continuare a derivare mod. 0.02 massimi di acqua pubblica dalla falda sotterranea, per mezzo di un pozzo ubicato al foglio 39 mappale 1897 del Comune di ADRIA - per uso Antincendio - Posizione n. P551/1.

[Acque]

Note per la trasparenza:

Con il presente decreto, viene rinnovata la concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea per mezzo di un pozzo ubicato al foglio 39 mappale 1897 del Comune di ADRIA ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Disciplinare n. 4315 del 21.03.2016.

Il Dirigente

VISTA l'istanza in data 03/12/2015 della società GIADA S.P.A., intesa ad ottenere il rinnovo della concessione preferenziale di derivare mod. 0.02 massimi di acqua pubblica dalla falda sotterranea, per mezzo di un pozzo ubicato al foglio 39 mappale 1897 del Comune di ADRIA - per uso Antincendio;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni né opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n. 238/99, D. Lg.vo n. 152/2006

VISTI il D.Lgs n.112/98, la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 4315 sottoscritto in data 21/03/2016 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;

decreta

1 - Salvi i diritti dei terzi è rinnovata alla Società GIADA S.P.A. (P.I. n. 00822110292) con sede in Viale Risorgimento 56, Adria (Ro), il diritto di derivare mod. 0.02 massimi di acqua pubblica dalla falda sotterranea, per mezzo di un pozzo ubicato al foglio 39 mappale 1897 del Comune di ADRIA - per uso Antincendio;

2 - la concessione è accordata per un periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 21.03.2016, n. 4315 e verso il pagamento del canone annuo di Euro 262,03 calcolato per l'anno 2016 ai sensi della L.R. 11/2001, D.G.R. n. 1511/2008 e DGR n. 654/2015 da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

3 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

4 - di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Adriano Camuffo

(Codice interno: 319397)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE ROVIGO n. 77 del 23 marzo 2016

Rinnovo concessione di derivazione alla Società Italmotel s.a.s. di Banzi Renata & C. di l/s. 0.0016 medi di acqua pubblica dalla falda sotterranea per mezzo di un pozzo ubicato in località Garofolo al fg. 29 mappale 76 del Comune di Canaro (Ro) per irrigazione aree verdi uso Igienico assimilato. Pos. n. P498/1.

[Acque]

Note per la trasparenza:

Con il presente decreto, viene rinnovata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea per mezzo di un pozzo ubicato in località Garofolo al fg. 29 mappale 76 del Comune di Canaro (Ro) per irrigazione aree verdi, ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Parere Consorzio di Bonifica Adige Po del 04/01/2016 prot. 1/4 - 7 Disciplinare n. 4314 del 21/03/2016.

Il Dirigente

VISTA l'istanza di rinnovo ricevuta in data 17/11/2016 della Società Italmotel s.a.s. di Banzi Renata & C, intesa a continuare a derivare l/s medi 0,0016 di acqua pubblica dalla falda sotterranea, fermo restando che la portata massima non potrà superare il valore di sei volte la portata media, per mezzo di un pozzo ubicato in località Garofolo al fg. 29 mappale 76 del Comune di Canaro (Ro) per irrigazione aree verdi;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni né opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n. 238/99, D. Lg.vo n. 152/2006;

VISTI il D.Lgs n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 4314 del 21/03/2016 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;

decreta

1 - Salvi i diritti dei terzi è rinnovato alla Società Italmotel s.a.s. di Banzi Renata & C., (C.F. n. 00343970299) con sede in Via Rettilineo n.173, Canaro (Ro) il diritto di derivare l/s medi 0,0016 di acqua pubblica dalla falda sotterranea, fermo restando che la portata massima non potrà superare il valore di sei volte la portata media, per mezzo di un pozzo ubicato in località Garofolo al fg. 29 mappale 76 del Comune di Canaro (Ro) per irrigazione aree verdi;

2 - la concessione è accordata per un periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare del 21/03/2016, n. 4314 e verso il pagamento del canone annuo di Euro 262,03 calcolato per l'anno 2016 ai sensi della L.R. 11/2001, D.G.R. n. 1511/2008 e DGR n. 654/2015 da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;

3 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

4 - di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Adriano Camuffo

(Codice interno: 319398)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE ROVIGO n. 78 del 23 marzo 2016

Concessione di derivazione alla ditta VERONESE GIOVANNI di mod. 0.000003 medi di acqua pubblica dalla falda sotterranea in Comune di PINCARA per uso Irriguo - Pos.n. P574/1*[Acque]*

Note per la trasparenza:

Con il presente decreto, viene rinnovata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato al fg. 2 mapp. 218 in Comune di Pincara per uso irriguo (trattamenti fitosanitari) ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Parere Consorzio di Bonifica Adige Pon. 1348/4-7 del 12.2.2016 Disciplinare n. 4318 del 21.03.2016

Il Dirigente

VISTA l'istanza di rinnovo in data 21.01.2016 della ditta VERONESE GIOVANNI, intesa a continuare a derivare mod. 0,000003 medi di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato al fg. 2 mapp. 218 in Comune di PINCARA ad uso irriguo (trattamenti fitosanitari);

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni né opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n. 238/99, D. Lg.vo n. 152/2006

VISTI il D.Lgs n.112/98, la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 4318 sottoscritto in data 21.03.2016 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;

decreta

1 - Salvi i diritti dei terzi è rinnovato alla ditta VERONESE GIOVANNI (P.I. n. 00785650292) con sede ad ARQUA' POLESINE, Via Valmolin di Mezzo n. 1953, il diritto di derivare mod. 0,000003 medi di acqua pubblica dalla falda sotterranea fino al volume annuo di 15 m³ fermo restando che la portata massima non potrà superare il valore di sei volte la portata media, attraverso un pozzo ubicato al fg. 2 mapp. 218 in Comune di PINCARA ad uso irriguo (trattamenti fitosanitari).

2 - La concessione è rinnovata per un periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 21.03.2016, n. 4318 e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,79 calcolato per l'anno 2016 ai sensi della L.R. 11/2001, D.G.R. n. 1511/2008 e DGR n. 654/2015 da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

3 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

4 - di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Adriano Camuffo

DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE BELLUNO

(Codice interno: 319323)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE BELLUNO n. 23 del 21 marzo 2016

D.G.R. N°3163 del 25.10.2005, L.R. 41/1988. Intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul torrente Cordevole in loc. Candaten, nel Comune di Sedico (BL), mediante movimentazione di 19.868 mc di materiale litoide con riporto in sponda sinistra di 6.724 mc ed asporto di 13.144 mc. Ditta: Consorzio C.R.I.BEL. Belluno
[Acque]

Note per la trasparenza:

Ai sensi della normativa vigente la Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza Sezione di Belluno istruisce le istanze di estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua di competenza compatibili con le primarie esigenze di regimazione idraulica sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di lavori Pubblici.

Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza in data 26.10.2015; - parere della CTRD, in data 18.12.2015 n. 279; - trasmissione atti per perfezionamento provvedimento in data 9.3.2016.

Il Dirigente

VISTA la domanda, pervenuta in data 26.10.2015, prot. n. 431196, con la quale la ditta C.R.I.BEL. (Consorzio Regimazione Idraulica Bellunese) - via San Lucano n. 15 - 32100 BELLUNO - (cod. fisc. 00734330251), ha chiesto l'autorizzazione per l'esecuzione dell'intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul torrente Cordevole in loc. Candaten, nel Comune di Sedico (BL), mediante movimentazione di 19.868 mc di materiale litoide con riporto in sponda sinistra di 6.724 mc ed asporto di 13.144 mc;

VISTA la DGR n.3163 del 25.10.2005 "R.D. 1775/1933 - D.Lvo 112/98 - L.R.41/88. Interventi di regimazione e manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua regionali con asportazione di materiale - D.G.R. 918/2004" ed in particolare il punto d) interventi non rilevanti;

VISTA la L.R. 41/1988 che disciplina la polizia idraulica e l'estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua di competenza regionale;

VISTO il parere favorevole espresso dalla C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici con voto n. 279, del 18.12.2015, espresso anche nei riguardi del vincolo idrogeologico, valutati gli aspetti relativi ai beni paesaggistici e ritenuto che, in considerazione anche della tipologia dell'intervento atto alla rimozione di materiale di recente deposito, non è prevista attività di scavo a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti, lo stesso non sia assoggettato alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art.95 del D.L.vo 163/2006;

VISTO il nulla osta n. 2 in data 13.1.2016, del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, nel quale si riportano le prescrizioni:

- venga mantenuto il flusso idrico durante il corso dei lavori;
- nel caso in cui si dovesse operare all'interno dell'alveo bagnato, l'intervento non venga eseguito nel periodo riproduttivo della Trota marmorata (novembre-aprile), al fine di minimizzare il disturbo;
- venga ridotta al minimo la messa in sospensione di materiali fini che possono creare turbative alla fauna acquatica;
- nel caso in cui si dovesse operare all'interno dell'alveo bagnato, l'intervento non venga eseguito nel periodo riproduttivo dei salmonidi (novembre-aprile);
- nel caso si rendessero necessaria cattura e spostamento di fauna ittica, per garantirne la tutela le operazioni vengano preventivamente concordate e seguite in collaborazione con il Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi;
- si comunichi al Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione Candaten di Sedico (tel. e fax 0437 849903 - 335 7264930 e-mail cs.candatensedico@corpoforestale.it) con sufficiente anticipo, l'inizio dei lavori nell'alveo, al fine di consentire il controllo delle varie fasi dell'intervento;

VISTA la DGR n. 4003 del 30.8.1994 "Circolare regionale inerente gli interventi di manutenzione nei corsi d'acqua: aspetti tecnici ed ambientali";

CONSIDERATO che l'intervento è compatibile con l'attuale situazione idraulica della zona interessata e con effetti non rilevanti sul regime idraulico e sulla dinamica del trasporto solido del corso d'acqua;

VISTO che la ditta ha provveduto al pagamento della somma di Euro 80,00 a titolo di rimborso forfettario di spese per l'istruttoria della pratica, giusto attestazione di versamento mediante bonifico, in data 8.3.2016;

CONSIDERATO, giusta nota n. 35576 del 29.1.2016, che il canone di concessione, pari a Euro 2.162,95 (duemilacentosessantadue/95) [(mc. 13.144 di materiale da asportare x Euro/mc 2,48) = Euro 32.597,12 - (mc 6.724 di materiale da riportare x Euro 3,71 (prezzo in uso presso il Settore Genio Civile per dette lavorazioni) + IVA 22% = Euro 30.434,17], è da utilizzarsi, in acconto, a compensazione delle lavorazioni eseguite dal Consorzio C.R.I.BEL nell'ambito degli *"Interventi urgenti finalizzati al ripristino dell'efficienza idraulica del fiume Piave, nel tratto a monte della traversa di Busche nei comuni di Cesiomaggiore e Lentiai, mediante movimentazione ed asporto di materiale inerte"*;

VISTO altresì che la Ditta ha prestato la prevista cauzione per un importo a garanzia di Euro 32.597,12 (trentaduemilacinquecentonovantasette/12), a titolo di deposito cauzionale ai sensi della DGR 20.2.2004 n. 418, pari all'importo del valore del materiale da sportare, giusta polizza di assicurazione n. 911A2632, in data 4.2.2016, della Zurich Insurance Company S.A. - Atto Notaio dott. Alberta Pianca di Vittorio Veneto (TV), in data 10.2.2016;

VISTA la nota, in data 9.3.2016, del Direttore dei Lavori, relativa allo stato dei luoghi interessati dall'intervento;

VISTO il R.D. 25.7.1904 n. 523;

VISTI i DD.PP.RR. 15.1.1972 n. 8, 24.7.1977 n. 616;

VISTO il D. Lgs. Del 12.7.1993 n. 275;

VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;

VISTA la DGR 6.4.2004 n.918;

VISTO il D. L.vo. n. 42 del 22.1.2004;

VISTA la D.G.R. 25.6.2004 n.1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la DGR 20.2.2004 n. 418;

VISTA la DGR 11.2.2013 n. 179;

decreta

1 - Nei limiti della disponibilità dell'Amm.ne concedente e fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta C.R.I.BEL. (Consorzio Regimazione Idraulica Bellunese) - via San Lucano n. 15 - 32100 BELLUNO - (cod. fisc. 00734330251), è concessa l'attività di regimazione e manutenzione idraulica sul torrente Cordevole in loc. Candaten, nel Comune di Sedico (BL), mediante movimentazione di 19.868 mc di materiale litoide con riporto in sponda sinistra di 6.724 mc ed asporto di 13.144 mc, alle condizioni previste dalle leggi sopra richiamate ed in conformità agli atti tecnici, in data ottobre 2015, a firma del geom. Mauro Polli ed ing. Veruska Bortoluzzi, che formano parte integrante del presente provvedimento;

2 - In particolare dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

a) prima di iniziare i lavori, dovrà essere data comunicazione scritta, alla Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno ed al Corpo Forestale dello Stato, del giorno di inizio dell'attività e con le medesime modalità la conclusione delle stesse, indicando il direttore dei lavori con relativa nota di accettazione nonché il numero di matricola e/o di targa di tutti i mezzi che si intendono impiegare;

b) è fatto obbligo di comunicare all'Amm.ne Prov.le, nel rispetto della L.R. 28.4.1998 n. 19, con congruo anticipo, l'inizio dei lavori nell'alveo, al fine di consentire le preventive operazioni di salvaguardia del patrimonio biologico-faunistico;

c) venga mantenuto il flusso idrico durante il corso dei lavori;

d) nel caso in cui si dovesse operare all'interno dell'alveo bagnato, l'intervento non venga eseguito nel periodo riproduttivo della Trota marmorata (novembre-aprile), al fine di minimizzare il disturbo;

- e) venga ridotta al minimo la messa in sospensione di materiali fini che possono creare turbative alla fauna acquatica;
- f) nel caso in cui si dovesse operare all'interno dell'alveo bagnato, l'intervento non venga eseguito nel periodo riproduttivo dei salmonidi (novembre-aprile);
- g) nel caso si rendessero necessaria cattura e spostamento di fauna ittica, per garantirne la tutela le operazioni vengano preventivamente concordate e seguite in collaborazione con il Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi;
- h) si comunichi al Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione Candaten di Sedico (tel. e fax 0437 849903 - 335 7264930 e-mail cs.candatendisedico@corpoforestale.it) con sufficiente anticipo, l'inizio dei lavori nell'alveo, al fine di consentire il controllo delle varie fasi dell'intervento;
- i) l'area di estrazione dovrà essere delimitata opportunamente, in conformità ai sopraccitati atti tecnici, con picchetti idonei riferiti a caposaldi naturalizzati esterni all'area di intervento che dovranno rimanere in sito per tutta la durata dell'intervento nonchè posizionato apposito cartello di cantiere;
- l) l'estrazione dovrà essere effettuata soltanto nelle ore diurne (max 6,30 - 18,30) ;
- m) è vietata la cessione a terzi, sotto qualsiasi forma, dell'esercizio dell'autorizzazione;
- n) il prelievo dovrà avvenire, con soli mezzi mobili, in superficie, iniziando dal centro dell'alveo, parallelamente allo scorrimento dell'acqua, in genere da valle verso monte, e procedendo verso le sponde artificiali o naturali, mantenendosi da queste, da ponti, da particolari opere d'arte e da manufatti idraulici in genere, ad una distanza tale da non pregiudicare la stabilità delle stesse, come previsto nel progetto. Per situazioni emergenti che modificassero lo stato dei luoghi, ad insindacabile giudizio dell'Amm.ne, potranno essere modificate le modalità di intervento fino a poter ridurre l'intervento fermo restando il diritto del concessionario alla restituzione del maggiore canone versato o all'integrazione anche differita del materiale;
- o) nessuna opera avente carattere di stabilità dovrà essere costruita entro l'alveo, nè - a meno di separato specifico provvedimento della competente Amm.ne - è consentita l'occupazione di suolo demaniale per l'accatastamento dei materiali scavati, o per l'installazione di impianti anche se necessari per la lavorazione degli inerti, od attingimenti di acqua per il lavaggio degli stessi;
- p) è fatto obbligo assoluto, ad ogni sospensione di lavori per evenienza di piene od anche di modeste morbide, di trasportare fuori della zona d'alveo tutti i macchinari di servizio, le attrezzature ed i mezzi d'opera impiegati per l'escavo in modo da non arrecare impedimento al libero deflusso dell'acqua; di tali sospensioni dovrà essere data comunicazione scritta alla Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno dalla quale risulti, inoltre, lo stato dei lavori eseguiti;
- q) sono vietate escavazioni disomogenee che diano luogo a buche o ad accumuli in alveo ed altresì la formazione di cumuli di scarto, la costruzione di sbarramenti effettuati - anche a carattere provvisorio - con materiali scavati in alveo o con materiali di altra natura e provenienza;
- r) sono a carico della Ditta le indennità spettanti a terzi per danni inerenti e conseguenti all'inosservanza delle soprariportate prescrizioni, l'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle rampe di accesso o la riparazione dei danni che eventualmente fossero stati arrecati alle opere di difesa, alle sponde dell'alveo a causa, anche indiretta, dello scavo e trasporto del materiale;
- s) l'Amm.ne Reg.le resta esonerata da qualsiasi responsabilità civile o penale, per danni che potessero derivare per causa delle acque alle persone, animali o cose mobili ed immobili insistenti sul greto del corso d'acqua interessato, come pure per piene anche eccezionali e per qualsiasi altra causa naturale, artificiale, o in conseguenza di lavori che l'Amm.ne Reg.le dovesse eseguire o autorizzare lungo l'asta superiore od inferiore del corso d'acqua di cui trattasi e nelle immediate adiacenze della zona autorizzata all'escavo;
- t) l'Amm.ne Reg.le, nel pubblico interesse e per il buon regime idraulico del corso d'acqua, senza che la ditta possa pretendere alcunchè, può, in qualsiasi momento, modificare o revocare la presente autorizzazione o imporre nuove e diverse condizioni, eseguire o far eseguire accertamenti tecnici a spese della parte;

u) a lavori ultimati la sistemazione dell'alveo deve avvenire secondo le indicazioni grafiche degli elaborati presentati, in particolare dovrà essere allontanato il materiale di scarto ed eventuali relitti emersi dalle operazioni di scavo dall'alveo stesso e dalle zone golenali;

v) dovranno essere ripristinate eventuali piste di accesso, secondo lo stato originario;

z) a conclusione dei lavori dovrà essere trasmesso alla Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno, con sollecitudine, il certificato di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori, unitamente al rilievo planoaltimetrico dell'area con le relative sezioni;

z-z) Qualora venissero rinvenuti reperti archeologici o paleoarcheologici la D. L. è tenuta alla immediata sospensione dei lavori e alla comunicazione della scoperta al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Area per i Beni Culturali e Paesaggistici - Soprintendenza per i Beni archeologici del Veneto N.A.U.S.I.C.A. entro 24 ore ai sensi del D. L.vo n. 42 del 22.1.2004.

3 - Fatto salvo quanto ritenuto ammissibile nei limiti dell'errore valutabile in considerazione della tipologia delle lavorazioni, ai sensi dell'art. 13 del D.L.vo n. 275 del 12.07.1993, i prelievi di materiali dall'alveo di corsi d'acqua effettuati per quantitativi e tipologie diversi da quelli concessi danno luogo ad azione di risarcimento per danno ambientale a favore dello Stato; gli stessi prelievi sono altresì puniti con una sanzione amministrativa di valore pari a cinque volte il canone di concessione da applicarsi ai volumi estratti in difformità dalla concessione e comunque non inferiore ad Euro 1.549,37. E' fatta salva l'irrogazione delle sanzioni penali applicabili ai sensi delle vigenti disposizioni.

4 - Il tempo utile per ultimare i lavori è determinato in giorni **120 (centoventi)** a partire dalla data di comunicazione di inizio lavori.

5 - Trattandosi di lavori in concessione, ogni adempimento in materia di sicurezza del lavoro rimane nell'esclusiva competenza del concessionario con esonero di qualsivoglia responsabilità da parte del concedente;

6 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

7 - di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Sandro De Menech

(Codice interno: 319347)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE BELLUNO n. 24 del 22 marzo 2016

Concessione per il mantenimento di uno scarico di acque depurate provenienti dall'impianto di Feltre FFSS con recapito nel torrente Sonna in comune di Feltre, loc. Stazione, su - area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del torrente Sonna (pratica n. C/1167). Domanda della ditta BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. in data 23.09.2015.

[Acque]

Note per la trasparenza:

Ai sensi della normativa vigente la Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici.

Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza di concessione del 23.09.2015 ; - parere in data 10.11.2015 della CTRD con voto n. 247 ; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3564 in data 11.03.2016 .

Il Dirigente

VISTA la domanda, in data 23.09.2015, con la quale la ditta BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. ha chiesto la concessione in oggetto;

VISTO il parere Favorevole con prescrizione espresso dalla C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici con voto n. 247, in data 10.11.2015, espresso anche nei riguardi del vincolo idrogeologico;

VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 525765 in data 24.12.2015;

VISTO il disciplinare, in data 11.03.2016, iscritto al n. 3564 di repertorio della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno, Settore Genio Civile Belluno contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;

VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;

VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;

VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;

VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;

VISTA la D.G.R. 2509/2003;

VISTA la D.G.R. 418/2004;

VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;

CONSIDERATO che la ditta BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

decreta

1. Fatti salvi i diritti dei terzi, è **concesso**, alla ditta BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. (Cod. Fiscale 00971870258 - Partita IVA 00971870258) il mantenimento di uno scarico di acque depurate provenienti dall'impianto di Feltre FFSS con recapito nel torrente Sonna in comune di Feltre, loc. Stazione, **su** - area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del torrente

Sonna;

2. La concessione è accordata per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 11.03.2016 iscritto al n. di rep. 3564, che si approva e verso il pagamento del canone annuo di Euro. 1915,47.- (millenovecentoquindici/47.-) a valere per l'anno 2016;

3. Il canone, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Veneto, dovrà essere versato nel secondo trimestre dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso, in tutto o in parte, della concessione;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Sandro De Menech

(Codice interno: 319348)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE BELLUNO n. 25 del 22 marzo 2016

Concessione per la realizzazione e il mantenimento di un attraversamento del torr. Ansiei su ponte esistente, un attraversamento aereo del torr. Ansiei in loc. Taiarezze, in comune di Auronzo di Cadore, su - area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del torrente Ansiei (pratica n. C/1097). Ditta ENEL Distribuzione spa - DPLA BELLUNO.

[Acque]

Note per la trasparenza:

Ai sensi della normativa vigente la Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici.

Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza di concessione del 16.09.2014 ; - parere in data 09.10.2014 della CTRD con voto n. 209 ; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3566 in data 14.03.2016 .

Il Dirigente

VISTA la comunicazione di conferenza di servizi della Provincia di Belluno, in data 16.09.2014, con la quale la ditta ENEL Distribuzione spa - DPLA BELLUNO ha chiesto la concessione in oggetto;

VISTO il parere Favorevole espresso dalla C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici con voto n. 209, in data 09.10.2014;

VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 459972 in data 31.10.2014;

RITENUTO di dover provvedere alla modifica della concessione dell'attraversamento aereo del torrente Ansiei, disciplinato dall'Atto di Sottomissione n.4595 del 27.01.1958 con pratica Agenzia del Demanio 225/0049, includendo il relativo canone nella presente concessione, e cessando la 225/0049 stessa;

VISTO il disciplinare, in data 14.03.2016, iscritto al n. 3566 di repertorio della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno, Settore Genio Civile Belluno contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;

VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;

VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;

VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;

VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;

VISTA la D.G.R. 2509/2003;

VISTA la D.G.R. 418/2004;

VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;

CONSIDERATO che la ditta ENEL Distribuzione spa - DPLA BELLUNO ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

decreta

1. Fatti salvi i diritti dei terzi, **è concesso**, alla ditta ENEL Distribuzione spa - DPLA BELLUNO (Cod. Fiscale 05779711000 - Partita IVA 05779711000) la realizzazione ed il mantenimento di un attraversamento del torr. Ansiei su ponte esistente, un attraversamento aereo del torr. Ansiei in loc. Taiarezze, in comune di Auronzo di Cadore, **su** - area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del torrente Ansiei;
2. La concessione è accordata per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 14.03.2016 iscritto al n. di rep. 3566, che si approva e verso il pagamento del canone annuo di Euro. 304,73.- (trecentoquattro/73.-) a valere per l'anno 2016;
3. Il canone, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Veneto, dovrà essere versato nel secondo trimestre dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso, in tutto o in parte, della concessione;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Sandro De Menech

(Codice interno: 319349)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE BELLUNO n. 26 del 22 marzo 2016

Concessione l'utilizzo di un'area di mq. 8600 a scopo agricolo (mq.6000 seminativo, mq.2600 tare ed incolti) in comune di Limana, loc. Praloran su - area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del torrente Cicogna, a rinnovo della concessione di cui al Decreto n.166 del 3.11.2009, relativo alla pratica C/0660. Domanda della ditta Scarpa Flavio in data 20.10.2015 (C/0660/2).

[Acque]

Note per la trasparenza:

Ai sensi della normativa vigente la Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici.

Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza di concessione del 20.10.2015 ; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3567 in data 15.03.2016 .

Il Dirigente

VISTO il Decreto n.166 del 3.11.2009, con il quale veniva concesso l'utilizzo dell'area in oggetto, con pratica C/0660, fino al 3.11.2015 ;

VISTA la domanda di rinnovo in data 20.10.2015, con la quale la ditta Scarpa Flavio ha chiesto il rinnovo della concessione sopracitata;

VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 468395 in data 17.11.2015;

VISTO il disciplinare, in data 15.03.2016, iscritto al n. 3567 di repertorio della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno, Settore Genio Civile Belluno contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;

VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;

VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;

VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;

VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;

VISTA la D.G.R. 2509/2003;

VISTA la D.G.R. 418/2004;

VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;

CONSIDERATO che il deposito cauzionale rimane in essere quello costituito con la precedente pratica C/0660 con attestazione n.0473 del 24.01.2009 secondo i modi e le forme di legge;

RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

decreta

1. Fatti salvi i diritti dei terzi, è **concesso**, alla ditta Scarpa Flavio (omissis - Partita IVA 00744390253) l'utilizzo di un'area di mq. 8600 a scopo agricolo (mq.6000 seminativo, mq.2600 tare ed incolti) in comune di Limana, loc. Praloran **su** - area di

proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del torrente Cicogna, a rinnovo della concessione di cui al Decreto n.166 del 3.11.2009, relativo alla pratica C/0660;

2. La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dal 3.11.2015, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 15.03.2016 iscritto al n. di rep. 3567, che si approva e verso il pagamento del canone annuo di Euro. 105,72.- (centocinque/72.-) a valere per l'anno 2016;

3. Il canone, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Veneto, dovrà essere versato nel secondo trimestre dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso, in tutto o in parte, della concessione;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Sandro De Menech

(Codice interno: 319350)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE BELLUNO n. 27 del 22 marzo 2016

Concessione per l'utilizzo di un'area di mq. 266 ad uso residenziale (giardino limitrofo abitazione) in comune di Cortina d'Ampezzo, loc. Sopiazes su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del torrente Boite, a rinnovo della concessione di cui al Decreto n.68 del 19.04.2005 della pratica C/0238.- Domanda della ditta De Barrondo Pineiro Maria Dolores in data 29.12.2015. (pratica n. C/0238/2).

[Acque]

Note per la trasparenza:

Ai sensi della normativa vigente la Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici.

Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza di concessione del 29.12.2015 ; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3568 in data 15.03.2016 .

Il Dirigente

VISTO il Decreto n.68 del 19.04.2005 dell'Ufficio Genio Civile di Belluno, con il quale veniva concesso l'utilizzo dell'area in oggetto, con pratica C/0238 fino al 19.04.2015;

VISTA la domanda di rinnovo, in data 29.12.2015, con la quale la ditta De Barrondo Pineiro Maria Dolores ha chiesto il rinnovo della concessione sopracitata;

VISTO il disciplinare, in data 15.03.2016, iscritto al n. 3568 di repertorio della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno, Settore Genio Civile Belluno contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;

VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;

VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;

VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;

VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;

VISTA la D.G.R. 2509/2003;

VISTA la D.G.R. 418/2004;

VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;

CONSIDERATO che il deposito cauzionale rimane in essere quello costituito con la precedente pratica C/0238 con attestazione n.143 del 11.01.2005 secondo i modi e le forme di legge;

RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

decreta

1. Fatti salvi i diritti dei terzi, è **concesso**, alla ditta De Barrondo Pineiro Maria Dolores (omissis) l'utilizzo di un'area di mq. 266 ad uso residenziale (giardino limitrofo abitazione) in comune di Cortina d'Ampezzo, loc. Sopiazes **su** area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del torrente Boite, a rinnovo della concessione di cui al Decreto n.68 del 19.04.2005 della pratica C/0238;

2. La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dal 19.04.2015, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 15.03.2016 iscritto al n. di rep. 3568, che si approva e verso il pagamento del canone annuo di Euro. 211,46.- (duecentoundici/46.-) a valere per l'anno 2016;
3. Il canone, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Veneto, dovrà essere versato nel secondo trimestre dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso, in tutto o in parte, della concessione;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Sandro De Menech

DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA

(Codice interno: 319325)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA n. 86 del 21 marzo 2016

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00680 da falda sotterranea in Comune di SOSSANO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1121/BA
[Acque]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di SOSSANO a favore della ditta Azienda Agricola DINELLO VINCENZO Istanza della ditta in data 10.08.2000 prot. n. 7852/580 del 10.08.2000 T.U. 11.12.1933, n.1775

Il Dirigente

VISTA l' istanza in data 10.08.2000 della ditta Azienda Agricola DINELLO VINCENZO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di SOSSANO (mod. medi 0.00680) d'acqua pubblica ad uso Irriguo;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R.n.238/99 DLgs n.152/2006, la L.R. n. 11/01;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una postata media di mod.0.00680 pari a l/sec. 0.68;

VISTO il disciplinare n. 33 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza, sottoscritto in data 22.01.2016, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta Azienda Agricola DINELLO VINCENZO (omissis - Partita IVA n. 03254150240) con sede a SOSSANO, Via Mozza il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Via Villabroggia di SOSSANO, mod. medi 0.00680 d'acqua per utilizzo Irriguo.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n.33 in data 22.01.2016 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.667 per l'anno 2015, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Nicola Giardinelli

(Codice interno: 319326)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA n. 87 del 21 marzo 2016

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0135 da falda sotterranea in Comune di SOSSANO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1132/BA [Acque]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di SOSSANO a favore della ditta VISONA' RINO Istanza della ditta in data 10.08.2000 prot. n. 7852/1060 del 10.08.2000 T.U. 11.12.1933, n.1775
--

Il Dirigente

VISTA l'istanza in data 10.08.2000 della ditta VISONA' RINO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di SOSSANO mod. medi 0.01450) d'acqua pubblica ad uso Irriguo;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni,, il D.P.R.n.238/99 DLgs n.152/2006, la L.R. n. 11/01;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una postata media di mod.0.0135 pari a l/sec. 1.35

VISTO il disciplinare n. 16 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza, sottoscritto in data 21.01.2016, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta VISONA' RINO (omissis - Partita IVA n. 02594370245) (omissis) il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Via Ca' Martinati di SOSSANO, mod. medi 0.01450 d'acqua per utilizzo Irriguo.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n.16 in data 21.01.2016 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.67 per l'anno 2015, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Nicola Giardinelli

(Codice interno: 319327)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA n. 88 del 21 marzo 2016

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0051 da falda sotterranea in Comune di SOSSANO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1599/BA
[Acque]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di SOSSANO a favore della ditta AZIENDA AGRICOLA PALAZZINA DI NEGRO PIERANGELO Istanza della ditta in data 29.06.2006 prot. n. 454050 del 28.07.2006 T.U. 11.12.1933, n.1775

Il Dirigente

VISTA l'istanza in data 29.06.2006 della ditta AZIENDA AGRICOLA PALAZZINA DI NEGRO PIERANGELO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di SOSSANO (mod. medi 0.0051) d'acqua pubblica ad uso Irriguo;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni,, il D.P.R.n.238/99 DLgs n.152/2006, la L.R. n. 11/01;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una postata media di mod.0.00510 pari a l/sec. 0.51;

VISTO il disciplinare n. 32 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza, sottoscritto in data 22.01.2016, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta AZIENDA AGRICOLA PALAZZINA DI NEGRO PIERANGELO (omissis - Partita IVA n. 01802360246) con sede a SOSSANO, Via Ceresara-Collaredo il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Via Ceresara di SOSSANO, mod. medi 0.00510 d'acqua per utilizzo Irriguo.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n.32 in data 22.01.2016 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.67 per l'anno 2015, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Nicola Giardinelli

(Codice interno: 319328)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA n. 89 del 21 marzo 2016

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.012 da falda sotterranea in Comune di Vicenza (VI), per uso igienico e assimilato ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Decreto di annullamento e rettifica. Pratica n.546/BR*[Acque]*

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si annulla il Decreto n.46 del 17/02/2016 e si rettifica il Decreto n.204 del 03.12.2015 e il Disciplinare n.211 del 28/09/2015 relativi alla concessione in oggetto indicata. T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Dirigente

VISTA l'istanza in data 11.03.2005 della ditta Marcegaglia S.p.A. già TRISIDER S.p.a. Unipersonale, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di Tezze sul Brenta mod. medi 0.012 d'acqua pubblica ad uso igienico e assimilato;

VISTA la nota della ditta Marcegaglia Carbon Steel S.r.l. in data 14/09/2015 con la quale comunicava il cambio di ragione sociale da Marcegaglia S.p.A. - P.IVA n.01331020204 a Marcegaglia Carbon Steel S.r.l. - P.IVA 02466220205 a partire dal 31.10.2015;

VISTO che nel Disciplinare n.211 del 28/09/2015 e nel Decreto n. 204 del 03.12.2015 è stata citata come intestataria la ditta Marcegaglia S.p.A. ed è stato riportato che la falda sotterranea è situata in Comune di Vicenza invece che in comune di Tezze sul Brenta;

VISTO il Decreto n.46 del 17.02.2016 con il quale veniva rettificato il Decreto n. 204 del 03.12.2015 e allegato Disciplinare n.211 del 28/09/2015 per modifica ragione sociale da Marcegaglia S.p.A. - P.IVA n.01331020204 a Marcegaglia Carbon Steel S.r.l. P.IVA 02466220205;

VISTA la domanda di subentro della ditta Marcegaglia Carbon Steel S.P.A. alla ditta Marcegaglia S.p.A. in data 01/03/2016;

RILEVATA alla luce di quanto sopraesposto la necessità di rettificare il Decreto n. 204 del 03.12.2015 e allegato Disciplinare n.211 del 28/09/2015 e di annullare il Decreto n.46 del 17.02.2016

decreta

ART. 1 - Di sostituire le parole "Marcegaglia S.p.A. - P.IVA n.01331020204" nella premessa e all'art.8 del Disciplinare n.211 del 28/09/2015 con le seguenti parole: "Marcegaglia Carbon Steel S.P.A. - P.IVA 02466220205".

ART. 2 - Di sostituire le parole "Vicenza" nella premessa e all'art.1 del Disciplinare n.211 del 28/09/2015 con le seguenti parole: "Tezze sul Brenta".

ART. 3 - Di sostituire le parole "MARCEGAGLIA SPA" riportate nelle note per la trasparenza e nelle premesse del Decreto n.204 del 03.12.2015 con le parole "Marcegaglia Carbon Steel S.p.a.".

ART. 4 - Di sostituire le parole "MARCEGAGLIA SPA (Partita IVA n.01331020204)" riportate all'art.1 del Decreto n.204 del 03.12.2015 con le parole "Marcegaglia Carbon Steel S.p.a. (Partita.IVA 02466220205)".

ART. 5 - Di sostituire le parole "Vicenza" riportate nell'oggetto, nelle note per la trasparenza, nel primo punto delle premesse e all'art.1 del Decreto n.204 del 03.12.2015 con le parole "Tezze sul Brenta".

ART. 6 - Di annullare, per quanto esposto in premessa, il Decreto n.46 del 17.02.2016.

ART. 7 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 8 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Nicola Giardinelli

(Codice interno: 319329)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA n. 90 del 21 marzo 2016

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.025 da falda sotterranea in Comune di SOSSANO (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1336/BA [Acque]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato in comune di SOSSANO a favore della ditta Az. Agr. TOSATTO PAOLO E FEDERICO Istanza della ditta in data 19.12.2000 prot. n. 13169/20 del 19.12.2000 T.U. 11.12.1933, n.1775
--

Il Dirigente

VISTA l'istanza in data 19.12.2000 della ditta Az. Agr. TOSATTO PAOLO E FEDERICO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di SOSSANO mod. medi 0.025) d'acqua pubblica ad uso Igienico e assimilato;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni,, il D.P.R.n.238/99 DLgs n.152/2006, la L.R. n. 11/01;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una postata media di mod.0.025 pari a l/sec. 2.5;

VISTO il disciplinare n. 31 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza, sottoscritto in data 22.01.2016, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta Az. Agr. TOSATTO PAOLO E FEDERICO (C.F. n. 02181580248 Partita IVA n. 02181580248) con sede a SOSSANO, Cà Martinati il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Via Ca' Martinati di SOSSANO, mod. medi 0.025 d'acqua per utilizzo Igienico e assimilato.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n.31 in data 22.01.2016 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 130.70 per l'anno 2015, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Nicola Giardinelli

(Codice interno: 319330)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA n. 91 del 21 marzo 2016

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.01060 da falda sotterranea in Comune di SOSSANO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1255/BA
[Acque]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di SOSSANO a favore della ditta FERRARO AGOSTINO Istanza della ditta in data 21.12.2000 prot. n. 13366/115 del 21.12.2000 T.U. 11.12.1933, n.1775
--

Il Dirigente

VISTA l' istanza in data 21.12.2000 della ditta FERRARO AGOSTINO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di SOSSANO mod. medi 0.01060) d'acqua pubblica ad uso Irriguo;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni,, il D.P.R.n.238/99 DLgs n.152/2006, la L.R. n. 11/01;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una postata media di mod.0.01060 pari a l/sec. 1.06;

VISTO il disciplinare n. 15 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza, sottoscritto in data 21.01.2016, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta FERRARO AGOSTINO (omissis - Partita IVA n. 01904090246) (omissis) il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località SOSSANO - V. Fossona di SOSSANO, mod. medi 0.01060 d'acqua per utilizzo Irriguo.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n.15 in data 21.01.2016 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.67 per l'anno 2015, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Nicola Giardinelli

(Codice interno: 319331)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA n. 92 del 21 marzo 2016

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0086 da falda sotterranea in Comune di CALDOGNO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1203/BA [Acque]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di CALDOGNO a favore della ditta RIPAMONTI SANTE Istanza della ditta in data 21.12.2000 prot. n. 13366/251 del 21.12.2000 T.U. 11.12.1933, n.1775
--

Il Dirigente

VISTA l' istanza in data 21.12.2000 della ditta RIPAMONTI SANTE, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di CALDOGNO (mod. medi 0.0086) d'acqua pubblica ad uso Irriguo;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni,, il D.P.R.n.238/99 DLgs n.152/2006, la L.R. n. 11/01;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una postata media di mod.0.0086 pari a l/sec. 0.86;

VISTO il disciplinare n. 19 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza, sottoscritto in data 21.01.2016, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta RIPAMONTI SANTE (omissis - A Partita IVA n. 01592480246) con sede a Caldogno, Via IV Novembre il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Via Bozzi di CALDOGNO, mod. medi 0.0086 d'acqua per utilizzo Irriguo.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n.19 in data 21.01.2016 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.67 per l'anno 2015, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Nicola Giardinelli

(Codice interno: 319332)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA n. 93 del 21 marzo 2016

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0016 da falda sotterranea in Comune di CALDOGNO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1220/BA [Acque]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di CALDOGNO a favore della ditta VIGOLO GIOVANNI Istanza della ditta in data 21.12.2000 prot. n. 13366/330 del 21.12.2000 T.U. 11.12.1933, n.1775

Il Dirigente

VISTA l' istanza in data 21.12.2000 della ditta VIGOLO GIOVANNI, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di CALDOGNO (mod. medi 0.0016) d'acqua pubblica ad uso Irriguo;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni,, il D.P.R.n.238/99 DLgs n.152/2006, la L.R. n. 11/01;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una postata media di mod.0.0016 pari a l/sec. 0.16;

VISTO il disciplinare n. 18 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza, sottoscritto in data 21.01.2016, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta VIGOLO GIOVANNI (omissis) il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Via Gardellina - Caldugno di CALDOGNO, mod. medi 0.0016 d'acqua per utilizzo Irriguo.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n.18 in data 21.01.2016 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.66 per l'anno 2015, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Nicola Giardinelli

(Codice interno: 319333)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA n. 94 del 21 marzo 2016

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0016 da falda sotterranea in Comune di CALDOGNO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1221/BA [Acque]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di CALDOGNO a favore della ditta VIGOLO GIOVANNI Istanza della ditta in data 21.12.2000 prot. n. 13366/329 del 21.12.2000 T.U. 11.12.1933, n.1775
--

Il Dirigente

VISTA l'istanza in data 21.12.2000 della ditta VIGOLO GIOVANNI, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di CALDOGNO mod. medi 0.0016) d'acqua pubblica ad uso Irriguo;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni,, il D.P.R.n.238/99 DLgs n.152/2006, la L.R. n. 11/01;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una postata media di mod.0.0016 pari a l/sec.0.16;

VISTO il disciplinare n. 17 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza, sottoscritto in data 21.01.2016, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta VIGOLO GIOVANNI (omissis) il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Via Gardellina - CALDOGNO di CALDOGNO, mod. medi 0.00770 d'acqua per utilizzo Irriguo.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n.17 in data 21.01.2016 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.67 per l'anno 2015, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Nicola Giardinelli

(Codice interno: 319341)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA n. 95 del 21 marzo 2016

LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per attraversamento in subalveo T. Posina con tubazione acquedotto in loc. Bolza, Fusine nel comune di Posina. Ditta: SOCIETA' AGRICOLA FLAFFY SRL - Pratica n° 75_11008

[Acque]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si rilascia il subentro nella titolarità della concessione idraulica per attraversamento in subalveo T. Posina con tubazione acquedotto in loc. Bolza, Fusine nel comune di Posina a favore di SOCIETA' AGRICOLA FLAFFY SRL

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di subentro nella titolarità della concessione in data 11/01/2016 n° 6870 di Prot.

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- con nota in data 28/12/2015 la ditta Agrifan s.r.l., presenta formale richiesta di rinuncia alla concessione in oggetto avendo ceduto la proprietà degli immobili a servizio dei quali la concessione era stata rilasciata.
- con istanza in data 11/01/2016 prot. n. 6870, la ditta SOCIETA' AGRICOLA FLAFFY SRL di cui all'oggetto, ha chiesto di poter subentrare alla ditta Agrifan s.r.l. nella titolarità della concessione;

RITENUTO che non esistano motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di subentro e che quindi la stessa possa essere accolta;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n° 523;

VISTA la L.R. 09/08/1988 n° 41;

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;

VISTA la L.R. 13/04/2001 n° 11;

VISTA la L.R. 07/11/2003 n° 27;

decreta

art. 1 - Alla ditta SOCIETA' AGRICOLA FLAFFY SRL, con Sede a VICENZA in Via Lago di Molveno n. 4 - C.F. e Partita Iva 03778310247, è riconosciuta la titolarità della concessione idraulica per attraversamento in subalveo T. Posina con tubazione acquedotto in loc. Bolza, Fusine nel comune di Posina.

art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data 09.03.2016 Rep. n° 917, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

art. 3 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto e quindi fino al 20/03/2026. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.

art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno

2016, di Euro 211.46 (duecentoundici/46) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.

art. 6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

art. 7 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Nicola Giardinelli

(Codice interno: 319334)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE VICENZA n. 96 del 21 marzo 2016

LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n° 523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per posa di una condotta in tubi di acciaio per derivazione del metanodotto Brogliano-(Valdagno) e attraversamento sottoalveo dei T. Agno, (Valle Preona e Valle Grossa). Ditta: SNAM RETE GAS SPA - Distretto Nord Orientale - Pratica n° 85_02933 [Acque]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si rilascia il rinnovo della concessione idraulica per posa di una condotta in tubi di acciaio per derivazione del metanodotto Brogliano-(Valdagno) e attraversamento sottoalveo dei T. Agno, (Valle Preona e Valle Grossa) a favore di SNAM RETE GAS SPA - Distretto Nord Orientale

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di rinnovo di concessione in data 11.03.2015 n. 109526 di Prot;
--

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- con Decreto del Dirigente del Genio Civile di Vicenza n° 6 del 14.02.1986 fu rilasciata alla ditta SNAM RETE GAS SPA - Distretto Nord Orientale la concessione idraulica per posa di una condotta in tubi di acciaio per derivazione del metanodotto Brogliano-(Valdagno) e attraversamento sottoalveo dei T. Agno, (Valle Preona e Valle Grossa), regolata dal disciplinare di questo Ufficio n° 686 di Rep. del 31.01.1986;
- la scadenza di detta concessione è fissata al 22.12.2015;
- con istanza in data 11.03.2015, pervenuta il 12.03.2015 - prot. n° 109526, la ditta SNAM RETE GAS SPA - Distretto Nord Orientale ha chiesto il rinnovo di detta concessione idraulica;

RITENUTO che non esistano motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di rinnovo della concessione idraulica e che quindi la stessa possa essere accolta;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n° 523;

VISTA la L.R. 09/08/1988 n° 41;

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;

VISTA la L.R. 13/04/2001 n° 11;

VISTA la L.R. 07/11/2003 n° 27;

decreta

art. 1 - Alla ditta SNAM RETE GAS SPA - Distretto Nord Orientale, con Sede a PADOVA in Largo Rismondo n. 8 - C.F. e Partita Iva 10238291008, è rinnovata per la durata di anni 30 (trenta) la concessione idraulica per posa di una condotta in tubi di acciaio per derivazione del metanodotto Brogliano-(Valdagno) e attraversamento sottoalveo dei T. Agno, (Valle Preona e Valle Grossa).

art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rinnovata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data 31.01.1986 Rep. n° 686, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

art. 3 - La concessione decorre dalla data del 22.12.2015 e scadrà il **21.12.2045**. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.

art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno 2015, di Euro 210.97 (Euroduecentodieci/97) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.

art. 6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

art. 7 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Nicola Giardinelli

DECRETI DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE

(Codice interno: 319310)

DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE n. 12 del 25 febbraio 2016

Ditta Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A., con sede legale in Via Lombardia, 20 Bollate (MI). Discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in Località Fusina Comune di Venezia. Attività individuata al Punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Modifica dell' Autorizzazione Integrata Ambientale rinnovata con DDR n. 73/2014.

*[Ambiente e beni ambientali]***Note per la trasparenza:**

Con il presente provvedimento si provvede a modificare l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rinnovata con DDR n. 73/2014, a seguito della richiesta di proroga dei termini, da parte della Ditta, per la realizzazione ed il collaudo della copertura superficiale finale del Lotto 2.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

-DDR n. 73 del 27.08.2014 con cui è stata rinnovata alla Ditta Solvay Fluor Italia S.p.a. l'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativa all'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi ubicato in località Fusina Venezia; -nota inviata da Solvay Fluor Italia S.p.a. in data 25.01.2016, acquisita con prot. reg. n. 31155 del 27.01.2016, con cui è stata richiesta una proroga dei termini previsti dal DDR n. 73/2014, punti 14 e 15, rispettivamente al 31.12.2016 e 31.01.2017, con riferimento al Lotto 2.

Il Direttore

1. **RICHIAMATO** il Decreto del Direttore Regionale del Dipartimento Ambiente n. 73 del 27.08.2014 con cui è stata rinnovata alla Ditta Solvay Fluor Italia S.p.a. l'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativa all'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi ubicato in località Fusina - Venezia.
2. **VISTE** le prescrizioni n. 14 e 15 del citato DDR n. 73/2014 che, con riferimento alla copertura del Lotto 2, recitano testualmente:

14. *È fissato il termine per il completamento della copertura finale del Lotto 2 al 28.02.2016.*

15. *È stabilito che entro il 31.12.2014, per i Lotti 1 e 3, ed entro il 31.03.2016, per il Lotto 2, il Gestore dovrà presentare a Regione, Provincia ed ARPAV competenti per territorio, nonché al Comune di Venezia la seguente documentazione:*

- a. *il certificato di collaudo funzionale delle opere di sistemazione finale del singolo Lotto, redatto ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 3/2000;*
- b. *relazione finale in merito agli esiti del PMC, a cura del soggetto responsabile dell'esecuzione del medesimo piano, comprensivo delle risultanze dei controlli e dei monitoraggi eseguiti nel corso dei lavori di ricomposizione finale.*

3. **VISTA** la nota inviata da Solvay Fluor Italia S.p.a. in data 25.01.2016, acquisita con prot. reg. n. 31155 del 27.01.2016, con cui è stata richiesta una proroga dei termini previsti dal DDR n. 73/2014, punti 14 e 15, rispettivamente al 31.12.2016 e 31.01.2017, con riferimento al Lotto 2.
4. **CONSIDERATE** le motivazioni addotte dalla Ditta, consistenti principalmente in problematiche tecniche legate alla procedura di appalto e all'assegnazione degli incarichi professionali.
5. **CONSIDERATO** che, come dichiarato dalla Ditta, è stato effettuato un primo incontro tecnico di coordinamento tra appaltatore e committente in cui si è concordato l'avvio del cantiere per fine febbraio 2016, con inizio attività a partire da Aprile 2016.
6. **CONSIDERATA** inoltre, la tempistica già prevista nei cronoprogrammi contenuti nel progetto approvato.
7. **RITENUTO** di concedere la proroga richiesta di cui al punto (3) e di fissare i nuovi termini al 31.12.2016, per il completamento della copertura finale del Lotto 2, e al 31.01.2017, per la trasmissione della documentazione relativa al collaudo e agli esiti del PMC.

Riferimenti normativi

8. **VISTA** la L.R. n. 3/2000 e s.m.i.

9. VISTO il D. Lgs. n. 36/2003.
10. VISTA la DGRV n. 668/2007.
11. VISTA la L.R. n. 26/2007.
12. VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
13. VISTE la DGRV 242/2010 e la DGR 863/2012.
14. VISTA la DGRV n. 2721 del 29.12.2014 recante le nuove disposizioni regionali inerenti le garanzie finanziarie da prestare a copertura delle attività di smaltimento e recupero rifiuti.
15. VISTA la DGRV n. 16/2014 che assegna al Direttore del Dipartimento Ambiente e, in sua sostituzione, al Direttore della Sezione Coordinamento Attività Operative, le funzioni e le competenze precedentemente attribuite al Segretario regionale all'Ambiente e Territorio (poi denominato Segretario regionale per l'Ambiente) dalla DGRV n. 2493 del 7 agosto 2007.

decreta

1. Le prescrizioni n. 14 e 15 del DDR n. 73/2014 riportata alla premessa n. (2) è sostituita dalla seguente:

14. È fissato il termine per il completamento della copertura finale del Lotto 2 al 31.12.2016.
15. È stabilito che entro il 31.12.2014, per i Lotti 1 e 3, ed entro il 31.01.2017, per il Lotto 2, il Gestore dovrà presentare a Regione, Provincia ed ARPAV competenti per territorio, nonché al Comune di Venezia la seguente documentazione:

- a. il certificato di collaudo funzionale delle opere di sistemazione finale del singolo Lotto, redatto ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 3/2000;*
- b. relazione finale in merito agli esiti del PMC, a cura del soggetto responsabile dell'esecuzione del medesimo piano, comprensivo delle risultanze dei controlli e dei monitoraggi eseguiti nel corso dei lavori di ricomposizione finale.*

2. Si dà atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
3. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
4. Il presente provvedimento è comunicato alla ditta Solvay Speciality Polymers Italy S.p.A., con sede legale in Viale Lombardia, 20 - 20021 Bollate (MI), al Comune di Venezia, alla Provincia di Venezia, ad A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale di Venezia ed A.R.P.A.V. Osservatorio Regionale Rifiuti.
5. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Alessandro Benassi

(Codice interno: 319311)

DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE n. 13 del 29 febbraio 2016

Volturazione e riesame, ai sensi dell'art. 29 octies, comma 4 lett. d) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed a seguito dell'emanazione del DM 24 giugno 2015, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rinnovata con DDR n. 57 del 01.07.2014. Discarica per rifiuti non pericolosi e non putrescibili ex cava ai Ronchi ubicata in via Colombara in Comune di Loria (TV). Gestore: Ditta Herambiente S.p.a., con sede legale in Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4 40127 Bologna C.F./P.IVA 02175430392.

[Ambiente e beni ambientali]

<p>Note per la trasparenza:</p> <p>Con il presente decreto si voltura l'AIA relativa alla discarica di cui trattasi alla Ditta Herambiente S.p.a. e, contestualmente, si modifica la stessa autorizzazione nell'ambito della procedura di riesame avviata a seguito dell'emanazione del DM 24 giugno 2015, il quale ha introdotto alcune modifiche ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica come individuati dal precedente DM 27 settembre 2010.</p> <p>Estremi dei principali documenti di riferimento dell'istruttoria: - richiesta di volturazione del 18.01.2016 da parte di Herambiente S.p.a. (società subentrante) e Geo Nova S.p.a. (società cedente); - integrazioni del 19.02.2016 alla richiesta di volturazione da parte di Herambiente S.p.a.; - comunicazione di avvio del procedimento di riesame di cui alla nota regionale n. 391963 del 30.09.2015; - proposta operativa della Ditta di cui alla nota 18.12.2015; - verbale incontro di coordinamento sulla valutazione della Capacità di neutralizzazione degli acidi (ANC), tenutosi in data 16.12.2015; - nota di ARPAV del 22.02.2016, comprensiva della proposta operativa per la valutazione dell'ANC; - verbale riunione istruttoria su ANC e procedimento di riesame del 22.02.2016.</p>

Il Direttore

1. **RICHIAMATO** il Decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 57 del 01.07.2014 con cui è stata rinnovata alla Ditta Geo Nova S.p.a. (C.F./P.IVA: 03042400246) con sede legale a Treviso, via Feltrina n. 230/232 l'Autorizzazione Integrata Ambientale, già rilasciata con DSR n. 41/2009 e ss. mm. e ii., relativa alla discarica denominata "ex cava ai Ronchi", per rifiuti non pericolosi e non putrescibili ubicata in via Colombara in Comune di Loria (TV).
2. **RICHIAMATE** le Delibere della Giunta Regionale n. 1362/2013 e n. 2803/2013, recepite dal provvedimento autorizzativo di cui al precedente punto (1), con cui è stato autorizzato rispettivamente il conferimento di nuove tipologie di rifiuti e ulteriori codici CER riconducibili a rifiuti pericolosi stabili e non reattivi, concedendo altresì, relativamente a questi ultimi rifiuti, alcune deroghe ai limiti di accettabilità previsti dal D.M. 27.09.2010.

Volturazione dell'autorizzazione

3. **VISTE** le prescrizioni n. 1 e n. 2 del DDR n. 57/2014 di cui al punto (1), con cui è stata individuata la Ditta Geo Nova S.p.a. come titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rinnovata con il medesimo Decreto, nonché gestore della discarica denominata "ex cava ai Ronchi", per rifiuti non pericolosi e non putrescibili ubicata in via Colombara in Comune di Loria (TV).
4. **VISTA** la nota inviata da Herambiente S.p.a. e Geo Nova S.p.a., acquisita con prot. reg. n. 17580 del 18.01.2016, con cui è stata richiesta la volturazione della titolarità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a favore della stessa Herambiente S.p.a., con sede legale in Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4 40127 Bologna - C.F./P.IVA 02175430392.
5. **CONSIDERATE** le dichiarazioni contenute nella medesima nota sopra citata, in base alle quali

- ◆ nulla varia riguardo alle tecnologie impiegate ed all'attività autorizzata rispetto a quanto dichiarato nella documentazione presentata in fase istruttoria per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e a quanto contenuto nella medesima;
- ◆ il soggetto subentrante possiede le capacità tecniche ed organizzative per l'impianto in parola.

6. **VISTA** la nota inviata dagli Uffici regionali a Herambiente S.p.a. e Geo Nova S.p.a., con prot. n. 38778 del 01.02.2016, a riscontro della comunicazione di cui al punto (4), con cui sono state richieste alcune integrazioni e chiarimenti sui seguenti aspetti:

- ◆ disponibilità dei luoghi oggetto dell'attività di discarica;
- ◆ accettazione dell'incarico da parte del responsabile tecnico dell'impianto;
- ◆ possesso, da parte del soggetto incaricato, dei requisiti previsti all'art. 10, c. 2, lett. c), d), f), ed i) del D.M. n. 120/2014;
- ◆ identificazione dei soggetti che hanno sottoscritto la comunicazione inerente la voltura;

- ◆ formulazione della dichiarazione del legale rappresentante della società subentrante in conformità al dettato dell' art. 10 del D.M. n. 120/2014;
 - ◆ possesso dei requisiti di capacità finanziaria di cui all'art. 11 del DM n. 11 del D.M. n. 120/2014;
 - ◆ eventuale variazione del Responsabile dell'esecuzione del Piano di Monitoraggio e Controllo.
7. VISTA la nota inviata da Herambiente S.p.a., acquisita con prot. reg. n. 71523 del 24.02.2016, con cui sono state fornite le integrazioni ed i chiarimenti richiesti dalla Regione tramite la trasmissione delle dichiarazioni e della documentazione necessarie.
 8. VISTA la nota inviata da Herambiente S.p.a. e Geo Nova S.p.a. alla Provincia di Treviso, acquisita per conoscenza con prot. reg. n. 17428 del 18.01.2016, con cui è stata comunicata la volturazione delle garanzie finanziarie relative alla gestione dell'impianto di cui trattasi.
 9. VISTA la nota inviata da Herambiente S.p.a. e Geo Nova S.p.a. alla Provincia di Treviso, acquisita per conoscenza con prot. reg. n. 42699 del 03.02.2016, con cui è stato trasmesso il Certificato UNI EN ISO 14001:2004 n. CERT-779-2004-AE_BOL_SINCERT, comprendente l'impianto di cui trattasi.
 10. RITENUTO pertanto, di procedere alla volturazione, a favore della Ditta Herambiente S.p.a., con sede legale in Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4 40127 Bologna - C.F./P.IVA 02175430392, dell'AIA di cui al DDR n. 57 del 01.07.2014.

Riesame dell'autorizzazione

11. PRESO ATTO che in data 11.09.2015 è stato pubblicato in G.U. il DM 24 giugno 2015 con il quale sono state introdotte alcune modifiche ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica come individuati dal precedente DM 27 settembre 2010.
12. CONSIDERATO in particolare che, con le modifiche apportate all'art. 6, comma 4 del DM 27.09.2010, sono state introdotte specifiche limitazioni ai rifiuti pericolosi stabili e non reattivi conferibili nelle discariche per rifiuti non pericolosi e nuove verifiche, sia geotecniche (stabilità fisica e capacità di carico) che chimiche (Capacità di neutralizzazione degli acidi), per accertare l'ammissibilità di detti rifiuti nella categoria di discarica di cui trattasi.
13. RILEVATO che circa le prove geotecniche e la capacità di neutralizzazione degli acidi (ANC) le modifiche apportate al D.M. 27.09.2010 con il D.M. 24.06.2015 (introduzione delle lettere d-bis e d-ter al comma 4 dell'Art. 6), non indicano limiti numerici da rispettare ma rimandano al "possibile" riferimento ai criteri di accettazione WAC dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente del Regno Unito (prove geotecniche) e ad una generale "valutazione" rispetto all'esito dei test di cessione (per la capacità di neutralizzazione).
14. RILEVATO che, pertanto, per le caratteristiche in parola non sono stati fissati parametri e/o valori che definiscano in modo netto i livelli da rispettare per accettare in discarica un rifiuto.
15. CONSIDERATO che tale aspetto, al fine di evitare difformità applicative tali da comportare una distorsione del mercato andrebbero compiutamente definiti a livello nazionale e che a tale fine, su iniziativa di questa Amministrazione, è stato attivato un apposito tavolo interregionale per la trattazione dei problemi derivanti dall'applicazione del modificato regolamento sui criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.
16. CONSIDERATO che la nuova norma specifica che per rifiuti pericolosi stabili e non reattivi devono intendersi solo ed esclusivamente i rifiuti che, sottoposti ad un trattamento preliminare (ad esempio di solidificazione/stabilizzazione, vetrificazione), presentano un comportamento alla lisciviazione che non subisca alterazioni negative nel lungo periodo nelle condizioni di collocazione in discarica e che rispettano, al contempo, le altre condizioni di cui all'elenco riportato al medesimo comma 4 dell'art. 6.
17. PRESO ATTO che i competenti Uffici regionali, alla luce delle sopra richiamate modifiche normative, hanno ritenuto di avviare specifici procedimenti di riesame, ai sensi del comma 4, lett. d) dell'art. 29-octies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., delle Autorizzazioni Integrate Ambientali vigenti relative alle discariche per rifiuti non pericolosi ubicate sul territorio regionale nelle quali è consentito il conferimento anche dei rifiuti pericolosi stabili e non reattivi.
18. VISTO nel caso specifico, l'avviso dell'avvio del procedimento di cui trattasi comunicato, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., alla Ditta Geo Nova S.p.A. ed agli Enti territorialmente competenti con nota n. 391963 del 30.09.2015.
19. CONSIDERATO che con l'avviso dell'avvio del procedimento veniva tra l'altro comunicato quanto segue.
 - a. Le modifiche introdotte all'art. 6, comma 4 del DM 27.09.2010 comportano che dalla data di entrata in vigore del nuovo DM 24 giugno 2015 i rifiuti pericolosi (stabili e non reattivi) che possono essere conferiti nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono rintracciabili solo ed esclusivamente nel capitolo 19 del CER.
 - b. Relativamente alla verifica del parametro Capacità di neutralizzazione degli acidi (ANC), è in corso una sperimentazione presso la discarica in parola che, allo stato attuale, ha visto concludersi la sua prima fase sulla base di un protocollo concordato con ARPAV a seguito della procedura di via di cui alla DGRV N. 2803/2013; quanto prima sarà convocato un ulteriore incontro per la discussione dei risultati di tale periodo e per l'individuazione dei criteri da adottare nel proseguo, tenuto altresì conto dell'entrata in vigore della nuova normativa.
 - c. Nel frattempo si ritiene necessario che la Ditta proceda alla verifica di detto parametro, con le frequenze previste dal PMC per le altre verifiche di accettabilità, secondo le metodiche previste dal nuovo DM 24 giugno 2015 (CEN/TS 14997 o CEN/TS 14429). Per quanto riguarda l'intervallo di pH da considerare nelle prove, si ritiene congruo, in

- prima applicazione, riferirsi al range tra 4 e il pH naturale del rifiuto (o fino a 10 qualora lo stesso sia inferiore a tale valore), ossia alla gamma di pH prevista dal succitato protocollo.
- d. Gli esiti analitici di cui sopra dovranno essere conservati presso l'impianto, unitamente a valutazioni di commento dei risultati effettuate dal responsabile tecnico della discarica ai fini della verifica dello specifico criterio di accettabilità.
- e. Relativamente alla verifica della stabilità fisica e della capacità di carico dei rifiuti si invita la Ditta a presentare - entro 60 giorni dal ricevimento della presente - una specifica e dettagliata proposta operativa relativamente alle prove geotecniche che intende porre in essere allo scopo; nel frattempo, stante la cogenza della norma, dovrà comunque provvedere ad effettuare tali prove con le frequenze previste dal PMC per le altre verifiche di accettabilità, conservando presso l'impianto sia gli esiti delle stesse che apposite valutazioni del responsabile tecnico ai fini della verifica dello specifico criterio di accettabilità.
- f. Si evidenzia la necessità di provvedere ad effettuare un riesame puntuale dei CER dei rifiuti pericolosi (stabili e non reattivi) conferibili in impianto ai sensi dell'attuale Autorizzazione Integrata Ambientale, al fine di verificarne la conformità alla nuova normativa.
- g. Risulta infine necessario aggiornare le modalità previste dall'AIA e dal PMC vigenti in merito alla verifica di accettabilità dei rifiuti pericolosi stabili e non reattivi conferibili sulla base del DM 24 giugno 2015, al fine di ricomprendere i nuovi criteri di ammissibilità introdotti dal medesimo DM.
20. CONSIDERATO che, con l'avviso dell'avvio del procedimento, veniva altresì richiesto al Gestore, ai sensi della DGRV n. 395 del 31 marzo 2015, di trasmettere la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. entro 90 giorni dalla notifica dello stesso.
21. CONSIDERATO che il Gestore, alla data di emanazione del presente decreto, non ha ancora riscontrato alla richiesta di cui al precedente punto (20).
22. RITENUTO di prescrivere all'attuale Gestore di trasmettere gli esiti della verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii entro trenta giorni dalla data di rilascio del presente provvedimento e l'eventuale relazione di riferimento entro novanta giorni dalla data di rilascio dello stesso.
23. PRESO ATTO che nella stessa data del 30 settembre 2015 è stato pubblicato sul sito web della Regione l'annuncio relativo al procedimento di riesame in parola così come previsto dall'art. 29-quater del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
24. CONSIDERATO che a seguito della pubblicazione di cui al precedente punto (23) non è pervenuta alcuna osservazione né dalla Ditta né da altri soggetti interessati.
25. VISTI gli esiti dell'incontro tecnico di coordinamento specifico per la discussione degli esiti della sperimentazione effettuata sul parametro ANC, svoltosi in data 16 dicembre 2015.
26. PRESO ATTO che nel suddetto incontro del 16.12.2015 è stato tra l'altro consegnato ai Gestori delle discariche interessate un documento, in bozza, predisposto da ARPAV comprensivo di una proposta operativa per la valutazione dell'ANC elaborata sulla base degli esiti delle sperimentazioni eseguite, nonché degli approfondimenti bibliografici e normativi effettuati.
27. VISTI gli esiti della riunione istruttoria, svoltasi in data 22 febbraio 2016 nell'ambito del procedimento di riesame avviato a seguito dell'emanazione del DM 24 giugno 2015.
28. CONSIDERATO che nella stessa data del 22 febbraio 2016, con nota n. 18349, il Commissario straordinario di ARPAV ha trasmesso ufficialmente agli Uffici regionali il documento relativo alla valutazione dell'ANC precedentemente trasmesso in bozza, unitamente alle controdeduzioni alle osservazioni delle Ditte interessate.
29. PRESO ATTO che, nella medesima nota di cui sopra, l'ARPAV ha specificato che, nelle more della definizione di criteri nazionali per la valutazione del parametro ANC e in assenza di specifiche e diverse indicazioni da parte della Regione, procederà alla determinazione di tale parametro nel range di pH previsto dalle metodiche UNI/CEN 14997 o 14429 tra il pH naturale del rifiuto e il pH 4, senza esprimere una specifica valutazione nei relativi rapporti di prova.
30. RILEVATO che il range di pH di cui sopra si basava sulle versioni rispettivamente del 2006 e del 2007 delle norme UNI/CEN succitate ma che, come emerso nel corso dell'incontro del 22 febbraio 2016, nel 2015 è uscita una nuova versione della norma UNI/CEN 14429, la quale prevede come valore inferiore di pH di indagine 2, convenendo pertanto di riferirsi a tale valore minimo.
31. PRESO ATTO che, in data 18 gennaio 2016, è stata effettuata - su richiesta della Regione del Veneto - un'apposita riunione interregionale relativa alle modifiche introdotte con il DM 24 giugno 2015 nell'ambito della quale, tra l'altro, è stata condivisa la necessità di individuare criteri omogenei a livello nazionale sia per la valutazione del parametro ANC che per la valutazione dei parametri stabilità fisica e capacità di carico. E' stato altresì convenuto di chiedere chiarimenti al competente Ministero sul pre-requisito del preventivo trattamento che i rifiuti pericolosi stabili e non reattivi - secondo la "lettera" della norma - devono possedere al fine di poter essere conferiti nelle discariche per rifiuti non pericolosi. Infine le Regioni hanno tutte convenuto sulla diretta applicabilità del DM 24 giugno 2015 dalla sua entrata in vigore, anche alle discariche in esercizio.
32. RITENUTO di esprimere, tenendo conto anche delle osservazioni presentate da altri Gestori di discarica coinvolti in analoghi procedimenti di riesame, le seguenti valutazioni e considerazioni istruttorie:

- ◆ Natura ed applicabilità del DM 24 giugno 2015. Si ritiene che il DM 24 giugno 2015 (che ha introdotto alcune modifiche al precedente DM 27.09.2010) sia un *atto avente contenuto normativo*; si evidenzia inoltre che lo stesso incide sull'ammissibilità dei rifiuti in discarica, ossia su un aspetto che deve essere puntualmente verificato nella *continuità e quotidianità* dell'attività di smaltimento autorizzata in tutti gli impianti di discarica, sia presenti che futuri. Alla luce di quanto sopra si ritiene che il DM in questione si applichi immediatamente dalla sua entrata in vigore senza necessità di una preliminare modifica delle autorizzazioni vigenti. D'altra parte anche relativamente al DM 27.09.2010, di cui il decreto ministeriale 24 giugno 2015 costituisce una modifica, era stata data la stessa interpretazione (ossia di immediata applicazione), come si evince dal parere della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano n. 11/035/CR8/C5 del 24 marzo 2011. Interpretazione ragionevolmente estesa anche al DM 24 giugno 2015 nell'ambito di una specifica riunione interregionale svoltasi in data 18 gennaio 2016. Infine si segnala che la natura normativa del DM sembra trovare conferma anche in giurisprudenza: si faccia in particolare riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato, Ad. plenaria, n. 9 del 4 maggio 2012, laddove rileva che "*è atto normativo quello i cui destinatari sono indeterminabili sia a priori che a posteriori (essendo proprio questa la conseguenza della generalità e dell'astrattezza), mentre l'atto amministrativo generale ha destinatari indeterminabili a priori, ma certamente determinabili a posteriori in quanto è destinato a regolare non una serie di casi, ma, conformemente alla sua natura amministrativa, un caso particolare, una vicenda determinata, esaurita la quale vengono meno anche i suoi effetti*". Quanto detto, in assenza di diverse indicazioni da parte del competente Ministero, in qualità dell'organo statale che ha emanato l'atto in questione.
- ◆ Entrata in vigore del DM 24 giugno 2015. Non esiste, come noto, una disposizione specifica nel DM 24 giugno 2015 circa la data della sua entrata in vigore: pertanto, atteso che il DM in questione debba essere considerato - come già sopra argomentato - un *atto avente contenuto normativo* e non un *atto amministrativo generale*, si ritiene ragionevolmente che lo stesso entri in vigore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 15 del D.P.R. n. 1092/1985 e ss.mm.ii., nel decimoquinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
- ◆ Valenza del procedimento di riesame. A seguito dell'emanazione del DM 24 giugno 2015, gli Uffici regionali hanno da un lato emanato una specifica circolare indirizzata a tutti i gestori di discariche sottoposti ad AIA regionale, oltre che alle Province ed alle ARPA del Veneto (nota n. 390999 del 30.09.2015) e recante i primi chiarimenti ed indirizzi operativi sull'applicazione della nuova norma; dall'altro hanno valutato, caso per caso, l'opportunità/necessità di riesaminare le autorizzazioni rilasciate, decidendo infine di attivare gli appositi procedimenti previsti dall'art. 29 - octies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. solo ed esclusivamente per le discariche autorizzate al conferimento di rifiuti pericolosi stabili e non reattivi. Tale decisione si fonda essenzialmente sui seguenti aspetti, puntualmente richiamati in detti avvisi del procedimento:
 - ◇ con le modifiche apportate all'art. 6, comma 4 del DM 27.09.2010, sono state introdotte specifiche limitazioni ai rifiuti pericolosi stabili e non reattivi conferibili nelle discariche per rifiuti non pericolosi e nuove verifiche, sia geotecniche che chimiche, per accertare l'ammissibilità di detti rifiuti nella categoria di discarica di cui trattasi.
 - ◇ la nuova norma sancisce innanzitutto che, per rifiuti stabili e non reattivi, devono intendersi solo ed esclusivamente i rifiuti che sottoposti ad un trattamento preliminare (ad esempio di solidificazione/stabilizzazione, vetrificazione), presentano un comportamento alla lisciviazione che non subisca alterazioni negative nel lungo periodo nelle condizioni di collocazione in discarica e che rispettano, al contempo, le altre condizioni di cui all'elenco riportato al medesimo comma 4 dell'art. 6. Si rileva al riguardo che tale definizione risulta assolutamente nuova nel quadro di riferimento normativo nazionale previgente al DM 24 giugno 2015.
 - ◇ quanto sopra comporta, da un lato, il riesame degli elenchi dei rifiuti pericolosi stabili e non reattivi oggi autorizzati al conferimento nelle discariche per rifiuti non pericolosi al fine di stralciare le tipologie non conformi alla nuova disposizione normativa; dall'altro comporta l'individuazione di modalità certe e condivise per l'effettuazione e l'interpretazione delle nuove verifiche introdotte (determinazioni relative alla valutazione dell'ANC - Capacità di Neutralizzazione degli Acidi e dell'adeguata stabilità fisica e capacità di carico).
- Prerequisito del trattamento ai fini dell'ammissibilità in discarica dei rifiuti stabili e non reattivi. Sul piano strettamente tecnico si rileva che, se è possibile, da un lato, che un rifiuto pericoloso, possa mediante un trattamento acquisire caratteristiche di stabilità e non reattività, così da renderlo idoneo allo smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi, è altresì possibile che un dato rifiuto pericoloso possieda intrinsecamente tali caratteristiche di stabilità e non reattività e che, pertanto, non richieda trattamento.

Ciò premesso, le modifiche introdotte dal DM 24 giugno 2015 mutano tuttavia il quadro di riferimento e, alla luce delle modifiche introdotte, si riconosce che il trattamento è richiesto come prerequisito per l'ottenimento di caratteristiche di stabilità e non reattività.

Tale interpretazione sarebbe stata confermata anche dal legale della Ditta Geo Nova S.p.a. nell'ambito del ricorso straordinario al Capo dello Stato (n. 888/15 EM) promosso avverso il DM 24 giugno 2015 nella parte in cui introduce la limitazione in parola.

Con tale ricorso sono state impugnate, in via cautelativa e solo perché si fondano sul succitato prerequisito del trattamento introdotto dal DM in questione, anche le due note regionali n. 390999 e n. 391963 del 30.09.2015 (rispettivamente "circolare recante i primi chiarimenti e indirizzi operativi in merito al DM 24.06.2015" e "avvio del procedimento di riesame").

Infine, va anche evidenziato che l'ISPRA, organo tecnico del Ministero dell'Ambiente, prima ancora dell'emanazione del DM in questione, si era chiaramente espresso - sulla base della normativa comunitaria di riferimento - sulla necessità del preventivo trattamento dei rifiuti pericolosi stabili e non reattivi, come si evince in particolare dalla nota n. 12527 del 13 aprile 2011 e dalla successiva nota n. 42892 del 25 ottobre 2013, fatto, questo che corrobora l'interpretazione del regolamento ministeriale di cui si tratta nel senso sopra indicato.

Quanto detto nelle more dell'individuazione dei criteri tecnici che lo stesso ISPRA, ai sensi dell'art. 48 della L. 221 del 28.12.2015, deve effettuare per stabilire quando il trattamento dei rifiuti prima della loro definitiva collocazione in discarica non è necessario per raggiungere le finalità di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 36/2003 e non risulta indispensabile per il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.

• Codici CER dei rifiuti pericolosi (stabili e non reattivi) che possono essere conferiti nelle discariche per rifiuti non pericolosi.

Si ritiene che tali codici, così come già comunicato nello stesso avvio del procedimento in parola, sono rintracciabili solo ed esclusivamente nel capitolo 19 del Catalogo Europeo dei Rifiuti. Tale asserzione deriva dalle seguenti considerazioni.

- ◆ La modifica introdotta all'art. 6, comma 4 del DM è chiaramente finalizzata a dare una definizione di cosa si debba intendere per rifiuti pericolosi "stabili e non reattivi", specificando che gli stessi coincidono con i rifiuti che, sottoposti a trattamento preliminare, presentano un comportamento alla lisciviazione che non subisce alterazioni negative nel lungo periodo nelle condizioni di collocazione in discarica.
- ◆ Il "trattamento" va letto alla luce della definizione riportata all'art. 2, comma 1, lett. h) del D. Lgs. n. 36/2003, ossia come l'insieme dei "processi fisici, termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurre il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza"; è evidente che tali processi possono avere luogo solo ed esclusivamente in impianti autorizzati ai sensi della parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (ivi compresi gli impianti di trattamento connessi agli interventi di bonifica di siti contaminati), ovvero, nel caso di attività assoggettate alla normativa IPPC, ai sensi della parte II, titolo III - bis del medesimo decreto.
- ◆ Ai rifiuti provenienti da impianti di "trattamento", come sopra definito, possono essere attribuiti esclusivamente i codici CER del capitolo 19, proprio in virtù del fatto che il trattamento è finalizzato a modificare le caratteristiche del rifiuto.

33. RITENUTO alla luce di tutto il percorso amministrativo sopra descritto e sulla base delle valutazioni e considerazioni istruttorie sopra riportate, di modificare l'AIA vigente relativa alla discarica di cui trattasi prevedendo di:

- ◆ stralciare dall'attuale elenco di rifiuti autorizzati tutti i codici dei rifiuti pericolosi non appartenenti al capitolo 19 del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER);
- ◆ ammettere tutti i codici dei rifiuti pericolosi del capitolo 19 ad oggi autorizzati con le seguenti specifiche: il CER 191301* potrà essere ammesso in discarica solo se prodotto da operazioni di trattamento (come definite dall'art. 2, co. 1, lett. h del D.Lgs. 36/2003) di terreni contaminati;
- ◆ prescrivere, nelle more della definizione di criteri omogenei a livello nazionale, nell'ambito delle verifiche di conformità previste dal PMC, l'effettuazione della determinazione dell'ANC nell'intervallo di pH previsto dalle metodiche UNI/CEN 14997 o 14429; la frequenza di tali verifiche sarà annuale, all'atto dell'omologazione del rifiuto (per ciascun produttore e per ciascun codice CER);
- ◆ prescrivere, nelle more della definizione di criteri omogenei a livello nazionale, nell'ambito delle verifiche di conformità previste dal PMC, l'effettuazione delle prove geotecniche e delle modalità operative proposte dalla Ditta Geo Nova S.p.a. con la nota 18.12.2015, acquisita con prot. reg. n. 517413 del 21.12.2015, per la valutazione della capacità di carico e della stabilità fisica dei rifiuti

pericolosi stabili e non reattivi granulari; la frequenza di tali verifiche sarà annuale, all'atto dell'omologazione del rifiuto (per ciascun produttore e per ciascun codice CER).

34. RITENUTO concluso, con il presente provvedimento, il procedimento di riesame avviato con la sopra richiamata nota regionale n. 391963 del 30.09.2015.
35. RITENUTO di considerare, per quanto sopra, superata la prescrizione n. 25 del DSR n. 57/2014 relativa alle modalità di verifica del parametro ANC stabilite, in via sperimentale, prima dell'emanazione del DM 24 giugno 2015.
36. VISTO il nuovo Catalogo Europeo dei Rifiuti, adottato dalla Commissione Europea con decisione 2014/955/UE ed entrato in vigore il 1 giugno 2015.
37. VISTE la L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii. e la L.R. n. 26/2007.
38. VISTI il D. Lgs. n. 36/2003 ed il D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.
39. VISTO il DM 27 settembre 2010, come modificato dal DM 24 giugno 2015.
40. VISTA la DGRV n. 16 del 21 gennaio 2014 che assegna al Direttore del Dipartimento Ambiente e, in sua sostituzione, al Direttore della Sezione Coordinamento Attività Operative, le funzioni e le competenze precedentemente attribuite al Segretario regionale all'Ambiente e Territorio (poi denominato Segretario regionale per l'Ambiente) dalla DGRV n. 2493 del 7 agosto 2007.

decreta

1. Di volturare, a favore della Ditta Herambiente S.p.a., con sede legale in Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4 40127 Bologna - C.F./P.IVA 02175430392, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Ditta Geo Nova S.p.a. con DDR n. 57 del 01.07.2014.

2. Di modificare le prescrizione n. 1 e 2 del DDR n. 57/2014 nel seguente modo:

1. Alla Ditta Herambiente S.p.a., con sede legale in Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4 40127 Bologna - C.F./P.IVA 02175430392, è rinnovata l'Autorizzazione Integrata Ambientale, già rilasciata con DSR n. 41/2009 e ss. mm. e ii., relativa alla discarica denominata "ex cava ai Ronchi", per rifiuti non pericolosi e non putrescibili ubicata in via Colombara in Comune di Loria (TV), e catastalmente censita ai mappali 106, 108, 109, 110, 111, 117, 118, 119, 153, 154, 155, 156, 162, 163, 191 del foglio 16 del censuario del Comune di Loria, per l'attività individuata al punto 5.4 dell'Allegato I al D.lgs. n. 59/05 (ora Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.lgs. n. 128/2010).

L'efficacia della presente autorizzazione è subordinata all'adeguamento delle garanzie finanziarie con le modalità e le tempistiche previste al successivo punto 6.

2. La Ditta Herambiente S.p.a. è gestore dell'impianto ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera r-bis) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

3. Di prescrivere che entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, la Ditta Herambiente S.p.a. trasmetta una specifica nota con la quale la medesima Società faccia proprio il Piano di Monitoraggio e Controllo - ver. 001 del 30.07.10 rev. 002 del 20.02.14, già trasmesso da Geo Nova S.p.a. e acquisito con prot. reg. 126079 del 24.03.2014, dichiarando, altresì, che lo stesso Piano sarà applicato alla luce delle integrazioni e modifiche introdotte alla prescrizione n. 51 del DDR n. 57/2014.

4. Di sostituire, per le motivazioni espresse in premessa, l'elenco dei Rifiuti pericolosi (purché stabili e non reattivi) contenuto nell'Allegato A all'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al DDR n. 57 del 01.07.2014, con quello riportato in Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

5. Di specificare che il CER 191301* potrà essere ammesso in discarica solo se prodotto da operazioni di trattamento (come definite dall'art. 2, co. 1, lett. h del D.Lgs. 36/2003) di terreni contaminati.

6. Di prescrivere al Gestore, nelle more della definizione a livello nazionale di specifici criteri omogenei di valutazione, l'effettuazione nell'ambito delle verifiche di conformità previste dal PMC relativamente ai rifiuti pericolosi stabili e non reattivi conferibili in discarica:

. della determinazione analitica dell'ANC nell'intervallo di pH previsto dalle metodiche UNI/CEN 14997 o 14429 (dal pH naturale del rifiuto al pH 2);

. delle prove geotecniche proposte con la nota del 18.12.2015, acquisita con prot. reg. n. 517413 del 21.12.2015, per la valutazione della capacità di carico e della stabilità fisica dei rifiuti pericolosi stabili e non reattivi granulari.

La frequenza di tali verifiche sarà annuale, all'atto dell'omologazione del rifiuto (per ciascun produttore e per ciascun codice CER). Gli esiti delle medesime verifiche dovranno essere conservati presso l'impianto, unitamente a valutazioni di commento dei risultati effettuate dal responsabile tecnico della discarica ai fini della verifica dello specifico criterio di accettabilità. Tali esiti dovranno essere altresì riportati nei report tecnici periodici previsti dal PMC.

7. Di considerare concluso, con il presente provvedimento, il procedimento di riesame avviato con nota regionale n. 391963 del 30.09.2015.
8. Di considerare quale parte integrante del presente provvedimento le premesse dello stesso.
9. Di stabilire che, entro quarantacinque giorni dalla data di notifica del presente atto, il Gestore è tenuto a presentare alla Provincia di Treviso l'estensione al presente decreto delle garanzie finanziarie in essere.
10. Di prescrivere al Gestore di trasmettere gli esiti della verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii entro trenta giorni dalla data di rilascio del presente provvedimento e l'eventuale relazione di riferimento entro novanta giorni dalla data di rilascio dello stesso.
11. Di stabilire che ogni riferimento al codice CER 170503 nel testo del DDR n. 57/2014 deve intendersi superato dai contenuti del presente provvedimento.
12. Di stabilire che la prescrizione n. 25 del DDR n. 57/2014 deve intendersi superata dai contenuti del presente provvedimento.
13. Di far salve, per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, tutte le prescrizioni ed indicazioni contenute nel DDR n. 57/2014.
14. Di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto agli oneri istruttori di cui al D.M. 24.04.2008 ed alla DGRV n. 1519 del 26 maggio 2009.
15. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
16. Di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Herambiente S.p.a., con sede legale in Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4 40127 Bologna, al Comune di Loria (TV), alla Provincia di Treviso, ad A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale Treviso ed A.R.P.A.V. Osservatorio Regionale Rifiuti.
17. Di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
18. Di far presente che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Alessandro Benassi



Allegato A al Decreto n. 13 del 29.02.2016

pag. 1/4

Riesame, ai sensi dell'art. 29 – octies, comma 4 lett. d) ed a seguito dell'emanazione del DM 24 giugno 2015, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rinnovata con DDR n. 57 del 01.07.2014 e contestuale volturazione provvedimento autorizzativo.

Discarica per rifiuti non pericolosi e non putrescibili ex cava ai Ronchi ubicata in via Colombara in Comune di Loria (TV).

Gestore: Ditta Herambiente S.p.a., con sede legale in Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4 40127 Bologna – C.F./P.IVA 02175430392.

ELENCO CODICI CER RIFIUTI AUTORIZZATI

Tabella 1 – Rifiuti non pericolosi

CER	DESCRIZIONE
01 03 06	sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05
01 03 08	polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 05 07	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
04 02 20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
05 01 10	fanghi prodotti dal tratt. In loco degli effluenti, div da quelli di cui alla voce 05 01 09
05 01 13	fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie
05 01 14	rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
06 03 16	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alle voce 06 03 15
06 05 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02
06 11 01	rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio
10 01 01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
10 01 03	ceneri leggere di torba e di legno non trattato
10 01 05	rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi
10 01 15	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14
10 01 17	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, div. da quelle di cui alla voce 10 01 16
10 01 21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20

Allegato A al Decreto n. 13 del 29.02.2016

pag. 2/4

10 01 24	sabbie dei reattori a letto fluidizzato
10 01 26	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
10 02 01	rifiuti del trattamento delle scorie
10 02 02	scorie non trattate
10 02 08	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07
10 02 10	scaglie di laminazione
10 02 12	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11
10 02 14	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13
10 02 15	altri fanghi e residui di filtrazione
10 04 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09
10 05 01	scorie della produzione primaria e secondaria
10 05 11	scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10
10 06 01	scorie della produzione primaria e secondaria
10 06 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09
10 08 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17
10 08 20	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19
10 09 03	scorie di fusione
10 09 08	forme ed anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07
10 09 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 01 11
10 10 03	scorie di fusione
10 10 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07
10 11 05	polveri e particolato
10 11 10	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
10 11 14	lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13
10 11 16	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15
10 11 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17
10 11 20	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19
10 12 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico

Allegato A al Decreto n. 13 del 29.02.2016

pag. 3/4

10 12 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico).
10 12 10	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09
10 12 12	rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11
10 12 13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
11 01 10	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi
12 01 02	polveri e particolato di materiali ferrosi
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12 01 04	polveri e particolato di materiali non ferrosi
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici
12 01 13	rifiuti di saldatura
12 01 15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14
12 01 17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16
16 01 19	Plastica
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
16 08 03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
16 08 04	catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)
16 11 04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
17 05 04	terre e rocce, diverse da quelli di cui alla voce 17.05.03*
17 05 06	fanghi di dragaggio, diversa da quelli di cui alla voce 17 05 05
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alla voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
19 01 12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11
19 01 14	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13
19 01 19	sabbie dei reattori a letto fluidizzato
19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico - fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05
19 03 05	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04

Allegato A al Decreto n. 13 del 29.02.2016

pag. 4/4

19 03 07	rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06
19 08 02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
19 11 06	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05
19 12 04	plastica e gomma
19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)
19 13 02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05

Tabella 2 – Rifiuti pericolosi stabili e non reattivi

CER	Descrizione
19 03 04*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati
19 03 06*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati
19 13 01*	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose (limitatamente alla frazione terreno)

(Codice interno: 319312)

DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE n. 14 del 29 febbraio 2016

Riesame, ai sensi dell'art. 29 octies, comma 4, lett. d) del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed a seguito dell'emanazione del DM 24 giugno 2015, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSR n. 67 del 11 settembre 2012 e ss.mm.ii. Discarica per rifiuti non pericolosi sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile - ubicata in località Cà Bianca, in Comune di Zevio (VR). Gestore: Ditta INERTECO S.r.l., con sede legale in Via Cà Bianca, 16 Campagnola di Zevio (VR).

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Con il presente decreto si modifica l'AIA relativa alla discarica di cui trattasi, gestita dalla società INERTECO S.r.l., nell'ambito della procedura di riesame avviata a seguito dell'emanazione del DM 24 giugno 2015, il quale ha introdotto alcune modifiche ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica come individuati dal precedente DM 27 settembre 2010.

Estremi dei principali documenti di riferimento dell'istruttoria: Comunicazione di avvio del procedimento di riesame di cui alla nota regionale n. 392036 del 30.09.2015. Osservazioni e proposte operative della Ditta di cui alle note del 2 novembre 2015 e del 27 novembre 2015. Comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all'eventuale sospensione/revoca dell'autorizzazione di cui alla nota regionale n. 496950 del 04.12.2015. Verbale incontro di coordinamento sulla valutazione della Capacità di neutralizzazione degli acidi (ANC), tenutosi in data 16.12.2015. Ulteriori osservazioni e proposte operative della Ditta su valutazione ANC di cui alla nota del 28 gennaio 2016. Nota di ARPAV del 22.02.2016, comprensiva della proposta operativa per la valutazione dell'ANC. Verbale riunione istruttoria su ANC e procedimento di riesame del 22.02.2016.

Il Direttore

RICHIAMATO il progetto originario di bonifica con contestuale realizzazione della discarica di cui trattasi approvato con DGRV n. 44 del 18.01.1999, come modificato dal Piano di Adeguamento ex art. 17 del D. Lgs. n. 36/2003 approvato, sulla base del parere favorevole della CTRA n. 3215 del 18 maggio 2004, con DGRV n. 1741 del 18 giugno 2004.

RICHIAMATO il decreto del Segretario regionale Ambiente e Territorio n. 39 del 30 giugno 2009 e ss.mm.ii. con il quale è stata rilasciata, relativamente alla porzione della discarica di cui trattasi approvata con la succitata DGRV n. 44/1999 (lotti 2, 3 e 4), al Comune di Zevio ed alla Ditta INERTECO S.r.l. - sulla base della relazione istruttoria predisposta dagli Uffici del Servizio Rifiuti della Direzione Tutela Ambiente di cui all'Allegato B al medesimo provvedimento - l'Autorizzazione Integrata Ambientale definitiva per l'attività soggetta al punto 5.4 dell'Allegato I al D. Lgs. n. 59/2005 (oggi sostituito dall'allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.).

PRESO ATTO che con il medesimo decreto del Segretario regionale Ambiente e Territorio n. 39 del 30 giugno 2009 la porzione di discarica in questione è stata altresì riclassificata - sulla base del parere favorevole espresso nel merito dalla C.T.R.A. con voto n. 3564 del 27 novembre 2008 (Allegato A al medesimo provvedimento), nella sottocategoria di cui alla lettera a) dell'art. 7, co.1, del D.M. 3 agosto 2005 (oggi DM 27.09.2010), ossia "discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile" con deroghe ai parametri DOC e Mo rispetto ai limiti della tabella 5 dell'art. 6 del medesimo decreto ministeriale.

RICHIAMATA la DGRV n. 919 del 6 maggio 2008 con cui la Giunta regionale, sulla base dell'allegato parere della Commissione regionale VIA n. 183 del 13 febbraio 2008, ha espresso - ai sensi della L.R. n. 10/99 e s.m.i. - giudizio favorevole di compatibilità ambientale relativamente al progetto preliminare di ampliamento della discarica in oggetto (lotti 1, 4, 6 e 7), a seguito dell'apposita istanza presentata dal Comune di Zevio in data 7 dicembre 2005.

VISTA la nota datata 25 settembre 2008 (acquisita al protocollo n. 501003/57.19) con cui la Ditta INERTECO S.r.l., in qualità di titolare della gestione della discarica Cà Bianca, ha trasmesso, anche a nome e per conto del Comune di Zevio, quale titolare del progetto di bonifica, come da DGRV n. 44/1999, nonché titolare del provvedimento di approvazione della compatibilità ambientale relativa al progetto di ampliamento di cui trattasi (DGRV n. 919/2008), istanza per il rilascio di una nuova Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di detto ampliamento.

RICHIAMATA la DGRV n. 995 del 21 aprile 2009 con la quale la Giunta regionale, sulla base dell'allegato parere n. 222-bis espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 17 dicembre 2008, ha rilasciato - relativamente all'ampliamento della discarica in oggetto di cui al progetto definitivo presentato in data 11 agosto 2008 - il giudizio favorevole di compatibilità ambientale, l'approvazione dell'intervento e l'autorizzazione integrata ambientale.

PRESO ATTO che l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata al Comune di Zevio con la succitata DGRV n. 995/2009 legittima esclusivamente l'avvio dei lavori di realizzazione dell'ampliamento in oggetto.

RICHIAMATO il DSR n. 107 del 30 dicembre 2010 con il quale è stato autorizzato - sulla base della verifica dell'avvenuta presentazione della documentazione tecnica prevista dalla L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii. e dalla DGRV n. 2794/2010 - l'esercizio provvisorio del lotto 1 della porzione in ampliamento della discarica di cui trattasi fino al rilascio e/o al diniego dell'autorizzazione all'esercizio ordinario.

PRESO ATTO che con il medesimo DSR n. 107 del 30 dicembre 2010 la porzione di discarica in questione è stata altresì riclassificata - sulla base del parere favorevole espresso nel merito dalla C.T.R.A. con voto n. 3688 del 28 luglio 2010 e nelle more della conclusione dei lavori del tavolo tecnico istituito con DGRV n. 1766/2010 - in "discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile", riconoscendo altresì alcune deroghe alle concentrazioni limite sull'eluato previste dalla norma.

RICHIAMATO il precedente decreto del Segretario regionale per l'Ambiente n. 67 del 11 settembre 2012 come modificato dai successivi decreti regionali n. 60/2013, n. 16/2014, n. 27/2014 e n. 64/2014, con il quale è stata rilasciata alla Ditta INERTECO S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale che legittima l'esercizio ordinario della porzione in ampliamento della discarica in oggetto di cui al progetto approvato con DGRV n. 995 del 21 aprile 2009, aggiornando al contempo l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata per la porzione esistente con il DSR n. 39/2009 e ss.mm.ii.

PRESO ATTO che in data 11.09.2015 è stato pubblicato in G.U. il DM 24 giugno 2015 con il quale sono state introdotte alcune modifiche ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica come individuati dal precedente DM 27 settembre 2010.

CONSIDERATO in particolare che, con le modifiche apportate all'art. 6, comma 4 del DM 27.09.2010, sono state introdotte specifiche limitazioni ai rifiuti pericolosi stabili e non reattivi conferibili nelle discariche per rifiuti non pericolosi e nuove verifiche, sia geotecniche (stabilità fisica e capacità di carico) che chimiche (Capacità di neutralizzazione degli acidi), per accertare l'ammissibilità di detti rifiuti nella categoria di discarica di cui trattasi.

RILEVATO che circa le prove geotecniche e la capacità di neutralizzazione degli acidi (ANC) le modifiche apportate al D.M. 27.09.2010 con il D.M. 24.06.2015 (introduzione delle lettere d-bis e d-ter al comma 4 dell'Art. 6), non indicano limiti numerici da rispettare ma rimandano al "possibile" riferimento ai criteri di accettazione WAC dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente del Regno Unito (prove geotecniche) e ad una generale "valutazione" rispetto all'esito dei test di cessione (per la capacità di neutralizzazione).

RILEVATO che, pertanto, per le caratteristiche in parola non sono stati fissati parametri e/o valori che definiscano in modo netto i livelli da rispettare per accettare in discarica un rifiuto.

CONSIDERATO che tale aspetto, al fine di evitare difformità applicative tali da comportare una distorsione del mercato andrebbero compiutamente definiti a livello nazionale e che a tale fine, su iniziativa di questa Amministrazione, è stato attivato un apposito tavolo interregionale per la trattazione dei problemi derivanti dall'applicazione del modificato regolamento sui criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.

CONSIDERATO che la nuova norma specifica che per rifiuti pericolosi stabili e non reattivi devono intendersi solo ed esclusivamente i rifiuti che, sottoposti ad un trattamento preliminare (ad esempio di solidificazione/stabilizzazione, vetrificazione), presentano un comportamento alla lisciviazione che non subisca alterazioni negative nel lungo periodo nelle condizioni di collocazione in discarica e che rispettano, al contempo, le altre condizioni di cui all'elenco riportato al medesimo comma 4 dell'art. 6.

PRESO ATTO che i competenti Uffici regionali, alla luce delle sopra richiamate modifiche normative, hanno ritenuto di avviare specifici procedimenti di riesame, ai sensi del comma 4, lett. d) dell'art. 29-octies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., delle Autorizzazioni Integrate Ambientali vigenti relative alle discariche per rifiuti non pericolosi ubicate sul territorio regionale nelle quali è consentito il conferimento anche dei rifiuti pericolosi stabili e non reattivi.

VISTO nel caso specifico, l'avviso dell'avvio del procedimento di cui trattasi comunicato, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., alla Ditta INERTECO S.r.l. ed agli Enti territorialmente competenti con nota n. 392036 del 30.09.2015.

CONSIDERATO che con l'avviso dell'avvio del procedimento veniva tra l'altro comunicato quanto segue:

1. Le modifiche introdotte all'art. 6, comma 4 del DM 27.09.2010 comportano che dalla data di entrata in vigore del nuovo DM 24 giugno 2015 i rifiuti pericolosi (stabili e non reattivi) che possono essere conferiti nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono rintracciabili solo ed esclusivamente nel capitolo 19 del CER.

2. Relativamente alla verifica del parametro Capacità di neutralizzazione degli acidi (ANC), è in corso una sperimentazione presso la discarica in parola che, allo stato attuale, ha visto concludersi la sua prima fase sulla base di un protocollo concordato con Regione ed ARPAV nell'incontro di coordinamento del 02 ottobre 2014; quanto prima sarà convocato un ulteriore incontro per la discussione dei risultati di tale periodo e per l'individuazione dei criteri da adottare nel proseguo, tenuto altresì conto dell'entrata in vigore della nuova normativa.
3. Nel frattempo si ritiene necessario che la Ditta proceda alla verifica di detto parametro, con le frequenze previste dal PMC per le altre verifiche di accettabilità, secondo le metodiche previste dal nuovo DM 24 giugno 2015 (CEN/TS 14997 o CEN/TS 14429). Per quanto riguarda l'intervallo di pH da considerare nelle prove, si ritiene congruo, in prima applicazione, riferirsi al range tra 4 e il pH naturale del rifiuto (o fino a 10 qualora lo stesso sia inferiore a tale valore), ossia alla gamma di pH previsto dal succitato protocollo.
4. Gli esiti analitici di cui sopra dovranno essere conservati presso l'impianto, unitamente a valutazioni di commento dei risultati effettuate dal responsabile tecnico della discarica ai fini della verifica dello specifico criterio di accettabilità.
5. Relativamente alla verifica della stabilità fisica e della capacità di carico dei rifiuti si invita la Ditta a presentare - entro 60 giorni dal ricevimento della presente - una specifica e dettagliata proposta operativa relativamente alle prove geotecniche che intende porre in essere allo scopo; nel frattempo, stante la cogenza della norma, dovrà comunque provvedere ad effettuare tali prove con le frequenze previste dal PMC per le altre verifiche di accettabilità, conservando presso l'impianto sia gli esiti delle stesse che apposite valutazioni del responsabile tecnico ai fini della verifica dello specifico criterio di accettabilità.
6. L'elenco dei rifiuti conferibili nell'impianto in parola, ai sensi dell'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente, ricomprende molteplici tipologie di rifiuti appartenenti a capitoli del CER diversi dal 19 e/o comunque non conformi alla nuova normativa, rendendo necessario un riesame puntuale di tale elenco.
7. Risulta infine necessario aggiornare le modalità previste dall'AIA e dal PMC vigenti in merito alla verifica di accettabilità dei rifiuti pericolosi stabili e non reattivi conferibili sulla base del DM 24 giugno 2015, al fine di ricomprendere i nuovi criteri di ammissibilità introdotti dal medesimo DM.

CONSIDERATO che, con l'avviso dell'avvio del procedimento, veniva altresì richiesto al Gestore, ai sensi della DGRV n. 395 del 31 marzo 2015, di trasmettere la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. entro 90 giorni dalla notifica dello stesso.

PRESO ATTO che nella stessa data del 30 settembre 2015 è stato pubblicato sul sito web della Regione l'annuncio relativo al procedimento di riesame in parola così come previsto dall'art. 29-quater del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

VISTA la diffida "per inottemperanza a disposizioni di legge" emessa dalla Provincia di Verona, nei confronti del legale rappresentante della società INERTECO S.r.l., con nota n. 84898 del 29.09.2015.

PRESO ATTO che la diffida di cui sopra evidenziava in particolare che nella settimana dal 14 settembre 2015 al 18 settembre 2015 sarebbero stati conferiti:

- 14 carichi di rifiuti pericolosi con CER 06.05.02* e 10.02.07*, che sembrerebbero non essere stati sottoposti a trattamento preliminare;
- 26 carichi di rifiuti pericolosi, sottoposti sicuramente a preventivo trattamento, per i quali non sarebbero state effettuate né verifiche geotecniche né test di cessione secondo i metodi richiamati dalla normativa vigente.

RILEVATO che nella medesima diffida di cui sopra la Provincia di Verona invitava tra l'altro la Ditta INERTECO S.r.l. a smaltire i rifiuti pericolosi stabili e non reattivi nel rispetto del DM 24 giugno 2015, di modifica del DM 27 settembre 2010, ed a gestire la discarica in modo tale da non precludere od ostacolare l'eventuale asportazione di tutti quei rifiuti pericolosi conferiti in discarica dalla data del 12 settembre 2015 giudicati, dall'ente competente, non conformi ai dettami del DM 27 settembre 2010 e successive integrazioni.

PRESO ATTO che la Ditta INERTECO S.r.l. ha presentato apposito ricorso (tuttora pendente) avanti il TAR Veneto (n. 1486/2015) con il quale è stata impugnata la succitata diffida provinciale e che con ordinanza n. 506 del 16.11.2015 lo stesso Tribunale amministrativo ha dichiarato l'estinzione della fase cautelare vista la rinuncia della ricorrente alla relativa istanza (avanzata unitamente al ricorso) "alla luce delle precisazioni contenute nella difesa dell'amministrazione [provinciale]".

VISTA la nota del Dipartimento ARPAV di Verona n. 106378 del 29.10.2015 con la quale si segnalavano, con riferimento alla discarica di cui trattasi, ulteriori conferimenti di rifiuti non appartenenti al capitolo 19 del CER nel periodo 21 settembre - 25 settembre 2015, per un totale di 14 carichi, chiedendo chiarimenti in merito alla data di entrata in vigore del DM 24 giugno 2015 ed in merito alla liceità degli stessi conferimenti.

VISTA la nota n. 95870 del 03.11.2015 con la quale la Provincia di Verona ha comunicato ai competenti Uffici regionali la mancata ottemperanza della Ditta INERTECO S.r.l. alla succitata diffida del 29.09.2015, avendo conferito dal 12 ottobre al 23 ottobre 2015 ulteriori 33 carichi di rifiuti pericolosi non appartenenti al capitolo 19 del CER.

VISTA la successiva nota regionale n. 496950 del 04.12.2015 con la quale, sulla base della segnalazione provinciale di cui sopra, visto l'art. 29-decies, comma 9 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii e tenuto conto di quanto previsto dalla circolare regionale di cui alla nota n. 253246 del 13.06.2013, è stato avviato apposito procedimento finalizzato all'eventuale sospensione/revoca dell'autorizzazione rilasciata con DSR n. 67/2013 e ss.mm.ii.

VISTE le note della Provincia di Verona n. 107151 dell'11.12.2015 e n. 10050 del 08.02.2016, con le quali sono stati evidenziati i "continui" conferimenti di rifiuti pericolosi non appartenenti al capitolo 19 del CER da parte della Ditta Inerteco S.r.l. "in aperta inosservanza della normativa modificata con il DM 24.06.2015, della diffida provinciale e degli indirizzi operativi regionali del 30.09.2015".

CONSIDERATO in particolare che, sulla base della segnalazione provinciale, risultano conferiti dal 26 ottobre 2015 al 22 gennaio 2016 complessivi 238 carichi di rifiuti pericolosi non appartenenti al capitolo 19 del CER (dei quali 12 conferiti probabilmente privi delle verifiche geotecniche e chimiche).

VISTA la nota del legale di fiducia della società Inerteco S.r.l., datata 11 dicembre 2016 ed acquisita al prot. reg. n. 506715 del 14.12.2015, con la quale è stato riscontrato l'avvio del procedimento regionale finalizzato alla sospensione/revoca dell'autorizzazione.

VISTA la successiva nota del legale di cui sopra, datata 16.12.2015 ed acquisita al prot. reg. n. 511369 del 16.12.2015, con la quale è stata riscontrata la nota provinciale n. 107151 dell'11.12.2015.

VISTA l'ulteriore nota del legale della Ditta, datata 18.02.2016 ed acquisita al prot. reg. n. 66025 del 19.02.2016, con la quale sono stati inviati ulteriori scritti difensivi relativi alla legittimità dell'operato della medesima società e con la quale è stato comunicato di sospendere a far data dal 19.02.2016, nelle more di definizione dei procedimenti in corso, i conferimenti di rifiuti pericolosi non preventivamente trattati nella discarica di cui trattasi.

CONSIDERATO che nelle sopra richiamate note del legale della Ditta sono illustrate, in particolare, le motivazioni che portano a ritenere legittimo l'operato della medesima società, che di seguito si riassumono:

- Almeno fino alla conclusione del procedimento di riesame la Ditta può esercitare la propria attività in conformità all'autorizzazione vigente, ai sensi e per gli effetti di quanto statuito nell'art. 29 - octies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. richiamato nella stessa comunicazione di avvio del procedimento.
- L'unico contenuto precettivo della diffida provinciale del 29.09.2015 (come desunto dalla stessa memoria difensiva dell'Amministrazione provinciale presentata nell'ambito del succitato ricorso n. 1486/2015) consiste nell'obbligo di "gestire la discarica in modo da non precludere o ostacolare l'eventuale asportazione di tutti quei rifiuti pericolosi conferiti in discarica dalla data del 12 settembre 2015 giudicati dall'ente competente non conformi".

CONSIDERATO che, nei 30 giorni successivi alla pubblicazione sul sito web della Regione dell'annuncio relativo al procedimento di riesame in parola e comunque fino ad oggi, sono pervenute le sole osservazioni della Ditta INERTECO S.r.l., formulate per conto della stessa dal proprio legale di fiducia con nota del 02.11.2015 (acquisita al prot. reg. n. 460374 del 12.11.2015).

PRESO ATTO che, con la succitata nota del 02.11.2015, il legale della Ditta ha trasmesso il ricorso con il quale è stata impugnata la diffida provinciale del 29 settembre 2015 chiedendo di valutare quanto esposto nello stesso in quanto il ricorso renderebbe ragione dei vizi di legittimità cui sarebbe affetto l'avvio del procedimento di riesame dell'AIA comunicato alla Ditta INERTECO S.r.l.

CONSIDERATO che nella stessa nota di cui sopra il legale della Ditta asserisce altresì quanto segue:

- Il DM 27 settembre 2010 ed il successivo DM 24 giugno 2015 non hanno natura normativa: ne consegue che il DM 24 giugno 2015 non può fondare il procedimento di riesame in parola perché il riferimento all'art. 29 - octies, comma 4, lett. d) del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. è invocabile ai fini del riesame solo quando "nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigano".
- Il principio statuito sulla questione dalla sentenza del TAR Veneto n. 2873/2010 (secondo cui i rifiuti pericolosi possono ritenersi stabili e non reattivi anche in assenza di un preventivo trattamento) è del tutto applicabile anche in presenza delle "nuove" disposizioni sul punto contenute nel DM 24.06.2015.
- Il DM 24.06.2015 fornisce un riferimento amministrativo che, quanto alle AIA, si regge sul principio del "tempus regit actum".

VISTA la nota del 27 novembre 2015 (acquisita al prot. reg. n. 490056 del 01.12.2015) con la quale la Ditta INERTECO S.r.l., per il tramite del proprio legale di fiducia, ha trasmesso una proposta operativa "per il controllo della ANC e della stabilità fisica e capacità di carico dei rifiuti pericolosi stabili e non reattivi".

VISTI gli esiti dell'incontro tecnico di coordinamento specifico per la discussione degli esiti della sperimentazione effettuata sul parametro ANC, svoltosi in data 16 dicembre 2015.

PRESO ATTO che nel suddetto incontro del 16.12.2015 è stato tra l'altro consegnato ai Gestori delle discariche interessate un documento, in bozza, predisposto da ARPAV comprensivo di una proposta operativa per la valutazione dell'ANC elaborata sulla base degli esiti delle sperimentazioni eseguite, nonché degli approfondimenti bibliografici e normativi effettuati.

VISTE le osservazioni presentate dalla Ditta INERTECO S.r.l. sul documento di cui sopra e contenute nella nota del 28 gennaio 2016 (acquisita al prot. reg. n. 35582 del 29.01.2016).

VISTI gli esiti della riunione istruttoria, svoltasi in data 22 febbraio 2016 nell'ambito del procedimento di riesame avviato a seguito dell'emanazione del DM 24 giugno 2015.

CONSIDERATO che nella stessa data del 22 febbraio 2016, con nota n. 18349, il Commissario straordinario di ARPAV ha trasmesso ufficialmente agli Uffici regionali il documento relativo alla valutazione dell'ANC precedentemente trasmesso in bozza, unitamente alle controdeduzioni alle osservazioni delle Ditte interessate.

PRESO ATTO che, nella medesima nota di cui sopra, l'ARPAV ha specificato che, nelle more della definizione di criteri nazionali per la valutazione del parametro ANC e in assenza di specifiche e diverse indicazioni da parte della Regione, procederà alla determinazione di tale parametro nel range di pH previsto dalle metodiche UNI/CEN 14997 o 14429 tra il pH naturale del rifiuto e il pH 4, senza esprimere una specifica valutazione nei relativi rapporti di prova.

RILEVATO che il range di pH di cui sopra si basava sulle versioni rispettivamente del 2006 e del 2007 delle norme UNI/CEN succitate ma che, come emerso nel corso dell'incontro del 22 febbraio 2016, nel 2015 è uscita una nuova versione della norma UNI/CEN 14429, la quale prevede come valore inferiore di pH di indagine 2, convenendo pertanto di riferirsi a tale valore minimo.

PRESO ATTO che, con nota del 28 dicembre 2015 (acquisita al prot. reg. n. 527529 del 28.12.2015), la Ditta INERTECO S.r.l. ha trasmesso gli esiti della verifica sulla sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento richiesta nell'avvio del procedimento di riesame in parola e che tali esiti evidenziano che tale obbligo, nel caso specifico, non sussiste.

PRESO ATTO che, in data 18 gennaio 2016, è stata effettuata - su richiesta della Regione del Veneto - un'apposita riunione interregionale relativa alle modifiche introdotte con il DM 24 giugno 2015 nell'ambito della quale, tra l'altro, è stata condivisa la necessità di individuare criteri omogenei a livello nazionale sia per la valutazione del parametro ANC che per la valutazione dei parametri stabilità fisica e capacità di carico. E' stato altresì convenuto di chiedere chiarimenti al competente Ministero sul pre-requisito del preventivo trattamento che i rifiuti pericolosi stabili e non reattivi - secondo la "lettera" della norma - devono possedere al fine di poter essere conferiti nelle discariche per rifiuti non pericolosi. Infine le Regioni hanno tutte convenuto sulla diretta applicabilità del DM 24 giugno 2015 dalla sua entrata in vigore, anche alle discariche in esercizio.

RILEVATO che il DM 24 giugno 2015 introduce altresì alcune modifiche alle note della tabella 5 dell'art. 6; il legislatore ha in particolare individuato i "processi idonei a ridurre la sostanza organica" che consentono di non applicare il limite di concentrazione del DOC previsto nella medesima tabella ad alcuni specifici CER di rifiuti non pericolosi.

PRESO ATTO che, come già evidenziato nella circolare regionale n. 390999 del 30 settembre 2015, a partire dall'entrata in vigore del DM 24 giugno 2015, ogni riferimento ad altri "processi" -individuati nelle Autorizzazioni in essere sulla base del parere n. 11/64/CR7a/C5 del 05 maggio 2011 della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome -deve intendersi superato.

RITENUTO di esprimere, con riferimento alle osservazioni presentate nell'ambito del procedimento di riesame, nonché con riferimento alle richieste di parere formulate dal Dipartimento ARPAV di Verona nella nota del 29.10.2015, le seguenti valutazioni e considerazioni istruttorie:

- Natura ed applicabilità del DM 24 giugno 2015. Si ritiene che il DM 24 giugno 2015 (che ha introdotto alcune modifiche al precedente DM 27.09.2010) sia un atto avente contenuto normativo; si evidenzia inoltre che lo stesso incide sull'ammissibilità dei rifiuti in discarica, ossia su un aspetto che deve essere puntualmente verificato nella continuità e quotidianità dell'attività di smaltimento autorizzata in tutti gli impianti di discarica, sia presenti che futuri. Alla luce di quanto sopra si ritiene che il DM in questione si applichi immediatamente dalla sua entrata in vigore senza necessità di una preliminare modifica delle autorizzazioni vigenti. D'altra parte anche relativamente al DM 27.09.2010, di cui il decreto ministeriale 24 giugno 2015 costituisce una modifica, era stata data la stessa interpretazione (ossia di immediata applicazione), come si evince dal parere della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano n. 11/035/CR8/C5 del 24 marzo 2011. Interpretazione ragionevolmente estesa anche al DM 24 giugno 2015 nell'ambito di una specifica riunione interregionale svoltasi in

data 18 gennaio 2016. Infine si segnala che la natura normativa del DM sembra trovare conferma anche in giurisprudenza: si faccia in particolare riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato, Ad. plenaria, n. 9 del 4 maggio 2012, laddove rileva che "è atto normativo quello i cui destinatari sono indeterminabili sia a priori che a posteriori (essendo proprio questa la conseguenza della generalità e dell'astrattezza), mentre l'atto amministrativo generale ha destinatari indeterminabili a priori, ma certamente determinabili a posteriori in quanto è destinato a regolare non una serie di casi, ma, conformemente alla sua natura amministrativa, un caso particolare, una vicenda determinata, esaurita la quale vengono meno anche i suoi effetti". Quanto detto, in assenza di diverse indicazioni da parte del competente Ministero, in qualità dell'organo statale che ha emanato l'atto in questione.

- Entrata in vigore del DM 24 giugno 2015. Non esiste, come noto, una disposizione specifica nel DM 24 giugno 2015 circa la data della sua entrata in vigore: pertanto, atteso che il DM in questione debba essere considerato - come già sopra argomentato - un atto avente contenuto normativo e non un atto amministrativo generale, si ritiene ragionevolmente che lo stesso entri in vigore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 15 del D.P.R. n. 1092/1985 e ss.mm.ii., nel decimo-quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
- Valenza del procedimento di riesame. A seguito dell'emanazione del DM 24 giugno 2015, gli Uffici regionali hanno da un lato emanato una specifica circolare indirizzata a tutti i gestori di discariche sottoposti ad AIA regionale, oltre che alle Province ed alle ARPA del Veneto (nota n. 390999 del 30.09.2015) e recante i primi chiarimenti ed indirizzi operativi sull'applicazione della nuova norma; dall'altro hanno valutato, caso per caso, l'opportunità/necessità di riesaminare le autorizzazioni rilasciate, decidendo infine di attivare gli appositi procedimenti previsti dall'art. 29 - octies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. solo ed esclusivamente per le discariche autorizzate al conferimento di rifiuti pericolosi stabili e non reattivi. Tale decisione si fonda essenzialmente sui seguenti aspetti, puntualmente richiamati in detti avvisi del procedimento:
 - ◆ con le modifiche apportate all'art. 6, comma 4 del DM 27.09.2010, sono state introdotte specifiche limitazioni ai rifiuti pericolosi stabili e non reattivi conferibili nelle discariche per rifiuti non pericolosi e nuove verifiche, sia geotecniche che chimiche, per accertare l'ammissibilità di detti rifiuti nella categoria di discarica di cui trattasi.
 - ◆ la nuova norma sancisce, innanzitutto che, per rifiuti stabili e non reattivi, devono intendersi solo ed esclusivamente i rifiuti che sottoposti ad un trattamento preliminare (ad esempio di solidificazione/stabilizzazione, vetrificazione), presentano un comportamento alla lisciviazione che non subisca alterazioni negative nel lungo periodo nelle condizioni di collocazione in discarica e che rispettano, al contempo, le altre condizioni di cui all'elenco riportato al medesimo comma 4 dell'art. 6. Si rileva al riguardo che tale definizione risulta assolutamente nuova nel quadro di riferimento normativo nazionale previgente al DM 24 giugno 2015.
 - ◆ quanto sopra comporta, da un lato, il riesame degli elenchi dei rifiuti pericolosi stabili e non reattivi oggi autorizzati al conferimento nelle discariche per rifiuti non pericolosi al fine di stralciare le tipologie non conformi alla nuova disposizione normativa; dall'altro comporta l'individuazione di modalità certe e condivise per l'effettuazione e l'interpretazione delle nuove verifiche introdotte (determinazioni relative alla valutazione dell'ANC - Capacità di Neutralizzazione degli Acidi e dell'adeguata stabilità fisica e capacità di carico).

Ciò detto, è vero che, ai sensi del comma 11 dell'art. 29 - octies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il Gestore può continuare l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso "fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame", ma va altresì evidenziato che, nello stesso avvio del procedimento di riesame, erano state fornite precise indicazioni in merito alle limitazioni, introdotte dal DM 24 giugno 2015, che si ritenevano applicabili da subito. Inoltre nello stesso avvio del procedimento erano state individuate, in via transitoria, anche alcune modalità operative relativamente all'effettuazione delle nuove verifiche chimiche e geotecniche individuate dal DM. Al riguardo va segnalato che lo stesso Gestore ha da subito acconsentito ad effettuare tali nuove verifiche. Quanto detto, in assenza di una presa di posizione ufficiale da parte del Ministero in merito alla circostanza secondo cui l'emanazione del DM 24.06.2015 possa effettivamente rientrare nelle ipotesi contemplate al comma 4, lettera d) ("sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali...") dell'art. 29 octies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

- Applicabilità del principio del "Tempus regit actum": Tale principio non si ritiene applicabile al caso in esame. È vero, infatti, che in linea generale un provvedimento amministrativo viene rilasciato sulla base della normativa vigente all'atto di emanazione dello stesso ma la norma di cui si discute è relativa all'esercizio degli impianti di discarica, ovvero ad un'attività che, come già più sopra evidenziato, deve essere condotta nel rispetto della normativa vigente all'atto dell'espletamento dell'attività stessa. Tanto più che il DM in questione non individua in tal senso alcuna disposizione transitoria, né distinzione alcuna tra discariche già in esercizio e discariche di futura realizzazione. Si ritiene in definitiva che i requisiti di ammissibilità dei rifiuti in discarica devono essere verificati con riferimento alla norma vigente non all'atto di emanazione dell'autorizzazione bensì con riferimento alla norma vigente all'atto del conferimento degli stessi in impianto. Fermo restando quanto sopra, risulta del tutto inconferente il riferimento al piano finanziario approvato, che, tra l'altro, non risulta essere stato formulato sulla base dell'esatta quantificazione delle diverse tipologie di rifiuti conferibili (né tanto meno sull'esatta quantificazione dei rifiuti pericolosi stabili e non reattivi).

- Applicabilità del principio statuito dalla sentenza del TAR n. 2875/2010. Sul piano strettamente tecnico il principio statuito dalla sentenza in questione appare condivisibile: infatti si rileva che, se è possibile, da un lato, che un rifiuto pericoloso, possa mediante un trattamento acquisire caratteristiche di stabilità e non reattività, così da renderlo idoneo allo smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi, è altresì possibile che un dato rifiuto pericoloso possieda intrinsecamente tali caratteristiche di stabilità e non reattività e che, pertanto, non richieda trattamento. Tale circostanza sarebbe altresì confermata dagli esiti della sperimentazione effettuata nelle discariche interessate prima dell'emanazione del DM 24 giugno 2015. Ciò premesso è, tuttavia, indubbio che detta sentenza si fondava su una normativa nazionale diversa da quella attuale. Le modifiche introdotte dal DM 24 giugno 2015 mutano infatti il quadro di riferimento alla base della decisione del 2010 del tribunale amministrativo interpellato sulla questione. Ed è chiaro che, alla luce di tali modifiche, il trattamento è richiesto come prerequisito per l'ottenimento di caratteristiche di stabilità e non reattività. Tale interpretazione sarebbe stata confermata anche dal legale di altro Gestore interessato alla questione che ha promosso specifico ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso il DM 24 giugno 2015 nella parte in cui introduce la limitazione in parola. Infine, va anche evidenziato che l'ISPRA, organo tecnico del Ministero dell'Ambiente, prima ancora dell'emanazione del DM in questione, si era chiaramente espresso - sulla base della normativa comunitaria di riferimento - sulla necessità del preventivo trattamento dei rifiuti pericolosi stabili e non reattivi, come si evince in particolare dalla nota n. 12527 del 13 aprile 2011 e dalla successiva nota n. 42892 del 25 ottobre 2013, fatto, questo che corrobora l'interpretazione del regolamento ministeriale di cui si tratta nel senso sopra indicato. Quanto detto nelle more dell'individuazione dei criteri tecnici che lo stesso ISPRA, ai sensi dell'art. 48 della L. 221 del 28.12.2015, deve effettuare per stabilire quando il trattamento dei rifiuti prima della loro definitiva collocazione in discarica non è necessario per raggiungere le finalità di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 36/2003 e non risulta indispensabile per il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.
- Codici CER dei rifiuti pericolosi (stabili e non reattivi) che possono essere conferiti nelle discariche per rifiuti non pericolosi. Si ritiene che tali codici, così come già comunicato nello stesso avvio del procedimento in parola, sono rintracciabili solo ed esclusivamente nel capitolo 19 del Catalogo Europeo dei Rifiuti. Tale asserzione deriva dalle seguenti considerazioni:
 - ◆ La modifica introdotta all'art. 6, comma 4 del DM è chiaramente finalizzata a dare una definizione di cosa si debba intendere per rifiuti pericolosi "stabili e non reattivi", specificando che gli stessi coincidono con i rifiuti che, sottoposti a trattamento preliminare, presentano un comportamento alla lisciviazione che non subisce alterazioni negative nel lungo periodo nelle condizioni di collocazione in discarica.
 - ◆ Il "trattamento" va letto alla luce della definizione riportata all'art. 2, comma 1, lett. h) del D. Lgs. n. 36/2003, ossia come l'insieme dei "processi fisici, termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurre il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza"; è evidente che tali processi possono avere luogo solo ed esclusivamente in impianti autorizzati ai sensi della parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (ivi compresi gli impianti di trattamento connessi agli interventi di bonifica di siti contaminati), ovvero, nel caso di attività assoggettate alla normativa IPPC, ai sensi della parte II, titolo III - bis del medesimo decreto.
 - ◆ Ai rifiuti provenienti da impianti di "trattamento", come sopra definito, possono essere attribuiti esclusivamente i codici CER del capitolo 19, proprio in virtù del fatto che il trattamento è finalizzato a modificare le caratteristiche del rifiuto.

RITENUTO alla luce di tutto il percorso amministrativo sopra descritto e sulla base delle valutazioni e considerazioni istruttorie sopra riportate, di modificare l'AIA vigente relativa alla discarica di cui trattasi prevedendo di:

- Stralciare dall'attuale elenco di rifiuti autorizzati tutti i codici dei rifiuti pericolosi non appartenenti al capitolo 19 del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER);
- Ammettere tutti i codici dei rifiuti pericolosi del capitolo 19 ad oggi autorizzati con le seguenti specifiche: CER 1908XX* se provenienti dal trattamento dei rifiuti; CER 1913XX* solo se prodotti da operazioni di trattamento (come definite dall'art. 2, co. 1, lett. h del D.Lgs. 36/2003) di terreni contaminati o acque di falda contaminate;
- Prescrivere, nelle more della definizione di criteri omogenei a livello nazionale, nell'ambito delle verifiche di conformità previste dal PMC, l'effettuazione della determinazione dell'ANC nell'intervallo di pH previsto dalle metodiche UNI/CEN 14997 o 14429. La frequenza di tali verifiche sarà annuale, all'atto dell'omologazione del rifiuto (per ciascun produttore e per ciascun codice CER);
- Prescrivere, nelle more della definizione di criteri omogenei a livello nazionale, nell'ambito delle verifiche di conformità previste dal PMC, l'effettuazione delle prove geotecniche e delle modalità operative proposte dalla Ditta con la nota del 27 novembre 2015 per la valutazione della capacità di carico e della stabilità fisica dei rifiuti pericolosi stabili e non reattivi granulari. La frequenza di tali verifiche sarà annuale, all'atto dell'omologazione del rifiuto (per ciascun produttore e per ciascun codice CER).
- Sostituire il testo della prescrizione n. 15 del DSR n. 1/2013 alla luce delle modifiche introdotte alle note della tabella 5 dell'art. 6 del DM 27.09.2010.

RITENUTO concluso, con il presente provvedimento, il procedimento di riesame avviato con la sopra richiamata nota regionale n. 392036 del 30.09.2015.

PRESO ATTO che il comma 9 dell'art. 29 - decies del D. Lgs. n. 152/2006 e successive integrazioni prevede "la diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte l'anno" e prevede la revoca dell'autorizzazione e la chiusura dell'installazione "in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente".

CONSIDERATO che l'avvio del procedimento finalizzato all'eventuale sospensione/revoca dell'autorizzazione, comunicato alla Ditta INERTECO S.r.l. con la nota regionale n. 496950 del 04.12.2015 si fonda essenzialmente sulla diffida provinciale e sulla successiva segnalazione da parte della stessa Amministrazione della presunta inosservanza della stessa.

ATTESO che la stessa diffida provinciale, nell'invitare la Ditta, da un lato a smaltire rifiuti conformi alla normativa modificata dal DM 24 giugno 2015 e dall'altro a gestire la discarica in modo da non ostacolare l'eventuale asportazione di rifiuti giudicati non conformi dall'ente competente, sembra ammettere di fatto la possibilità (così come si desume anche dalla memoria difensiva presentata dalla stessa Amministrazione provinciale nell'ambito del ricorso promosso dalla Ditta avverso la diffida in questione) di ottemperare alla stessa con due modalità non per forza complementari:

- smaltire solo rifiuti conformi alla normativa, come modificata dal DM 24 giugno 2015;
- gestire la discarica in modo da non ostacolare l'eventuale rimozione di rifiuti pericolosi conferiti dopo l'entrata in vigore della nuova normativa nel caso in cui l'ente competente giudichi gli stessi non conformi.

VISTE le conclusioni del procedimento di riesame dell'AIA avviato a seguito dell'emanazione del DM 24 giugno 2015, come sopra riportate, che ha confermato l'interpretazione già fornita in data 30 settembre 2015 circa la non ammissibilità nella discarica di cui trattasi di rifiuti pericolosi non appartenenti al capitolo 19 del CER.

ACCERTATA l'assenza delle situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente connesso al conferimento dei carichi non appartenenti al capitolo 19 ma comunque conformi ai limiti di accettabilità sull'eluato dei rifiuti, i quali risultano invariati anche a seguito delle modifiche introdotte con il DM 24 giugno 2015.

RITENUTO pertanto di avviare con il presente provvedimento - alla luce delle segnalazioni degli Enti di controllo e delle valutazioni istruttorie sopra riportate - apposito procedimento per l'eventuale rimozione dei rifiuti pericolosi non appartenenti al capitolo 19 del CER che sarebbero stati conferiti nella discarica di cui trattasi a partire dalla entrata in vigore del DM 24 giugno 2015 (ovverosia a partire dal 26 settembre 2015), in violazione della stessa norma.

RITENUTO conseguentemente di sospendere il procedimento finalizzato all'eventuale sospensione/revoca dell'autorizzazione comunicato con nota regionale n. 496950 del 04.12.2015 fino alla conclusione del suddetto procedimento finalizzato alla rimozione dei rifiuti non conformi conferiti sino ad oggi in discarica.

VISTO il nuovo Catalogo Europeo dei Rifiuti, adottato dalla Commissione Europea con decisione 2014/955/UE ed entrato in vigore il 1 giugno 2015.

VISTE la L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii. e la L.R. n. 26/2007.

VISTI il D. Lgs. n. 36/2003 ed il D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.

VISTO il DM 27 settembre 2010, come modificato dal DM 24 giugno 2015.

VISTA la DGRV n. 16 del 21 gennaio 2014 che assegna al Direttore del Dipartimento Ambiente e, in sua sostituzione, al Direttore della Sezione Coordinamento Attività Operative, le funzioni e le competenze precedentemente attribuite al Segretario regionale all'Ambiente e Territorio (poi denominato Segretario regionale per l'Ambiente) dalla DGRV n. 2493 del 7 agosto 2007.

decreta

1. Di sostituire, per le motivazioni espresse in premessa, l'elenco dei Rifiuti pericolosi (purché stabili e non reattivi) contenuto nell'Allegato A all'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al DSR n. 67 del 11 settembre 2012, come modificato dai successivi decreti regionali n. 60 del 09.09.2013 e n. 16 del 25.02.2014, con quello riportato in **Allegato A** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Di specificare che i CER 1908XX* potranno essere conferiti in discarica se provenienti dal trattamento dei rifiuti e che i CER 1913XX* potranno essere ammessi in discarica solo se prodotti da operazioni di trattamento (come definite

dall'art. 2, co. 1, lett. h del D.Lgs. 36/2003) di terreni contaminati o acque di falda contaminate.

3. Di prescrivere al Gestore, nelle more della definizione a livello nazionale di specifici criteri omogenei di valutazione, l'effettuazione nell'ambito delle verifiche di conformità previste dal PMC relativamente ai rifiuti pericolosi stabili e non reattivi conferibili in discarica:

- ◆ della determinazione analitica dell'ANC nell'intervallo di pH previsto dalle metodiche UNI/CEN 14997 o 14429 (dal pH naturale del rifiuto al pH 2);
- ◆ delle prove geotecniche proposte con la nota del 27 novembre 2015 per la valutazione della capacità di carico e della stabilità fisica dei rifiuti pericolosi stabili e non reattivi granulari.

La frequenza di tali verifiche sarà annuale, all'atto dell'omologazione del rifiuto (per ciascun produttore e per ciascun codice CER). Gli esiti delle medesime verifiche dovranno essere conservati presso l'impianto, unitamente a valutazioni di commento dei risultati effettuate dal responsabile tecnico della discarica ai fini della verifica dello specifico criterio di accettabilità. Tali esiti dovranno essere altresì riportati nei report tecnici periodici previsti dal PMC.

4. Di sostituire, per le motivazioni espresse in premessa, il testo della prescrizione n. 16 del DSR n. 67/2012 con il seguente: "Il limite di concentrazione per il parametro DOC, come sopra derogato, si applica anche ai codici CER di cui alla lettera b) della nota (*) della tabella 5 del DM 27.09.2010 nelle more della definizione da parte dello Stato del significato e delle modalità operative con cui valutare la frase " ... *purché trattati mediante processi idonei a ridurne in modo consistente il contenuto di sostanze organiche*" riportata nella medesima nota".
5. Di considerare concluso, con il presente provvedimento, il procedimento di riesame avviato con nota regionale n. 392036 del 30.09.2015.
6. Di considerare quale parte integrante del presente provvedimento le premesse dello stesso.
7. Di avviare, ai sensi dell'art. 7 della legge 07.08.1990 n. 241, e ss.mm.ii., per le motivazioni espresse in premessa, apposito procedimento amministrativo finalizzato all'eventuale rimozione dei rifiuti pericolosi non appartenenti al capitolo 19 del CER che sarebbero stati conferiti nella discarica di cui trattasi a partire dalla entrata in vigore del DM 24 giugno 2015 (ovverosia a partire dal 26 settembre 2015), in violazione della stessa norma.
8. Di informare, con riferimento all'avvio del procedimento di cui sopra, ai sensi dell'art. 8 della medesima legge, che:
- a. l'Amministrazione competente è:
Regione del Veneto - Sezione Tutela Ambiente - Settore Tutela Atmosfera Rio dei tre Ponti - Dorsoduro 3494/A, 30123 - Venezia;
 - b. l'ufficio e la persona responsabile del procedimento sono: Settore Tutela Atmosfera ing. Roberto Morandi;
 - c. l'oggetto del procedimento promosso è l'eventuale rimozione dei rifiuti pericolosi non appartenenti al capitolo 19 del CER che sarebbero stati conferiti nella discarica di cui trattasi a partire dalla entrata in vigore del DM 24 giugno 2015 (ovverosia a partire dal 26 settembre 2015), in violazione della stessa norma;
 - d. l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti è: Settore Rifiuti Cannaregio, 99 - Calle Priuli 30121 - Venezia, tel. 041 2792191;
 - e. il termine di conclusione del procedimento è fissato in **90 giorni** a decorrere dalla data della notifica del presente provvedimento.
9. Di dare atto altresì che la Ditta, nonché altri soggetti interessati al procedimento, hanno facoltà di prendere visione degli atti relativi allo stesso nonché di presentare memorie scritte e altri documenti ritenuti pertinenti, **entro e non oltre 15 giorni** dalla notifica del presente provvedimento.
10. Di sospendere, con il presente provvedimento, il procedimento finalizzato all'eventuale sospensione/revoca dell'autorizzazione, avviato con nota regionale n. n. 496950 del 04.12.2015, fino alla conclusione del procedimento di cui al precedente punto 7.
11. Di stabilire che, **entro 45 giorni** dalla data di notifica del presente atto, il Gestore è tenuto a presentare alla Provincia di Verona l'estensione al presente decreto delle garanzie finanziarie in essere.
12. Di far salve, per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, tutte le prescrizioni ed indicazioni contenute nel DSR n. 67/2012, come modificato dai successivi decreti regionali n. 60/2013, n. 16/2014, n. 27/2014 e n. 64/2014.
13. Di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto agli oneri istruttori di cui al D.M. 24.04.2008 ed alla DGRV n. 1519 del 26 maggio 2009.
14. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
15. Di comunicare il presente provvedimento alla Ditta INERTECO S.r.l. con sede legale in Via Cà Bianca, n. 16 - 37050 Campagnola di Zevio (VR), al Comune di Zevio (VR), alla Provincia di Verona, ad A.R.P.A.V.- Dipartimento Provinciale Verona ed A.R.P.A.V. Osservatorio Regionale Rifiuti.
16. Di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

17. Di far presente che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Alessandro Benassi


REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 14 del 29.02.2016 pag. 1/1

Discarica per rifiuti non pericolosi – sottocategoria per rifiuti inorganici o a basso contenuto organico ubicata in località Cà Bianca del Comune di Zevio (VR)
ELENCO CODICI CER RIFIUTI PERICOLOSI AUTORIZZATI
(PURCHE' STABILI E NON REATTIVI)

CER	Descrizione CER
19	RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE
19 01	rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
19 01 05*	residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
19 01 11*	ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
19 01 13*	ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose
19 01 17*	rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose
19 02	rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)
19 02 04*	Rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso
19 02 05*	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose
19 02 11*	altri rifiuti, contenenti sostanze pericolose
19 03	rifiuti stabilizzati/solidificati
19 03 04*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 08
19 03 06*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati
19 04	rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione
19 04 02*	ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi
19 08	rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti
19 08 08*	Rifiuti prodotti da sistemi a membrana contenenti sostanze pericolose
19 08 13*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali
19 11	rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio
19 11 05*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
19 12	rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti
19 12 11*	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose
19 13	rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda
19 13 01*	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
19 13 03*	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
19 13 05*	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose

(Codice interno: 319313)

DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE n. 15 del 29 febbraio 2016

Riesame, ai sensi dell'art. 29 octies, comma 4, lett. d) del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed a seguito dell'emanazione del DM 24 giugno 2015, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSR n. 1 del 17.01.2013 e ss.mm.ii. e con DGRV n. 575 del 21.04.2015. Discarica per rifiuti non pericolosi sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile - ubicata in Località Cà Vecchia in Comune di San Martino Buon Albergo (VR). Gestore: Ditta PROGECO AMBIENTE S.p.A. con sede legale in Via Ferrovia, 13 in Comune di Gavardo (BS).

*[Ambiente e beni ambientali]***Note per la trasparenza:**

Con il presente decreto si modifica l'AIA relativa alla discarica di cui trattasi, gestita dalla società PROGECO AMBIENTE S.p.A., nell'ambito della procedura di riesame avviata a seguito dell'emanazione del DM 24 giugno 2015, il quale ha introdotto alcune modifiche ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica come individuati dal precedente DM 27 settembre 2010.

Estremi dei principali documenti di riferimento dell'istruttoria: Comunicazione di avvio del procedimento di riesame di cui alla nota regionale n. 391982 del 30.09.2015. Osservazioni e proposte operative della Ditta di cui alle note del 2 novembre 2015 e del 27 novembre 2015. Verbale incontro di coordinamento sulla valutazione della Capacità di neutralizzazione degli acidi (ANC), tenutosi in data 16.12.2015. Ulteriori osservazioni e proposte operative della Ditta su valutazione ANC di cui alla nota del 29 gennaio 2016. Nota di ARPAV del 22.02.2016, comprensiva della proposta operativa per la valutazione dell'ANC. Verbale riunione istruttoria su ANC e procedimento di riesame del 22.02.2016.

Il Direttore

RICHIAMATO il progetto originario di bonifica con contestuale realizzazione della discarica di cui trattasi approvato con DGRV n. 4177 del 25.10.1997, come modificato dapprima dal progetto approvato con DGRV n. 3561 del 19 ottobre 2009 e, successivamente, dal progetto approvato con DGRV n. 261/2005.

PRESO ATTO che il progetto approvato con la succitata DGRV n. 261/2005 a seguito dell'espletamento della procedura di VIA comprendeva anche il Piano di adeguamento previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

RICHIAMATO il decreto del Segretario regionale Ambiente e Territorio n. 49 del 23 luglio 2009 e ss.mm.ii. con il quale è stata rilasciata alla Ditta PROGECO AMBIENTE S.p.A. - sulla base del parere della CTRA n. 3605 del 10 luglio 2009 di cui all'Allegato A al medesimo provvedimento - l'Autorizzazione Integrata Ambientale definitiva per l'attività soggetta al punto 5.4 dell'Allegato I al D. Lgs. n. 59/2005 (oggi sostituito dall'allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.).

PRESO ATTO che con il medesimo decreto del Segretario regionale Ambiente e Territorio n. 49 del 23 luglio 2009 la discarica di cui trattasi è stata altresì riclassificata nella sottocategoria di cui alla lettera a) dell'art. 7, co.1, del D.M. 3 agosto 2005 (oggi sostituito dal DM 27.09.2010), ossia in "discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile" con deroga al parametro DOC rispetto al limite della tabella 5 dell'art. 6 del medesimo decreto ministeriale.

RICHIAMATA la DGRV n. 3492 del 30.12.2010, come modificata dalla successiva DGRV n. 2809 del 30.12.2013, con la quale la Giunta regionale, sulla base dell'allegato parere n. 277 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 20 gennaio 2010, ha rilasciato - relativamente all'ampliamento della discarica di cui trattasi previsto dal progetto inerente gli "Interventi da realizzare per il completamento della bonifica dell'area sita in località Cà Vecchia, Comune di San Martino Buon Albergo (VR)" presentato dalla Ditta PROGECO AMBIENTE S.p.A. - il giudizio favorevole di compatibilità ambientale, l'approvazione dell'intervento e l'Autorizzazione Integrata Ambientale esclusivamente per:

- "la realizzazione dei lavori di ampliamento dell'impianto previsti dal progetto presentato ai competenti Uffici dell'U.C. VIA in data 30.06.2009 e dalle successive integrazioni;
- l'estensione anche all'ampliamento previsto dal progetto di cui trattasi, della classificazione - già riconosciuta per la discarica esistente con DSR n. 49 del 23.07.2009 - nella sottocategoria di cui all'art. 7, comma 1, lettera a) del DM 03.08.2005, ossia in "discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile";
- l'autorizzazione, limitatamente ai lotti 5 oggetto di bonifica, 0/9 del vecchio impianto e alle limitate porzioni del lotto 8 attiguo, non coltivabile senza la messa in esercizio del lotto 0/9, nonché a tutti i nuovi lotti previsti dal progetto di ampliamento, delle deroghe ai limiti di accettabilità dei rifiuti previsti dall'art. 6 del DM 3 agosto 2005, riconosciute nell'ambito del parere della Commissione VIA."

RICHIAMATO il DSR n. 77 del 21 dicembre 2011 con il quale è stato autorizzato - sulla base della verifica dell'avvenuta presentazione della documentazione tecnica prevista dalla L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii. e dalla DGRV n. 2794/2010 - l'esercizio

provvisorio dei bacini 11 e 14 della porzione in ampliamento della discarica di cui trattasi fino al rilascio e/o al diniego dell'autorizzazione all'esercizio ordinario.

RICHIAMATO il decreto del Segretario regionale per l'Ambiente n. 1 del 17 gennaio 2013 come modificato dai successivi decreti regionali n. 15 del 24.04.2013, n. 61 del 09.09.2013, n. 25 del 26 marzo 2014 e n. 72 del 20.08.2014, con il quale è stata rilasciata alla Ditta PROGECO AMBIENTE S.p.A. l'Autorizzazione Integrata Ambientale che legittima l'esercizio ordinario della porzione in ampliamento della discarica in oggetto di cui al progetto approvato con DGRV n. 3492 del 30.12.2010, aggiornando al contempo l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata per la porzione esistente con il DSR n. 49/2009 e ss.mm.ii.

VISTA la successiva DGRV n. 575 del 21.04.2015 con la quale, sulla base della relativa procedura di VIA + AIA, è stato autorizzato il conferimento di nuovi codici CER di rifiuti pericolosi stabili e non reattivi nella porzione in ampliamento della discarica come approvata con DGRV n. 3492 del 30.12.2010.

PRESO ATTO che in data 11.09.2015 è stato pubblicato in G.U. il DM 24 giugno 2015 con il quale sono state introdotte alcune modifiche ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica come individuati dal precedente DM 27 settembre 2010.

CONSIDERATO in particolare che, con le modifiche apportate all'art. 6, comma 4 del DM 27.09.2010, sono state introdotte specifiche limitazioni ai rifiuti pericolosi stabili e non reattivi conferibili nelle discariche per rifiuti non pericolosi e nuove verifiche, sia geotecniche (stabilità fisica e capacità di carico) che chimiche (Capacità di neutralizzazione degli acidi), per accertare l'ammissibilità di detti rifiuti nella categoria di discarica di cui trattasi.

RILEVATO che circa le prove geotecniche e la capacità di neutralizzazione degli acidi (ANC) le modifiche apportate al D.M. 27.09.2010 con il D.M. 24.06.2015 (introduzione delle lettere d-bis e d-ter al comma 4 dell'Art. 6), non indicano limiti numerici da rispettare ma rimandano al "possibile" riferimento ai criteri di accettazione WAC dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente del Regno Unito (prove geotecniche) e ad una generale "valutazione" rispetto all'esito dei test di cessione (per la capacità di neutralizzazione).

RILEVATO che, pertanto, per le caratteristiche in parola non sono stati fissati parametri e/o valori che definiscano in modo netto i livelli da rispettare per accettare in discarica un rifiuto.

CONSIDERATO che tale aspetto, al fine di evitare difformità applicative tali da comportare una distorsione del mercato andrebbero compiutamente definiti a livello nazionale e che a tale fine, su iniziativa di questa Amministrazione, è stato attivato un apposito tavolo interregionale per la trattazione dei problemi derivanti dall'applicazione del modificato regolamento sui criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.

CONSIDERATO che la nuova norma specifica che per rifiuti pericolosi stabili e non reattivi devono intendersi solo ed esclusivamente i rifiuti che, sottoposti ad un trattamento preliminare (ad esempio di solidificazione/stabilizzazione, vetrificazione), presentano un comportamento alla lisciviazione che non subisca alterazioni negative nel lungo periodo nelle condizioni di collocazione in discarica e che rispettano, al contempo, le altre condizioni di cui all'elenco riportato al medesimo comma 4 dell'art. 6.

PRESO ATTO che i competenti Uffici regionali, alla luce delle sopra richiamate modifiche normative, hanno ritenuto di avviare specifici procedimenti di riesame, ai sensi del comma 4, lett. d) dell'art. 29-octies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., delle Autorizzazioni Integrate Ambientali vigenti relative alle discariche per rifiuti non pericolosi ubicate sul territorio regionale nelle quali è consentito il conferimento anche dei rifiuti pericolosi stabili e non reattivi.

VISTO nel caso specifico, l'avviso dell'avvio del procedimento di cui trattasi comunicato, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., alla Ditta PROGECO AMBIENTE S.p.A. ed agli Enti territorialmente competenti con nota n. 391982 del 30.09.2015.

CONSIDERATO che con l'avviso dell'avvio del procedimento veniva tra l'altro comunicato quanto segue:

1. Le modifiche introdotte all'art. 6, comma 4 del DM 27.09.2010 comportano che dalla data di entrata in vigore del nuovo DM 24 giugno 2015 i rifiuti pericolosi (stabili e non reattivi) che possono essere conferiti nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono rintracciabili solo ed esclusivamente nel capitolo 19 del CER.
2. Relativamente alla verifica del parametro Capacità di neutralizzazione degli acidi (ANC), è in corso una sperimentazione presso la discarica in parola che, allo stato attuale, ha visto concludersi la sua prima fase sulla base di un protocollo concordato con Regione ed ARPAV nell'incontro di coordinamento del 02 ottobre 2014; quanto prima sarà convocato un ulteriore incontro per la discussione dei risultati di tale periodo e per l'individuazione dei criteri da adottare nel proseguito, tenuto altresì conto dell'entrata in vigore della nuova normativa.

3. Nel frattempo si ritiene necessario che la Ditta proceda alla verifica di detto parametro, con le frequenze previste dal PMC per le altre verifiche di accettabilità, secondo le metodiche previste dal nuovo DM 24 giugno 2015 (CEN/TS 14997 o CEN/TS 14429). Per quanto riguarda l'intervallo di pH da considerare nelle prove, si ritiene congruo, in prima applicazione, riferirsi al range tra 4 e il pH naturale del rifiuto (o fino a 10 qualora lo stesso sia inferiore a tale valore), ossia alla gamma di pH prevista dal succitato protocollo.
4. Gli esiti analitici di cui sopra dovranno essere conservati presso l'impianto, unitamente a valutazioni di commento dei risultati effettuate dal responsabile tecnico della discarica ai fini della verifica dello specifico criterio di accettabilità.
5. Relativamente alla verifica della stabilità fisica e della capacità di carico dei rifiuti si invita la Ditta a presentare - entro 60 giorni dal ricevimento della presente - una specifica e dettagliata proposta operativa relativamente alle prove geotecniche che intende porre in essere allo scopo; nel frattempo, stante la cogenza della norma, dovrà comunque provvedere ad effettuare tali prove con le frequenze previste dal PMC per le altre verifiche di accettabilità, conservando presso l'impianto sia gli esiti delle stesse che apposite valutazioni del responsabile tecnico ai fini della verifica dello specifico criterio di accettabilità.
6. L'elenco dei rifiuti conferibili nell'impianto in parola, ai sensi dell'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente, ricomprende molteplici tipologie di rifiuti appartenenti a capitoli del CER diversi dal 19 e/o comunque non conformi alla nuova normativa, rendendo necessario un riesame puntuale di tale elenco.
7. Risulta infine necessario aggiornare le modalità previste dall'AIA e dal PMC vigenti in merito alla verifica di accettabilità dei rifiuti pericolosi stabili e non reattivi conferibili sulla base del DM 24 giugno 2015, al fine di ricomprendere i nuovi criteri di ammissibilità introdotti dal medesimo DM.

CONSIDERATO che, con l'avviso dell'avvio del procedimento, veniva altresì richiesto al Gestore, ai sensi della DGRV n. 395 del 31 marzo 2015, di trasmettere la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. entro 90 giorni dalla notifica dello stesso.

PRESO ATTO che nella stessa data del 30 settembre 2015 è stato pubblicato sul sito web della Regione l'annuncio relativo al procedimento di riesame in parola così come previsto dall'art. 29-quater del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

VISTA la diffida "per inottemperanza a disposizioni di legge" emessa dalla Provincia di Verona, nei confronti del legale rappresentante della società Progeco Ambiente S.p.a., con nota n. 84905 del 29.09.2015.

PRESO ATTO che la diffida di cui sopra evidenziava in particolare che nella settimana dal 14 settembre 2015 al 18 settembre 2015 sarebbero stati conferiti 9 carichi di rifiuti pericolosi con CER 10.02.07* e 11.01.08*, che sembrerebbero non essere stati sottoposti a trattamento preliminare.

RILEVATO che nella medesima diffida di cui sopra la Provincia di Verona invitava tra l'altro la Ditta Progeco Ambiente S.p.A. a smaltire i rifiuti pericolosi stabili e non reattivi nel rispetto del DM 24 giugno 2015, di modifica del DM 27 settembre 2010 ed a gestire la discarica in modo tale da non precludere od ostacolare l'eventuale asportazione di tutti quei rifiuti pericolosi conferiti in discarica dalla data del 12 settembre 2015 giudicati, dall'ente competente, non conformi ai dettami del DM 27 settembre 2010 e successive integrazioni.

PRESO ATTO che la Ditta Progeco Ambiente S.p.a. ha presentato apposito ricorso (tuttora pendente) avanti il TAR Veneto (n. 1485/2015) con il quale è stata impugnata la succitata diffida provinciale e che con ordinanza n. 505 del 16.11.2015 lo stesso Tribunale amministrativo ha dichiarato l'estinzione della fase cautelare vista la rinuncia della ricorrente alla relativa istanza (avanzata unitamente al ricorso) "alla luce delle precisazioni contenute nella difesa dell'amministrazione [provinciale]".

VISTA la nota del Dipartimento ARPAV di Verona n. 106378 del 29.10.2015 con la quale si segnalavano, con riferimento alla discarica di cui trattasi, ulteriori conferimenti di rifiuti non appartenenti al capitolo 19 del CER nel periodo 21 settembre - 9 ottobre 2015, per un totale di 13 carichi, chiedendo chiarimenti in merito alla data di entrata in vigore del DM 24 giugno 2015 ed in merito alla liceità degli stessi conferimenti.

CONSIDERATO che, nei 30 giorni successivi alla pubblicazione sul sito web della Regione dell'annuncio relativo al procedimento di riesame in parola e comunque fino ad oggi, sono pervenute le sole osservazioni della Ditta Progeco Ambiente S.p.a., formulate per conto della stessa dal proprio legale di fiducia con nota del 02.11.2015 (acquisita al prot. reg. n. 460374 del 12.11.2015).

PRESO ATTO che, con la succitata nota del 02.11.2015, il legale della Ditta ha trasmesso il ricorso con il quale è stata impugnata la diffida provinciale del 29 settembre 2015 chiedendo di valutare quanto esposto nello stesso in quanto il ricorso renderebbe ragione dei vizi di legittimità cui sarebbe affetto l'avvio del procedimento di riesame dell'AIA comunicato alla Ditta Progeco Ambiente S.p.A.

CONSIDERATO che nella stessa nota di cui sopra il legale della Ditta asserisce altresì quanto segue:

- Il DM 27 settembre 2010 ed il successivo DM 24 giugno 2015 non hanno natura normativa: ne consegue che il DM 24 giugno 2015 non può fondare il procedimento di riesame in parola perché il riferimento all'art. 29 - octies, comma 4, lett. d) del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. è invocabile ai fini del riesame solo quando "nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigano".
- Il principio statuito sulla questione dalla sentenza del TAR Veneto n. 2873/2010 (secondo cui i rifiuti pericolosi possono ritenersi stabili e non reattivi anche in assenza di un preventivo trattamento) è del tutto applicabile anche in presenza delle "nuove" disposizioni sul punto contenute nel DM 24.06.2015.
- Il DM 24.06.2015 fornisce un riferimento amministrativo che, quanto alle AIA, si regge sul principio del "tempus regit actum".

VISTA la nota del 27 novembre 2015 (acquisita al prot. reg. n. 490056 del 01.12.2015) con la quale la Ditta Progeco Ambiente S.p.A., per il tramite del proprio legale di fiducia, ha trasmesso una proposta operativa "per il controllo della ANC e della stabilità fisica e capacità di carico dei rifiuti pericolosi stabili e non reattivi".

VISTI gli esiti dell'incontro tecnico di coordinamento specifico per la discussione degli esiti della sperimentazione effettuata sul parametro ANC, svoltosi in data 16 dicembre 2015.

PRESO ATTO che nel suddetto incontro del 16.12.2015 è stato tra l'altro consegnato ai Gestori delle discariche interessate un documento, in bozza, predisposto da ARPAV comprensivo di una proposta operativa per la valutazione dell'ANC elaborata sulla base degli esiti delle sperimentazioni eseguite, nonché degli approfondimenti bibliografici e normativi effettuati.

VISTE le osservazioni presentate dalla Ditta PROGECO AMBIENTE S.p.A. sul documento di cui sopra e contenute nella nota del 29 gennaio 2016 (acquisita al prot. reg. n. 36531 del 29.01.2016).

VISTI gli esiti della riunione istruttoria, svoltasi in data 22 febbraio 2016 nell'ambito del procedimento di riesame avviato a seguito dell'emanazione del DM 24 giugno 2015.

CONSIDERATO che nella stessa data del 22 febbraio 2016, con nota n. 18349, il Commissario straordinario di ARPAV ha trasmesso ufficialmente agli Uffici regionali il documento relativo alla valutazione dell'ANC precedentemente trasmesso in bozza, unitamente alle controdeduzioni alle osservazioni delle Ditte interessate.

PRESO ATTO che, nella medesima nota di cui sopra, l'ARPAV ha specificato che, nelle more della definizione di criteri nazionali per la valutazione del parametro ANC e in assenza di specifiche e diverse indicazioni da parte della Regione, procederà alla determinazione di tale parametro nel range di pH previsto dalle metodiche UNI/CEN 14997 o 14429 tra il pH naturale del rifiuto e il pH 4, senza esprimere una specifica valutazione nei relativi rapporti di prova.

RILEVATO che il range di pH di cui sopra si basava sulle versioni rispettivamente del 2006 e del 2007 delle norme UNI/CEN succitate ma che, come emerso nel corso dell'incontro del 22 febbraio 2016, nel 2015 è uscita una nuova versione della norma UNI/CEN 14429, la quale prevede come valore inferiore di pH di indagine 2, convenendo pertanto di riferirsi a tale valore minimo.

PRESO ATTO che, con nota del 28 dicembre 2015 (acquisita al prot. reg. n. 528385 del 29.12.2015), la Ditta Progeco Ambiente S.p.A. ha trasmesso gli esiti della verifica sulla sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento richiesta nell'avvio del procedimento di riesame in parola e che tali esiti evidenziano che tale obbligo, nel caso specifico, non sussiste.

PRESO ATTO che, in data 18 gennaio 2016, è stata effettuata - su richiesta della Regione del Veneto - un'apposita riunione interregionale relativa alle modifiche introdotte con il DM 24 giugno 2015 nell'ambito della quale, tra l'altro, è stata condivisa la necessità di individuare criteri omogenei a livello nazionale sia per la valutazione del parametro ANC che per la valutazione dei parametri stabilità fisica e capacità di carico. E' stato altresì convenuto di chiedere chiarimenti al competente Ministero sul pre-requisito del preventivo trattamento che i rifiuti pericolosi stabili e non reattivi - secondo la "lettera" della norma - devono possedere al fine di poter essere conferiti nelle discariche per rifiuti non pericolosi. Infine le Regioni hanno tutte convenuto sulla diretta applicabilità del DM 24 giugno 2015 dalla sua entrata in vigore, anche alle discariche in esercizio.

RILEVATO che il DM 24 giugno 2015 introduce altresì alcune modifiche alle note della tabella 5 dell'art. 6; il legislatore ha in particolare individuato i "processi idonei a ridurre la sostanza organica" che consentono di non applicare il limite di concentrazione del DOC previsto nella medesima tabella ad alcuni specifici CER di rifiuti non pericolosi.

PRESO ATTO che, come già evidenziato nella circolare regionale n. 390999 del 30 settembre 2015, a partire dall'entrata in vigore del DM 24 giugno 2015, ogni riferimento ad altri "processi" -individuati nelle Autorizzazioni in essere sulla base del parere n. 11/64/CR7a/C5 del 05 maggio 2011 della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome -deve intendersi superato.

RITENUTO di esprimere, con riferimento alle osservazioni presentate nell'ambito del procedimento di riesame, nonché con riferimento alle richieste di parere formulate dal Dipartimento ARPAV di Verona nella nota del 29.10.2015, le seguenti valutazioni e considerazioni istruttorie:

- Natura ed applicabilità del DM 24 giugno 2015. Si ritiene che il DM 24 giugno 2015 (che ha introdotto alcune modifiche al precedente DM 27.09.2010) sia un atto avente contenuto normativo; si evidenzia inoltre che lo stesso incide sull'ammissibilità dei rifiuti in discarica, ossia su un aspetto che deve essere puntualmente verificato nella continuità e quotidianità dell'attività di smaltimento autorizzata in tutti gli impianti di discarica, sia presenti che futuri. Alla luce di quanto sopra si ritiene che il DM in questione si applichi immediatamente dalla sua entrata in vigore senza necessità di una preliminare modifica delle autorizzazioni vigenti. D'altra parte anche relativamente al DM 27.09.2010, di cui il decreto ministeriale 24 giugno 2015 costituisce una modifica, era stata data la stessa interpretazione (ossia di immediata applicazione), come si evince dal parere della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano n. 11/035/CR8/C5 del 24 marzo 2011. Interpretazione ragionevolmente estesa anche al DM 24 giugno 2015 nell'ambito di una specifica riunione interregionale svoltasi in data 18 gennaio 2016. Infine si segnala che la natura normativa del DM sembra trovare conferma anche in giurisprudenza: si faccia in particolare riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato, Ad. plenaria, n. 9 del 4 maggio 2012, laddove rileva che "è atto normativo quello i cui destinatari sono indeterminabili sia a priori che a posteriori (essendo proprio questa la conseguenza della generalità e dell'astrattezza), mentre l'atto amministrativo generale ha destinatari indeterminabili a priori, ma certamente determinabili a posteriori in quanto è destinato a regolare non una serie di casi, ma, conformemente alla sua natura amministrativa, un caso particolare, una vicenda determinata, esaurita la quale vengono meno anche i suoi effetti". Quanto detto, in assenza di diverse indicazioni da parte del competente Ministero, in qualità dell'organo statale che ha emanato l'atto in questione.
- Entrata in vigore del DM 24 giugno 2015. Non esiste, come noto, una disposizione specifica nel DM 24 giugno 2015 circa la data della sua entrata in vigore: pertanto, atteso che il DM in questione debba essere considerato - come già sopra argomentato - un atto avente contenuto normativo e non un atto amministrativo generale, si ritiene ragionevolmente che lo stesso entri in vigore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 15 del D.P.R. n. 1092/1985 e ss.mm.ii., nel decimo-quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
- Valenza del procedimento di riesame. A seguito dell'emanazione del DM 24 giugno 2015, gli Uffici regionali hanno da un lato emanato una specifica circolare indirizzata a tutti i gestori di discariche sottoposti ad AIA regionale, oltre che alle Province ed alle ARPA del Veneto (nota n. 390999 del 30.09.2015) e recante i primi chiarimenti ed indirizzi operativi sull'applicazione della nuova norma; dall'altro hanno valutato, caso per caso, l'opportunità/necessità di riesaminare le autorizzazioni rilasciate, decidendo infine di attivare gli appositi procedimenti previsti dall'art. 29 - octies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. solo ed esclusivamente per le discariche autorizzate al conferimento di rifiuti pericolosi stabili e non reattivi. Tale decisione si fonda essenzialmente sui seguenti aspetti, puntualmente richiamati in detti avvisi del procedimento:
 - ◆ con le modifiche apportate all'art. 6, comma 4 del DM 27.09.2010, sono state introdotte specifiche limitazioni ai rifiuti pericolosi stabili e non reattivi conferibili nelle discariche per rifiuti non pericolosi e nuove verifiche, sia geotecniche che chimiche, per accertare l'ammissibilità di detti rifiuti nella categoria di discarica di cui trattasi.
 - ◆ la nuova norma sancisce innanzitutto che, per rifiuti stabili e non reattivi, devono intendersi solo ed esclusivamente i rifiuti che sottoposti ad un trattamento preliminare (ad esempio di solidificazione/stabilizzazione, vetrificazione), presentano un comportamento alla lisciviazione che non subisca alterazioni negative nel lungo periodo nelle condizioni di collocazione in discarica e che rispettano, al contempo, le altre condizioni di cui all'elenco riportato al medesimo comma 4 dell'art. 6. Si rileva al riguardo che tale definizione risulta assolutamente nuova nel quadro di riferimento normativo nazionale previgente al DM 24 giugno 2015.
 - ◆ quanto sopra comporta, da un lato, il riesame degli elenchi dei rifiuti pericolosi stabili e non reattivi oggi autorizzati al conferimento nelle discariche per rifiuti non pericolosi al fine di stralciare le tipologie non conformi alla nuova disposizione normativa; dall'altro comporta l'individuazione di modalità certe e condivise per l'effettuazione e l'interpretazione delle nuove verifiche introdotte (determinazioni relative alla valutazione dell'ANC - Capacità di Neutralizzazione degli Acidi e dell'adeguata stabilità fisica e capacità di carico).

Ciò detto, è vero che, ai sensi del comma 11 dell'art. 29 - octies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il Gestore può continuare l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso "fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame", ma va altresì evidenziato che, nello stesso avvio del procedimento di riesame, erano state fornite precise indicazioni in merito alle limitazioni, introdotte dal DM 24 giugno 2015, che si ritenevano applicabili da subito. Inoltre nello stesso avvio del procedimento erano state individuate, in via transitoria, anche alcune modalità operative relativamente all'effettuazione delle nuove verifiche chimiche e geotecniche individuate dal DM. Al riguardo va segnalato che lo stesso Gestore ha da subito acconsentito ad effettuare tali nuove verifiche. Quanto detto, in assenza di una presa di posizione ufficiale da parte del Ministero in merito alla circostanza secondo cui l'emanazione del DM 24.06.2015 possa effettivamente rientrare nelle ipotesi contemplate al comma 4, lettera d) ("sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie,

nazionali o regionali...") dell'art. 29 octies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

- Applicabilità del principio del "Tempus regit actum": Tale principio non si ritiene applicabile al caso in esame. E' vero, infatti, che in linea generale un provvedimento amministrativo viene rilasciato sulla base della normativa vigente all'atto di emanazione dello stesso ma la norma di cui si discute è relativa all'esercizio degli impianti di discarica, ovvero ad un' attività che, come già più sopra evidenziato, deve essere condotta nel rispetto della normativa vigente all'atto dell'espletamento dell'attività stessa. Tanto più che il DM in questione non individua in tal senso alcuna disposizione transitoria, né distinzione alcuna tra discariche già in esercizio e discariche di futura realizzazione. Si ritiene in definitiva che i requisiti di ammissibilità dei rifiuti in discarica devono essere verificati con riferimento alla norma vigente non all'atto di emanazione dell'autorizzazione bensì con riferimento alla norma vigente all'atto del conferimento degli stessi in impianto. Fermo restando quanto sopra, risulta del tutto inconferente il riferimento al piano finanziario approvato, che, tra l'altro, non risulta essere stato formulato sulla base dell'esatta quantificazione delle diverse tipologie di rifiuti conferibili (né tanto meno sull'esatta quantificazione dei rifiuti pericolosi stabili e non reattivi).
- Applicabilità del principio statuito dalla sentenza del TAR n. 2873/2010. Sul piano strettamente tecnico il principio statuito dalla sentenza in questione appare condivisibile: infatti si rileva che, se è possibile, da un lato, che un rifiuto pericoloso, possa mediante un trattamento acquisire caratteristiche di stabilità e non reattività, così da renderlo idoneo allo smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi, è altresì possibile che un dato rifiuto pericoloso possieda intrinsecamente tali caratteristiche di stabilità e non reattività e che, pertanto, non richieda trattamento. Tale circostanza sarebbe altresì confermata dagli esiti della sperimentazione effettuata nelle discariche interessate prima dell'emanazione del DM 24 giugno 2015. Ciò premesso è, tuttavia, indubbio che detta sentenza si fondava su una normativa nazionale diversa da quella attuale. Le modifiche introdotte dal DM 24 giugno 2015 mutano infatti il quadro di riferimento alla base della decisione del 2010 del tribunale amministrativo interpellato sulla questione. Ed è chiaro che, alla luce di tali modifiche, il trattamento è richiesto come prerequisito per l'ottenimento di caratteristiche di stabilità e non reattività. Tale interpretazione sarebbe stata confermata anche dal legale di altro Gestore interessato alla questione che ha promosso specifico ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso il DM 24 giugno 2015 nella parte in cui introduce la limitazione in parola. Infine, va anche evidenziato che l'ISPRA, organo tecnico del Ministero dell'Ambiente, prima ancora dell'emanazione del DM in questione, si era chiaramente espresso - sulla base della normativa comunitaria di riferimento - sulla necessità del preventivo trattamento dei rifiuti pericolosi stabili e non reattivi, come si evince in particolare dalla nota n. 12527 del 13 aprile 2011 e dalla successiva nota n. 42892 del 25 ottobre 2013, fatto, questo che corrobora l'interpretazione del regolamento ministeriale di cui si tratta nel senso sopra indicato. Quanto detto nelle more dell'individuazione dei criteri tecnici che lo stesso ISPRA, ai sensi dell'art. 48 della L. 221 del 28.12.2015, deve effettuare per stabilire quando il trattamento dei rifiuti prima della loro definitiva collocazione in discarica non è necessario per raggiungere le finalità di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 36/2003 e non risulta indispensabile per il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.
- Codici CER dei rifiuti pericolosi (stabili e non reattivi) che possono essere conferiti nelle discariche per rifiuti non pericolosi. Si ritiene che tali codici, così come già comunicato nello stesso avvio del procedimento in parola, sono rintracciabili solo ed esclusivamente nel capitolo 19 del Catalogo Europeo dei Rifiuti. Tale asserzione deriva dalle seguenti considerazioni:
 - ◆ La modifica introdotta all'art. 6, comma 4 del DM è chiaramente finalizzata a dare una definizione di cosa si debba intendere per rifiuti pericolosi "stabili e non reattivi", specificando che gli stessi coincidono con i rifiuti che, sottoposti a trattamento preliminare, presentano un comportamento alla lisciviazione che non subisce alterazioni negative nel lungo periodo nelle condizioni di collocazione in discarica.
 - ◆ Il "trattamento" va letto alla luce della definizione riportata all'art. 2, comma 1, lett. h) del D. Lgs. n. 36/2003, ossia come l'insieme dei "processi fisici, termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurre il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza"; è evidente che tali processi possono avere luogo solo ed esclusivamente in impianti autorizzati ai sensi della parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (ivi compresi gli impianti di trattamento connessi agli interventi di bonifica di siti contaminati), ovvero, nel caso di attività assoggettate alla normativa IPPC, ai sensi della parte II, titolo III - bis del medesimo decreto.
 - ◆ Ai rifiuti provenienti da impianti di "trattamento", come sopra definito, possono essere attribuiti esclusivamente i codici CER del capitolo 19, proprio in virtù del fatto che il trattamento è finalizzato a modificare le caratteristiche del rifiuto.

RITENUTO alla luce di tutto il percorso amministrativo sopra descritto e sulla base delle valutazioni e considerazioni istruttorie sopra riportate, di modificare l'AIA vigente relativa alla discarica di cui trattasi prevedendo di:

- Stralciare dall'attuale elenco di rifiuti autorizzati tutti i codici dei rifiuti pericolosi non appartenenti al capitolo 19 del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER);
- Ammettere tutti i codici dei rifiuti pericolosi del capitolo 19 ad oggi autorizzati con le seguenti specifiche: CER 1908XX* se provenienti dal trattamento di rifiuti; CER 1913XX* solo se prodotti da operazioni di trattamento (come

- definite dall'art. 2, co. 1, lett. h del D.Lgs. 36/2003) di terreni contaminati o acque di falda contaminate;
- Prescrivere, nelle more della definizione di criteri omogenei a livello nazionale, nell'ambito delle verifiche di conformità previste dal PMC, l'effettuazione della determinazione dell'ANC nell'intervallo di pH previsto dalle metodiche UNI/CEN 14997 o 14429. La frequenza di tali verifiche sarà annuale, all'atto dell'omologazione del rifiuto (per ciascun produttore e per ciascun codice CER);
 - Prescrivere, nelle more della definizione di criteri omogenei a livello nazionale, nell'ambito delle verifiche di conformità previste dal PMC, l'effettuazione delle prove geotecniche e delle modalità operative proposte dalla Ditta con la nota del 27 novembre 2015 per la valutazione della capacità di carico e della stabilità fisica dei rifiuti pericolosi stabili e non reattivi granulari. La frequenza di tali verifiche sarà annuale, all'atto dell'omologazione del rifiuto (per ciascun produttore e per ciascun codice CER).
 - Sostituire il testo della prescrizione n. 15 del DSR n. 1/2013 alla luce delle modifiche introdotte alle note della tabella 5 dell'art. 6 del DM 27.09.2010.

RITENUTO concluso, con il presente provvedimento, il procedimento di riesame avviato con la sopra richiamata nota regionale n. 391982 del 30.09.2015.

PRESO ATTO che il comma 9 dell'art. 29 - decies del D. Lgs. n. 152/2006 e successive integrazioni prevede "la diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte l'anno" e prevede la revoca dell'autorizzazione e la chiusura dell'installazione "in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente".

ATTESO che la diffida provinciale di cui alla nota n. 84905 del 29.09.2015, nell'invitare la Ditta, da un lato a smaltire rifiuti conformi alla normativa modificata dal DM 24 giugno 2015 e dall'altro a gestire la discarica in modo da non ostacolare l'eventuale asportazione di rifiuti giudicati non conformi dall'ente competente, sembra ammettere di fatto la possibilità (così come si desume anche dalla memoria difensiva presentata dalla stessa Amministrazione provinciale nell'ambito del ricorso promosso dalla Ditta avverso la diffida in questione) di ottemperare alla stessa con due modalità non per forza complementari:

- smaltire solo rifiuti conformi alla normativa, come modificata dal DM 24 giugno 2015;
- gestire la discarica in modo da non ostacolare l'eventuale rimozione di rifiuti pericolosi conferiti dopo l'entrata in vigore della nuova normativa nel caso in cui l'ente competente giudichi gli stessi non conformi.

VISTE le conclusioni del procedimento di riesame dell'AIA avviato a seguito dell'emanazione del DM 24 giugno 2015, come sopra riportate, che ha confermato l'interpretazione già fornita in data 30 settembre 2015 circa la non ammissibilità nella discarica di cui trattasi di rifiuti pericolosi non appartenenti al capitolo 19 del CER.

ACCERTATA l'assenza delle situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente connesso al conferimento dei carichi non appartenenti al capitolo 19 ma comunque conformi ai limiti di accettabilità sull'eluato dei rifiuti, i quali risultano invariati anche a seguito delle modifiche introdotte con il DM 24 giugno 2015.

RITENUTO pertanto di avviare con il presente provvedimento - alla luce delle segnalazioni degli Enti di controllo e delle valutazioni istruttorie sopra riportate - apposito procedimento per l'eventuale rimozione dei rifiuti pericolosi non appartenenti al capitolo 19 del CER che sarebbero stati conferiti nella discarica di cui trattasi a partire dalla entrata in vigore del DM 24 giugno 2015 (ovverosia a partire dal 26 settembre 2015), in violazione della stessa norma.

VISTO il nuovo Catalogo Europeo dei Rifiuti, adottato dalla Commissione Europea con decisione 2014/955/UE ed entrato in vigore il 1 giugno 2015.

VISTE la L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii. e la L.R. n. 26/2007.

VISTI il D. Lgs. n. 36/2003 ed il D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.

VISTO il DM 27 settembre 2010, come modificato dal DM 24 giugno 2015.

VISTA la DGRV n. 16 del 21 gennaio 2014 che assegna al Direttore del Dipartimento Ambiente e, in sua sostituzione, al Direttore della Sezione Coordinamento Attività Operative, le funzioni e le competenze precedentemente attribuite al Segretario regionale all'Ambiente e Territorio (poi denominato Segretario regionale per l'Ambiente) dalla DGRV n. 2493 del 7 agosto 2007.

decreta

1. Di sostituire, per le motivazioni espresse in premessa, l'elenco dei Rifiuti pericolosi (purché stabili e non reattivi) contenuto nell'Allegato A all'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al DSR n. 1 del 17 gennaio 2013, come modificato dai successivi decreti regionali n. 15 del 24 aprile 2013 e n. 61 del 09.09.2013, e successivamente integrato con la DGRV n. 575 del 21.04.2015, con quello riportato in **Allegato A** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Di specificare che i CER 1908XX* potranno essere conferiti in discarica se provenienti dal trattamento di rifiuti e che i CER 1913XX* potranno essere ammessi in discarica solo se prodotti da operazioni di trattamento (come definite dall'art. 2, co. 1, lett. h del D.Lgs. 36/2003) di terreni contaminati o acque di falda contaminate.
3. Di prescrivere al Gestore, nelle more della definizione a livello nazionale di specifici criteri omogenei di valutazione, l'effettuazione nell'ambito delle verifiche di conformità previste dal PMC relativamente ai rifiuti pericolosi stabili e non reattivi conferibili in discarica:

- ◆ della determinazione analitica dell'ANC nell'intervallo di pH previsto dalle metodiche UNI/CEN 14997 o 14429 (dal pH naturale del rifiuto al pH 2);
- ◆ delle prove geotecniche proposte con la nota del 27 novembre 2015 per la valutazione della capacità di carico e della stabilità fisica dei rifiuti pericolosi stabili e non reattivi granulari.

La frequenza di tali verifiche sarà annuale, all'atto dell'omologazione del rifiuto (per ciascun produttore e per ciascun codice CER). Gli esiti delle medesime verifiche dovranno essere conservati presso l'impianto, unitamente a valutazioni di commento dei risultati effettuate dal responsabile tecnico della discarica ai fini della verifica dello specifico criterio di accettabilità. Tali esiti dovranno essere altresì riportati nei report tecnici periodici previsti dal PMC.

4. Di sostituire, per le motivazioni espresse in premessa, il testo della prescrizione n. 15 del DSR n. 1/2013 con il seguente: "Il limite di concentrazione per il parametro DOC, come sopra derogato, si applica anche ai codici CER di cui alla lettera b) della nota (*) della tabella 5 del DM 27.09.2010 nelle more della definizione da parte dello Stato del significato e delle modalità operative con cui valutare la frase " ... *purché trattati mediante processi idonei a ridurne in modo consistente il contenuto di sostanze organiche*" riportata nella medesima nota".
5. Di considerare concluso, con il presente provvedimento, il procedimento di riesame avviato con nota regionale n. 391982 del 30.09.2015.
6. Di considerare quale parte integrante del presente provvedimento le premesse dello stesso.
7. Di avviare, ai sensi dell'art. 7 della legge 07.08.1990 n. 241, e ss.mm.ii., per le motivazioni espresse in premessa, apposito procedimento amministrativo finalizzato all'eventuale rimozione dei rifiuti pericolosi non appartenenti al capitolo 19 del CER che sarebbero stati conferiti nella discarica di cui trattasi a partire dalla entrata in vigore del DM 24 giugno 2015 (ovverosia a partire dal 26 settembre 2015), in violazione della stessa norma.
8. Di informare, con riferimento all'avvio del procedimento di cui sopra, ai sensi dell'art. 8 della medesima legge, che:
 - a. l'Amministrazione competente è: Regione del Veneto - Sezione Tutela Ambiente - Settore Tutela Atmosfera Rio dei tre Ponti - Dorsoduro 3494/A, 30123 - Venezia;
 - b. l'ufficio e la persona responsabile del procedimento sono: Settore Tutela Atmosfera ing. Roberto Morandi;
 - c. l'oggetto del procedimento promosso è l'eventuale rimozione dei rifiuti pericolosi non appartenenti al capitolo 19 del CER che sarebbero stati conferiti nella discarica di cui trattasi a partire dalla entrata in vigore del DM 24 giugno 2015 (ovverosia a partire dal 26 settembre 2015), in violazione della stessa norma;
 - d. l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti è: Settore Rifiuti Cannaregio, 99 - Calle Priuli 30121 - Venezia, tel. 041 2792191;
 - e. il termine di conclusione del procedimento è fissato in **90 giorni** a decorrere dalla data della notifica del presente provvedimento.
9. Di dare atto altresì che la Ditta, nonché altri soggetti interessati al procedimento, hanno facoltà di prendere visione degli atti relativi allo stesso nonché di presentare memorie scritte e altri documenti ritenuti pertinenti, **entro e non oltre 15 giorni** dalla notifica del presente provvedimento.
10. Di stabilire che, **entro 45 giorni** dalla data di notifica del presente atto, il Gestore è tenuto a presentare alla Provincia di Verona l'estensione al presente decreto delle garanzie finanziarie in essere.
11. Di far salve, per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, tutte le prescrizioni ed indicazioni contenute nel DSR n. 1/2013, come modificato dai successivi decreti regionali n. 15/2013, n. 61/2013, n. 25/2014 e n. 72/2014, nonché nella DGRV n. 575/2015.
12. Di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto agli oneri istruttori di cui al D.M. 24.04.2008 ed alla DGRV n. 1519 del 26 maggio 2009.

13. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
14. Di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Progeco Ambiente S.p.A. con sede legale in Via Ferrovia, n. 13 in Comune di Gavardo (BS), al Comune di San Martino Buon Albergo (VR), alla Provincia di Verona, ad A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale Verona ed A.R.P.A.V. Osservatorio Regionale Rifiuti.
15. Di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
16. Di far presente che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Alessandro Benassi


REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 15 del 29.02.2016

pag. 1/2

**Discarica per rifiuti non pericolosi -
 sottocategoria per rifiuti inorganici o a basso contenuto organico
 ubicata in località Cà Vecchia del Comune di San Martino Buon Albergo (VR)**

ELENCO CODICI CER RIFIUTI PERICOLOSI AUTORIZZATI

(PURCHE' STABILI E NON REATTIVI)

CER	Descrizione CER	Tipologie conferibili nei lotti 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9	Tipologie conferibili nei bacini 10, 11, 12, 13, 14, 15 e nel lotto 5 di nuova costruzione
19	RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE		
19 01	rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti		
19 01 05*	residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi		X
19 01 07*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi		X
19 01 11*	ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose	X	X
19 01 13*	ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose	X	X
19 01 15*	polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose		X
19 01 17*	rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose	X	X
19 02	rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)		
19 02 04*	Rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso	X	X
19 02 05*	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose	X	X
19 02 11*	altri rifiuti, contenenti sostanze pericolose	X	X
19 03	rifiuti stabilizzati/solidificati		
19 03 04*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 08	X	X
19 03 06*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati	X	X
19 04	rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione		
19 04 02*	ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi	X	X
19 08	rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti		

Allegato al Decreto n. 15 del 29.02.2016

pag. 2/2

19 08 08*	Rifiuti prodotti da sistemi a membrana contenenti sostanze pericolose	X	X
19 08 13*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali	X	X
19 11	rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio		
19 11 05*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X	X
19 12	rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti		
19 12 11*	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose	X	X
19 13	rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda		
19 13 01*	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	X	X
19 13 03*	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	X	X
19 13 05*	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	X	X

(Codice interno: 319314)

DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE n. 16 del 03 marzo 2016

Riesame, ai sensi dell'art. 29 octies, comma 4, lett. d) e dell'art. 237 duovicies, comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSR n. 10 dell'08.02.2013 e ss.mm.ii. Impianto di incenerimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi in loc. Almisano - Comune di Lonigo (VI). Gestore: Ditta Zach System S.p.a. con sede legale in via Lillo del Duca, n 10, 20091, Bresso (MI).

*[Ambiente e beni ambientali]***Note per la trasparenza:**

Con il presente decreto si conclude il procedimento di riesame dell'AIA relativa all'impianto di incenerimento rifiuti di cui trattasi, gestito dalla Ditta Zach System S.p.a., attivato d'ufficio sulla base della normativa intervenuta (D. Lgs. n. 46/2014).

Estremi dei principali documenti di riferimento dell'istruttoria: Comunicazione calendario per la presentazione della documentazione necessaria per il riesame. Documentazione tecnica trasmessa dalla Ditta con nota raccomandata del 31.07.2015. Comunicazione di avvio del procedimento di riesame di cui alla nota regionale n. 339767 del 21.08.2015. Verbale riunione istruttoria del 30.11.2015. Documentazione integrativa presentata dalla Ditta con note del 18.12.2015 e 14.01.2016. Parere di ARPAV sul PMC di cui alla nota n. 17624 del 19.02.2016.

Il Direttore

PREMESSO che con Decreto del Segretario regionale per l'Ambiente n. 10 dell'08 febbraio 2013 è stata rilasciata alla Ditta Zach System S.p.a., con sede legale in via Lillo del Duca, n 10, 20091, Bresso (MI), l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) definitiva relativa all'impianto di incenerimento rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicato in loc. Almisano del Comune di Lonigo ed a servizio dello stabilimento chimico ivi insediato.

CONSIDERATO che, con l'emanazione del D. Lgs. n. 46 del 04.03.2014 (che ha modificato il D. Lgs. n. 152/2006) sono state introdotte nuove disposizioni normative relativamente agli impianti di incenerimento rifiuti, alle quali gli impianti esistenti erano tenuti ad adeguarsi entro il 10 gennaio 2016.

PRESO ATTO che l'art. 34, comma 2, del medesimo D. Lgs. n. 46/2014 abroga altresì, dal primo gennaio 2016, il D. Lgs. n. 133/2005 recante la precedente normativa tecnica di settore relativa agli impianti di incenerimento di rifiuti.

RAVVISATA la necessità di adeguare i provvedimenti in essere all'intervenuta modifica della normativa di settore e di procedere pertanto al riesame degli stessi, ai sensi dell'art. 29 - octies, comma 4, lett. d) e dell'art. 237 - duovicies, comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

VISTA la nota regionale n. 215922 del 22.05.2015, con la quale, sulla base di quanto sopra, è stato comunicato, ai sensi del comma 5 dell'art. 29 - octies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il calendario per la presentazione della documentazione tecnica relativa ai procedimenti di riesame in parola.

PRESO ATTO che la Ditta Zach System S.p.a. ha trasmesso la documentazione tecnica richiesta con la succitata nota del 22.05.2015 con raccomandata datata 31 luglio 2015 ed acquisita al prot. reg. n. 328571 dell'11 agosto 2015, ovvero nei termini previsti dal calendario sopra richiamato.

VISTO l'avviso dell'avvio del procedimento, relativo al riesame in parola, comunicato con nota n. 339767 del 21 agosto 2015.

CONSIDERATO che, precedentemente, con nota del 23.10.2014 (acquisita al prot. reg. n. 464302 del 04.11.2014) la Ditta Zach System S.p.a. aveva trasmesso apposita istanza finalizzata ad ottenere alcune modifiche del provvedimento autorizzativo a suo tempo rilasciato con il DSR n. 10/2013.

PRESO ATTO che, nell'avvio del procedimento comunicato con la succitata nota regionale del 21 agosto 2015, è stato precisato che l'istanza di parte di cui sopra sarebbe stata opportunamente valutata nell'ambito del medesimo procedimento di riesame.

CONSIDERATO che, con successiva nota regionale n. 376088 del 21 settembre 2015, è stato rammentato alla Ditta che, ai sensi della DGRV n. 395 del 31.03.2015, la stessa era tenuta a trasmettere - entro 90 giorni dall'avviso dell'avvio del procedimento di riesame - la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

PRESO ATTO che, con nota del 19 novembre 2015 (acquisita al prot. reg. n. 473984 del 20.11.2015), la Ditta Zach System S.p.a. ha trasmesso gli esiti della verifica di cui sopra (elaborata con riferimento all'intero stabilimento produttivo, comprensivo dell'impianto chimico) e che tali esiti evidenziano che tale obbligo, nel caso specifico, non sussiste.

VISTI gli esiti della riunione istruttoria del 30.11.2015, inerente il procedimento in parola, alla quale hanno partecipato rappresentanti di Regione, Provincia di Vicenza, ARPAV, Comune di Lonigo e Ditta, così come trasmessi con nota n. 508996 del 15.12.2015.

PRESO ATTO che con note del 18.12.2015 e del 14.01.2016 (acquisite rispettivamente al prot. reg. n. 517393 del 21.12.2015 e n. 13590 del 15.01.2016) la Ditta Zach System S.p.a. ha provveduto a trasmettere le informazioni e le integrazioni richieste nell'incontro del 30 novembre 2015, comprensive di un'ulteriore versione aggiornata del PMC relativo all'impianto (Ed. 04 - Gennaio 2016).

VISTA la nota n. 66481 del 19.02.2016, con la quale il Dipartimento ARPAV di Vicenza ha espresso il proprio parere favorevole alla versione del PMC di cui sopra, con alcune precisazioni/raccomandazioni.

PRESO ATTO che, con la medesima nota di cui sopra, ARPAV dichiara, in particolare, di ritenere che possa essere valutato quanto proposto dalla Ditta ovvero di non provvedere all'installazione dell'analizzatore in continuo dell'ammoniaca (previsto dall'art. 237 - quattordicesimo comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.) ma di ricomprendere il suddetto parametro nelle analisi complete quadrimestrali delle emissioni in atmosfera, tenuto conto che:

- nell'inceneritore non è presente un sistema di abbattimento DeNox, che prevedrebbe l'iniezione di ammoniaca od urea per la riduzione degli NOx;
- le campagne di monitoraggio dell'ammoniaca sinora eseguite hanno mostrato valori di ammoniaca nell'emissione in atmosfera ampiamente al di sotto del limite soglia dei 30 mg/Nmc (valore massimo rilevato 1,2 mg/Nm3).

Ciò premesso ARPAV precisa che, qualora si riscontrassero "valori significativi" del parametro in questione, l'azienda dovrà provvedere all'installazione di un analizzatore in continuo.

CONSIDERATO che, sulla base di quanto dichiarato dalla Ditta, noti il ciclo produttivo che genera i rifiuti ed i prodotti utilizzati, è da escludere la possibilità che si formi ammoniaca nei rifiuti liquidi avviati ad incenerimento.

RILEVATO che il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. prevede la possibilità di sostituire, in determinate condizioni, il monitoraggio in continuo con misurazioni discontinue relativamente a specifici parametri (HF, HCl ed SO₂), tra i quali non risulta ricompresa l'ammoniaca.

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra, che non ci siano gli estremi normativi per assentire alla richiesta della Ditta di non installare l'analizzatore in continuo per l'ammoniaca, pur convenendo che, nel caso specifico, data l'assenza del sistema di abbattimento DeNox e note le caratteristiche dei rifiuti avviati ad incenerimento, vi è la ragionevole certezza che l'emissione di ammoniaca si mantenga ampiamente al di sotto dei valori limite individuati dal succitato D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (30 mg/Nm³ come media giornaliera e 60 mg/Nm³ come media semioraria).

CONSIDERATO che le BAT vigenti relative all'incenerimento di rifiuti prevedono i seguenti livelli operativi delle emissioni in atmosfera di ammoniaca:

Camp. discontinuo	Media semiorarie	Media giornaliera
< 10 mg/Nm ³	1 - 10 mg/Nm ³	< 101 mg/Nm ³

1 Alcuni Stati membri dell'UE ed alcune associazioni ambientaliste, sulla base delle proprie conoscenze, ritengono che il livello medio giornaliero più congruo sia < 5 mg/Nm³

CONSIDERATO che la Ditta aveva stimato in 18 settimane il tempo necessario per l'adeguamento del sistema di monitoraggio in continuo con l'analizzatore specifico per l'ammoniaca, come da comunicazione del 18.12.2015 (acquisita al prot. reg. n. 517393 del 21.12.2015).

PRESO ATTO che, nella stessa comunicazione di cui sopra, la Ditta aveva dichiarato che a partire dal 10 gennaio 2016 (entrata in vigore delle nuove disposizioni) avrebbe effettuato analisi con campionamenti della durata di 8 ore con frequenza settimanale per garantire il monitoraggio del suddetto parametro.

RITENUTO pertanto, di prescrivere alla Ditta di provvedere all'adeguamento del sistema di monitoraggio in continuo con l'installazione dell'analizzatore specifico per il parametro ammoniaca entro e non oltre il 31.07.2016 e di procedere, nel frattempo, al monitoraggio del medesimo parametro secondo le modalità proposte nella succitata nota del 18.12.2015.

RITENUTO alla luce di quanto sopra, data l'assenza del sistema DeNox, visti gli esiti delle campagne di monitoraggio sinora eseguite ed i valori massimi delle BAT-AEL sopra richiamati, di stabilire in 10 mg/Nm³ (media semioraria) e 5 mg/Nm³ (media giornaliera e, nel periodo provvisorio, camp. discontinuo) i relativi limiti di emissione di detto parametro.

PRESO ATTO che in data 21 agosto 2015 è stato pubblicato sul sito web della Regione l'annuncio relativo al procedimento di riesame in parola così come previsto dall'art. 29-quater del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

CONSIDERATO che, nei 30 giorni successivi alla pubblicazione sul sito web della Regione dell'annuncio di cui sopra e comunque fino ad oggi, non è pervenuta alcuna osservazione.

PRESO ATTO che la Ditta risulta certificata ISO 14001:2004 con attestazione n. 5160 rilasciata dall'Istituto Certquality di Milano in data 25.03.2003 (prima emissione) e rinnovata da ultimo in data 25.06.2015 (con scadenza al 24.06.2018), come comunicato dalla Ditta medesima con nota del 21 luglio 2015 (acquisita al prot. reg. n. 301136 del 22.07.2015).

RITENUTO di sostituire l'AIA relativa all'impianto di incenerimento di cui trattasi, rilasciata con precedente DSR n. 10/2013, con il presente provvedimento comprensivo delle modifiche resesi necessarie a seguito dell'emanazione del D. Lgs. n. 46/2014 e tenuto conto delle valutazioni istruttorie effettuate insieme agli Enti competenti nell'ambito del procedimento di riesame in parola.

RITENUTO pertanto concluso con il presente provvedimento il procedimento di riesame attivato con nota regionale n. 339767 del 21.08.2015.

RITENUTO infine di prendere atto, provvisoriamente e nelle more del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa a tutto lo stabilimento produttivo di Almisano, degli esiti della verifica sulla non sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

VISTO il nuovo Catalogo Europeo dei Rifiuti, adottato dalla Commissione Europea con decisione 2014/955/UE ed entrato in vigore il 1 giugno 2015.

VISTE la L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii. e la L.R. n. 26/2007.

VISTO il D. Lgs. n.152/2006, come modificato dal D. Lgs. n. 46/2014.

VISTA la DGRV n. 16 del 21 gennaio 2014 che assegna al Direttore del Dipartimento Ambiente e, in sua sostituzione, al Direttore della Sezione Coordinamento Attività Operative, le funzioni e le competenze precedentemente attribuite al Segretario regionale all'Ambiente e Territorio (poi denominato Segretario regionale per l'Ambiente) dalla DGRV n. 2493 del 7 agosto 2007.

decreta

1. Alla Ditta Zach System S.p.A. con sede legale in via Lillo del Duca, n 10, 20091, Bresso (MI) cod. fisc. e P.I. 02433800238, è rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'impianto ubicato in Comune di Lonigo (VI) - via Dovaro, loc. Almisano, e catastalmente censito al mappale n. 145 del censuario di Lonigo, per l'attività di cui al punto 5.2 dell'allegato VIII alla parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

2. La Ditta Zach System S.p.A. sede legale via Lillo del Duca, n 10, 20091, Bresso (MI) è il Gestore dell'impianto ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera r-bis) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

3. L'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente provvedimento è soggetta a riesame secondo le modalità previste dall'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dai successivi DD.Lgs. n. 128/2010 e n. 46/2014; in ogni caso il Gestore è tenuto a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell'AIA entro 12 anni dalla data di rilascio del presente decreto, in quanto risulta essere certificato UNI EN-ISO 14001:2004.

3.1. In caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione ISO 14001, la validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale deve intendersi di 10 (dieci) anni partire dalla data di rilascio del presente provvedimento.

3.2. Il gestore è tenuto a comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia ed all'ARPAV competenti per territorio, l'avvenuto rinnovo della certificazione ISO 14001 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa.

3.3. Il gestore è tenuto altresì a dare immediata comunicazione a Regione, Provincia e ARPAV di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione, nonché dell'eventuale mancato rinnovo.

4. Ai sensi dell'articolo 29 quater comma 11 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la presente Autorizzazione Integrata Ambientale risulta comprensiva delle seguenti autorizzazioni ambientali di settore:
- 4.1. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di incenerimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi (D10) e delle operazioni di stoccaggio di rifiuti connessi e funzionali all'impianto di incenerimento (D15).
- 4.2. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
- 4.3. Autorizzazione allo scarico parziale delle acque di lavaggio dei fumi nell'impianto di trattamento biologico.
5. La ditta Zach System S.p.a. è autorizzata a gestire presso l'impianto, le tipologie di rifiuto prodotti dalla ditta o aziende del gruppo anche estere di cui all'Allegato A al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
6. Il Gestore è tenuto a provvedere - entro e non oltre il 31.07.2016 - all'adeguamento del sistema di monitoraggio in continuo con l'installazione dello specifico analizzatore per il parametro ammoniaca. Fino all'installazione di detto analizzatore il Gestore dovrà provvedere al monitoraggio del medesimo parametro secondo le modalità proposte nella nota del 18.12.2015 (acquisita al prot. reg. n. 517393 del 21.12.2015).

Incenerimento Rifiuti

7. L'attività che può essere svolta dalla Ditta è l'attività D10 (incenerimento) di cui all'Allegato B alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. sui rifiuti liquidi svolta nelle linee 1 e 2 (della potenzialità termica di 6.6 GCal/h) capacità di smaltimento di 1800 l/h pari a 1,8 t/h per ciascuna linea.
- 7.1. Nel caso il tenore di organico sia $\leq 10\%$ la portata dei reflui in ingresso deve essere ridotta per poter mantenere i margini di sicurezza nei parametri operativi normalmente osservati: a tal fine dovranno essere adottate le modalità operative di cui alla lettera l) della procedura PSS 4103 SA "Gestione dei sistemi di monitoraggio dell'emissione all'atmosfera del forno inceneritore" inviata con nota del 16 gennaio 2013, nonché le modalità di determinazione del tenore organico descritte nella medesima nota.
8. La capacità massima di smaltimento di rifiuti liquidi annuale comprensiva di entrambe le linee è pari a 31.536 m³/anno.
- 8.1. i rifiuti conferiti da impianti del Gruppo o prodotti in situ e destinati ad essere trattati nell'impianto di termodistruzione saranno costituiti da acque di processo e di lavaggio ad alto contenuto salino (con potere calorifico < 1500 kCal/kg).
- 8.2. i rifiuti potranno essere conferiti in impianto d'incenerimento nelle seguenti modalità: tramite tubazione direttamente dai reparti o tramite autobotte o con contenitori mobili.
- 8.3. i rifiuti liquidi, che dovranno avere per singola partita un contenuto di cloro organico < 1%, saranno inviati dai diversi serbatoi nel serbatoio SR104 di capacità 100 m³; la miscela di rifiuti liquidi e fanghi, provenienti dalla centrifugazione dei fanghi del trattamento biologico, sarà calibrata al fine di ottenere un potere calorifico adeguato.
- 8.4. eventuali rifiuti liquidi in colli potranno essere travasati direttamente nel serbatoio SR104, oppure essere travasati nei serbatoi S201-202 e S203-S204; l'operazione avverrà a mezzo pompa utilizzando come bacino di appoggio, unicamente per il tempo necessario per le operazioni di travaso, la platea vicino alla vasca A01 nel primo caso e la platea lato sud del fabbricato 41 nel secondo caso; tali aree sono evidenziate in planimetria di cui all'Allegato B del presente provvedimento.
- 8.5. Potranno essere altresì convogliati in impianto di trattamento rifiuti liquidi come aria secondaria e di eccesso i seguenti flussi gassosi provenienti da altre sezioni impiantistiche, costituiti da miscele di azoto e solventi, prodotti per necessità operative (gas di processo) o per motivi di sicurezza ed igiene ambientale (polmonazioni).
- Sfiati dei reattori di sintesi trattati;
 - Sfiati dei serbatoi di raccolta acque madri trattati;
 - Sfiati delle centrifughe e delle pompe da vuoto dei reparti di produzione trattati;
 - Aria di polmonazione dei serbatoi di stoccaggio dei reflui inviati a smaltimenti interno ed esterno;
 - Emissioni di alcuni step di sintesi da alcune apparecchiature dei reparti di produzione 3, 3A, 3B, 2/2A e dell'impianto pilota che possono essere o alimentate direttamente all'inceneritore o convogliate dapprima ad impianti di abbattimento e successivamente all'inceneritore attraverso la linea delle arie inquinare (non vi è contemporaneità di sintesi che generino tali emissioni nei diversi reparti).

La portata di progetto, dei flussi gassosi provenienti da altre sezioni impiantistiche, risulta essere per ogni linea per rifiuti liquidi di 7500 Nm³/h. La portata totale dei reflui gassosi trattabili, comprensiva di entrambe le linee, è di 15.348 Kg/h (per un

totale di 30.0696 Kg/h).

8.6. In caso di intervento del blocco a PLC dell'alimentazione di reflujo gli sfiati di processo di cui sopra vengono trattati all'inceneritore che, in questo caso, funzionerà come sistema di abbattimento; la combustione di tali flussi gassosi sarà sostenuta dal bruciatore a metano.

8.7. Al contrario, in caso di fermata /blocco dell'inceneritore per rifiuti liquidi o di una sezione di trattamento a valle, o in generale di anomalia che si protragga per più di 1 ora, le emissioni provenienti dal reparto produzione e dagli stoccaggi indicate al punto 7.2 dovranno essere gestite secondo la relazione B.18.6 allegata alla nota prot. n. 211607 del 08/05/2012, ed in particolare dovranno essere fermate tutte quelle produzioni i cui sfiati non sono trattabili con gli abbattitori specifici di reparto.

9. L'impianto di incenerimento deve essere dotato di un sistema automatico che impedisca l'alimentazione di rifiuti nei seguenti casi:

- all'avviamento, finché non sia raggiunta in camera di post - combustione la temperatura minima prevista (850 °C);
- qualora la temperatura nella camera di post - combustione scenda al di sotto di quella minima prevista (850 °C);
- qualora le misurazioni continue degli inquinanti negli effluenti indichino il superamento di uno qualsiasi dei valori limite di emissione, a causa del cattivo funzionamento o di un guasto dei dispositivi di depurazione dei fumi.

10. I rifiuti in ingresso in impianto prodotti da aziende del gruppo anche estere potranno essere ricevuti solo se accompagnati da specifica caratterizzazione di base del rifiuto. Detta caratterizzazione, che potrà essere costituita anche da certificazione analitica, dovrà consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche dei rifiuti, e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che li ha generati; a tal fine la ditta dovrà attenersi alla procedura PSS 4205 A per la gestione dei rifiuti in entrata.

11. I tempi di avvio e fermata degli impianti delle linee 1, 2 durante i quali non vengono alimentati rifiuti come disposto dall'art. 237-octies comma 11 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sono i seguenti con le specifiche casistiche:

11.1. nel caso di pulizia della sezione di abbattimento e di piccole manutenzione il tempo di riscaldamento della camera di combustione fino a 850 °C, che corrisponde al periodo di avvio, può variare da 1,5 ore fino a 5,5 ore;

11.2. nel caso di manutenzioni più consistenti, il tempo di riscaldamento della camera di combustione fino a 850 °C, che corrisponde al periodo di avvio, può variare da 12 ore fino a 24 ore;

11.3. nel caso di fermata per la pulizia della camera di combustione il tempo di riscaldamento della camera stessa fino a 850 °C, che corrisponde al periodo di avvio, può variare da 24 ore fino a 36 ore;

11.4. nel caso di fermata per manutenzione della camera di combustione il tempo di riscaldamento della camera stessa fino a 850 °C, che corrisponde al periodo di avvio, può variare da 36 ore fino a 72 ore;

11.5. i tempi necessari al raffreddamento a seconda dei casi può variare da 3 a 6 ore.

Tutti gli avvii ed arresti dovranno essere registrati nel registro di manutenzione.

12. Le operazioni, specificate al precedente punto 7, devono avvenire nel rispetto delle procedure operative di cui alla relazione B18 allegata alla domanda di AIA prot n. 29/06/2007 prot. n. 370253, nonché delle integrazioni inviate in data 25/01/2012 con protocollo n. 36717, e di quelle inviate in data 08/05/2012 prot. reg. n. 211607 la cui modifica totale o parziale è soggetta a specifico provvedimento da parte dell'Amministrazione regionale.

13. È consentito lo smaltimento di materiale obsoleto prodotto dalla ditta, e avente codice CER corrispondente ad uno dei seguenti 160506*, 160508*, 160509, in conformità alle modalità descritte nell'integrazione di cui al prot. n. 211607 del 08/05/2012 ed alla procedura PGE CGE 001, in particolare è consentita la solubilizzazione di materiale obsoleto solido unicamente prodotto nel sito di Lonigo.

14. Non è consentito l'incenerimento di rifiuto liquido contenente sostanze organiche alogenate espresse come cloro organico in quantità superiore all'1%.

15. La Ditta è autorizzata alle operazioni di miscelazione funzionale di tutti i CER autorizzati nell'impianto d'incenerimento rifiuti liquidi, ai soli fini del trattamento d'incenerimento nell'impianto medesimo.

15.1. tale miscelazione potrà essere condotta al fine di omogeneizzare il potere calorifico del carico all'inceneritore, attenendosi alla modalità descritta nella procedura MOP SED 002 A di cui alla documentazione prot. n. 211607 del 08/05/2012, oltre che secondo le modalità descritte nell'integrazione di cui al prot. n. 211607 del 08/05/2012;

15.2. la preparazione della miscela avverrà direttamente nel serbatoio SR104;

15.3. i singoli rifiuti da miscelare, contenuti: nei vari serbatoi di stoccaggio, nei colli di cui al punto 7.1.4 o i fanghi biologici spessiti, potranno contenere cloro organico unicamente in quantità inferiore all'1%;

15.4. le miscele così preparate dovranno essere trasferite dal serbatoio di servizio SR104 alla camera di combustione.

16. Nei serbatoi, ad eccezione del serbatoio SR104, è autorizzato l'accorpamento, funzionale all'incenerimento di rifiuti liquidi aventi stesso CER e stesse caratteristiche di pericolo ma provenienti da partite diverse.

17. I rifiuti pericolosi conferibili in impianto sono caratterizzati dai flussi di massa, dai poteri calorifici e dai contenuti massimi di contaminanti di seguito riportati:

rifiuti a matrice acquosa - codici CER 070501* - in quantitativo tra 0 e 1800 L/h per ogni linea

Parametro	U.d.M.	Concentrazione limite
PCI	KJ/kg	3000
PCS	KJ/kg	5000
Cloro totale	mg/kg	70000
Fluoro Totale	%	0,03
Zolfo Totale	%	0,07
Metalli pesanti (cromo totale, cadmio, ferro, nichel, piombo, rame, antimonio, arsenico, cromo VI, mercurio, selenio, tallio, tellurio)	mg/kg	100
Zinco	mg/kg	200
Solventi organici (escluse le sostanze organiche alogenate)	mg/kg	< 250.000
Boro	mg/kg	50
Sodio	mg/kg	35000
PCB/PCT		0
PCP		0
Ammine Aromatiche	mg/kg	1000
Ammine Alifatiche	mg/kg	1000

rifiuti di solventi organici - codici CER 070504* - in quantitativo tra 0 e 1000 L/h per ogni linea

Parametro	U.d.M.	Concentrazione limite
PCI	KJ/kg	10000-36000
PCS	KJ/kg	16000-40000
Cloro totale	mg/kg	20000
Fluoro Totale	%	0,03
Zolfo Totale	%	0,7
Metalli pesanti (cromo totale, antimonio, arsenico, cadmio, ferro, cromo VI, mercurio, nichel, piombo, rame (solubile in acqua), selenio, tallio, tellurio, manganese, rame).	mg/kg	50
Sodio	mg/kg	10000
Zinco	mg/kg	10
Boro	mg/kg	200
Composti organici (escluse le sostanze organiche alogenate)	mg/kg	> 250.000
PCB/PCT	mg/kg	0
PCP	mg/kg	0
Fenoli	mg/kg	100
Ammine Aromatiche	mg/kg	1000
Ammine Alifatiche	mg/kg	10000

rifiuti di emulsioni oleose - codici CER 130105* - in quantitativo tra 0 e 50 L/h per ogni linea

Parametro	U.d.M.	Concentrazione limite
PCI	KJ/kg	Non determinabile per presenza acqua
PCS	KJ/kg	45000[1]
Cloro totale	%	0
Azoto Totale	mg/kg	20000
Fluoro Totale	%	0
Zolfo Totale	%	0
Metalli pesanti (cromo totale, antimonio, arsenico, cadmio, ferro, cromo VI, mercurio, nichel, piombo, rame (solubile in acqua), selenio, tallio, tellurio, rame.	mg/kg	50
Zinco	mg/kg	350
Sodio	mg/kg	0
Composti organici (escluse le sostanze organiche alogenate)	mg/kg	100
Composti organo alogenati	mg/kg	10
PCB/PCT	mg/kg	0
PCP	mg/kg	0
Fenoli	mg/kg	0
Idrocarburi (<C12 >C12)	mg/kg	700000
Ammine Aromatiche	mg/kg	10000
Ammine Alifatiche	mg/kg	0

rifiuti solidi obsoleti[2] - codici CER 160506* 160508*

Parametro	U.d.M.	Concentrazione limite
PCI	KJ/kg	0
PCS	KJ/kg	30000
Cloro totale	mg/kg	100
Fluoro Totale	%	0
Zolfo Totale	%	0
Metalli pesanti (cromo totale, antimonio, arsenico, cadmio, ferro, cromo VI, mercurio, nichel, piombo, rame (solubile in acqua), selenio, tallio, tellurio, rame.	mg/kg	50
Zinco	mg/kg	0
Sodio	mg/kg	0
Composti organici (escluse le sostanze organiche alogenate).	mg/kg	10000
Composti organo alogenati	mg/kg	0
PCB/PCT	mg/kg	0
PCP	mg/kg	0
Fenoli		0
Idrocarburi (<C12 >C12)	mg/kg	1000
Ammine Aromatiche	mg/kg	0
Ammine Alifatiche	mg/kg	0

rifiuti liquidi dei fondi di serbatoi- codici CER 160709* - in quantitativo tra 0 e 100 L/h per ogni linea

Parametro	U.d.M.	Concentrazione limite
PCI	KJ/kg	10000 - 24000
PCS	KJ/kg	16000 - 28000
Cloro totale	mg/kg	20000
Calcio	mg/kg	50000
Potassio	mg/kg	1000
Solfati	mg/kg	2000
Fluoro Totale	%	0,03

Zolfo Totale	%	5
Metalli pesanti (cromo totale, antimonio, arsenico, cadmio, ferro, cromo VI, mercurio, nichel, piombo, rame (solubile in acqua), selenio, tallio, tellurio, rame.	mg/kg	150
Zinco	mg/kg	1000
Ammoniaca	mg/kg	5000
Composti organici	mg/kg	50000
Composti organo alogenati	mg/kg	10000
PCB/PCT	mg/kg	0
PCP	mg/kg	0
Fenoli		20
Idrocarburi (<C12 >C12)	mg/kg	10000
Ammine Aromatiche	mg/kg	1000
Ammine Alifatiche	mg/kg	2500

Per quanto riguarda il rifiuto non pericoloso CER 070512 il flusso sarà tra 0 e 600 L/h per ogni linea.

Stoccaggio

18. Vengono riportati di seguito i quantitativi massimi di rifiuti liquidi, autorizzati allo stoccaggio in impianto di cui alle operazioni D15 dell'allegato B alla Parte IV del D.lgs. n. 152/2006 per essere trattati nell'impianto d'incenerimento rifiuti liquidi e i rispettivi serbatoi d'immagazzinamento:

Sigla serbatoio	Capacità (m3)	Capacità (t)	Peso specifico kg/dm3	Rifiuto liquido contenuto	CER
SR 103	50	45	0.9	Solventi organici	070504
SR 104	100	100	1	Serbatoio dedicato alla formazione di miscele di rifiuti liquidi di cui al punto 14.2	vedi allegato A
S206	106	92	0.87	Toluene di scarto o rifiuti a matrice solventi organici ad alto potere calorifico	070504*
S201	470	470	1	Soluzioni acquose	070501*
S202	470	470	1	Soluzioni acquose	070501*
SR 110	250	250	1	Soluzioni acquose	070501*
SR111	250	250	1	Soluzioni acquose	070501*
SR 112	250	250	1	Soluzioni acquose	070501*
S203	106	95.5 t	0.9	Solventi organici	070504*
S204	106	95.5 t	0.9	Solventi organici	070504*
Totale	2158	2118			

18.1. nel caso i rifiuti liquidi contenuti nei serbatoi S206, S201, S202, S203 ed S204 non possano essere smaltiti attraverso l'operazione di incenerimento potranno essere inviati ad impianti esterni autorizzati. In caso di trattamento esterno tali rifiuti potranno essere inviati sia a impianti di smaltimento che di recupero. Nel caso tali rifiuti debbano essere conferiti ad impianti di recupero esterni, i relativi serbatoi dovranno essere preventivamente e completamente svuotati dai rifiuti eventualmente già presi in carico in D15, in modo da garantire la distinzione delle due filiere (smaltimento e recupero) e la tracciabilità dei rifiuti. Va da sé che in tal caso il rifiuto sarà preso in carico con la codifica R13.

18.2. la parte acquosa che si separa dal rifiuto ad alto potere calorifico, contenuto nel serbatoio S206, potrà essere inviata nei serbatoi dedicati ai rifiuti liquidi a matrice acquosa (S2012 - S202).

18.3. i rifiuti prodotti dall'inceneritore e stoccati nel piazzale scoperto area 6 dovranno essere opportunamente protetti al fine di evitare qualsiasi esposizione degli stessi agli agenti meteorici e al dilavamento.

18.4. Ogni singola partita di rifiuti presa in carico, non può essere tenuta in stoccaggio per periodi superiori a 12 mesi.

18.5. Deve essere sempre presente in impianto idonea cartellonistica al fine di identificare in maniera univoca la tipologia e la partita di rifiuto presente nelle apposite aree di stoccaggio e all'interno dei serbatoi, evidenziando se trattasi di rifiuti pericolosi o non pericolosi. Nella tabella apposta sulla partita di rifiuto in ingresso va indicato anche il sito di provenienza delle stesse (se si tratta di rifiuti provenienti da altri siti del gruppo Zambon).

18.6. I rifiuti da avviare all'impianto d'incenerimento devono essere stoccati in aree distinte/distinguibili dai rifiuti prodotti dall'incenerimento e dalle materie prime; lo stoccaggio pertanto deve essere gestito in modo da evitare il contatto tra rifiuti tra loro incompatibili (tenuto conto delle caratteristiche di pericolo) con bacino di contenimento suddiviso in celle per tipologia di rifiuto ed, in ogni caso, per tipologie omogenee.

18.7. Per quanto riguarda i rifiuti provenienti da altri stabilimenti del Gruppo Zambon, così come indicato nella scheda B18 e B18.2, la procedura per il conferimento di rifiuti a Zach System SpA da parte di società del Gruppo Zambon è la PSS 4205 A "Procedura per conferimento a terzi e smaltimento rifiuti di società Zambon". Deve essere garantita in ogni momento la rintracciabilità di ogni singola partita di rifiuti presente in impianto mediante appropriato sistema di registrazione delle ubicazioni in cui ogni partita è stoccata; deve essere accuratamente e dettagliatamente registrata ogni singola operazione (con particolare riguardo ai rifiuti in colli, alla preparazione del rifiuto da incenerire nel serbatoio SR104, e alla gestione degli obsoleti) riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati all'incenerimento in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di movimentazione interna a cui è stata sottoposta. A tal fine, nello spazio riservato alle annotazioni, del registro di carico e scarico, dovrà essere riportato il tipo di gestione effettuata. Il registro dovrà essere integrato con idonea "documentazione di pesatura", ove presente comprovante l'accettazione e la verifica delle quantità di rifiuti in ingresso all'impianto. Il registro di carico e scarico dovrà riportare, inoltre, il serbatoio in cui vengono stoccati i rifiuti.

18.8. In ogni sezione impiantistica, comprese quelle di stoccaggio, deve essere evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppo di esalazioni gassose, anche odorigene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche.

Aria

19. Il punto di emissione in atmosfera autorizzato, comune alle linee 1 e 2 per i rifiuti liquidi, è il camino indicato con la sigla A1 (vedi planimetria in allegato B) che deve essere dotato di fori in posizione idonea per la misura ed il prelievo degli inquinanti emessi. La piattaforma per il lavoro in quota deve avere un'area di lavoro adeguata e, per l'accesso al camino degli addetti al controllo, è necessaria l'installazione di un dispositivo stabile di accesso ai punti di prelievo fori di prelievo e dispositivi di accesso e lavoro conformi alle norme UNI EN 10169 e UNI EN 13284;

Camino	Altezza dal suolo	Area Sezione di uscita	PortataNm ³ /h
A1	42.2 m	0.95 m ²	31000

20. I valori limite che la ditta dovrà rispettare, sulla base dei valori limite di cui all'allegato 1 al titolo III bis alla parte Quarta del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e, ove previsti, dei valori massimi BAT-AEL stabiliti dalla linea guida recante i criteri per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per l'incenerimento di rifiuti -Tabella E.4.1. "livelli operativi di emissione in atmosfera associati all'applicazione delle BAT", sono i seguenti:

INQUINANTE	Concentrazione [mg/Nm ³] (salvo diversa specificazione)		
	discontinuo	Medie semiorarie	Medie Giornaliere
Polveri totali		20	5
Acido cloridrico (HCl)		50	8
Ossidi di zolfo (SO ₂)		150	40
Ossidi di azoto (NO) e biossidi di azoto (NO ₂) espressi come biossido di azoto		350	180
Gas e vapori di sostanze organiche, espressi come TOC		20	10
Monossido di carbonio (CO)		100	30
Ammoniaca (NH ₃)		10	5
Acido fluoridrico (HF)	1		
Mercurio e suoi composti, (come Hg)	0.03 2		
Cadmio e Tallio totali e loro composti (espressi come metalli)	0.05 2		
altri metalli 1	0.5 2		
Diossine e furani (ng TEQ/Nm ³)	0.1 3		
IPA	0.01 3		
PCB - DL (ng/ Nm ³)	0.1 3		

1. Somma di Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V e loro composti espressi come metalli

2. Valore limite medio ottenuto con periodo di campionamento minimo di 30 minuti e massimo di 8 ore
3. Valore limite medio ottenuto con periodo di campionamento minimo di 6 ore e massimo di 8 ore

21. I limiti di cui al precedente punto sono riferiti a gas secchi, 11% O₂, a condizioni normali (1 atm, 0 °C).

22. La misurazione in continuo dell'acido fluoridrico (HF) è sostituita da misurazioni periodiche (quadrimestrali), nell'ambito di quanto previsto dall'art. 237 - quattordices, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

23. Fino all'installazione dello specifico analizzatore per il monitoraggio in continuo del parametro ammoniacca, il Gestore dovrà provvedere al monitoraggio del medesimo parametro secondo le modalità proposte nella nota del 18.12.2015 (acquisita al prot. reg. n. 517393 del 21.12.2015). Il valore limite da rispettare in tale periodo è stabilito in 5 mg/Nm³.

24. La valutazione dell'osservanza dei valori limiti di emissione è effettuata conformemente al punto C dell'Allegato 1 al titolo III bis alla Parte Quarta del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. precisando che ogni riferimento ai valori limite di emissione di cui al paragrafo A deve intendersi sostituito con il riferimento ai corrispondenti valori limite riportati nella tabella di cui al precedente punto 20. In particolare, con riferimento alle misurazioni in continuo, i valori limite di emissione medi su 30 minuti riportati nella colonna A (100 %) del paragrafo A punto 2 dell'allegato in questione devono intendersi sostituiti con i corrispondenti valori limite della tabella di cui al precedente punto 20, mentre restano invariati - per la valutazione di cui trattasi - i limiti della colonna B (97%) eccetto che per il parametro ammoniacca: per detto parametro il corrispondente del limite di colonna B coincide con il valore di 5 mg/Nm³, già individuato come valore limite giornaliero.

25. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni in atmosfera, nonché le procedure di acquisizione, validazione, elaborazione ed archiviazione dei dati, sono quelli previsti dal D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

26. Ai fini dell'esecuzione dei controlli analitici sugli effluenti gassosi, sono definiti come periodi d'inattività dell'impianto d'incenerimento di rifiuti, le fasi di riscaldamento e raffreddamento riportate al punto 11 precedente; la ditta dovrà inoltre comunicare agli Enti di Controllo (Provincia ed Arpav) gli effettivi giorni di fermata dell'impianto con congruo anticipo nel caso di manutenzioni programmate o nel più breve tempo possibile in caso di interventi non programmati.

26.1. Fatto salvo l'articolo 237 - octies, comma 11, lettera c) del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., per nessun motivo, in caso di superamento dei valori limite di emissione imposti con il presente decreto, l'impianto o la singola linea di incenerimento potrà continuare ad incenerire rifiuti per più di quattro ore consecutive a partire dalla segnalazione del superamento e dalla conseguente nonché immediata attivazione delle misure necessarie a riportare l'impianto nelle normali condizioni di esercizio; inoltre la durata cumulativa del funzionamento in tali condizioni in un anno dovrà essere inferiore a sessanta ore. La durata di sessanta ore si applica alle linee dell'intero impianto che sono collegate allo stesso dispositivo di abbattimento degli inquinanti dei gas di combustione;

26.2. Nei casi di guasto, il gestore riduce o arresta l'attività appena possibile, finché sia ristabilito il normale funzionamento, come previsto dall'art. 237 - octiesdecies, comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

26.3. In caso di guasto dei sistemi di misurazione delle emissioni in atmosfera, al fine della verifica del rispetto dei relativi limiti, la ditta è tenuta ad effettuare - per lo stretto periodo necessario alla riparazione e/o sostituzione dello strumento - almeno una misura settimanale in continuo per almeno 8 ore del parametro di norma rilevato con lo strumento interessato dal malfunzionamento: la ditta è tenuta altresì a comunicare tempestivamente agli Enti di Controllo (Provincia ed ARPAV) il guasto occorso ed il tempo previsto per la riparazione e/o sostituzione dello strumento interessato da detto malfunzionamento.

26.4. Nei casi di cui ai precedenti punti 26.2 e 26.3 non dovranno comunque essere superati i limiti di emissione dei parametri polveri totali, CO e TOC previsti all'art. 237 - octiesdecies, co. 4 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Scarichi acque reflue

27. La ditta dovrà effettuare campionamenti ed analisi delle acque eventualmente raccolte nel serbatoio T03, prima del loro invio all'impianto di depurazione biologico centralizzato di stabilimento.

28. Considerato che le acque di lavaggio dei fumi confluiscono all'impianto di trattamento chimico-fisico per l'abbattimento dei solidi sospesi e che i reflui in uscita da tale impianto sono conferiti all'impianto di trattamento biologico centralizzato di cui sopra prima dello scarico in roggia Reguia, ai sensi dell'allegato 1, par D. ed E. al titolo III - bis della parte IV del D. lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., devono essere effettuate sul flusso in uscita dall'impianto di trattamento chimico fisico (punto ACF01):

- Misurazioni continue di pH, temperatura e portata;
- Misurazioni giornaliere dei solidi sospesi;

- Misurazioni almeno mensili su di un campione rappresentativo proporzionale al flusso dello scarico su un periodo di 24 ore degli inquinanti di cui al succitato allegato 1, paragrafo D, punto 1, lettere da b) a l): si dà atto che nel caso specifico, tenuto conto che il tempo di stazionamento del refluo in uscita nella vasca dell'impianto è superiore alle 24 ore, si assume che il campionamento istantaneo al punto di scarico ACF01 possa essere considerato rappresentativo della qualità del refluo, così come valutato positivamente da ARPAV nella nota n. 17624 del 19.02.2016.
- Misurazioni almeno semestrali di diossine e furani e degli idrocarburi policiclici aromatici.

29. Il flusso di acque reflue provenienti dall'impianto di trattamento chimico - fisico delle acque di lavaggio dei fumi deve rispettare allo scarico finale, e quindi, allo scarico dell'impianto di trattamento biologico centralizzato i seguenti valori limite di emissione:

Parametri	Valori limite	
	95%	100%
a) Solidi sospesi totali	30 mg/l	45 mg/l
b) Mercurio e suoi composti, espressi come mercurio (Hg)	0,03 mg/l	
c) Cadmio e suoi composti, espressi come cadmio (Cd)	0,05 mg/l	
d) Tallio e suoi composti, espressi come tallio (Tl)	0,05 mg/l	
e) Arsenico e suoi composti, espressi come arsenico (As)	0,15 mg/l	
f) Piombo e suoi composti, espressi come piombo (Pb)	0,2 mg/l	
g) Cromo e suoi composti, espressi come cromo (Cr)	0,5 mg/l	
h) Rame e suoi composti, espressi come rame (Cu)	0,5 mg/l	
i) Nichel e suoi composti, espressi come nichel (Ni)	0,5 mg/l	
l) Zinco e suoi composti, espressi come zinco (Zn)	1,5 mg/l	
m) Diossine e furani (PCDD + PCDF)	0,3 ng/l	
n) Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	0,0002 mg/l	
o) Policlorobifenili (PCB - DL) come Teq	0,3 ng/l	

30. Il conseguimento del rispetto dei valori limite di cui al punto precedente non può avvenire per diluizione con altre acque reflue recapitate all'impianto biologico. Pertanto, qualora detti valori non siano raggiunti nel punto di prelievo e controllo ACF01, dovrà essere predisposto con cadenza semestrale un bilancio di massa dell'impianto biologico, con riferimento ai parametri interessati, utilizzando i dati dell'analisi completa semestrale effettuata sullo scarico di detto impianto; ciò al fine di stabilire gli effettivi livelli di emissione che, in detto scarico, possono essere attribuiti alla depurazione degli effluenti gassosi dell'impianto di incenerimento.

PMC Monitoraggio e reporting.

31. Per quanto riguarda i controlli e i monitoraggi ambientali la ditta deve attenersi al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) - Ed. 04 datato Gennaio 2016 - trasmesso con nota del 14.01.2016 (acquisita prot. reg. n. 13590 del 15.01.2016), cui ha dato parere positivo ARPAV-DAP Vicenza con le seguenti precisazioni:

31.1. I parametri CO₂ e ossigeno nei controlli quadrimestrali dovranno essere determinati utilizzando metodiche ufficiali in particolare per CO₂. La determinazione dovrà essere effettuata mediante metodo NDIR e per l'ossigeno con strumento paramagnetico in relazione all'elenco metodi analitici pubblicati nel sito ARPAV.

31.2. La Ditta dovrà trasmettere - entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento - una relazione dettagliata in merito alla gestione dei rifiuti prodotti ed in uscita di cui alla tabella 7.8.2 del PMC evidenziando la modalità di preparazione finalizzata alle operazioni di recupero, qualora vengano effettuate.

31.3. La ditta dovrà comunicare alla Regione Veneto, Provincia di Vicenza e ARPAV-DAP Vicenza ogni eventuale richiesta di variazione sostanziale e non sostanziale del PMC; pertanto, ogni variazione al PMC dovrà essere assentita da parte di questa Amministrazione, sentito il parere della Provincia di Vicenza e di ARPAV-DAP Vicenza.

31.4. Le Relazioni periodiche, previste nel PMC, dovranno essere inviate alla Regione Veneto, alla Provincia di Vicenza, al Dipartimento ARPAV Provinciale di Vicenza e al Comune di Lonigo.

32. I valori limite in materia di inquinamento acustico, dovranno rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Lonigo (DPCM 14 novembre 1997).

Disposizioni generali

33. L'impianto deve essere gestito conformemente a quanto previsto dall'articolo 177, comma 4, del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente decreto.
34. Ogni sezione impiantistica deve essere sottoposta ad adeguata pulizia in modo tale da evitare il contatto tra sostanze chimiche incompatibili e il verificarsi di reazioni chimiche incontrollate.
35. La ditta deve operare secondo il Lay-Out impiantistico di cui alla planimetria Allegato B del presente provvedimento di cui costituisce parte integrante; ogni modifica di tale elaborato dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione regionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29 nonies del D.lgs. n. 152/2006 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 128 del 29/06/2010.
36. Con riferimento all'art. 28 della L.R. 3/2000 e ss.mm.ii., deve essere tenuto in impianto apposito quaderno di manutenzione in cui devono essere annotate tutte le operazioni di manutenzione programmata e straordinaria effettuate.
37. La ditta dovrà predisporre e trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, a Regione, Provincia, ARPAV e al Comune di Lonigo una relazione relativa al funzionamento ed alla sorveglianza dell'impianto, come indicato nell'art. 237 - septedieces, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. Tale relazione deve contenere le informazioni in merito all'andamento del processo, dei monitoraggi ambientali (emissioni nell'atmosfera e nell'acqua), rispetto ai limiti di emissione previsti dal presente provvedimento. Tale relazione dovrà inoltre contenere i dati necessari alla valutazione dell'ottemperanza del punto C dell'Allegato 1 al titolo III bis della parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. con riferimento ai limiti stabili dal presente provvedimento, nonché gli eventuali bilanci di massa elaborati ai sensi della prescrizione n. 30.
38. L'effettivo esercizio dell'attività di incenerimento di rifiuti solidi, è subordinata alla presentazione delle seguenti informazioni/documentazioni:
- a. Relazione tecnica sulle modalità di funzionamento del forno, con la descrizione degli eventuali interventi di manutenzione effettuati, attestante il superamento dei problemi impiantistici ad oggi riscontrati. Resta salvo l'obbligo della ditta di comunicare eventuali modifiche progettate di tale sezione impiantistica secondo le modalità di cui all'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.
 - b. Nuovo collaudo funzionale redatto ai sensi dell'art. 25 della Legge Regionale 3/2000.
 - c. Informazioni di cui all'art. 237 sexies e 237 octies del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
 - d. Documentazione attestante la conformità del forno alle BAT di settore.
- nonché alle favorevoli risultanze della relativa istruttoria dei competenti uffici regionali, sentiti nel merito ARPAV e Provincia.
39. Qualunque variazione in ordine al nominativo del/i soggetto/i responsabile/i dell'esecuzione del PMC e del tecnico responsabile dell'impianto, dovrà essere comunicata a Regione, provincia, ARPAV e Comune di Lonigo; tale comunicazione, in caso di personale esterno all'azienda, dovrà essere accompagnata da un Curriculum Vitae aggiornato e da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico.
40. In caso di chiusura dell'impianto in vigenza della presente autorizzazione tutti i rifiuti presenti presso l'impianto dovranno essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero,; si dovrà altresì procedere alle operazioni di ripristino dell'area in conformità con la destinazione urbanistica del sito.
41. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-decies, del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e nelle more della predisposizione da parte della Regione del piano d'ispezione ambientale e della valutazione sistematica sui rischi ambientali delle installazioni assoggettate ad AIA, l'ARPAV effettuerà nell'ambito di validità del presente provvedimento - con oneri a carico del Gestore - due controlli integrati (amministrativo, tecnico, gestionale) ogni sei anni, di cui uno completo delle verifiche analitiche individuate nel PMC.
42. Il Gestore è tenuto a trasmettere alla Provincia di Vicenza, entro 45 giorni dalla data di rilascio del presente provvedimento, l'estensione al presente provvedimento delle garanzie finanziarie in essere.
43. Nel caso in cui le garanzie di cui sopra abbiano una durata inferiore a quella di validità del presente provvedimento (per un periodo comunque non inferiore a 3 anni), il Gestore è tenuto al rinnovo delle stesse almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza prevista dalle medesime polizze. In caso di mancato rinnovo nei termini sopra indicati l'Autorizzazione Integrata Ambientale deve intendersi automaticamente sospesa.
44. In caso di mancato rinnovo e/o revoca della certificazione ISO 14001, il gestore è tenuto - entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al punto 3.3 e salvo motivata deroga concessa dall'Ente garantito - ad adeguare l'importo delle garanzie finanziarie, ricalcolato senza la riduzione del 40 % prevista dalle direttive regionali in materia.

45. Si prende atto, provvisoriamente e nelle more del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa a tutto lo stabilimento produttivo di Almisano, degli esiti della verifica sulla non sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
46. Il presente decreto sostituisce, a partire dalla data di notifica dello stesso, il precedente Decreto del Segretario regionale per l'Ambiente n. 10 del 8 febbraio 2013.
47. Il presente provvedimento modifica inoltre il DSRAT n. 45 del 31/03/2008 e ss.mm.ii. limitatamente all'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di incenerimento e relative attività connesse e funzionali; di conseguenza restano confermate tutte le prescrizioni e le modalità gestionali contenute nel DSRAT n. 45/2008, non espressamente modificate dal presente decreto.
48. L'AIA di cui trattasi non sostituisce le competenze dei VV.FF. e dell'U.L.S.S. in materia di prevenzione incendi e di ambienti di lavoro.
49. Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
50. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
51. Il presente provvedimento è comunicato alla Ditta ZaCh System S.p.A., al Comune di Lonigo (VI), alla Provincia di Vicenza, ad ARPAV-DAP Vicenza, all'Osservatorio Regionale sui Rifiuti, e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione.
52. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.

Alessandro Benassi



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 16 del 03.03.2016

pag. 1/1

ZaCH System S.p.a. – Lonigo (VI), via Dovaro Loc. Almisano
Elenco rifiuti conferibili all'impianto d'incenerimento rifiuti liquidi

CER	DESCRIZIONE RIFIUTO
07	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI
07 05	<i>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici</i>
07 05 01 *	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 05 04 *	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 05 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11
07 07	<i>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti</i>
13	OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (TRANNE OLI COMMESTIBILI ED OLI DI CUI AI CAPITOLI 05, 12 e 19)
13 01	<i>scarti di oli per circuiti idraulici</i>
13 01 05 *	emulsioni non clorurate
16 05	<i>gas in contenitori a pressione e prodotti chimici di scarto</i>
16 05 06 *	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio
16 05 08 *	sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
16 05 09	sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08
16 07	<i>rifiuti dalla pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti (tranne 05 e 13)</i>
16 07 09 *	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose

Elenco rifiuti conferibili all'impianto di incenerimento rifiuti solidi subordinatamente all'ottemperanza al punto 38 del presente provvedimento


CER	DESCRIZIONE RIFIUTO
07 05	<i>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici</i>
07 05 07 *	fondi e residui di reazione, alogenati
07 05 08 *	altri fondi e residui di reazione
07 05 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
07 05 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 05 13 *	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
07 05 14	rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13
07 07	<i>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti</i>
07 07 07 *	Residui di distillazione e residui di reazione, alogenati
15	RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
15 01	<i>imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)</i>
15 01 01	imballaggi di carta e cartone
15 01 02	imballaggi in plastica
15 01 03	imballaggi in legno
15 01 04	imballaggi metallici
15 01 05	imballaggi compositi
15 01 06	imballaggi in materiali misti
15 01 10 *	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
15 02	<i>assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi</i>
15 02 02 *	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
16 08	<i>catalizzatori esauriti</i>
16 08 02 *	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
16 08 03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
16 08 07 *	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
17	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)
17 02	<i>legno, vetro e plastica</i>
17 02 03	plastica
17 02 04 *	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
19 12	<i>rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti</i>
19 12 04	plastica e gomma
20	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
20 01	<i>frizioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)</i>
20 01 01	carta e cartone
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense



REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato B al decreto n. 16 del - 3 MAR. 2016
ZACH System S.p.a. - Lonigo (VI), via Dovaro Loc. Almisano

pag. 1/1



VASCA CONTENIMENTO
CAPACITA' 41,4 mc.

STOCCAGGI CAPACITA' mc.	DESTINAZIONE FUTURA	CODICE CER
SR 103 50	STOCCAGGIO SOLVENTI DA REPARTI	070504
SR 104 100	ALIMENTAZIONE INCENERITORE	070501 070503 070504 070512
S 201 470	EFFLUENTE "A"	070501
S 202 470	EFFLUENTE "A"	070501
S 203 106	SOLVENTI ESAUSTI	070504
S 204 106	SOLVENTI ESAUSTI	070504
S 206 106	SOLVENTI TOLUENE ESAUSTI	070504
SR 110 250	EFFLUENTE "A"	070501
SR 111 250	EFFLUENTE "A"	070501
SR 112 250	EFFLUENTE "A"	070501

- SCARICO DA CIMINIERA
- SPURGHII ACQUA LAVAGGIO FUMI
- SERBATOI DA UTILIZZARE PER STOCCAGGIO
- PLATEE TRAVASI RIFIUTI LIQUIDI
- 6 - PLATEA STOCCAGGIO RIFIUTI DA INCENERITORE

Zach

DISPOSIZIONE
REPARAZIONE
TECNICA

3116-18-298/1

SR 111 - 115 - 218 (A)

DATA: 2016-03-03

PROGETTISTA: ZACH SYSTEM S.P.A.

(Codice interno: 319315)

DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE n. 17 del 15 marzo 2016

C.I.P.A. Consorzio Industriali Protezione Ambiente della Provincia di Belluno I.S.E. S.r.l. Discarica per rifiuti non pericolosi - sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile - ubicata in località Ansogne in Comune di Perarolo di Cadore (BL). Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per l'attività prevista al Punto 5.4 dell'allegato VIII alla Parte II del medesimo decreto legislativo.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si autorizzano C.I.P.A. Consorzio Industriali Protezione Ambiente della Provincia di Belluno e I.S.E. S.r.l. ad esercitare l'attività di smaltimento rifiuti per l'intera discarica, comprensiva quindi dell'ampliamento approvato con DGRV n. 212/2013, ponendo le necessarie condizioni alla luce dell'istruttoria svolta dai competenti Uffici regionali.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - nota inviata da C.I.P.A. in data 11.07.2014, acquisita con prot. reg. n. 300958 del 15.07.2014, con cui è stato trasmesso il Collaudo funzionale relativo al Lotto 1; - nota inviata da C.I.P.A. in data 03.09.2014, acquisita con prot. reg. n. 389827 del 18.09.2014 con cui è stata richiesta la co-intestazione del presente atto autorizzativo congiuntamente ad I.S.E. S.r.l.; - nota n. 41154 del 17.09.2014, con cui sono state trasmesse le risultanze delle verifiche relative al controllo preventivo svolte dalla Provincia di Belluno con l'avvalimento di ARPAV; - note inviate dalla Provincia di Belluno con prot. n. 13720 del 26.03.2015, n. 20115 del 06.05.2015, n. 27445 del 19.06.2015, con cui è stata confermata l'accettazione delle garanzie finanziarie; - parere della Provincia di Belluno in merito al PMC, inviato con prot. n. 31040 del 13.07.2015; - parere da ARPAV in merito al PMC, inviato con prot. n. 72252 del 20.07.2015; - relazione dell'ispezione integrata ambientale svolta da ARPAV, inviata con nota n. 119161 del 04.12.2015.

Il Direttore

Provvedimenti amministrativi

1. RICHIAMATO il Decreto del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio n. 89/2008 con cui è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività individuata al Punto 5.4 dell'Allegato I del D.Lgs. 59/2005 (oggi Punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) a C.I.P.A., attualmente con sede legale in Via del Piave, 1/a 32100 Belluno, C.F. - P. IVA n. 00731560256.
2. RICHIAMATO il Decreto del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio n. 10/2009 con cui è stata modificata l'Autorizzazione di cui al punto (1) inserendo, tra le tipologie dei rifiuti conferibili, quella individuata dal CER 07 02 13 "Rifiuti plastici".
3. RICHIAMATO il Decreto del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio n. 71/2009 che ha sostituito il precedente DSR di cui al punto (1) stabilendo la classificazione in "discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile" con deroghe al parametro DOC pari a 1.000 mg/l, rispetto ai limiti della tabella 5 dell'art. 6 del D.M. 03.08.2005 (oggi sostituito dal D.M. 27.09.2010), a seguito del parere favorevole della C.T.R.A. n. 3617/2009.
4. RICHIAMATO il Decreto del Segretario Regionale per l'Ambiente n. 63/2011 con cui si è preso atto del Piano di Monitoraggio e Controllo (revisione Giugno 2011), imponendo il rispetto di alcune prescrizioni.
5. RICHIAMATA la Delibera della Giunta Regionale n. 212/2013 con cui è stata rilasciata la compatibilità ambientale, l'approvazione del progetto, l'A.I.A. e le autorizzazioni paesaggistica e forestale relativamente all'ampliamento e recupero ambientale della discarica.
6. RICHIAMATO il Decreto del Segretario Regionale per l'Ambiente n. 69/2013 con cui è stata rinnovata l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il precedente DSRAT n. 71/2009 di cui al punto (3), successivamente integrato dal DSRA n. 84/2013.
7. RICHIAMATO il Decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 03/2015, con cui è stata confermata, sulla base del succitato parere della C.T.R.A. n. 3970 del 22.12.2014, la classificazione della discarica di cui trattasi nella sottocategoria "per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile" di cui alla lett. a), comma 1 dell'art. 7 del DM 27.09.2010, nonché l'autorizzazione alla deroga al parametro DOC già concessa relativamente al corrispondente limite di accettabilità di cui al DM 27.09.2010, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni riportate nel medesimo parere della C.T.R.A.
8. RICHIAMATO il Decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 10/2015, con cui si è preso atto del nuovo Piano Finanziario relativo all'intera discarica.

Procedimento istruttorio - Ampliamento della discarica e unificazione del provvedimento autorizzativo

9. CONSIDERATO che la discarica nella configurazione autorizzata prima dell'emanazione della DGRV n. 212/2013 risulta regolarmente in esercizio in forza dei provvedimenti di cui ai precedenti punti (6) e (7).
10. VISTA la prescrizione A.I.A n. 6 dell'Allegato A alla DGRV n. 212/2013 con cui si subordinava l'avvio dell'esercizio provvisorio della porzione in ampliamento alla comunicazione della data di tale avvio e del nominativo del responsabile tecnico, nonché alla trasmissione della dichiarazione di ultimazione delle opere del Direttore dei Lavori, del Collaudo, degli esiti dei monitoraggi e controlli e della documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie.
11. VISTA la nota inviata da C.I.P.A. in data 11.07.2014, acquisita con prot. reg. n. 300958 del 15.07.2014, con cui è stato trasmesso il Collaudo funzionale relativo al Lotto 1 (come definito nel progetto approvato con DGRV n. 212/2013, prima della variante di cui al punto (34)).
12. VISTA la nota inviata da C.I.P.A. in data 31.07.2014, acquisita con prot. reg. n. 348103 del 18.08.2014, con cui è stata comunicata la data di avvio dell'impianto ed il nominativo del responsabile tecnico.
13. VISTA la nota inviata da C.I.P.A. in data 03.09.2014, acquisita con prot. reg. n. 389827 del 18.09.2014, con cui è stata trasmessa la dichiarazione di ultimazione delle opere del Direttore dei Lavori e la versione aggiornata del Piano di Monitoraggio e Controllo.
14. VISTA la nota inviata da C.I.P.A. in data 23.03.2015, acquisita con prot. reg. n. 125519 del 24.03.2015, con cui sono state trasmesse, tra l'altro, alcune integrazioni alla dichiarazione di ultimazione delle opere del Direttore dei Lavori e al Collaudo.
15. VISTI gli adempimenti assolti in merito alla prestazione delle garanzie finanziarie, come meglio dettagliato nell'apposita sezione riportata nel seguito delle presenti premesse.
16. CONSIDERATE le favorevoli risultanze delle verifiche relative al controllo preventivo svolte dalla Provincia di Belluno con l'avvalimento di ARPAV, trasmesse con nota n. 41154 del 17.09.2014.
17. VISTA la prescrizione A.I.A n. 7 dell'Allegato A alla DGRV n. 212/2013 con cui si subordinava l'avvio dell'esercizio ordinario della porzione in ampliamento all'emissione di un successivo provvedimento del Segretario Regionale per l'Ambiente (le cui competenze per l'ambito in oggetto sono oggi del Direttore del Dipartimento Ambiente) subordinatamente alla presentazione della documentazione di cui al punto (10), nonché alle risultanze di cui al punto (16).
18. RITENUTO di riunire in un unico procedimento istruttorio le valutazioni inerenti l'intera discarica, comprensiva quindi sia della configurazione previgente, in base alla DGRV n. 4163/2005, sia dell'ampliamento approvato con DGRV n. 212/2013, e conseguentemente provvedere con un unico atto amministrativo ad autorizzare l'attività di smaltimento.
19. VISTI gli esiti della riunione istruttorie e del sopralluogo presso l'impianto di cui trattasi svolti il giorno 25.02.2015, il cui verbale è stato trasmesso agli interessati con prot. reg. 103415 del 10.03.2015 e nell'ambito della quale sono stati sviluppati gli argomenti inerenti il rilascio della presente autorizzazione, tra cui i più significativi sono meglio descritti nelle sezioni successive delle premesse al presente decreto.
20. VISTA la nota inviata da C.I.P.A. in data 08.04.2015, acquisita con prot. reg. n. 148231 del 09.04.2015, con cui sono state espresse alcune osservazioni alla bozza di prescrizioni presentata in occasione della riunione di cui al punto (19).
21. RITENUTO che, alla luce del tipo di considerazioni espresse nel documento di cui al punto (20), di carattere descrittivo e generale, non conseguano opportunità di modifica alle citate prescrizioni presentate in forma preliminare.
22. VISTA la nota inviata dalla Regione, con prot. n. 103527 del 10.03.2015, inerente le seguenti criticità emerse durante il sopralluogo del 25.02.2015 e relative alla realizzazione delle opere previste dal progetto di ampliamento, nonché alla gestione dell'impianto nella configurazione disciplinata dall'AIA di cui al DDR n. 69/2013 e ss.mm.ii.:
 - ◆ nelle aree della porzione di discarica in ampliamento, le cui opere di impermeabilizzazione risultavano già realizzate e collaudate, risultavano visibili i soli teli in HDPE; non risultavano invece presenti nelle medesime aree né lo strato drenante del percolato previsto dal progetto nelle parti in piano delle stesse, né tanto meno geotessili o altro materiale a protezione dei succitati teli in HDPE;
 - ◆ non risultavano ancora realizzate le opere di mascheramento dei serbatoi di stoccaggio del percolato previste dal progetto approvato con DGRV n. 212/2013;
 - ◆ sul lato ovest del vecchio lotto 3 (in conformità alla configurazione approvata con DGRV n. 4163/2005) risultavano presenti rifiuti - di recente conferimento - posizionati al di sopra dei teli provvisori. Tali rifiuti presentavano scarsa stabilità, tanto che gli stessi di fatto risultavano in parte scivolati lungo la scarpata.
23. VISTO quanto richiesto dalla Regione nella medesima nota di cui al precedente punto (22) e riportato di seguito.
 - ◆ L'avvio dei conferimenti di rifiuti nella porzione in ampliamento avrebbe potuto avere luogo subordinatamente al completamento delle opere di realizzazione del nuovo sedime con la posa in opera dei geotessuti e dello strato drenante previsti dal progetto e, previo invio a tutti i soggetti interessati delle relative relazioni integrative di fine lavori e di collaudo funzionale.
 - ◆ Al fine di dare piena esecutività alla succitata prescrizione VIA, relativa al mascheramento dei serbatoi di stoccaggio del percolato, il Consorzio avrebbe dovuto provvedere alla realizzazione di

tali opere di mitigazione entro e non oltre 90 giorni dal ricevimento della nota regionale di cui trattasi.

- ◆ Riguardo i rifiuti presenti sul lato ovest del vecchio lotto 3, al fine di eliminare le irregolarità riscontrate il Consorzio sarebbe stato tenuto entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della nota regionale di cui trattasi, alla messa in sicurezza della scarpata, lato ovest, come da configurazione approvata con DGRV 4163/2005.

Gli aspetti trattati in questo ultimo punto sono stati segnalati in forma di "diffida" da parte della Regione.

Inoltre, relativamente all'esecuzione di detti lavori si chiedeva la tempestiva trasmissione alla Regione Veneto ed a tutti gli Enti in indirizzo di un'apposita relazione tecnica del Direttore Lavori, corredata da idonea documentazione fotografica.

- ◆ Il Consorzio avrebbe dovuto urgentemente relazionare alla Regione ed agli altri Enti coinvolti, trasmettendo gli esiti di un apposito rilievo topografico in campo, al fine di verificare la conformità dello stato attuale dell'impianto alle previsioni del progetto approvato con DGRV n. 4163/2005, sia in termini di volumi conferiti che di quote ragguinte.

24. CONSIDERATE le azioni intraprese da C.I.P.A., con riferimento alle criticità rilevate, e le comunicazioni conseguenti acquisite. Ci si riferisce in particolare alle note acquisite con prot. reg. n. 124682 del 24.03.2015 (completamento allestimenti), prot. reg. n. 304339 del 27.07.2015 (copertura serbatoi), prot. reg. n. 148382 del 09.04.2015 (messa in sicurezza della scarpata), prot. reg. n. 164448 del 20.04.2015 (rilievo topografico).
25. VISTA la nota di "diffida" inviata dalla Regione, con prot. n. 186813 del 05.05.2015, con cui è stata integrata la precedente nota di cui al punto (22), chiedendo al C.I.P.A. di presentare, entro 15 giorni dal ricevimento della medesima nota, un'integrazione documentale a quanto trasmesso con la nota del 14.04.2015 (acquisita con prot. reg. n. 164448 del 20/04/2015).
26. CONSIDERATI i contenuti dell'integrazione di cui sopra, acquisita con prot. reg. n. 215142 del 22.05.2015, da cui si evince che era presente un volume eccedente conferito presso i Lotti n. 3 e n. 4, come definiti nel progetto approvato con DGRV n. 4163/2005, pari a 26.754 m³ e che confrontando tali valori con i volumi previsti per i lotti in ampliamento, risultava essere presente il 33% sul lotto n. 3, il 47% sul lotto n. 4 ed il 20% sul lotto n. 5.
27. CONSIDERATE le condizioni autorizzative e dello stato di progetto, valutata prioritaria la tutela dell'ambiente e quindi l'obiettivo di limitare gli impatti derivanti dalla movimentazione e trasporto di rifiuti e viste, inoltre, le adeguate garanzie relative alle condizioni di sicurezza, riferite, in particolare, al corretto allontanamento delle acque meteoriche ed alla stabilità statica degli stessi rifiuti.
28. CONSIDERATO che attualmente risultano già collaudati i Lotti 1 e 2 dell'ampliamento, da cui si partirà per i conferimenti come previsto dal nuovo progetto e che, successivamente, è previsto l'inizio della coltivazione del Lotto 3 dell'ampliamento, con il quale comincerebbe ad essere interessata l'area insistente sull'attuale Lotto 3, oggetto dei conferimenti in esubero segnalati.
29. VISTO che i competenti Uffici regionali, sulla base delle considerazioni di cui ai precedenti punti (27) e (28), hanno ritenuto che i rifiuti in esubero potessero essere mantenuti presso il sito di cui trattasi, come già peraltro evidenziato nella nota di cui al punto (25).
30. VISTI i successivi esiti dell'ispezione integrata ambientale svolta da ARPAV (vedasi nota dell'Agenzia n. 119161 del 04.12.2015) in base ai quali è stata confermata l'ottemperanza del gestore alla diffida regionale di cui al punto (22).

Intestazione del provvedimento autorizzativo

31. VISTA la nota inviata da C.I.P.A., sottoscritta congiuntamente ad I.S.E. S.r.l., in data 11.07.2014, acquisita con prot. reg. n. 300958 del 15.07.2014, con cui è stata richiesta la co-intestazione del presente atto autorizzativo.
32. VISTA la nota inviata da C.I.P.A. in data 03.09.2014, acquisita con prot. reg. n. 389827 del 18.09.2014 con cui è stata riformulata la richiesta di cui sopra, sulla base delle indicazioni regionali trasmesse con nota del 25.08.2014 (prot. reg. n. 356091), precisando al riguardo che:
 - ◆ la ripartizione delle diverse funzioni e competenze tra i due intestatari è interamente rinviata alla contrattazione tra le parti, in virtù dei contratti privatistici in essere ed alle eventuali loro modifiche;
 - ◆ le garanzie finanziarie da prestare, relativamente all'attività autorizzata, saranno co-intestate, in conformità a quanto proposto in termini di intestazione del provvedimento autorizzativo.
33. RITENUTO di co-intestare il presente provvedimento autorizzativo al Consorzio Industriali Protezione Ambiente della Provincia di Belluno - C.I.P.A., con sede legale in Via del Piave, 1/a 32100 Belluno, C.F. - P. IVA n. 00731560256 e alla Ditta Impianto Smaltimento Estrazione - I.S.E. S.r.l., con sede legale in località Ansogne in Comune di Perarolo di Cadore (BL), C.F. - P.IVA n. 00298700253.

Modifiche non sostanziali in corso d'opera

34. VISTA la nota inviata da C.I.P.A. in data 30.12.2014, acquisita con prot. reg. n. 508 del 02.01.2015, poi aggiornata con la nota acquisita con prot. reg. n. 39552 del 29.01.2015, con cui è stata proposta una variante al progetto, ritenuta non sostanziale, consistente nella ridefinizione dei lotti di coltivazione.
35. VISTA la nota trasmessa dagli Uffici regionali in data 21.01.2015, prot. n. 26402, con cui si accoglie favorevolmente quanto proposto in merito a quanto segue:

- ◆ la suddivisione e gestione della discarica in 5 lotti, anziché 3;
- ◆ la modifica del cronoprogramma dei lavori e delle modalità di chiusura di ogni lotto;

rimandando invece all'istruttoria relativa all'approvazione del nuovo Piano finanziario quanto segue:

- ◆ gli elementi riguardanti la rideterminazione dei costi relativi agli importi che devono essere progressivamente garantiti per poter operare;
- ◆ l'aggiornamento del computo metrico con riferimento alle offerte ricevute ed ai lavori già eseguiti.

Sistema di captazione e trattamento del biogas

36. VISTI gli esiti dell'ispezione AIA effettuata da ARPAV relativamente all'annualità 2013 e del successivo sopralluogo effettuato sempre dal personale tecnico dell'Agenzia in data 19 marzo 2014, in cui sono state evidenziate alcune criticità in merito alle modalità di verifica della qualità del biogas prodotto dalla discarica ed alle significative concentrazioni di metano rilevate nell'ambito di apposite misure in situ.
37. VISTI gli esiti della riunione istruttoria del 16.04.2014, riportati nel verbale trasmesso ai partecipanti con nota regionale n. 194010 del 06.05.2014, in base ai quali si chiedeva a C.I.P.A., tra l'altro, di presentare un'apposita proposta esecutiva in merito al sistema di captazione e trattamento del biogas prodotto dalla discarica.
38. VISTA la proposta esecutiva trasmessa da C.I.P.A. datata 20.07.2014, acquisita con prot. reg. n. 330023 del 01.08.2014, relativa al sistema di captazione e trattamento del biogas prodotto dalla discarica.
39. VISTI i pareri favorevoli in merito alla proposta di cui al punto (38) della Provincia di Belluno e di ARPAV, trasmessi rispettivamente con prot. n. 42319 del 24.09.2014 e prot. n. 102950 del 16.10.2014.
40. VISTA la prescrizione contenuta nel parere della C.T.R.A. n. 3970 del 22.12.2014, allegato al DDR n. 3/2015, riguardante la necessità di realizzare il sistema di captazione e trattamento del biogas prodotto dalla discarica secondo le modalità e le tempistiche contenute nella proposta esecutiva datata 20 luglio 2014, nonché la conseguente necessità di comunicazione a Regione, Provincia ed ARPAV dell'entrata in funzione della torcia.
41. VISTA la nota n. 119961, inviata da ARPAV in data 04.12.2015 con cui sono stati trasmessi gli esiti dell'ispezione ambientale svolta tra il giugno 2015 ed il novembre 2015 e da cui si evince che il sistema di captazione e trattamento del biogas era all'epoca ancora in fase di allestimento.
42. VISTA la richiesta di aggiornamenti in merito allo stato di realizzazione e attivazione del sistema di cui ai punti precedenti, inviata con nota regionale n. 38650 del 01.02.2016.
43. VISTA la nota di riscontro del C.I.P.A., acquisita con prot. reg. n. 56566 del 15.02.2016, con cui è stato comunicato che l'impianto di captazione del biogas era in fase di ultimazione e che l'impianto di combustione sarebbe potuto entrare in funzione per le prime prove nel mese di marzo 2016.
44. CONSIDERATO quanto previsto dal cronoprogramma contenuto nella proposta di cui al punto (38).
45. CONSIDERATO che da quanto rilevato da ARPAV - punto (41) - e successivamente confermato nella comunicazione di C.I.P.A. - punto (43) - si evince il mancato rispetto delle tempistiche contenute nella proposta esecutiva datata 20 luglio 2014.
46. RITENUTO che non sia stata rispettata la prescrizione n. 3 del parere della C.T.R.A. n. 3970 del 22.12.2014, allegato al DDR n. 3/2015 di riesame, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSR n. 69 del 03 ottobre 2013 e ss.mm.ii.
47. RITENUTO che, in relazione alle circostanze sopra esposte, siano ravvisabili gli estremi per l'applicazione del comma 9 dell'art. 29 - decies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
48. RITENUTO di diffidare i Gestori - C.I.P.A. Consorzio Industriali Protezione Ambiente della Provincia di Belluno, con sede legale in Via del Piave 1/a - Belluno, C.F. - P. IVA n. 00731560256 e I.S.E. S.r.l. Impianto Smaltimento Estrazione, con sede legale in località Ansogne in Comune di Perarolo di Cadore (BL), C.F. - P.IVA n. 00298700253 - ad effettuare un'attenta e scrupolosa gestione operativa della discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località Ansogne in Comune di Perarolo di Cadore (BL) in conformità al D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed al D. Lgs. n. 36/2003, nonché alle prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
49. RITENUTO al fine di eliminare le irregolarità riscontrate, di prescrivere che i gestori provvedano a completare la realizzazione del sistema di captazione e trattamento del biogas e all'entrata in funzione della torcia, dandone comunicazione a Regione, Provincia ed ARPAV, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento.
50. RITENUTO in caso di mancata ottemperanza a quanto prescritto nella presente diffida, che questa Amministrazione procederà, sulla base delle proprie risultanze istruttorie e di quelle eventualmente comunicate dagli Enti di controllo

(Provincia ed ARPAV), ad adottare - ove necessario - gli ulteriori provvedimenti di propria competenza.

Piano finanziario e garanzie finanziarie

51. VISTO il Piano Finanziario riconosciuto con DDR n. 10/2015, relativo all'intera discarica, trasmesso con nota dell'11.02.2015 e acquisito con prot. reg. n. 61280 del 12.02.2015.
52. CONSIDERATO che il sopra citato DDR n. 10/2015 prevedeva la facoltà di cointestare le garanzie finanziarie richieste con il medesimo Decreto.
53. VISTA la nota inviata da C.I.P.A. in data 23.03.2015, acquisita con prot. reg. n. 125519 del 24.03.2015, con cui è stata trasmessa, tra l'altro, la documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie cointestate a C.I.P.A. ed I.S.E S.r.l.
54. VISTE le note inviate dalla Provincia di Belluno con prot. n. 13720 del 26.03.2015, n. 20115 del 06.05.2015, n. 27445 del 19.06.2015, con cui è stata confermata l'accettazione delle garanzie finanziarie, a seguito di alcune successive integrazioni richieste dalla medesima Provincia ed assolte da C.I.P.A. ed I.S.E S.r.l.
55. RITENUTO che i Gestori, entro 45 giorni dalla notifica del presente provvedimento, debbano presentare l'estensione al presente decreto delle garanzie finanziarie in essere.

Controlli e monitoraggi ambientali

56. VISTO quanto prescritto con il DSR n. 69/2013, come modificato e integrato dai successivi DSR 84/2013 e DDR 3/2015 (vedasi in particolare il parere della CTRA n. 3970/2014 allegato al DDR 3/2015), riguardo i monitoraggi e i controlli.
57. VISTO quanto prescritto con la DGRV n. 212/2013 riguardo i medesimi monitoraggi e controlli.
58. VISTA la versione aggiornata del Piano di Monitoraggio e Controllo - revisione Novembre 2013 - trasmessa da C.I.P.A. e acquisita con prot. reg. n. 389827 del 18.09.2014.
59. VISTA la nota trasmessa dalla Provincia di Belluno con prot. n. 48444 del 30.10.2014, con cui è stato espresso il parere di competenza sul Piano di Monitoraggio e Controllo di cui al punto (58).
60. VISTA la nota inviata da C.I.P.A. in data 11.05.2015, acquisita con prot. reg. n. 217589 del 25.05.2015, con cui è stata trasmessa una nuova versione aggiornata del Piano di Monitoraggio e Controllo - revisione Aprile 2015 - in base alla richiesta contenuta nel verbale della riunione di cui al punto (19).
61. VISTO il parere della Provincia di Belluno in merito al PMC di cui al precedente punto (60), inviato con prot. n. 31040 del 13.07.2015.
62. VISTO il parere da ARPAV in merito al PMC di cui al precedente punto (60), inviato con prot. n. 72252 del 20.07.2015.
63. VISTE le proposte di adeguamento dei contenuti del PMC contenute nella relazione di ARPAV relativa all'ispezione citata al precedente punto (30) e riportate qui di seguito:
 - ◆ con riferimento alla procedura PG3, inerente la "Gestione emergenze relative all'ambiente", si stabiliscano valori di guardia per le acque sotterranee, in maniera puntuale per ciascun parametro, utilizzando i dati storici a disposizione del gestore e i relativi andamenti stagionali e annuali; gli ulteriori accertamenti si attiveranno solo al superamento di questi valori;
 - ◆ relativamente al parametro Solfati, si integri il PMC con le valutazioni del gestore in merito alla presenza di elevate concentrazioni per tale parametro nelle acque sotterranee, già nel piezometro di monte superiori alla CSC.
64. RITENUTO che i gestori debbano attenersi al Piano di Monitoraggio e Controllo - revisione Aprile 2015 di cui al precedente punto (60), fatti salvi i contenuti dei pareri di cui ai precedenti punti (61), (62) e (63).

Conclusioni

65. RITENUTO di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativa alla discarica per rifiuti non pericolosi - sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile, ubicata in località Ansoigne in Comune di Perarolo di Cadore (BL) - mappali n. 256, 96, 217, 39, 10 del foglio 13 del catasto comunale - per l'attività individuata al punto 5.4 Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
66. RITENUTO che il presente decreto sostituisce, a partire dalla data di notifica dello stesso, le prescrizioni di cui alla parte AIA del parere n. 378 del 07.11.2012 allegato alla DGRV n. 212/2013, nonché il DDR n. 69/2013, come modificato e integrato dal DSRA n. 84/2013, dal DDR n. 03/2015 e dal DDR n. 10/2015.

Riferimenti normativi

67. VISTE le L.R. n. 3/2000 e s.m.i. e L.R. n. 26/2007.
68. VISTO il D.Lgs. n. 36/2003.

69. VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
70. VISTO il D.M. 27.09.2010, come modificato dal D.M. 24.06.2015.
71. VISTA la DGR 242/2010 e la DGR 863/2012.
72. VISTE la DGR 2721/2014.
73. VISTA la DGRV n. 16 del 21 gennaio 2014 che assegna al Direttore del Dipartimento Ambiente e, in sua sostituzione, al Direttore della Sezione Coordinamento Attività Operative, le funzioni e le competenze precedentemente attribuite al Segretario regionale all'Ambiente e Territorio (poi denominato Segretario regionale per l'Ambiente) dalla DGRV n. 2493 del 7 agosto 2007.

decreta

Termini e intestazione dell'autorizzazione

1. E' rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativa alla discarica per rifiuti non pericolosi - sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile, ubicata in località Ansogne in Comune di Perarolo di Cadore (BL) - mappali n. 256, 96, 217, 39, 10 del foglio 13 del catasto comunale - per l'attività individuata al punto 5.4 Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
2. L'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente provvedimento è soggetta a riesame secondo le modalità previste dall'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dai successivi DD.Lgs. n. 128/2010 e n. 46/2014; in ogni caso i Gestori sono tenuti a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell'A.I.A. entro 10 anni dalla data di emanazione della DGRV n. 212 del 26 febbraio 2013, con cui è stata rilasciata l' A.I.A. per la realizzazione e l'esercizio provvisorio dell'ultimo ampliamento della discarica di cui trattasi.
3. Ai sensi dell'articolo dell'art. 29-quater, comma 11, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la presente Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce:
 - a. l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. 152/2006, per l'operazione D1 - deposito sul o nel suolo (a esempio discarica) - di cui all'Allegato B alla parte IV del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
 - b. l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui al Titolo I della parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. relativamente alla torcia di emergenza.
4. La presente Autorizzazione è rilasciata al Consorzio Industriali Protezione Ambiente della Provincia di Belluno - C.I.P.A., con sede legale in Via del Piave, 1/a 32100 Belluno, C.F. - P. IVA n. 00731560256 e alla Ditta Impianto Smaltimento Estrazione - I.S.E. S.r.l., con sede legale in località Ansogne in Comune di Perarolo di Cadore (BL), C.F. - P.IVA n. 00298700253.
5. Il Consorzio Industriali Protezione Ambiente della Provincia di Belluno - C.I.P.A. e la Ditta Impianto Smaltimento Estrazione - I.S.E. S.r.l. sono co-intestatari della presente autorizzazione e gestori dell'impianto ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera r-bis) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Piano finanziario e garanzie finanziarie

6. Si conferma la validità del Piano finanziario rev. 04 relativo all'intera discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località Ansogne in Comune di Perarolo di Cadore (BL), trasmesso da C.I.P.A. con nota del 11.02.2015 (acquisita al prot. reg. n. 61280 del 12.02.2015).
7. I Gestori sono tenuti, **entro quarantacinque giorni** dalla notifica del presente provvedimento, a presentare l'estensione al presente decreto delle garanzie finanziarie in essere.
8. In occasione del rinnovo delle garanzie finanziarie prestate l'importo delle stesse potrà essere ricalcolato su istanza dei Gestori, corredata da idonea documentazione giustificativa delle spese effettuate, purché quest'ultime siano complessivamente congruenti - relativamente al periodo considerato - con quelle previste dal Piano finanziario vigente (rev. 04, datato 10.02.2015 ed acquisito al prot. reg. n. 61280 del 12.02.2015) e fatto salvo quanto previsto ai successivi punti 9, 10 e 11.

In particolare, dovrà essere dettagliatamente verificata l'effettiva produzione di percolato ed i relativi costi di smaltimento, prima di eventuali modifiche agli importi garantiti, controllando il rispetto delle stime contenute nel Piano Finanziario.

9. I Gestori sono tenuti ad adeguare opportunamente l'importo della garanzia finanziaria prestata a copertura dell'attività di gestione post-operativa della discarica qualora la produzione di percolato, calcolata sui 5 anni precedenti, sia significativamente maggiore (> 5%) rispetto alle stime del Piano finanziario vigente.
10. Una quota non inferiore al 10% del costo totale da garantire per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, ai sensi di quanto disposto con DGRV n. 2721/2014, sarà trattenuta, come previsto dall'art. 14, comma 3, lettera a), del D.Lgs. n. 36/2003, per almeno due anni dalla data della comunicazione di cui all'art. 12, comma 3 del medesimo

decreto legislativo (data di passaggio in gestione post - operativa mediante apposito provvedimento dell'Autorità competente).

11. Una quota non inferiore al 10% del costo totale da garantire per la fase di gestione post-operativa, ai sensi di quanto disposto con DGRV n. 2721/2014, sarà trattenuta - successivamente alla scadenza del periodo di post-gestione e salvo che non sia possibile dimostrare entro tale scadenza che non sussistano più rischi per la salute e per l'ambiente - fino alla conclusione di un periodo di monitoraggio atto a dimostrare l'assenza di rischi, come previsto dall'articolo 13, comma 2 del D.lgs. n. 36/2003. Tale periodo di monitoraggio, con durata e modalità concordate preventivamente con la Provincia, deve essere condotto dal soggetto autorizzato ovvero dal soggetto gestore, qualora diverso dal soggetto autorizzato, ma da quest'ultimo sottoscritto. Gli esiti favorevoli di tale monitoraggio, qualora confermati dalla Provincia competente per territorio con l'avvalimento di ARPAV, permetterà alla stessa di dichiarare cessata la gestione post-operativa e pertanto anche la restituzione di quanto ancora garantito dalla polizza fideiussoria. Tale somma non potrà comunque essere svincolata prima della scadenza del periodo di post-chiusura.
12. Nel caso in cui le garanzie finanziarie prestate abbiano una durata inferiore a quella di validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (per un periodo comunque non inferiore a 3 anni), i Gestori sono tenuti al rinnovo delle stesse almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza prevista dalle medesime polizze, pena la sospensione dell'Autorizzazione.

Realizzazione ed esercizio della discarica

13. I Gestori sono tenuti al rispetto di quanto riportato nel progetto presentato in data 02.09.2010, con le modifiche e integrazioni successivamente prodotte, nonché di quanto riportato nel parere della Commissione V.I.A. n. 378 del 07.11.2012, allegato alla DGRV n. 212/2013, con particolare riferimento alle "prescrizioni ai fini della compatibilità ambientale" e alle "prescrizioni ai fini autorizzativi".
14. Con il presente provvedimento è autorizzato l'esercizio ordinario dei lotti 1 e 2, già collaudati, della porzione in ampliamento approvato con DGRV n. 212/2013. L'avvio dei conferimenti di rifiuti nei restanti lotti n. 3, 4, 5 non ancora collaudati potrà avvenire in esercizio provvisorio previo invio alla Regione del Veneto, alla Provincia di Belluno, ad ARPAV ed al Comune di Perarolo di Cadore della seguente documentazione:
 - a. dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato (anche per singoli lotti);
 - b. certificato di collaudo delle opere (anche per singoli lotti);
 - c. la documentazione prodotta a seguito dei controlli effettuati dopo l'attivazione del Piano di Monitoraggio e controllo (PMC) e ritenuta significativa per la fase di realizzazione delle opere, ivi compresi gli esiti dei controlli eventualmente effettuati da ARPAV durante tale fase;
 - d. documentazione attestante la prestazione alla Provincia di Belluno delle garanzie finanziarie previste dall'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii. in conformità alla DGRV n. 2721/2014 (anche per singoli lotti).
15. L'esercizio ordinario di ogni singolo lotto è subordinato alle favorevoli risultanze dell'attività di verifica e controllo preventivo (ai sensi di quanto previsto dalla L.R. n. 33/85 e ss.mm.ii.), poste in essere dalla Provincia di Belluno con l'avvalimento di ARPAV, che dovranno essere trasmesse alla Regione entro i termini previsti dalla DGRV n. 2794/2010.
16. E' fissato al **30.06.2022**, salvo proroga concessa su motivata istanza dei Gestori, il termine per il completamento della volumetria residua e quindi per la fine dei conferimenti dei rifiuti in discarica.
17. E' fissato al **31.12.2022**, salvo proroga concessa su motivata istanza dei Gestori, il termine per il completamento della copertura finale della discarica.
18. Tale copertura finale, per quanto possibile, dovrà essere realizzata per stralci, in funzione dell'avanzamento del riempimento del bacino, così come previsto dal Piano di Ripristino Ambientale allegato al progetto approvato, nonché dalla proposta di modifica non sostanziale del 30.12.2014 (acquisita con prot. reg. 508 del 02.01.2015).
19. **Entro sessanta giorni** dal completamento della copertura finale i Gestori, salvo proroga concessa su motivata istanza degli stessi Gestori, sono tenuti a presentare a Regione, Provincia ed ARPAV competenti per territorio, nonché al Comune di Perarolo di Cadore la seguente documentazione:
 - a. il certificato di collaudo funzionale delle opere di sistemazione finale della discarica, redatto ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 3/2000;
 - b. relazione finale in merito agli esiti del PMC, a cura del soggetto responsabile dell'esecuzione del medesimo piano, comprensivo delle risultanze dei controlli e dei monitoraggi eseguiti nel corso dei lavori di ricomposizione finale.

Tipologie di rifiuti conferibili e criteri di ammissibilità

20. I rifiuti conferibili in discarica, sono quelli identificati con i codici CER, riportati nell'elenco di cui all'**ALLEGATO A**.
21. Il volume residuo disponibile aggiornato a maggio 2015 risulta essere di 115.246 m³.

22. I rifiuti di cui ai codici CER di seguito indicati possono essere ammessi a discarica solo nel caso in cui presentino una consistenza quantomeno palabile:

<i>CODICE CER</i>	<i>DESCRIZIONE</i>
080120	Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 080119
080308	Rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostri
080416	Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080415
080202	Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici

23. I rifiuti conferibili nella discarica in parola devono essere caratterizzati come non pericolosi e devono rispettare i criteri di accettabilità per le discariche di rifiuti non pericolosi di cui al D.M. 27.09.2010, come modificato dal D.M. 24.06.2015, salvo quanto previsto per il parametro DOC che potrà essere derogato fino a 1.000 mg/l, rispetto ai limiti fissati dalla tabella 5, dell'art. 6, del D.M. 27.09.2010, come modificato dal D.M. 24.06.2015.
24. Il limite di concentrazione per il parametro DOC, come derogato in base a quanto disposto al punto 23, si applica anche ai codici CER di cui alla lettera b) della nota (*) della tabella 5 del DM 27.09.2010, come modificato dal D.M. 24.06.2015 nelle more della definizione da parte dello Stato del significato e delle modalità operative con cui valutare la frase " ... purché trattati mediante processi idonei a ridurne in modo consistente il contenuto di sostanze organiche" riportata nella medesima nota.
25. Per i rifiuti che mantengono invariate nel tempo le loro caratteristiche, le verifiche devono essere effettuate di norma ogni 1.000 m³ conferiti, e comunque con frequenza almeno annuale.

Gestione dell'impianto

26. Per quanto riguarda le modalità di gestione dell'impianto di discarica, i gestori devono rispettare quanto stabilito dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dal D.Lgs. n. 36/2003, nonché quanto previsto nel piano di gestione operativa approvato con la DGRV n. 4163/2005, unitamente ai nuovi contenuti introdotti con l'approvazione dell'ampliamento di cui alla DGRV n. 212/2013, e secondo le prescrizioni di cui al presente provvedimento.
27. Gli automezzi di cantiere e quelli di trasporto dei materiali da e verso il cantiere, dovranno esprimere lo standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4. Tale rapporto di standard dovrà essere mantenuto con l'evolversi degli standard di omologazione Europei, per quanto riguarda le emissioni di rumore e di gas di scarico.
28. Al fine di minimizzare il risollevarimento di polveri dovute al transito degli automezzi, la viabilità interna, ove se ne ravveda la necessità, dovrà essere mantenuta adeguatamente umidificata.
29. Non possono essere depositati rifiuti sfusi all'aperto sui piazzali, nemmeno se coperti con telo.
30. Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto.
31. Devono essere adottate tutte le misure atte ad evitare un deterioramento, anche temporaneo, delle condizioni igienico sanitarie, nonché tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per gli operatori e alla salute pubblica.
32. In fase di gestione della discarica devono essere rispettate le seguenti ulteriori prescrizioni:
- deve essere evitato ogni spanto del rifiuto al di fuori delle vasche del lotto in esercizio;
 - deve essere esclusa la possibilità di tracimazione delle acque meteoriche venute a contatto con i rifiuti nei fossati di sgrondo interni alla discarica. Nel caso di un possibile rischio di tale evento, le acque presenti all'interno del lotto in esercizio dovranno essere smaltite presso idonei impianti di trattamento, fino al ripristino di un opportuno margine di sicurezza.
 - Lo scarico dei rifiuti dovrà essere effettuato in modo da garantire la stabilità della massa di rifiuti e delle strutture collegate. L'accumulo dei rifiuti dovrà essere effettuato con criteri di elevata compattazione onde limitare successivi fenomeni di instabilità.
 - Il fronte di avanzamento dei rifiuti non dovrà avere pendenza superiore ai 30°.
 - Le fasi di riempimento dovranno procedere per celle di ampiezza tale che siano tecnicamente ed economicamente asportabili nel caso di conferimento di rifiuti non conformi.
 - Si dovrà procedere al conferimento dei rifiuti per settori di limitata ampiezza al fine di ridurre al minimo la produzione di percolato.
 - Nel caso vengano accidentalmente conferiti rifiuti che sviluppano gas pericolosi, biogas od odori molesti, l'allontanamento deve essere effettuato nel più breve tempo possibile e comunque entro le 24 ore.
 - Dovrà essere evitato, in qualsiasi situazione, il trasporto eolico dei rifiuti.
 - Il battente di percolato nei pozzi della discarica di cui trattasi dovrà essere mantenuto al livello minimo compatibile con le pompe esistenti, e comunque non deve superare 0,5 m dal fondo della

- discarica, come previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo e dall'Analisi di Rischio valutata nell'ambito del procedimento di riesame ex DGRV n. 1360/2013.
- j. Il percolato prodotto dal corpo discarica potrà essere depositato presso gli appositi serbatoi, in attesa di essere avviato ad impianti di trattamento autorizzati.
 - k. Dovrà essere effettuata la copertura giornaliera dei materiali volatili o soggetti a dispersione eolica. Tale copertura potrà essere effettuata con materiale inerte o con altri rifiuti che non rilascino polveri e non procurino molestie per l'ambiente, e comunque nel rispetto del piano di gestione operativa approvato.
 - l. A completamento della volumetria di ogni lotto (o sub lotto), ivi compresi quelli autorizzati precedentemente all'ampliamento di cui alla DRGV n. 212/2013, o in caso di interruzione prolungata dell'esercizio dovrà essere prevista idonea copertura anche provvisoria ma completa dei rifiuti.
 - m. La viabilità interna dovrà essere costantemente pulita e mantenuta in condizioni tali da evitare che, con qualsiasi condizione meteorologica, si abbiano a verificare imbrattamenti della sede stradale ad opera degli automezzi in uscita utilizzando il sistema di pulizia ruote presente all'uscita della discarica.
 - n. Dovranno essere adottate tutte le misure ritenute idonee per ridurre al minimo i disturbi ed i rischi provenienti dalla discarica e per prevenire incendi e dovranno essere rispettate le norme di sicurezza sul lavoro.
 - o. Dovrà essere assicurata la formazione professionale e tecnica del personale addetto all'impianto. Il personale al quale vengono affidati gli interventi di emergenza dovrà essere preliminarmente istruito ed informato sulle tecniche di intervento di emergenza.
 - p. L'area di discarica deve essere mantenuta completamente recintata e dotata di accesso controllato.
33. I Gestori dovranno provvedere al ripristino finale e al recupero ambientale dell'area, anche in caso di chiusura dell'attività autorizzata, secondo le seguenti prescrizioni:
- a. il ripristino finale ed il recupero finale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato con DGRV n. 212/2013 ed in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente;
 - b. ai sensi dell'art.12, comma 2, del D.lgs. n.36/2003, la procedura di chiusura della discarica può essere attuata solo dopo verifica della conformità della morfologia della discarica stessa, ed in particolare della capacità di allontanamento delle acque meteoriche, a quella prevista dal progetto approvato;
 - c. ai sensi del comma 3 della medesima disposizione di legge, la discarica, o una parte di essa, potrà essere considerata definitivamente chiusa solo dopo che l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione avrà eseguito un'ispezione finale sul sito, avrà valutato tutte le relazioni presentate dai Gestori e comunicato a quest'ultimo l'approvazione della chiusura;
 - d. anche dopo la chiusura definitiva della discarica, i Gestori sono responsabili della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase di gestione post-operativa per il tempo durante il quale la discarica può comportare rischi per l'ambiente.
34. La gestione in fase post operativa della discarica deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal corrispondente piano di gestione allegato al progetto approvato con DGRV n. 4163/2005, unitamente ai nuovi contenuti introdotti con l'approvazione dell'ampliamento di cui alla DGRV n. 212/2013, e secondo le prescrizioni di cui al presente provvedimento.
35. La gestione post-operativa della discarica deve avvenire per un periodo di almeno 30 anni a partire dalla comunicazione da parte dell'Autorità competente dell'approvazione della chiusura della stessa, così come previsto dal D. Lgs. n. 36/2003, fermi restando gli obblighi previsti dal comma 2 dell'art. 13 del medesimo dispositivo normativo.

Controlli e monitoraggi ambientali ed obblighi di comunicazione

36. Per quanto riguarda i controlli ed i monitoraggi ambientali, i Gestori dovranno attenersi al Piano di Monitoraggio e Controllo - revisione Aprile 2015 presentato in data 11.05.2015, acquisita con prot. reg. n. 217589 del 25.05.2015, fatte salve le seguenti prescrizioni.
- a. [pag. 20 di 80 - punto 1.1.2, analisi dei rifiuti in ingresso] La metodica citata UNI 10802 deve essere applicata nella versione vigente.
 - b. [pag. 38 di 80 - tabella 1B.1.2] Riguardo le emissioni convogliate, devono essere ricercati anche i seguenti parametri: CO, NO_x, COT (metanici e non metanici), HCl.
37. **Entro trenta giorni** dalla notifica del presente provvedimento dovrà essere trasmessa a Regione, Provincia ed ARPAV una versione aggiornata del PMC che recepisca i contenuti delle prescrizioni di cui al precedente punto 36 e,

in aggiunta, quanto di seguito riportato.

- a. Si devono aggiornare e rettificare alcuni riferimenti a norme e provvedimenti amministrativi non più vigenti (es.: D.Lgs. n. 22/1997; DSR n. 71/2009)
 - b. [pag. 9 e 10 di 80] Il Quadro sinottico deve essere coerente ed esaustivo rispetto ai contenuti di dettaglio presenti dei capitoli successivi. Quindi, dove pertinente, si deve distinguere tra i controlli in fase operativa ed in fase post-operativa e si devono aggiungere quelli mancanti, come ad esempio quelli relativi ai "punti di emissione" ed al "livello di falda".
 - c. [pag. 20 di 80, analisi dei rifiuti in ingresso - verifica di conformità] Deve essere precisato che per i rifiuti che mantengono invariate nel tempo le loro caratteristiche, le verifiche devono essere effettuate ogni 1.000 m³ conferiti, e comunque con frequenza almeno annuale.
 - d. [pag. 26 di 80 - punto 1.3.2, energia prodotta] Quanto riportato riguardo l'energia prodotta non risulta pertinente e quindi deve essere stralciato.
 - e. [pag. 38 di 80 - punto 1B.2.2] Devono essere inserite le note 1 e 2 citate in tabella 1B.2.2.
 - f. [pag. 48 e 49 di 80] È necessario aggiornare i riferimenti al Decreto autorizzativo n. 71 del 2009. Si ritiene che tali riferimenti possano essere sostituiti da formule più generiche, che non facciano puntuale riferimento a Decreti autorizzativi che sono soggetti ad aggiornamenti, talvolta anche indipendentemente dal PMC.
 - g. [pag. 56 di 80] Descrivere le modalità di coltivazione per celle indipendentemente dal lotto, in quanto il Lotto 4 a cui ci si riferisce è esaurito.
 - h. [Planimetria 3] È necessario aggiornare la planimetria in modo che siano localizzabili tutti i piezometri, in particolare il P5.
 - i. Con riferimento alla procedura PG3, inerente la "Gestione emergenze relative all'ambiente", si stabiliscano valori di guardia per le acque sotterranee, in maniera puntuale per ciascun parametro, utilizzando i dati storici a disposizione del gestore e i relativi andamenti stagionali e annuali; gli ulteriori accertamenti si attiveranno solo al superamento di questi valori;
 - j. Fatto salvo quanto previsto al precedente punto i), relativamente al parametro Solfati, si integri il PMC con le valutazioni del gestore in merito alla presenza di elevate concentrazioni per tale parametro nelle acque sotterranee, già nel piezometro di monte superiori alla CSC.
38. Al fine di verificare il rispetto dei limiti di emissione ed immissione acustica, dovrà essere eseguita un'indagine fonometrica in condizioni di normale esercizio dell'impianto di smaltimento, trasmettendone gli esiti a Regione Provincia e ARPAV **entro sessanta giorni** dalla notifica del presente decreto
 39. La Ditta dovrà comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia ed al Dipartimento ARPAV competenti per territorio, ogni eventuale richiesta di variazione del PMC; pertanto, ogni variazione al PMC, compresa quella prevista al punto 37, dovrà essere assentita da parte di questa Amministrazione, sentito il parere della Provincia e del Dipartimento ARPAV competenti per territorio.
 40. Qualunque variazione in ordine ai nominativi del/i soggetto/i responsabile/i dell'esecuzione del PMC e del tecnico responsabile dell'impianto dovrà essere comunicata agli stessi soggetti di cui al precedente punto, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico.
 41. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-decies, del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e nelle more della predisposizione da parte della Regione del piano d'ispezione ambientale e della valutazione sistematica sui rischi ambientali delle installazioni assoggettate ad AIA, l'ARPAV effettuerà - con oneri a carico dei Gestori - due controlli integrati (amministrativo, tecnico, gestionale) ogni cinque anni, di cui uno completo delle verifiche analitiche individuate nel PMC.
 42. Per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi dovranno rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Perarolo (BL) (DPCM 14 novembre 1997).
 43. Fermo restando l'obbligo per il Responsabile del Piano di Monitoraggio e Controllo dell'invio delle relazioni periodiche previste dal medesimo Piano, i Gestori devono provvedere **entro il 28 febbraio** di ogni anno, durante le fasi di gestione operativa e post-operativa della discarica, ad inviare alla Provincia, all'ARPAV e alla Regione Veneto una relazione riportante i principali dati caratterizzanti l'attività della discarica, tra i quali tipi e quantitativi di rifiuti smaltiti, risultati del programma di monitoraggio e controllo, controlli effettuati sia in fase operativa che in fase post operativa, come indicato nell'art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2003. Tale relazione dovrà contenere inoltre la quantità di percolato prodotto e smaltito da correlare con i parametri meteorologici per eseguire un bilancio idrico dello stesso.
 44. Per quanto attiene gli aspetti della sicurezza, i Gestori devono attuare quanto contenuto nel Piano di sicurezza di cui all'art. 22 della L.R. n. 3/2000. Inoltre dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000; tali quaderni dovranno essere costituiti da fogli fascicolati inamovibili.

45. Sulla base delle motivazioni espresse in premessa [punti da (40) a (49)], si diffidano, ai sensi del comma 9 dell'art. 29 - decies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., i Gestori - C.I.P.A. Consorzio Industriali Protezione Ambiente della Provincia di Belluno, con sede legale in Via del Piave 1/a - Belluno, C.F./P. IVA n. 00731560256 e I.S.E. S.r.l. Impianto Smaltimento Estrazione, con sede legale in località Ansogne in Comune di Perarolo di Cadore (BL), C.F./P.IVA n. 00298700253 - ad effettuare un'attenta e scrupolosa gestione operativa della discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località Ansogne in Comune di Perarolo di Cadore (BL) in conformità al D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed al D. Lgs. n. 36/2003, nonché alle prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

In particolare, si prescrive che, al fine di eliminare le irregolarità relative all'inosservanza delle tempistiche stabilite per la realizzazione ed attivazione del sistema di captazione e trattamento del biogas, **i gestori provvedano, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, a completare la realizzazione di tale sistema secondo le modalità contenute nella proposta esecutiva datata 20 luglio 2014 (acquisita con prot. reg. n. 330023 del 01.08.2014) ed provvedano all'entrata in funzione della torcia. Degli esiti di tali attività dovrà essere data comunicazione a Regione, Provincia ed ARPAV.**

46. I Gestori sono tenuti ad assolvere all'obbligo di predisposizione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. in conformità alle modalità di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente n. 272/2014; in particolare, ai sensi della DGRV n. 395 del 31 marzo 2015, la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione di detta relazione deve essere presentata entro **novanta giorni** dalla data di rilascio del provvedimento di AIA e l'eventuale relazione di riferimento dovrà essere invece presentata entro **un anno** dalla data di rilascio dello stesso.
47. Il presente decreto sostituisce, a partire dalla data di notifica dello stesso, le prescrizioni di cui alla parte AIA del parere n. 378 del 07.11.2012 allegato alla DGRV n. 212/2013, nonché il DDR n. 69/2013, come modificato e integrato dal DSRA n. 84/2013, dal DDR n. 03/2015 e dal DDR n. 10/2015.
48. Si dà atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
49. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
50. Di comunicare il presente provvedimento al Consorzio Industriali Protezione Ambiente della Provincia di Belluno - C.I.P.A., con sede legale in Via del Piave, 1/a 32100 Belluno, alla Ditta Impianto Smaltimento Estrazione - I.S.E. S.r.l., con sede legale in località Ansogne in Comune di Perarolo di Cadore (BL), al Comune di Perarolo di Cadore, alla Provincia di Belluno, ad A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale di Belluno ed A.R.P.A.V. Osservatorio Regionale Rifiuti.
51. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Alessandro Benassi


REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 17 del 15.03.2016 pag. 1/5

OGGETTO: C.I.P.A. Consorzio Industriali Protezione Ambiente della Provincia di Belluno – I.S.E. S.r.l.
 Discarica per rifiuti non pericolosi - sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile - ubicata in località Ansogne in Comune di Perarolo di Cadore (BL).
 Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per l'attività prevista al Punto 5.4 dell'allegato VIII alla Parte II del medesimo decreto legislativo.

ELENCO RIFIUTI INDIVIDUATI PER CODICE CER AMMESSI IN DISCARICA

Decisione 2000/532/CE come modificata dalle Decisioni 2001/118/CEE, 2001/119/CE, 2001/573/CE e 2014/955/UE	
CER	Descrizione
01 01 01	Rifiuti prodotti dall'estrazione di minerali metalliferi
01 04 08	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407
01 04 09	scarti di sabbia e argilla
01 04 12	sterili e altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 010407 e 010411
01 04 13	rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407
01 05 04	Fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
02 01 03	Scarti di tessuti vegetali
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 01 07	Rifiuti della silvicoltura
02 01 10	rifiuti metallici
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
03 01 01	scarti di corteccia e sughero
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104
03 03 01	scarti di corteccia e legno
03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
03 03 08	Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati (è tra la lista delle biomasse)
03 03 10	Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre , riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310
04 01 08	rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo
04 01 09	rifiuti dalle operazioni di confezionamento e finitura
04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
04 02 15	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 040214

Allegato A al Decreto n. 17 del 15.03.2016 pag. 2/5

Decisione 2000/532/CE come modificata dalle Decisioni 2001/118/CEE, 2001/119/CE, 2001/573/CE e 2014/955/UE	
CER	Descrizione
04 02 17	tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 040216
04 02 20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 040219
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate
06 08 99	rifiuti non altrimenti specificati
07 01 12	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070111
07 02 12	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070211
07 02 13	rifiuti plastici
07 02 17	rifiuti contenenti silicio diversi da quelli di cui alla voce 070216
07 05 12	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070511
07 05 14	Rifiuti solidi diversi da quelli di cui alla voce 070513
07 06 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070611
07 07 12	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070711
08 01 12	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111
08 01 18	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080117
08 01 20	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 080119
08 02 02	Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
08 03 08	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
08 03 13	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080312
08 03 18	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317
08 04 10	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 080409
08 04 16	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080415
10 01 05	rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi
10 01 17	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento diverse da quelle di cui alla voce 100116
10 01 21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 100120
10 02 01	Rifiuti del trattamento delle scorie
10 02 10	scaglie di laminazione
10 03 02	Frammenti di anodi
10 03 16	Schiumature diverse da quelle di cui alla voce 100315
10 09 06	forme ed anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100905
10 09 08	forme ed anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100907
10 10 03	Scorie di fusione
10 10 06	forme ed anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101005
10 10 08	forme ed anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101007
10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro

Allegato A al Decreto n. 17 del 15.03.2016 pag. 3/5

Decisione 2000/532/CE come modificata dalle Decisioni 2001/118/CEE, 2001/119/CE, 2001/573/CE e 2014/955/UE	
CER	Descrizione
10 11 10	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, diversi da quelle di cui alla voce 101109
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111
10 11 14	Lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 101113
10 11 20	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 101119
10 12 06	stampi di scarto
10 12 08	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
10 12 10	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi di quelli di cui alla voce 101209
10 12 12	Rifiuti delle operazioni di smaltatura, diversi da quelli di cui alla voce 101211
10 12 13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
12 01 01	limatura e trucioli di metalli ferrosi
12 01 03	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici
12 01 13	Rifiuti di saldatura
12 01 15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 120114
12 01 17	residui di materiale di sabbiatura diversi da quelli di cui alla voce 120116
12 01 21	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120
15 01 01	imballaggi di carta e cartone
15 01 02	imballaggi di plastica
15 01 03	imballaggi in legno
15 01 04	imballaggi metallici
15 01 05	imballaggi compositi
15 01 06	imballaggi in materiali misti
15 01 07	imballaggi di vetro
15 01 09	imballaggi in materia tessile
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202
16 01 03	pneumatici fuori uso
16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111
16 01 16	serbatoi per gas liquefatto
16 01 17	metalli ferrosi
16 01 18	metalli non ferrosi
16 01 19	Plastica
16 01 20	Vetro
16 01 22	componenti non specificati altrimenti
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303

Allegato A al Decreto n. 17 del 15.03.2016 pag. 4/5

Decisione 2000/532/CE come modificata dalle Decisioni 2001/118/CEE, 2001/119/CE, 2001/573/CE e 2014/955/UE	
CER	Descrizione
16 07 99	rifiuti non specificati altrimenti
16 08 03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
16 11 02	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 161101
16 11 04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 161103
16 11 06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105
17 01 01	Cemento
17 01 02	mattoni
17 01 03	mattonelle e ceramica
17 01 07	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106
17 02 01	Legno
17 02 02	Vetro
17 02 03	Pastica
17 03 02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301
17 04 05	ferro e acciaio
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503
17 05 06	fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 170505
17 05 08	Pietrisco per massicciate ferroviarie , diverso da quello di cui alla voce 170507
17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903
19 02 03	rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
19 04 01	Rifiuti vetrificati
19 05 03	Compost fuori specifica
19 08 02	rifiuti da dissabbiamento
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813
19 09 01	Rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
19 09 02	Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
19 09 05	resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi
19 10 04	frazioni leggere di frammentazione (fluff light) e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 191003

Allegato A al Decreto n. 17 del 15.03.2016 pag. 5/5

Decisione 2000/532/CE come modificata dalle Decisioni 2001/118/CEE, 2001/119/CE, 2001/573/CE e 2014/955/UE	
CER	Descrizione
19 11 06	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 191105
19 12 01	carta e cartone
19 12 03	metalli non ferrosi
19 12 04	plastica e gomma
19 12 05	Vetro
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 191206
19 12 08	Prodotti tessili
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211
19 13 02	rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
19 13 04	Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191303
19 13 06	Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191305
20 01 38	Legno diverso da quello di cui alla voce
20 01 39	Plastica
20 01 40	Metallo
20 02 02	Terra e roccia
20 02 03	Altri rifiuti non biodegradabili
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati
20 03 03	residui della pulizia stradale
20 03 06	rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico
20 03 07	rifiuti ingombranti

(Codice interno: 319316)

DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE n. 18 del 16 marzo 2016

Autorizzazione Integrata Ambientale - Punti 5.1 e 5.5 dell'Allegato VIII del d.lgs. 03.04.2006, n. 152 Curatela fallimentare ECO-ENERGY S.r.l. in liquidazione, Via Dante, 49, Gonars (UD). Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Volturazione della titolarità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 38 del 30.06.2009, a favore di NEKTA AMBIENTE S.r.l., sede legale Via Bruno Pontecorvo, 1, San Donà di Piave (VE).

*[Ambiente e beni ambientali]***Note per la trasparenza:**

Col presente provvedimento si voltura l'autorizzazione integrata ambientale n. 38 del 30.06.2009, già rilasciata alla Ditta ECO-ENERGY S.p.A., ora S.r.l. in liquidazione, a favore della Ditta NEKTA AMBIENTE S.r.l., sede legale Via Bruno Pontecorvo, 1, San Donà di Piave (VE). ATTI SIGNIFICATIVI Istanza Curatela fallimento ECO-ENERGY S.r.l. in data 11.05.2015, prot. reg.le n. 197211 di volturazione a favore della Ditta NEKTA Ambiente S.r.l. del D.S.R.A.T. n. 43/2010; Istanza Ditta NEKTA AMBIENTE S.r.l., in data 31.07.2015, prot. reg.le n. 316208 di volturazione a proprio favore dell'AIA n. 38/2009; Parere Avvocatura regionale prot. n. 376 del 04.01.2016

Il Direttore

CONSTATATO che con Decreto del Segretario regionale all'Ambiente e Territorio n. 38, in data 30.06.2009, e s.m.i., veniva rilasciata l'Autorizzazione integrata ambientale alla Ditta ECO-ENERGY S.p.A., avente sede legale in Via Pier Paolo Pasolini, 35, int. 11, Pradamano (UD), per l'esercizio delle attività già individuate al punto 5.1. dell'Allegato I al d.lgs. 18.02.2005, n. 59, oggi ricomprese ai punti 5.1. e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II, del d.lgs. n. 152/2006, come modificato dal d.lgs. n. 46/2014, relative alla gestione di rifiuti presso l'impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ubicato in Via Maiorana, 5, Noventa di Piave (Ve);

VISTI i DDSRAT n. 47 in data 14.06.2009 e n. 43 in data 30.06.2010, con i quali venivano autorizzate alcune modifiche al DRSAT n. 38 del 30.06.2010; e il DSRA n. 39 del 14.06.2012, che Modifica del DSRAT n. 38 del 30 giugno 2009 - Variazione della denominazione sociale e Sede legale della Ditta ECO-ENERGY S.p.A. in ECO-ENERGY S.r.l. con sede legale in via Dante, 49, Gonars (UD);

ESAMINATI gli atti e rilevato che:

- con nota in data 02.12.2013, n. 525108, la Direzione Tutela Ambiente, preso atto dello stato di liquidazione, con in corso una procedura di scioglimento e di liquidazione-fallimento, della Ditta ECO-ENERGY S.r.l., ha richiesto alle Autorità deputate al controllo successivo, ARPAV-DAP Venezia e Provincia di Venezia, l'esecuzione di un controllo presso lo stabilimento della Ditta ubicato in Noventa di Piave, al fine di verificare se lo stesso presenti le condizioni di sicurezza; se all'interno dello stesso siano presenti rifiuti e in che quantità e tipologia, se lo stabilimento si presenti operativo, se vi sia garantita la presenza di personale ed in particolare del responsabile tecnico onde garantire la piena funzionalità, ovvero se risulti in stato di abbandono, oltre che di ogni altro utile elemento conoscitivo;
- il verbale in data 05.11.2014, relativo alle risultanze del sopralluogo eseguito da ARPAV e dalla Provincia di Venezia nella stessa data, dal quale risulta che: lo stabilimento è privo di energia elettrica e pertanto non presenta le condizioni di sicurezza; sono presenti tutt'ora rifiuti all'interno di cassoni depositati nel piazzale esterno; lo stabilimento non è operativo e privo di presidio e privo della figura del responsabile tecnico;
- il provvedimento prot. n. 92950 del 06.11.2014, con il quale la Provincia di Venezia, preso atto delle risultanze del sopralluogo effettuato in data 05.11.2014, diffida il curatore fallimentare della Ditta ECO-ENERGY srl, Dott. Cisilino Adino dello Studio Cisilino & Partners:

1. a provvedere immediatamente alla riattivazione dell'impianto elettrico e dei sistemi antincendio presenti in impianto nonché ad intraprendere ogni altra azione volta a ripristinare lo stato di sicurezza del sito;
2. a relazionare a questa Provincia e a tutti gli Enti in indirizzo in merito alle azioni intraprese entro 10 giorni dalla notifica del presente atto;
3. a trasmettere entro il medesimo termine un cronoprogramma di allontanamento dei rifiuti ancora presenti in impianto ai medesimi soggetti di cui sopra;
 - ◆ l'istanza presentata dal curatore fallimentare in data 27.12.2013, prot. reg.le n. 14530 del 14.01.2014, tendente ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale n. 38 30.06.2009, e successive modifiche e integrazioni;
 - ◆ la nota trasmessa dall'Avvocatura regionale in data 30.06.2014 prot. n. 277121, con la quale si rileva, tra l'altro, che per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 46/2014, *ai fini del rinnovo dell'AIA non bisognerà più tenere conto di quanto previsto dal punto II del deliberato del Decreto in parola* [D.S.R.A.T. n. 38 del 30.06.2009] *richiamante il procedimento e la disciplina di cui al D. Lgs. n. 59/2005, ora abrogato, ma*

invece, anche ai fini della durata dell'Autorizzazione rilasciata il 30 giugno 2009, della normativa ora vigente di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e in particolare dell'articolo 29-octies, come modificato dal D. Lgs. 4 marzo 2014 n.46;

- ◆ che la medesima nota dell'Avvocatura generale rimanda, tra l'altro, per quanto attiene lo stato autorizzativo dell'impianto in parola, ad una valutazione da compiersi tenendo conto anche delle effettive volontà degli organi fallimentari;
- ◆ pertanto, che gli organi fallimentari siano soggetto interessato al procedimento e che, in relazione alle rispettive competenze, potranno rappresentare la propria effettiva volontà circa il mantenimento in essere dell'Autorizzazione integrata ambientale; mantenimento che non potrà, in ogni caso, prescindere da una valutazione degli elementi di capacità operativa, sicurezza impiantistica e ambientale connesse all'attività esercitata, in aderenza, tra l'altro, ai contenuti degli artt. 29-bis e seguenti del d.lgs. 152/2006 e s.m.i, nonché a quanto previsto dall'art. 208, comma 11, del medesimo decreto legislativo;

VISTO il DDDA n. 85 in data 12.11.2014, con il quale, sulla base delle considerazioni di cui ai punti precedenti, veniva decretata la "sospensione parziale dell'Autorizzazione integrata ambientale n. 38 del 30.09.2009 e successive modifiche e integrazioni";

VISTO il successivo DDDA n. 1, in data 16.01.2015, con il quale venivano impartite disposizioni concernenti il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e confermata la sospensione dell'autorizzazione, rideterminando in giorni 180 il termine per la presentazione, da parte del gestore, della documentazione prevista dal comma 5, dell'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006 (*riesame dell'autorizzazione*);

RILEVATO che allo spirare dei termini sopra individuati, la curatela del fallimento depositava, con nota acquisita al protocollo regionale n. 197211, in data 11.05.2015, un'istanza finalizzata alla volturazione dell'A.I.A., (già oggetto di sospensione), di titolarità della Ditta ECO-ENERGY S.r.l., a favore della Ditta NEKTA AMBIENTE S.r.l., avente sede legale in San Donà di Piave (VE), Via B. Pontecorvo, 1, precisando che "[...] *gli adempimenti prescritti dall'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006 non saranno quindi posti in essere dalla curatela fallimentare, bensì dal soggetto interessato a subentrare nella titolarità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale [...]*" aggiungendo inoltre che il soggetto interessato avrebbe provveduto a presentare entro il giorno 11.05.2015 "[...] *apposita istanza in tal senso, facendosi carico di tutti gli oneri correlati al procedimento di volturazione*";

CONSIDERATO che decorso il richiamato termine del 11.05.2015, non risultava depositata alcuna documentazione riferita all'art. 29-octies, del d.lgs. n. 152/2006, se si eccettuano la comunicazione effettuata dalla curatela con nota in data 08.05.2015, prot. reg.le n. 197211 del 11.05.2015, per la quale la prevista documentazione di cui al citato articolo, sarebbe stata depositata dalla Ditta NEKTA AMBIENTE S.r.l. e quella da parte della Ditta, con nota acquisita al protocollo regionale al n. 197332, in data 11.05.2015, concernente l'istanza tendente ad ottenere l'*accoglimento della richiesta pervenutale dal curatore fallimentare di ECO-ENERGY S.r.l.* (di cui si sono riportati più sopra gli estremi) al fine della volturazione dell'AIA alla Ditta NEKTA AMBIENTE S.r.l., richiedendo, inoltre, l'assegnazione di un termine di 60 giorni per il riesame dell'AIA;

VISTA la nota in data 31.07.2015, prot. reg.le n. 316208 del 03.08.2015, la Ditta NEKTA AMBIENTE S.r.l., inoltra istanza con la quale, riconfermando la richiesta di volturazione a proprio favore dell'Autorizzazione integrata ambientale n. 38/2009, chiede la remissione in termini per completare il procedimento di riesame di cui all'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006, e la sospensione dell'efficacia dell'AIA all'esito positivo del procedimento;

RITENUTO che, sulla base della documentazione agli atti ed in particolare della comunicazione di cui al punto precedente, non si riscontravano elementi ulteriori tali da ritenere assentibile l'istanza avanzata dalla Ditta NEKTA AMBIENTE S.r.l., e comunicava con nota 28.10.2015, prot. n. 435501, ai sensi dell'art. 10-bis, della Legge 241/1990 e s.m.i., il preavviso di rigetto dell'istanza di volturazione;

CONSIDERATO che il procedimento amministrativo presentava evidenti problematiche di natura interpretativa della normativa di cui alla Parte II, Titolo IIIbis, del d.lgs. n. 152/2006 (*Autorizzazione integrata ambientale*), la Sezione Coordinamento Attività Operative, contestualmente alla comunicazione di cui sopra, richiedeva un parere in merito al procedimento in itinere, all'Avvocatura regionale circa l'assentibilità delle argomentazioni svolte dalla Ditta interessata ad ottenere a proprio favore la volturazione dell'AIA;

VISTA la nota in data 04.01.2016, prot. n. 376, con la quale l'Avvocatura regionale, a riscontro della richiesta di parere in merito avanzata dalla Sezione Coordinamento Attività Operative, fornisce il motivato e articolato parere ritenendo che si possa dare seguito alla richiesta di volturazione dell'AIA;

PRESO ATTO pertanto che sulla base del parere espresso dall'Avvocatura non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di volturazione dell'AIA n. 38/2009, a favore della Ditta NEKTA AMBIENTE S.r.l., ancorché la medesima autorizzazione risulti sospesa;

VISTA la nota in data 26.01.2016, n. 29564, con la quale è stata comunicata alla Ditta "l'archiviazione motivata della comunicazione del 28.10.2015 n. 435501" con la quale si precisa che *Corre l'obbligo di informare la Ditta NEKTA AMBIENTE S.r.l., che il provvedimento di volturazione dell'AIA (che verrà assunto a seguito della comunicazione della presente), non consentirà l'avvio di attività di gestione dei rifiuti presso l'installazione in parola, stante la prolungata chiusura della stessa, e conterrà misure e modalità per la sua ri-messa in esercizio che, ragionevolmente, non escluderanno l'attivazione delle procedure previste dal Titolo III, della Parte II, del d.lgs. n. 152/2006;*

DATO ATTO inoltre che è intenzione della ditta NEKTA dar corso ad una complessiva ottimizzazione dell'articolazione dello stabilimento e ad eventuali ulteriori aggiornamenti e adeguamenti impiantistici, come da istanza datata 31 luglio 2015,

protocollata in data 3.08.2015 n. 316208, tenuto conto che l'installazione in parola non è mai stata assoggettata alla procedura di valutazione d'impatto ambientale, secondo le modalità di cui alla Parte II, del d.lgs. n. 152/2006, appare ragionevole precisare che, nell'ambito dell'istruttoria AIA, sarà altresì approfondito ogni aspetto riguardante l'eventuale applicabilità, al caso di specie, delle procedure di cui all'art. 20 del D. Lgs. N. 152/2006

RITENUTO sulla base di quanto acquisito agli atti e sopra argomentato, di procedere alla volturazione dell'Autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con DSRAT n. 38 in data 30.06.2009, e s.m.i., alla Ditta ECO-ENERGY S.r.l. (già S.p.A.), in liquidazione, a favore della Ditta NEKTA AMBIENTE S.r.l., tenuto conto delle indicazioni contenute nella nota 26.01.2016, n. 29564;

decreta

1. di volturare l'Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività già previste dal d.lgs. n. 59/2005, Allegato I, individuate al punto 5.1, oggi Punti 5.1.e 5.5., dell'Allegato VIII alla Parte II, del d.lgs. n. 152/2006 e s. m.i., rilasciata con decreto del Segretario regionale all'Ambiente e Territorio n. 38 del 30.06.2006, e s.m.i., per la gestione dell'impianto per lo smaltimento e il recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicato in Via Maiorana, 5, in Comune di Noventa di Piave (VE), già di titolarità della Ditta ECO-ENERGY S.r.l. (già S.p.A.), in liquidazione, a favore della Ditta NEKTA AMBIENTE S.r.l. con sede legale in Via Bruno Pontecorvo, 1, San Donà di Piave (VE), P. Iva e C.F. 04161220274;
2. di non consentire l'avvio dell'attività di gestione rifiuti presso l'installazione in parola, stante la prolungata chiusura della stessa, subordinandone la riattivazione all'accertata ottemperanza, da parte della Ditta NEKTA AMBIENTE S.r.l., delle seguenti prescrizioni:
 - 2.1 presentazione della documentazione sullo stato di fatto aggiornata dell'installazione con specifico riferimento allo stato di conservazione dei macchinari ivi presenti destinati alla gestione dei rifiuti;
 - 2.2 verifica dello stato di manutenzione e conservazione delle attrezzature e dei macchinari destinati ai presidi ambientali presenti presso l'impianto (emissioni in atmosfera, impianti di captazione polveri, sistemi di raccolta delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia, sistemi di captazione degli spanti ecc.);
 - 2.3 accertamento della consistenza delle strutture edilizie e dei piazzali di manovra e deposito container e rifiuti;
 - 2.4 accertamento dello stato di conservazione e manutenzione della pavimentazione interna agli edifici su tutte superfici adibite allo stoccaggio e al trattamento dei rifiuti;
 - 2.5 dimostrazione dei requisiti di capacità finanziaria per l'espletamento dell'attività di gestione dei rifiuti e tecnica in relazione alla dotazione del personale addetto;
3. di stabilire in giorni centottanta, dalla data di comunicazione del presente provvedimento, il termine entro cui produrre la documentazione sopra elencata;
4. di subordinare la ripresa dell'attività di gestione rifiuti presso l'installazione di Via Maiorana, 5, Noventa di Piave (VE), all'espletamento di quanto al precedente punto 2, che sarà oggetto, come indicato in premessa, di apposito procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale da rilasciarsi secondo quanto previsto dall'art. 29-*octies* del d.lgs. n. 152/2006;
5. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 31.03.2013, n. 33.
6. di comunicare, a cura della Sezione Tutela Ambiente, il presente provvedimento alla ditta NEKTA AMBIENTE S.r.l., alla curatela fallimentare della Ditta ECO-ENERGY Srl., alla Città Metropolitana di Venezia, ad ARPAV Direzione Generale, al Comune di Noventa di Piave (VE), al B.U.R.V. per la sua integrale pubblicazione.
7. di ammettere, avverso il presente provvedimento, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla notificazione dello stesso, così come disposto dall'art. 1, 1° comma, della L. 205/2000 "*Disposizioni in materia di giustizia amministrativa*".

Alessandro Benassi

(Codice interno: 319351)

DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE n. 19 del 16 marzo 2016

Ditta Adige Ambiente S.r.l. Sede legale in Via Montecanale, n. 19-21, Comune di Polpenazze del Garda (BS) Installazione di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Comune di San Martino Buon Albergo (VR), Via Ca' Vecchia, n. 7. Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSRAT n. 15 del 31 marzo 2009 e s.m.i. Modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 5, c. 1, lett. l-bis) del d.lgs. n. 152/2006 Integrazione operazioni di gestione rifiuti.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Si modifica l'attuale autorizzazione integrata ambientale per la gestione rifiuti, operazioni di recupero e smaltimento, con l'inserimento di nuove modalità gestionali.

Estremi dei documenti rilevanti: Comunicazione acquisita al protocollo regionale n. 8391 in data 12.01.2016, della Ditta Adige Ambiente S.r.l. ai sensi art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006, Nota Regione n. 87931 del 04.03.2016.

Il Direttore

VISTO Il Decreto del Segretario regionale Ambiente e Territorio n. 15 del 31.03.20109 e le sue successive integrazioni, con il quale è stata rilasciata alla Ditta ADIGE AMBIENTE S.r.l. l'autorizzazione integrata ambientale per lo svolgimento dell'attività di gestione dei rifiuti di cui all'ex Punto 5.1 dell'Allegato VIII, modificato dal d.lgs. n. 46/2014 in Punti 5.1 e 5.5, dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006;

VISTE la nota in data 11.01.2016, acquisita al protocollo regionale al n. 8391 in data 12.01.2016, con la quale la Ditta ADIGE AMBIENTE S.r.l. ha comunicato ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006, l'introduzione di una variante non sostanziale nella gestione dei rifiuti presso l'installazione di San Martino Buonalbergo (VR), loc. Cà Vecchia n. 7;

CONSIDERATO che la variante di cui trattasi è costituita dall'inserimento, nell'elenco di quelli autorizzati costituito dall'Allegato B al DSRAT n. 15/2009, di numero due codici CER destinati esclusivamente all'operazione di *Messa in riserva* R13, e precisamente:

- a. 100210 *scaglie di laminazione*
- b. 120101 *limatura e trucioli di materiali ferrosi;*

RILEVATO l'art. 5, c. 1, lett. l-bis) del d.lgs. n. 152/2006, definisce quali sostanziali le varianti ad impianti assoggettati ad autorizzazione integrata ambientale che comportano *variazione delle caratteristiche del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto;*

PRESO ATTO la variante prospettata riguarda l'inserimento di numero due tipologie di rifiuti da sottoporre esclusivamente all'operazione di messa in riserva, senza che vengano modificate né la potenzialità attualmente autorizzata né altre caratteristiche di funzionamento dell'impianto;

CONSIDERATO che i codici CER sopra indicati sono ricompresi tra quelli per i quali in D.M. 05.02.1998, prevede la possibilità di avvalersi della procedura semplificata di autorizzazione, ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. n. 152/2006, inserendone le modalità delle operazioni di recupero al punto 3.1 del Cap. 3 e al punto 5.14 del Cap. 5, dell'allegato 1, sub allegato 1, al D.M.;

RILEVATO che nel corso della gestione dell'impianto della Ditta ADOIGE AMBIENTE S.r.l., non sono pervenute da parte delle Autorità preposte ai controlli, segnalazioni di criticità o difformità gestionali o inottemperanze dell'Autorizzazione integrata ambientale;

RITENUTO di modificare l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla Ditta ADIGE AMBIENTE S.r.l., con DSRAT n. 15/2009, e s.m.i., nel senso dell'inserimento dei due codici CER richiesti, quale variante non sostanziale ai sensi dell'art. 5, punto 5, lett. l-bis) del d.lgs. n. 152/2006;

decreta

1. di integrare l'allegato B al DSRAT n. 15 in data 31.03.2009, con il quale è stata rilasciata alla Ditta ADIGE AMBIENTE S.r.l., con sede legale in Via Montecanale, 19/21, Polpenazze del Garda (BS), cod. fisc. e P.I.

03271360236 e sede dell'installazione in Loc. Cà Vecchia, 7, San Martino Buon Albergo (VR), l'autorizzazione integrata ambientale per lo svolgimento dell'attività di gestione dei rifiuti di cui all'ex Punto 5.1 dell'Allegato VIII, come modificato dal d.lgs. n. 46/2014 nei Punti 5.1 e 5.5, dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006, con l'inserimento delle seguenti tipologie di rifiuti non pericolosi individuate ai codici CER:

- a. 100210 *scaglie di laminazione*
- b. 120101 *limatura e trucioli di materiali ferrosi;*

- 2. di autorizzare per le tipologie di rifiuti sopra riportate, che integrano il richiamato Allegato B al DSRAT n. 15/2009, la sola operazione di *Messa in riserva R13* come individuata dall'allegato C, alla Parte IV, del d.lgs. n. 152/2006;
- 3. di confermare tutte le prescrizioni contenute nel DSRAT n. 15/2009 e s.m.i.;
- 4. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 14.03.2013, n. 33;
- 5. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta ADIGE AMBIENTE S.r.l., alla Provincia di Verona, All'ARPAV Direzione Generale, Al Comune di San Martino Buon Albergo (VR);
- 6. di pubblicare il presente provvedimento sul BUR integralmente;
- 7. di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal d.lgs.104/2010.

Alessandro Benassi

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO ATTIVITA' OPERATIVE

(Codice interno: 319298)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO ATTIVITA' OPERATIVE n. 40 del 18 marzo 2016

Veneto Acque S.p.A. Modello strutturale degli acquedotti del Veneto Schema del Veneto Centrale Condotta di adduzione DN 500-600 Taglio di Po Ponte Molo. Comune di localizzazione: Taglio di Po (RO) Verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Esclusione dalla procedura di VIA con prescrizioni.*[Ambiente e beni ambientali]***Note per la trasparenza:**

Istanza acquisita agli atti con prot. n. 528439 del 29/12/2015. Il presente provvedimento esclude dalla procedura di VIA il progetto per la realizzazione della condotta di adduzione dell'acqua, presentato dalla società Veneto Acque S.p.A., localizzato nel territorio del comune di Taglio di Po in provincia di Rovigo.

Il Direttore

VISTA l'istanza di verifica, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., presentata dalla società Veneto Acque S.p.A. (P.IVA. 03285150284 - C.F. 03875491007) con sede legale in Venezia-Mestre, Via Torino, n. 180, CAP 30172, acquisita dagli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative in data 23/12/2015 con prot. n. 528439 del 29/12/2015, relativa all'intervento in oggetto specificato;

VISTO l'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "*Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale*" che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 "*Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale*";

VISTO l'art. 22 comma 2 della citata L.R. 4/2016 che stabilisce che "*alle procedure avviate in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero avviate successivamente nelle more degli adempimenti di cui all'articolo 21, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10 del 1999 ivi compresa la disciplina in materia di Commissione VIA di cui agli articoli 5 e 6 della medesima legge regionale n. 10 del 1999 nel testo previgente la modifica introdotta dall'articolo 44 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015"*";

VISTA la D.G.R. n. 575 del 3 maggio 2013 "*Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla D.G.R. n. 1539 del 27 settembre 2011 e sua contestuale revoca*";

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell'art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell'intervento e che ai sensi del D.L. n. 91 del 24/07/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l'avviso dell'avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web del Settore V.I.A. della Regione Veneto in data 11/01/2016;

PRESO ATTO che l'istanza di progetto presentata prevede, nell'ambito del progetto preliminare "Revisione generale del sistema di produzione e adduzione idrica, collettamento e depurazione del territorio dell'ATO Polesine", in conformità ai nuovi scenari programmati in sede regionale con il Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (Mo.S.A.V.), la realizzazione della condotta per il collegamento della rete di adduzione esistente con la centrale di potabilizzazione di Ponte Molo di Taglio di Po, consentendo la futura dismissione della centrale stessa mediante il trasferimento di acque dalla centrale di Corbola e dal sistema MOSAV;

VISTO il decreto n. 92 del 18/09/2002 con il quale il Dirigente regionale della Direzione Tutela Ambiente ha decretato il non assoggettamento a VIA del progetto preliminare relativo del "Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto. Schema Veneto Centrale";

CONSIDERATO che l'intervento in oggetto costituisce uno stralcio del progetto generale del Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto ed è pertanto riconducibile alla tipologia di cui al p.to 8 lett. t) dell'All. IV alla Parte Seconda del D.Lgs., n. 152/06, per la quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale;

VISTA la nota prot. n. 10923 del 13/01/2016 con la quale gli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative hanno comunicato l'avvio del procedimento a decorrere dal 04/05/2015;

PRESO ATTO che, entro il termine di cui all'art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., non sono pervenute osservazioni da parte di eventuali soggetti interessati;

PRESO ATTO che l'Ente Parco Regionale Veneto Delta del Po con nota prot. n. 4399 del 26/11/2015 ha comunicato che l'intervento risulta esterno alla perimetrazione dell'area protetta del Parco;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 20/01/2016, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell'approfondimento del progetto;

CONSIDERATO che ai sensi della DGR n. 3173/2006 e ss.mm.ii., l'approvazione della Valutazione Incidenza Ambientale dovrà essere effettuata dall'autorità competente all'approvazione del progetto, rimandando perciò alla stessa l'opportunità di prescrivere adeguate misure cautelative nell'ambito del proprio procedimento;

SENTITA la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 02/03/2016, preso atto delle valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

- l'intervento è finalizzato ad assicurare la disponibilità delle risorse acqua anche in occasione di episodi di inquinamento dei fiumi o disservizio delle centrali di potabilizzazione nonché a reperire acque di qualità migliore e garantire le future maggiori richieste idriche;
- gli impatti negativi dell'opera sono tutti riconducibili alla sola fase di realizzazione e risultano temporanei e reversibili;
- le vulnerabilità riscontrate, riferibili in particolare al clima acustico ed alla vulnerabilità della falda risultano mitigabili adottando opportune misure in fase di realizzazione;
- l'esame dei dati progettuali permette di confermare complessivamente l'impatto positivo dell'intervento rispetto al territorio;
- il tracciato della condotta è esterno alla perimetrazione dell'area protetta del Parco Regionale del Delta del Po;

l'intervento non possa comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali;

tenuto conto dei criteri di cui all'allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ha valutato che l'intervento non possa comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali e, pertanto, ha ritenuto di doverlo escludere dalla procedura di V.I.A., di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI

1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo diverse prescrizioni sotto specificate.
2. Le aree interessate progressivamente dagli interventi dovranno essere tenute bagnate onde evitare fenomeni di polverosità.
3. I mezzi di cantiere dovranno rispettare i limiti di emissione previsti dalle norme in vigore.
4. L'impatto del rumore: la ditta dovrà intervenire, in caso di superamento dei limiti, con adeguate opere di mitigazione.
5. Al termine degli interventi dovranno essere ripristinate le condizioni morfologiche e paesistiche precedenti.
6. Nella successiva fase di progettazione si dovrà studiare per la fase di cantiere un adeguato sistema di well point nelle zone in cui la falda risulta più superficiale.
7. Per il materiale riutilizzato all'interno delle aree di cantiere la Ditta dovrà dimostrare la non contaminazione del suolo scavato e riutilizzato nello stesso sito di produzione, prendendo a riferimento le procedure di campionamento (per la successiva caratterizzazione chimica e chimico-fisica) previste dall'Allegato 2 al DM 161/2012 e quanto indicato dalle circolari della Regione Veneto - Dipartimento Ambiente n.88720 del 28/02/2014 e 127310 del 25/03/2014. Il Piano di Campionamento dovrà considerare la potenziale presenza di sostanze inquinanti connesse con le attività antropiche e con le fonti di pressione ambientale riscontrate sull'area interessata dai lavori.
8. Il materiale non riutilizzato in loco il materiale da scavo andrà gestito secondo la normativa dei rifiuti oppure alternativamente secondo quanto previsto dall'art. 41bis, comma 1, della legge n. 98/2013 (con utilizzo della modulistica regionale).
9. In fase di progettazione definitiva dovranno essere previste idonee misure per l'abbattimento della torbidità delle acque di well-point prima dello scarico in acque superficiali.
10. In fase di progettazione definitiva dovranno essere definite puntualmente le modalità di gestione e di scarico delle acque clorate utilizzate per la pulizia della condotta.

decreta

1. Di prendere atto del parere espresso dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 02/03/2016 in merito all'intervento, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI

1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo diverse prescrizioni sotto specificate.
 2. Le aree interessate progressivamente dagli interventi dovranno essere tenute bagnate onde evitare fenomeni di polverosità.
 3. I mezzi di cantiere dovranno rispettare i limiti di emissione previsti dalle norme in vigore.
 4. L'impatto del rumore: la ditta dovrà intervenire, in caso di superamento dei limiti, con adeguate opere di mitigazione.
 5. Al termine degli interventi dovranno essere ripristinate le condizioni morfologiche e paesistiche precedenti.
 6. Nella successiva fase di progettazione si dovrà studiare per la fase di cantiere un adeguato sistema di well point nelle zone in cui la falda risulta più superficiale.
 7. Per il materiale riutilizzato all'interno delle aree di cantiere la Ditta dovrà dimostrare la non contaminazione del suolo scavato e riutilizzato nello stesso sito di produzione, prendendo a riferimento le procedure di campionamento (per la successiva caratterizzazione chimica e chimico-fisica) previste dall'Allegato 2 al DM 161/2012 e quanto indicato dalle circolari della Regione Veneto - Dipartimento Ambiente n.88720 del 28/02/2014 e 127310 del 25/03/2014. Il Piano di Campionamento dovrà considerare la potenziale presenza di sostanze inquinanti connesse con le attività antropiche e con le fonti di pressione ambientale riscontrate sull'area interessata dai lavori.
 8. Il materiale non riutilizzato in loco il materiale da scavo andrà gestito secondo la normativa dei rifiuti oppure alternativamente secondo quanto previsto dall'art. 41bis, comma 1, della legge n. 98/2013 (con utilizzo della modulistica regionale).
 9. In fase di progettazione definitiva dovranno essere previste idonee misure per l'abbattimento della torbidità delle acque di well-point prima dello scarico in acque superficiali.
 10. In fase di progettazione definitiva dovranno essere definite puntualmente le modalità di gestione e di scarico delle acque clorate utilizzate per la pulizia della condotta.
2. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
 3. Di trasmettere il presente provvedimento a Veneto Acque S.p.A. (P.IVA. 03285150284 - C.F. 03875491007) con sede legale in Venezia-Mestre, Via Torino, n. 180, CAP 30172, e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Sezione Tutela Ambiente - Settore Sistema Idrico Integrato, alla Provincia di Rovigo ed al Comune di Taglio di Po (RO).
 4. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

(Codice interno: 319299)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO ATTIVITA' OPERATIVE n. 41 del 18 marzo 2016

Veneto Acque S.p.A. Modello strutturale degli acquedotti del Veneto Schema del Veneto Centrale Condotta di adduzione DN 300-400 Centrale di Corbola Centrale Canalbianco. Comuni di localizzazione: Adria, Papozze, Villanova Marchesana (RO) Verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Esclusione dalla procedura di VIA con prescrizioni.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Istanza acquisita agli atti con prot. n. 523315 del 23/12/2015. Il presente provvedimento esclude dalla procedura di VIA il progetto per la realizzazione della condotta di adduzione dell'acqua, presentato dalla società Veneto Acque S.p.A. e localizzato nei comuni di Adria, Papozze, Villanova Marchesana in provincia di Rovigo.

Il Direttore

VISTA l'istanza di verifica, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., presentata dalla società Veneto Acque S.p.A. (P.IVA. 03285150284 - C.F. 03875491007) con sede legale in Venezia-Mestre, Via Torino, n. 180, CAP 30172, acquisita dagli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative con prot. n. 523315 del 23/12/2015, relativa all'intervento in oggetto specificato;

VISTO l'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale";

VISTO l'art. 22 comma 2 della citata L.R. 4/2016 che stabilisce che "alle procedure avviate in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero avviate successivamente nelle more degli adempimenti di cui all'articolo 21, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10 del 1999 ivi compresa la disciplina in materia di Commissione VIA di cui agli articoli 5 e 6 della medesima legge regionale n. 10 del 1999 nel testo previgente la modifica introdotta dall'articolo 44 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015";

VISTA la D.G.R. n. 575 del 3 maggio 2013 "Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla D.G.R. n. 1539 del 27 settembre 2011 e sua contestuale revoca";

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell'art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso i Comuni di localizzazione dell'intervento e che ai sensi del D.L. n. 91 del 24/07/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l'avviso dell'avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web del Settore V.I.A. della Regione Veneto in data 11/01/2016;

PRESO ATTO che l'istanza di progetto presentata prevede, nell'ambito del progetto preliminare "Revisione generale del sistema di produzione e adduzione idrica, collettamento e depurazione del territorio dell'ATO Polesine", in conformità ai nuovi scenari programmati in sede regionale con il Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (Mo.S.A.V.), la realizzazione della condotta di collegamento fra la centrale di Corbola e la centrale di Canalnovo di Villanova Marchesana al fine della dismissione di quest'ultima;

VISTO il decreto n. 92 del 18/09/2002 con il quale il Dirigente regionale della Direzione Tutela Ambiente ha decretato il non assoggettamento a VIA del progetto preliminare relativo del "Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto. Schema Veneto Centrale";

CONSIDERATO che l'intervento in oggetto costituisce uno stralcio del progetto generale del Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto ed è pertanto riconducibile alla tipologia di cui al p.to 8 lett. t) dell'All. IV alla Parte Seconda del D.Lgs., n. 152/06, per la quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale;

VISTA la nota prot. n. 10889 del 13/01/2016 con la quale gli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative hanno comunicato l'avvio del procedimento a decorrere dal 11/01/2016;

PRESO ATTO che, entro il termine di cui all'art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., non sono pervenute osservazioni da parte di eventuali soggetti interessati;

PRESO ATTO che l'Ente Parco Regionale Veneto Delta del Po con nota prot. n. 4399 del 26/11/2015 ha comunicato che l'intervento risulta esterna alla perimetrazione dell'area protetta del Parco;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 20/01/2016, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell'approfondimento del progetto;

CONSIDERATO che ai sensi della DGR n. 3173/2006 e ss.mm.ii., l'approvazione della Valutazione Incidenza Ambientale dovrà essere effettuata dall'autorità competente all'approvazione del progetto, rimandando perciò alla stessa l'opportunità di prescrivere adeguate misure cautelative nell'ambito del proprio procedimento;

SENTITA la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 02/03/2016, preso atto delle valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

- l'intervento è finalizzato ad assicurare la disponibilità delle risorse acqua anche in occasione di episodi di inquinamento dei fiumi o disservizio delle centrali di potabilizzazione nonché a reperire acque di qualità migliore e garantire le future maggiori richieste idriche;
- gli impatti negativi dell'opera sono tutti riconducibili alla sola fase di realizzazione e risultano temporanei e reversibili;
- le vulnerabilità riscontrate, riferibili in particolare al clima acustico ed alla vulnerabilità della falda risultano mitigabili adottando opportune misure in fase di realizzazione;
- l'esame dei dati progettuali permette di confermare complessivamente l'impatto positivo dell'intervento rispetto al territorio;
- il tracciato della condotta è esterno alla perimetrazione dell'area protetta del Parco Regionale del Delta del Po;

l'intervento non possa comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali;

tenuto conto dei criteri di cui all'allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.,

ha valutato che l'intervento non possa comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali e, pertanto, ha ritenuto di doverlo escludere dalla procedura di V.I.A., di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI

1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo diverse prescrizioni sotto specificate.
2. Le aree interessate progressivamente dagli interventi dovranno essere tenute bagnate onde evitare fenomeni di polverosità.
3. I mezzi di cantiere dovranno rispettare i limiti di emissione previsti dalle norme in vigore.
4. L'impatto del rumore: la ditta dovrà intervenire, in caso di superamento dei limiti, con adeguate opere di mitigazione.
5. Al termine degli interventi dovranno essere ripristinate le condizioni morfologiche e paesistiche precedenti.
6. Dovrà essere garantita in fase realizzativa l'assistenza durante gli scavi da parte di Personale esperto Archeologo con onere a carico dell'Amministrazione appaltante.
7. Nella successiva fase di progettazione si dovrà studiare per la fase di cantiere un adeguato sistema di well point nelle zone in cui la falda risulta più superficiale.
8. Per il materiale riutilizzato all'interno delle aree di cantiere la Ditta dovrà dimostrare la non contaminazione del suolo scavato e riutilizzato nello stesso sito di produzione, prendendo a riferimento le procedure di campionamento (per la successiva caratterizzazione chimica e chimico-fisica) previste dall'Allegato 2 al DM 161/2012 e quanto indicato dalle circolari della Regione Veneto - Dipartimento Ambiente n.88720 del 28/02/2014 e 127310 del 25/03/2014. Il Piano di Campionamento dovrà considerare la potenziale presenza di sostanze inquinanti connesse con le attività antropiche e con le fonti di pressione ambientale riscontrate sull'area interessata dai lavori.
9. Il materiale non riutilizzato in loco il materiale da scavo andrà gestito secondo la normativa dei rifiuti oppure alternativamente secondo quanto previsto dall'art. 41bis, comma 1, della legge n. 98/2013 (con utilizzo della modulistica regionale).
10. In fase di progettazione definitiva dovranno essere previste idonee misure per l'abbattimento della torbidità delle acque di well-point prima dello scarico in acque superficiali.
11. In fase di progettazione definitiva dovranno essere definite puntualmente le modalità di gestione e di scarico delle acque clorate utilizzate per la pulizia della condotta.

decreta

1. Di prendere atto del parere espresso dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 02/03/2016 in merito all'intervento, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI

1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo diverse prescrizioni sotto specificate.
 2. Le aree interessate progressivamente dagli interventi dovranno essere tenute bagnate onde evitare fenomeni di polverosità.
 3. I mezzi di cantiere dovranno rispettare i limiti di emissione previsti dalle norme in vigore.
 4. L'impatto del rumore: la ditta dovrà intervenire, in caso di superamento dei limiti, con adeguate opere di mitigazione.
 5. Al termine degli interventi dovranno essere ripristinate le condizioni morfologiche e paesistiche precedenti.
 6. Dovrà essere garantita in fase realizzativa l'assistenza durante gli scavi da parte di Personale esperto Archeologo con onere a carico dell'Amministrazione appaltante.
 7. Nella successiva fase di progettazione si dovrà studiare per la fase di cantiere un adeguato sistema di well point nelle zone in cui la falda risulta più superficiale.
 8. Per il materiale riutilizzato all'interno delle aree di cantiere la Ditta dovrà dimostrare la non contaminazione del suolo scavato e riutilizzato nello stesso sito di produzione, prendendo a riferimento le procedure di campionamento (per la successiva caratterizzazione chimica e chimico-fisica) previste dall'Allegato 2 al DM 161/2012 e quanto indicato dalle circolari della Regione Veneto - Dipartimento Ambiente n.88720 del 28/02/2014 e 127310 del 25/03/2014. Il Piano di Campionamento dovrà considerare la potenziale presenza di sostanze inquinanti connesse con le attività antropiche e con le fonti di pressione ambientale riscontrate sull'area interessata dai lavori.
 9. Il materiale non riutilizzato in loco il materiale da scavo andrà gestito secondo la normativa dei rifiuti oppure alternativamente secondo quanto previsto dall'art. 41bis, comma 1, della legge n. 98/2013 (con utilizzo della modulistica regionale).
 10. In fase di progettazione definitiva dovranno essere previste idonee misure per l'abbattimento della torbidità delle acque di well-point prima dello scarico in acque superficiali.
 11. In fase di progettazione definitiva dovranno essere definite puntualmente le modalità di gestione e di scarico delle acque clorate utilizzate per la pulizia della condotta.
2. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
 3. Di trasmettere il presente provvedimento a Veneto Acque S.p.A. (P.IVA. 03285150284 - C.F. 03875491007) con sede legale in Venezia-Mestre, Via Torino, n. 180, CAP 30172, e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Sezione Tutela Ambiente - Settore Sistema Idrico Integrato, alla Provincia di Rovigo ed ai Comuni di Adria, Papozze, Villanova Marchesana (RO).
 4. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA'

(Codice interno: 319381)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA' n. 61 del 23 marzo 2016

Rilascio concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo comprensivo dell'ingombro dei natanti lungo la sponda destra del canale Cavetta, nel comune di Jesolo (VE), località Cortellazzo e infissione di n. 2 pali in legno, per uso privato da diporto. Dimensioni: ml. 8,00 x ml. 3,00 (superficie mq. 24,00). Richiedente: Scomparin Renato (Pratica n° C08_000771)

*[Trasporti e viabilità]***Note per la trasparenza:**

Con il presente atto si rilascia una nuova concessione a seguito della richiesta del Sig. Scomparin Renato di Jesolo (VE). Istanza prot. n. 600402 in data 12/11/2008; parere in data 09/03/2009 della Commissione Tecnica Regionale Decentrata di Venezia; parere in data 30/04/2015 del Comune di Jesolo parere in data 20/04/2009 di Sistemi Territoriali S.p.A.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 12/11/2008 con la quale il Sig. Scomparin Renato (omissis), nato a Revigliasco d'Asti (AT) il 12/11/1956, (omissis), ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo comprensivo dell'ingombro dei natanti lungo la sponda destra del canale Cavetta, nel comune di Jesolo (VE), località Cortellazzo e infissione di n. 2 pali in legno, per uso privato da diporto. Dimensioni: ml. 8,00 x ml. 3,00 (superficie mq. 24,00), ai sensi della D.G.R. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTO parere idraulico favorevole espresso con voto n. 63 della Commissione Tecnica Regionale Decentrata di Venezia in data 09.03.2009 ed ai fini della navigazione da Sistemi Territoriali S.p.A. con nota prot. n. 420 del 20.04.2009;

VISTO il parere favorevole dal punto di vista urbanistico rilasciato dal Comune di Jesolo con provvedimento n. G/2015/2525 del 30.04.2015;

CONSIDERATO che il Sig. Scomparin Renato ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

CONSIDERATO che l'istanza è stata pubblicata ai sensi dell'art. 16 della D.G.R. n. 1791/2012 e che non sono pervenute osservazioni scritte o domande di concessioni concorrenti;

VISTO che in data 22/03/2016 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui la Ditta dovrà attenersi;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;

decreta

1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rilascio al Sig. Scomparin Renato (omissis), nato a Revigliasco d'Asti (AT) il 12/11/1956, (omissis), della concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo comprensivo dell'ingombro dei natanti lungo la sponda destra del canale Cavetta, nel comune di Jesolo (VE), località Cortellazzo e infissione di n. 2 pali in legno, per uso privato da diporto.

Dimensioni: ml. 8,00 x ml. 3,00 (superficie mq. 24,00), con le modalità stabilite nel disciplinare del 22/03/2016 iscritto al n. 223 di Rep. presso l'Ispettorato di Porto di Venezia, che forma parte integrante del presente decreto.

2. La concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data del presente Decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed in concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta.
3. Il canone annuo, relativo al Disciplinare è di Euro 211,45 (duecentoundici/quarantacinque) come previsto dall'art. 7 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.
4. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale.
5. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6. Il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Per il Direttore Vicario Marco d'Elia

(Codice interno: 319442)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA' n. 63 del 23 marzo 2016

Rinnovo di concessione demaniale per uno scivolo lungo l'argine sinistro del Fiume Brenta per la barca in dotazione al nucleo di Protezione Civile Comunale del Comune di Vigonza nell'area censita al Foglio 20 mappali 49 60 e area golenale. Concessionario: COMUNE DI VIGONZA Pratica n° 00587.

*[Trasporti e viabilità]***Note per la trasparenza:**

Con il presente atto si rilascia il rinnovo di concessione demaniale a seguito della richiesta del Comune di Vigonza. Istanza prot. n. 380367 datata 23/09/2015; parere in data 09/12/2015 prot. 500358 della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Padova; parere in data 06/10/2015 prot. 1361 di Sistemi Territoriali S.p.A.; Disciplinare n. 62.01.02 217 di repertorio dell' 8 marzo 2016.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 23/09/2015 con il quale il Comune di Vigonza rappresentato dall'Ing. BATTISTONI LEOPOLDO (omissis), in qualità di Responsabile del Settore Tecnico del comune di Vigonza, nominato con atto del Sindaco DDR n. 23 del 31/07/2015, nato a Padova il 09 agosto 1951, ha chiesto il rinnovo di concessione demaniale per uno scivolo lungo l'argine sinistro del Fiume Brenta per la barca in dotazione al nucleo di Protezione Civile Comunale del Comune di Vigonza nell'area censita al Foglio 20 mappali 49 - 60 e area golenale, ai sensi della D.G.R. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTO il parere idraulico favorevole espresso nella scheda tecnica idraulica rilasciata in data 09/12/2015 dalla Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova con prot. n. 500358;

VISTA la nota prot. n. 1361 del 06/10/2015 con la quale la Società Sistemi Territoriali S.p.A. ha espresso parere favorevole ai soli fini della navigazione;

CONSIDERATO che il Comune di Vigonza ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

CONSIDERATO che l'istanza è stata pubblicata ai sensi dell'art. 16 della D.G.R. n. 1791/2012 e che non sono pervenute osservazioni scritte o domande di concessioni concorrenti;

VISTO che in data 08 marzo 2016 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare n. 62.01.02 - 217 di repertorio contenente gli obblighi e le condizioni a cui il Comune di Vigonza dovrà attenersi;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;

decreta

1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rinnovo della concessione demaniale per uno scivolo lungo l'argine sinistro del Fiume Brenta per la barca in dotazione al nucleo di Protezione Civile Comunale del Comune di Vigonza nell'area censita al Foglio 20 mappali 49 - 60 e area golenale, secondo le modalità stabilite nel disciplinare del 08 marzo 2016 iscritto al n. 62.01.02 - 217 di Repertorio presso l'Ispettorato di Porto di Venezia, che forma parte integrante del presente decreto.
2. La concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data del presente Decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al

concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed in concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta.

3. Al Comune di Vigonza, essendo l'uso del pontile riservato alla Protezione Civile comunale, è prevista l'esenzione del canone ai sensi dell'art. 10 della DGR 1791 del 4 settembre 2012.
4. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale.
5. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6. Il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Per il Dirigente Vicario Marco d'Elia

(Codice interno: 319443)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA' n. 64 del 23 marzo 2016

Rilascio in concessione demaniale d'uso di spazio acqueo comprensivo dell'ingombro del natante e relative pertinenze a terra lungo la riva del Fiume Lemene in Comune di Concordia Sagittaria (VE) lungo la SS. Martiri (fronte incrocio Via B. Buoizzi), nello spazio individuato dalla planimetria di progetto redatta dal Comune con indicazione ormeggio 4/3 per la costruzione di un pontile ad uso privato. Richiedente: (Pratica n° IPLE150036)

*[Trasporti e viabilità]***Note per la trasparenza:**

Con il presente atto si rilascia una nuova concessione a seguito della richiesta della sig.ra JANE DE SOUZA di Concordia Sagittaria (VE). Istanza prot. n. 410744 in data 13/10/2015; parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata n. 20 del 19/02/2016; parere in data 02/11/2015 prot. n. 1481 della Società Sistemi Territoriali S.p.A.; Disciplinare n. 62.01.02 222 di repertorio del 16 marzo 2016

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 07/02/2014 con la quale la Sig.ra JANE DE SOUZA (omissis), nata a Firminopolis (Brasile) il 02 marzo 1958, (omissis), ha chiesto il rilascio in concessione demaniale d'uso di spazio acqueo comprensivo dell'ingombro del natante e relative pertinenze a terra lungo la riva del Fiume Lemene in Comune di Concordia Sagittaria (VE) lungo la SS. Martiri (fronte incrocio Via B. Buoizzi), nello spazio individuato dalla planimetria di progetto redatta dal Comune con indicazione ormeggio 4/3 per la costruzione di un pontile ad uso privato ai sensi della D.G.R. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTO il parere idraulico favorevole n. 20 del 19 febbraio 2016 espresso dalla Commissione Tecnica Decentrata, per quanto concernono i soli aspetti idraulici;

VISTA la nota prot. n. 1481 del 02/11/2015 con la quale la Società Sistemi Territoriali S.p.A. ha espresso parere favorevole ai soli fini della navigazione;

VISTO il parere prot. n. 20927/2015 del 28/10/2015 con il Comune di Concordia Sagittaria attesta la conformità del progetto alla destinazione di zona ed alla relativa normativa urbanistico-edilizia vigente;

CONSIDERATO che la Sig.ra Jane De Souza ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

CONSIDERATO che l'istanza è stata pubblicata ai sensi dell'art. 16 della D.G.R. n. 1791/2012 e che non sono pervenute osservazioni scritte o domande di concessioni concorrenti;

VISTO che in data 16 marzo 2016 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare n. 62.01.02 - 222 di repertorio contenente gli obblighi e le condizioni a cui la Ditta dovrà attenersi;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;

decreta

1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rilascio, alla Sig.ra JANE DE SOUZA (omissis), nata a Firminopolis (Brasile) il 02 marzo 1958, (omissis), di una concessione demaniale d'uso di spazio acqueo comprensivo dell'ingombro del natante e relative pertinenze a terra lungo la riva del Fiume Lemene in Comune di Concordia Sagittaria (VE) lungo la SS. Martiri (fronte incrocio Via B.

Buozzi), nello spazio individuato dalla planimetria di progetto redatta dal Comune con indicazione ormeggio 4/3 per la costruzione di un pontile ad uso privato, secondo le modalità stabilite nel disciplinare del 16 marzo 2016 iscritto al n. 62.01.02 - 222 di Repertorio presso l'Ispettorato di Porto di Venezia, che forma parte integrante del presente decreto.

2. La concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data del presente Decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed in concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta.
3. Il canone annuo, relativo al Disciplinare è di Euro 211.45 (duecentoundici/quarantacinque) come previsto dall'art. 7 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.
4. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale.
5. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6. Il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Per il Dirigente Vicario Marco d'Elia

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE INFRASTRUTTURE

(Codice interno: 319335)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE INFRASTRUTTURE n. 30 del 21 marzo 2016

Lavori del 1 stralcio del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale nell'area metropolitana diffusa centrale veneta (S.F.M.R). Lotto B - tratta Salzano - Castelfranco. Interventi 6.15 - 6.16 in Comune di Salzano. Svincolo dell'indennità di esproprio. Ditta: Stevanato Primo.*[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]***Note per la trasparenza:**

Il provvedimento dispone lo svincolo dell'indennità di esproprio depositata presso il Ministro dell'Economia e delle Finanze in favore del Sig. Stevanato Primo nell'ambito delle procedure espropriative per la realizzazione dei lavori del S.F.M.R., Lotto B, Tratta Salzano - Castelfranco Veneto.

Il Direttore

(omissis)

decreta

Art. 1) che nulla osta, per quanto in premessa indicato, allo svincolo della somma di Euro 9.564,04 depositata presso il MEF - Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia - Servizio Depositi Definitivi, per l'avvenuta espropriazione degli immobili necessari alla realizzazione dei lavori del 1° stralcio del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale nell'area metropolitana diffusa centrale (S.F.M.R.), Lotto B, Tratta Salzano - Castelfranco Veneto, intervento 6.15-6.16 in Comune di Salzano, in favore della seguente ditta:

STEVANATO PRIMO, nato a Salzano il 30/10/1933, C.F. STVPRM33R30H735I, Prop. per 1000/1000;

indennità di esproprio da svincolare Euro 9.564,04;

Beni censiti in Comune di Salzano: Catasto fabbricati Fg. 10 mapp. 1456 Ente urbano di mq. 20; Catasto Terreni Fg. 10 mapp. 1458 di ha. 00.01.88 e mapp. 1459 di ha. 00.00.15;

Art. 2) di autorizzare il MEF, Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia, Servizio depositi definitivi, a dare seguito a quanto disposto con il presente provvedimento erogando la somma ricevuta in deposito, posizione nr. 905035 di Euro 9.564,04, quietanza n. 748 del 30/11/2009, oltre agli interessi eventualmente maturati;

Art. 3) di trasmettere l'estratto del presente provvedimento per la pubblicazione nel B.U.R. del Veneto, dando atto che l'opposizione da parte di eventuali terzi dovrà essere presentata alla Regione del Veneto, Sezione Infrastrutture, Via Baseggio 5, 30174 Mestre (VE), entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione;

Art. 4) che il presente provvedimento verrà trasmesso al MEF, Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia, Servizio depositi definitivi e comunicato alla ditta interessata;

Art. 5) in relazione al disposto dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorrere al T.A.R. del Veneto, entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

Stefano Angelini

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE URBANISTICA

(Codice interno: 319440)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE URBANISTICA n. 25 del 22 marzo 2016

Attribuzione della qualifica di "Ente idoneo al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche" al nuovo Comune di Alpago (BL), ai sensi dell'art. 45 quater della legge regionale n. 11/2004. Modifica all'elenco degli enti idonei, di cui al decreto della Direzione Urbanistica e Paesaggio n. 134 del 20 dicembre 2010.

*[Urbanistica]***Note per la trasparenza:**

Il nuovo Comune di Alpago (BL) ha comunicato di possedere i requisiti per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio, di cui all'art. 146, comma 6, del d.lgs. n. 42/2004.

Si provvede ad attribuire le funzioni al suddetto Comune e modificare l'elenco degli enti idonei.

Il Direttore

Vista la legge regionale 18 febbraio 2016, n. 6 con la quale è stato istituito il Comune di Alpago (BL) mediante fusione dei Comuni di Farra d'Alpago, Pieve d'Alpago e Puos d'Alpago;

Vista la delibera del Commissario Prefettizio con poteri spettanti alla Giunta comunale n. 10 del 18 marzo 2016, trasmessa con lettera del Comune di Alpago (BL) del 21 marzo 2016 (prot. regionale n. 111499 del 21 marzo 2016), con la quale il Commissario ha individuato l'ing. Luca Facchin come Responsabile del procedimento in materia paesaggistica, di cui all'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

Visti gli artt. 45 ter, 45 quater, 45 quinquies e 45 sexies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" che disciplinano le funzioni regionali in materia di tutela del paesaggio e di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.146 del Codice dei beni culturali sopra citato;

Vista la DGR 15 marzo 2010, n. 835 "Indirizzi in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnica/scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche al fine del rilascio della autorizzazione paesaggistica art. 146, comma 6, d.lgs. n. 42/2004";

Vista la DGR 14.12.2010, n. 2945 "Esercizio delle funzioni autorizzatorie ai sensi dell'art. 146, comma 6, d.lgs. n. 42/2004: "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni e integrazioni. Presa d'atto della verifica effettuata", che incarica la Sezione Urbanistica ad approvare l'elenco degli enti idonei;

Visto il decreto della Direzione Urbanistica e Paesaggio n. 134 del 20 dicembre 2010, con il quale è stato approvato l'elenco degli enti idonei al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, nonché i successivi decreti con i quali sono stati integrati e/o rettificati gli elenchi degli enti idonei al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche;

Ritenuto che i Comuni di Farra d'Alpago, Pieve d'Alpago e Puos d'Alpago erano stati inseriti in detto elenco con DDR n. 134/2010, in quanto in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche in argomento;

Considerato che a seguito della fusione i Comuni di Farra d'Alpago, Pieve d'Alpago e Puos d'Alpago sono stati soppressi e devono quindi essere cancellati dall'elenco degli enti idonei al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche;

Preso atto che il nuovo Comune di Alpago ha dichiarato di possedere i requisiti necessari per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche in argomento;

Ritenuto quindi di delegare il Comune di Alpago (BL) all'esercizio delle funzioni in materia paesaggistica;

decreta

1. di prendere atto che, con legge regionale n. 6/2016, i Comuni di Farra d'Alpago, Pieve d'Alpago e Puos d'Alpago sono stati soppressi ed è stato istituito il Comune di Alpago; conseguentemente i Comuni di Farra d'Alpago, Pieve d'Alpago e Puos d'Alpago vengono cancellati dall'elenco degli enti idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche, di cui al decreto della Direzione Urbanistica e Paesaggio n. 134/2010;
2. di accertare, come dichiarato dal Commissario Prefettizio con delibera n. 10/2016, che il Comune di Alpago possiede i requisiti per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche, ai sensi dell'art. 146, comma 6, del d.lgs. n. 42/2004 e attribuire pertanto al nuovo Comune di Alpago (BL) le competenze in materia paesaggistica individuate dall'art. 45 quater, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;
3. di rinviare, per quanto non espressamente disposto dal presente atto, al Decreto della Sezione Urbanistica n. 20 dicembre 2010 n. 134;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Alpago (BL) e al Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per il Veneto;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 45 ter, comma 4, della legge regionale n. 11/2004;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Vincenzo Fabris

(Codice interno: 319441)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE URBANISTICA n. 26 del 22 marzo 2016

Attribuzione della qualifica di "Ente idoneo al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche" al nuovo Comune di Val di Zoldo (BL), ai sensi dell'art. 45 quater della legge regionale n. 11/2004. Modifica all'elenco degli enti idonei, di cui al decreto della Direzione Urbanistica e Paesaggio n. 134 del 20 dicembre 2010.

[Urbanistica]

Note per la trasparenza:

Il nuovo Comune di Val di Zoldo (BL) ha comunicato di possedere i requisiti per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio, di cui all'art. 146, comma 6, del d.lgs. n. 42/2004.

Si provvede ad attribuire le funzioni al suddetto Comune e modificare l'elenco degli enti idonei.

Il Direttore

Vista la legge regionale 18 febbraio 2016, n. 5 con la quale è stato istituito il Comune di Val di Zoldo (BL) mediante fusione dei Comuni di Forno di Zoldo e Zoldo Alto;

Vista la delibera del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta comunale n. 11 del 16 marzo 2016, trasmessa con lettera del Comune di Val di Zoldo (BL) del 18 marzo 2016 (prot. regionale n. 109397 del 18 marzo 2016), con la quale il Commissario ha individuato l'ing. Marco Guglielmini come Responsabile del procedimento in materia paesaggistica, di cui all'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

Visti gli artt. 45 ter, 45 quater, 45 quinquies e 45 sexies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" che disciplinano le funzioni regionali in materia di tutela del paesaggio e di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.146 del Codice dei beni culturali sopra citato;

Vista la DGR 15 marzo 2010, n. 835 "Indirizzi in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnica/scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche al fine del rilascio della autorizzazione paesaggistica art. 146, comma 6, d.lgs. n. 42/2004";

Vista la DGR 14.12.2010, n. 2945 "Esercizio delle funzioni autorizzatorie ai sensi dell'art. 146, comma 6, d.lgs. n. 42/2004: "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni e integrazioni. Presa d'atto della verifica effettuata", che incarica la Sezione Urbanistica ad approvare l'elenco degli enti idonei;

Visto il decreto della Direzione Urbanistica e Paesaggio n. 134 del 20 dicembre 2010, con il quale è stato approvato l'elenco degli enti idonei al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, nonché i successivi decreti con i quali sono stati integrati e/o rettificati gli elenchi degli enti idonei al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche;

Ritenuto che i Comuni di Forno di Zoldo e Zoldo Alto erano stati inseriti in detto elenco con DDR n. 134/2010, in quanto in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche in argomento;

Considerato che a seguito della fusione i Comuni di Forno di Zoldo e Zoldo Alto sono stati soppressi e devono quindi essere cancellati dall'elenco degli enti idonei al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche;

Preso atto che il nuovo Comune di Val di Zoldo ha dichiarato di possedere i requisiti necessari per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche in argomento;

Ritenuto quindi di delegare il Comune di Val di Zoldo (BL) all'esercizio delle funzioni in materia paesaggistica;

decreta

1. di prendere atto che, con legge regionale n. 5/2016, i Comuni di Forno di Zoldo e Zoldo Alto sono stati soppressi ed è stato istituito il Comune di Val di Zoldo; conseguentemente i Comuni di Forno di Zoldo e Zoldo Alto vengono cancellati dall'elenco degli enti idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche, di cui al decreto della Direzione Urbanistica e Paesaggio n. 134/2010;

2. di accertare, come dichiarato dal Commissario Prefettizio con delibera n. 11/2016, che il Comune di Val di Zoldo possiede i requisiti per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche, ai sensi dell'art. 146, comma 6, del d.lgs. n. 42/2004 e attribuire pertanto al nuovo Comune di Val di Zoldo (BL) le competenze in materia paesaggistica individuate dall'art. 45 quater, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;
3. di rinviare, per quanto non espressamente disposto dal presente atto, al Decreto della Sezione Urbanistica n. 20 dicembre 2010 n. 134;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Val di Zoldo (BL) e al Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per il Veneto;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 45 ter, comma 4, della legge regionale n. 11/2004;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Vincenzo Fabris

**DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE STRATEGICA E
CARTOGRAFIA**

(Codice interno: 319344)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE STRATEGICA E
CARTOGRAFIA n. 26 del 14 dicembre 2015**Adesione all'Associazione Italiana di Telerilevamento (A.I.T.). Impegno di spesa per il pagamento della quota associativa per l'anno 2015***[Trasporti e viabilità]***Note per la trasparenza:**

Con DGR n. 1664 del 19/11/2015 la Giunta regionale ha approvato l'adesione da parte della scrivente struttura all'Associazione Italiana di Telerilevamento (A.I.T.) per l'anno 2015. Con il presente provvedimento si provvede all'impegno di spesa relativo alla quota associativa per l'anno 2015.

Il Direttore

CONSIDERATO CHE l'Associazione Italiana di Telerilevamento (A.I.T.) promuove, condivide e favorisce lo scambio delle conoscenze e la collaborazione scientifico-tecnica fra i soci nonché sostiene attraverso convegni, conferenze, gruppi di lavoro gli interessi scientifico-culturali italiani in materia di Telerilevamento nei confronti di enti, organizzazioni e associazioni operanti a livello nazionale, comunitario e internazionale.

PRESO ATTO CHE gli scopi e le attività svolte dall'Associazione AIT hanno un valore strategico per questa struttura, si ritiene di aderire all'A.I.T., quale "Socio annuale Collettivo" per l'anno 2015.

CONSIDERTO CHE l'adesione all'A.I.T. comporta il pagamento di una quota associativa che viene annualmente fissata e comunicata alla scrivente struttura con Nota di Debito n. 05/2015 del 23/09/2015, invariata rispetto allo scorso anno.

PRESO ATTO della necessità di procedere con il presente provvedimento all'impegno di spesa a favore dell'A.I.T. con sede in Via Boggio n. 61 Torino, C.F. 95008270126 per l'importo di euro 250,00 a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 3030 ad oggetto "Spese per adesione ad associazioni", art. 025 "Altri servizi", codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., U.1.03.02.99.003 "Quote di associazioni", codice SIOPE 1.03.01.1364 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 che presenta sufficiente disponibilità.

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D.Lgs. 33/2013;

VISTA la L.R. n. 28 del 16/07/1976;

VISTA la L.R. 39/2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTO l'art. 2 co. 2 della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

VISTA la DGR n. 1664 del 19/11/2015;

decreta

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di impegnare la spesa di euro 250,00 a favore dell'Associazione A.I.T. con sede in Via Boggio n. 61 Torino, C.F. 95008270126 a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 3030 ad oggetto "Spese per adesione ad associazioni", art. 025 "Altri servizi", codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., U.1.03.02.99.003 "Quote di associazioni", codice SIOPE 1.03.01.1364 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 che presenta sufficiente disponibilità;
3. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è giuridicamente perfezionata;
4. di dare atto che l'obbligazione non ha natura di debito commerciale ed è esigibile entro l'esercizio 2015;

5. di attestare che il programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Maurizio De Gennaro

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO COMMISSIONI (VAS VINCA NUVV)

(Codice interno: 319654)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO COMMISSIONI (VAS VINCA NUVV) n. 19 del 18 novembre 2015

Promozione di iniziative di marketing territoriale nel settore delle infrastrutture (art. 25 L.R. 2/2006) finanziate con DGR n. 2468 del 23.12.2014. Beneficiario: TELE NORD SRL. Titolo Progetto: "Speciale Grande Guerra 1915 -1918: la memoria della Grande Guerra". Data inizio attività: 7.01.2015; data fine 22.05.2015. Approvazione delle attività svolte e del rendiconto di spesa. Autorizzazione alla liquidazione di contributo regionale.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:

Con il presente Decreto si approvano le attività svolte da beneficiario indicato in oggetto nell'espletamento delle iniziative di marketing territoriale approvate e finanziate dall'amministrazione regionale, nonché il rendiconto finanziario e si autorizza la liquidazione del contributo regionale.

Importo di Euro 30.000,00 a favore di Tele Nord s.r.l.

Capitolo n. 102333 del Bilancio di Previsione 2014

Estremi dei principali documenti per l'istruttoria:

Deliberazione di Giunta Regionale n. 2024 del 28.10.2014

D.D.R. n. 25 del 11.12.2014

Deliberazione di Giunta Regionale n. 2468 del 23.12.2014

D.D.R. n. 31 del 30.12.2014 di impegno.

Il Direttore

PREMESSO che con deliberazione n. 2024 del 28.10.2014 " Promozione di iniziative di marketing territoriale nel settore delle infrastrutture (art. 25 LR 2/2006). Programma iniziative 2014. Approvazione avviso conoscitivo di intenzioni progettuali", è stato approvato il Programma per la promozione di iniziative di marketing territoriale articolato nelle seguenti linee di azione: Grande Guerra; Agenda digitale; Valorizzazione territoriale; Rapporti tra logistica e Infrastrutture;

PRESO ATTO che con la medesima deliberazione è stato approvato l'Avviso conoscitivo di intenzioni progettuali di marketing territoriale relativo all'esercizio 2014, allo scopo di prendere in considerazione i progetti inerenti alla comunicazione e alla promozione, con ogni mezzo, di attività connessa, esplicativa, promozionale, specificativa, attrattiva dei grandi temi sopra individuati, purché già costituenti una fase progettuale sufficientemente matura per una possibile attivazione, da presentarsi sia da parte di soggetti privati aventi almeno una sede operativa nel Veneto sia da parte di enti locali, soggetti pubblici veneti, comprese società ed enti a partecipazione regionale, la cui dimensione progettuale corrisponda all'area provinciale o regionale; che l'Avviso ha stabilito che sarebbero stati presi in considerazione i progetti di dimensione economica, almeno per la fase di avvio e se di scala inferiore all'area regionale, non superiore a Euro30.000,00, di immediata cantierabilità, con durata di esecuzione non superiore a 6 mesi dalla scadenza dell'avviso; che nell'individuazione dei progetti ammissibili l'Avviso ha fissato i seguenti criteri di priorità, nell'ordine: progetti con stadio di progettazione più avanzata, con inferiore data di conclusione, con inferiore percentuale di contributo pubblico rispetto alla spesa totale;

PRESO ATTO che l'Avviso è stato pubblicato nel sito web della Regione Veneto con scadenza il 21 novembre 2014, data poi prorogata con D.D.R. n. 23 del 10.11.2014 al 24 novembre 2014, e che entro il predetto termine sono pervenute 52 proposte progettuali;

PREMESSO che, con il D.D.R. n. 25 del 11.12.2014 a firma dello scrivente, sono state approvate le risultanze istruttorie delle istanze pervenute per l'accesso alla procedura di finanziamento, il riparto dei contributi, nonché le direttive per la gestione dei contributi, lo schema di atto di adesione da sottoscrivere da parte di ogni beneficiario, la modulistica per la gestione della procedura di erogazione del contributo;

PREMESSO che, con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2468 del 23.12.2014, è stato approvato l'elenco dei soggetti ammessi a contributo ed il relativo riparto;

PREMESSO che con DDR n. 31 del 30.12.2014 è stato disposto l'impegno per l'importo complessivo di euro 298.500,00= sul capitolo n. 102333 del Bilancio di Previsione 2014 finalizzato al finanziamento delle iniziative succitate;

PRESO ATTO che la società Tele Nord s.r.l. (C.F. 02334880289) con sede in Bassano del Grappa (VI) - Via Melchiorazzo, 7, ha presentato in data 24.11.2014 istanza di contributo per la realizzazione del progetto denominato : "Speciale Grande Guerra: 1915 - 1918 - la memoria della Grande Guerra" , il cui piano economico - finanziario complessivo è stato preventivato pari a Euro 45.011,88 e che la stessa, con la deliberazione sopraccitata, è risultata beneficiaria di un contributo di Euro 30.000,00;

PRESO ATTO che il suddetto beneficiario, nella persona del Legale rappresentante, ha sottoscritto in data 29.12.2014 (ns. prot. n. 555171 del 30.12.2014) atto di adesione all'iniziativa e di impegno alla realizzazione della stessa nei termini da essa proposti e approvati da questa amministrazione; che, con la sottoscrizione dell'atto di adesione, il soggetto beneficiario, conosciuta l'avvenuta approvazione e il finanziamento dell'operazione, ha accettato formalmente il finanziamento e si è obbligato ad eseguire l'attività e a conformarsi incondizionatamente a quanto stabilito dalle normative nazionali, regionali e dalle disposizioni impartite dalla struttura regionale incaricata della gestione; che i rapporti nascenti per effetto dell'adesione non possono costituire oggetto di cessione né di sub ingresso parziale e/o totale a favore di terzi diversi dal soggetto proponente, a pena di revoca del finanziamento concesso, senza preventiva autorizzazione del Direttore della Sezione regionale incaricata e che in ogni caso la Regione del Veneto rimane del tutto estranea ai contratti a qualunque titolo conclusi con terzi dal beneficiario in relazione al progetto approvato;

PRESO ATTO che, contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di adesione, il beneficiario ha comunicato, in data 29.12.2014 (ns. prot. n. 555171 del 30.12.2014), l'avvio delle attività per la realizzazione del progetto finanziato, nonché trasmesso in data 16.01.2015 (prot. reg n.19118) un programma di massima delle attività da realizzare con i relativi tempi di attuazione;

RICORDATO che, con la deliberazione n. 2024 del 28.10.2014, il termine ultimo per la realizzazione dei progetti è stato fissato al 23 maggio c.a. e che il mancato rispetto di tale termine comporta il mancato riconoscimento dei costi sostenuti dopo tale termine, a meno di atto di deroga motivato assunto dal Direttore della Sezione;

DATO ATTO che il beneficiario, in data 16.07.2015 (ns. prot. n. 302084 del 22.7.2015), ha comunicato la data di conclusione delle attività, avvenuta in data 22.05.2015; ha inoltre presentato la relazione descrittiva delle attività realizzate e la richiesta di erogazione del contributo, con allegato il rendiconto complessivo delle spese sostenute in relazione al progetto e al finanziamento accordato, il riepilogo della documentazione contabile giustificativa nonché la documentazione medesima;

PRESO ATTO che il beneficiario, in data 22.10.2015 (ns. prot. n. 427294 del 22.10.2015), ha presentato ulteriore documentazione integrativa/esplicativa del rendiconto già prodotto di cui sopra e/o della richiesta di erogazione;

VERIFICATO che la documentazione presentata risulta essere conforme a quella richiesta dalle Direttive regionali in materia, approvate con DDR n. 25/2014; che il costo complessivo del progetto, sostenuto dal beneficiario, è superiore a quello preventivato; che la documentazione presentata a rendiconto è regolare in quanto attestante le spese effettivamente sostenute e pagate per realizzare il progetto; le spese ammissibili attestate risultano tali e di importo superiore al contributo concesso di Euro 30.000,00;

PRESO ATTO che il beneficiario, in data 16.9.2015 (ns. prot. n. 382444 del 24.9.2015), ha trasmesso il progetto realizzato;

VERIFICATO che il progetto realizzato risulta essere stato portato a termine nel rispetto del termine assegnato e, a seguito di richiesta regionale, prot. n. 459423 dell'11.11.2015, e di chiarimenti forniti dal beneficiario con comunicazione, prot. n. 465410 del 16.11.2015, in modo conforme a quello proposto alla Giunta e da essa approvato;

RITENUTO di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario e di ritenere che sussistano i presupposti per la liquidazione e il pagamento del contributo in un'unica soluzione al soggetto beneficiario individuato in oggetto;

VISTO l'art. 4 della L.R. 31.12.2012, n. 54 che attribuisce ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, ivi compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa;

VISTE le DGR n. 2140 del 25 novembre 2013 «Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della L.R. n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013», n. 2611 del 30 dicembre 2013 «Assegnazione di competenze e funzioni alle nuove strutture regionali ai sensi degli artt. 9, 11, 13 e 15 della legge regionale n. 54/2012» e n. 2955 del 30 dicembre 2013 «Conferimento incarico di Direttore della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), incardinata nel Dipartimento Territorio nell'ambito dell'Area Infrastrutture (art. 13 della legge regionale n. 54/2012)»;

VISTO il D.Lgs. 33/2013;

VISTO l'articolo 57 del D.Lgs. n. 118/2011 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014 «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,

recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» ed il par. 6 dell'all. 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria";

VISTA la L. R. 29 novembre 2001 n. 39 «Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione» ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 809 del 14 maggio 2015 «Assegnazione dei capitoli ed attribuzione delle risorse ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità per la gestione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017 (L.R. 39/2001 art. 9 comma 3 ed art. 30 comma 3; L.R. 54/2012 art. 2 comma 2 lett. b) »;

VISTA la DGR n. 829 del 29 giugno 2015 «Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017»;

decreta

1. di approvare le premesse al presente decreto;
2. di dare atto che il progetto intitolato : "Speciale Grande Guerra: 1915 - 1918 La memoria della Grande Guerra" realizzato da Tele Nord s.r.l. (C.F. 02334880289) con sede in Bassano del Grappa (VI) - Via Melchiorazzo, 7, risulta conforme a quello presentato in sede di domanda di contributo ed inserito nel programma delle iniziative di marketing territoriale nel settore delle infrastrutture (art. 25 L.R. 2/2006) finanziate con DGR n. 2468 del 23.12.2014, come attestato da documentazione trasmessa dal proponente;
3. di dare atto che il progetto è stato realizzato nel rispetto del termine massimo (23.05.2015) assegnato dall'amministrazione regionale a tutti i proponenti le iniziative progettuali;
4. di approvare il rendiconto presentato dal soggetto beneficiario in base al quale sono stati sostenuti e rendicontati costi complessivi per Euro45.161,52, dando atto che:- lo stesso è supportato da documentazione contabile regolare conforme a quella richiesta dalle direttive regionali e attestante spese effettivamente sostenute e pagate per realizzare il progetto; - il costo complessivo del progetto, sostenuto dal beneficiario, è superiore a quello preventivato presentato in sede di domanda di contributo; - le spese ammissibili attestate risultano tali e di importo superiore al contributo assegnato;
5. di liquidare, previa acquisizione di DURC regolare, per l'intero importo a favore di Tele Nord srl il contributo concesso pari a Euro 30.000,00 soggetto a ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973, di seguito contraddistinto,

Anno	n. impegno	Capitolo	Articolo	P.d.C.	Siope	Importo	Beneficiario
2014	5245	102333	012	U.1.04.03.99	1 06 02 1623	Euro 30.000,00	TELE NORD SRL (anagrafica 00027410)

6. di effettuare, tramite il campionamento delle iniziative finanziate, il controllo della documentazione presentata dai beneficiari, da attuarsi con verifiche ispettive, sopralluoghi, esibizione di atti, documenti amministrativi e contabili e di procedere al recupero, anche forzoso, di quanto erogato, oltre agli interessi, in caso di accertamento di violazione grave delle direttive regionali approvate, contenute nell'Allegato I al DDR n. 25 dell'11.12.2014;
7. di comunicare il presente decreto al soggetto beneficiario;
8. di dare atto che per il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14.3.2013, n.33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione ai sensi della L.R. 27.12.2011, n.29.
10. di dare atto che, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 104/2010, avverso i vizi del presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni.

Paola Noemi Furlanis

(Codice interno: 319655)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO COMMISSIONI (VAS VINCA NUVV) n. 20 del 20 novembre 2015

Promozione di iniziative di marketing territoriale nel settore delle infrastrutture (art. 25 L.R. 2/2006) finanziate con DGR n. 2468 del 23.12.2014. Beneficiario: VENETO STRADE S.P.A. Titolo Progetto: "APP VENETO TRAFFICO". Data inizio attività: 7.01.2015; data fine 22.05.2015. Approvazione delle attività svolte e del rendiconto di spesa. Autorizzazione alla liquidazione di contributo regionale.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:

Con il presente Decreto si approvano le attività svolte da beneficiario indicato in oggetto nell'espletamento delle iniziative di marketing territoriale approvate e finanziate dall'amministrazione regionale, nonché il rendiconto di spesa e si autorizza la liquidazione del contributo regionale.

Importo di Euro 30.000,00 a favore di VENETO STRADE SPA

Capitolo n. 102333 del Bilancio di Previsione 2014

Estremi dei principali documenti per l'istruttoria:

Deliberazione di Giunta Regionale n. 2024 del 28.10.2014

D.D.R. n. 25 del 11.12.2014

Deliberazione di Giunta Regionale n. 2468 del 23.12.2014

D.D.R. n. 31 del 30.12.2014 di impegno.

Il Direttore

PREMESSO che con deliberazione n. 2024 del 28.10.2014 " Promozione di iniziative di marketing territoriale nel settore delle infrastrutture (art. 25 LR 2/2006). Programma iniziative 2014. Approvazione avviso conoscitivo di intenzioni progettuali", è stato approvato il Programma per la promozione di iniziative di marketing territoriale articolato nelle seguenti linee di azione: Grande Guerra; Agenda digitale; Valorizzazione territoriale; Rapporti tra logistica e Infrastrutture;

PRESO ATTO che con la medesima deliberazione è stato approvato l'Avviso conoscitivo di intenzioni progettuali di marketing territoriale relativo all'esercizio 2014, allo scopo di prendere in considerazione i progetti inerenti alla comunicazione e alla promozione, con ogni mezzo, di attività connessa, esplicativa, promozionale, specificativa, attrattiva dei grandi temi sopra individuati, purché già costituenti una fase progettuale sufficientemente matura per una possibile attivazione, da presentarsi sia da parte di soggetti privati aventi almeno una sede operativa nel Veneto sia da parte di enti locali, soggetti pubblici veneti, comprese società ed enti a partecipazione regionale, la cui dimensione progettuale corrisponda all'area provinciale o regionale; che l'Avviso ha stabilito che sarebbero stati presi in considerazione i progetti di dimensione economica, almeno per la fase di avvio e se di scala inferiore all'area regionale, non superiore a Euro30.000, di immediata cantierabilità, con durata di esecuzione non superiore a 6 mesi dalla scadenza dell'avviso; che nell'individuazione dei progetti ammissibili l'Avviso ha fissato i seguenti criteri di priorità, nell'ordine: progetti con stadio di progettazione più avanzata, con inferiore data di conclusione, con inferiore percentuale di contributo pubblico rispetto alla spesa totale;

PRESO ATTO che l'Avviso è stato pubblicato nel sito web della Regione Veneto con scadenza il 21 novembre 2014, data poi prorogata con D.D.R. n. 23 del 10.11.2014 al 24 novembre 2014, e che entro il predetto termine sono pervenute 52 proposte progettuali;

PREMESSO che, con il D.D.R. n. 25 del 11.12.2014 a firma dello scrivente, sono state approvate le risultanze istruttorie delle istanze pervenute per l'accesso alla procedura di finanziamento, il riparto dei contributi, nonché le direttive per la gestione dei contributi, lo schema di atto di adesione da sottoscrivere da parte di ogni beneficiario, la modulistica per la gestione della procedura di erogazione del contributo;

PREMESSO che, con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2468 del 23.12.2014, è stato approvato l'elenco dei soggetti ammessi a contributo ed il relativo riparto;

PREMESSO che con DDR n. 31 del 30.12.2014 è stato disposto l'impegno per l'importo complessivo di euro 298.500,00= sul capitolo n. 102333 del Bilancio di Previsione 2014 finalizzato al finanziamento delle iniziative succitate;

PRESO ATTO che la società Veneto Strade s.p.a. (C.F. 03345230274) con sede in Venezia - Mestre (VE) - Via Baseggio, 5, ha presentato in data 24.11.2014 istanza di contributo per la realizzazione del progetto denominato : "App Traffico Veneto" , il cui piano economico - finanziario complessivo è stato preventivato pari a Euro 42.000,00 e che la stessa, con la deliberazione

sopracitata, è risultata beneficiaria di un contributo di Euro 30.000,00;

PRESO ATTO che il suddetto beneficiario, nella persona del Legale rappresentante, ha sottoscritto in data 29.12.2014 (ns. prot. n. 555015 del 30.12.2014) atto di adesione all'iniziativa e di impegno alla realizzazione della stessa nei termini da essa proposti e approvati da questa amministrazione; che, con la sottoscrizione dell'atto di adesione, il soggetto beneficiario, conosciuta l'avvenuta approvazione e il finanziamento dell'operazione, ha accettato formalmente il finanziamento e si è obbligato ad eseguire l'attività e a conformarsi incondizionatamente a quanto stabilito dalle normative nazionali, regionali e dalle disposizioni impartite dalla struttura regionale incaricata della gestione; che i rapporti nascenti per effetto dell'adesione non possono costituire oggetto di cessione né di sub ingresso parziale e/o totale a favore di terzi diversi dal soggetto proponente, a pena di revoca del finanziamento concesso, senza preventiva autorizzazione del Direttore della Sezione regionale incaricata e che in ogni caso la Regione del Veneto rimane del tutto estranea ai contratti a qualunque titolo conclusi con terzi dal beneficiario in relazione al progetto approvato;

PRESO ATTO che, contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di adesione, il beneficiario ha comunicato, in data 29.12.2014 (ns. prot. n. 555015 del 30.12.2014), l'avvio delle attività per la realizzazione del progetto finanziato, il programma di massima delle attività da realizzare con i relativi tempi di attuazione;

RICORDATO che, con la deliberazione n. 2024 del 28.10.2014, il termine ultimo per la realizzazione dei progetti è stato fissato al 23 maggio c.a. e che il mancato rispetto di tale termine comporta il mancato riconoscimento dei costi sostenuti dopo tale termine, a meno di atto di deroga motivato assunto dal Direttore della Sezione;

DATO ATTO che il beneficiario, in data 8.07.2015 (ns. prot. n. 282868 del 9.07.2015), ha comunicato la data di conclusione delle attività, rettificata in data 11.11.2015 (ns. prot. n. 459492 in data 11.11.2015), avvenuta in data 22.05.2015; ha inoltre presentato la relazione descrittiva delle attività realizzate e con nota dell'8.7.2015 (n. prot. 282930 del 9.7.2015) la richiesta di erogazione del contributo, con allegato il rendiconto complessivo delle spese sostenute in relazione al progetto e al finanziamento accordato, il riepilogo della documentazione contabile giustificativa nonché la documentazione medesima;

PRESO ATTO che il beneficiario, in data 11.11.2015 (ns. prot. n. 459492 e n.459390), ha presentato ulteriore documentazione integrativa/esplicativa del rendiconto già prodotto di cui sopra e/o della richiesta di erogazione;

VERIFICATO che la documentazione presentata risulta essere conforme a quella richiesta dalle Direttive regionali in materia, approvate con DDR n. 25/2014; che il costo complessivo del progetto, sostenuto dal beneficiario, è superiore a quello preventivato; che la documentazione presentata a rendiconto è regolare in quanto attestante le spese effettivamente sostenute e pagate per realizzare il progetto; le spese ammissibili attestate risultano tali e di importo superiore al contributo concesso di Euro 30.000,00;

PRESO ATTO che il beneficiario, in data 8.07.2015 (ns. prot. n. 282868 del 9.07.2015), ha trasmesso relazione operativa delle attività svolte concernenti il progetto realizzato;

VERIFICATO che il progetto realizzato risulta essere stato portato a termine nel rispetto del termine assegnato e in modo conforme a quello proposto alla Giunta e da essa approvato;

RITENUTO di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario e di ritenere che sussistano i presupposti per la liquidazione e il pagamento del contributo in una unica soluzione al soggetto beneficiario individuato in oggetto;

VISTO l'art. 4 della L.R. 31.12.2012, n. 54 che attribuisce ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, ivi compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa;

VISTE le DGR n. 2140 del 25 novembre 2013 «Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della L.R. n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013», n. 2611 del 30 dicembre 2013 «Assegnazione di competenze e funzioni alle nuove strutture regionali ai sensi degli artt. 9, 11, 13 e 15 della legge regionale n. 54/2012» e n. 2955 del 30 dicembre 2013 «Conferimento incarico di Direttore della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), incardinata nel Dipartimento Territorio nell'ambito dell'Area Infrastrutture (art. 13 della legge regionale n. 54/2012)»;

VISTO il D.Lgs. 33/2013;

VISTO l'articolo 57 del D.Lgs. n. 118/2011 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014 «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» ed il par. 6 dell'all. 4/2 "Principio contabile

applicato concernente la contabilità finanziaria»;

VISTA la L. R. 29 novembre 2001 n. 39 «Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione» ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 809 del 14 maggio 2015 «Assegnazione dei capitoli ed attribuzione delle risorse ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità per la gestione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017 (L.R. 39/2001 art. 9 comma 3 ed art. 30 comma 3; L.R. 54/2012 art. 2 comma 2 lett. b) »;

VISTA la DGR n. 829 del 29 giugno 2015 «Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017»;

decreta

1. di approvare le premesse al presente decreto;
2. di dare atto che il progetto intitolato : "App Veneto Traffico" realizzato da VENETO STRADE s.p.a. (C.F. 03345230274) con sede in Venezia- Mestre (VE) - Via Baseggio, 5, risulta conforme a quello presentato in sede di domanda di contributo ed inserito nel programma delle iniziative di marketing territoriale nel settore delle infrastrutture (art. 25 L.R. 2/2006) finanziate con DGR n. 2468 del 23.12.2014, come attestato da documentazione trasmessa dal proponente;
3. di dare atto che il progetto è stato realizzato nel rispetto del termine massimo (23.05.2015) assegnato dall'amministrazione regionale a tutti i proponenti le iniziative progettuali;
4. di approvare il rendiconto presentato dal soggetto beneficiario in base al quale sono stati sostenuti e rendicontati costi complessivi per Euro43.584,69, dando atto che:- lo stesso è supportato da documentazione contabile regolare conforme a quella richiesta dalle direttive regionali e attestante spese effettivamente sostenute e pagate per realizzare il progetto; - il costo complessivo del progetto, sostenuto dal beneficiario, è superiore a quello preventivato presentato in sede di domanda di contributo; - le spese ammissibili attestate risultano tali e di importo superiore al contributo assegnato;
5. di liquidare per l'intero importo, previa acquisizione di DURC regolare, a favore del beneficiario sotto indicato, il contributo concesso pari a Euro30.000,00, soggetto a ritenuto d'acconto del 4% di cui all'art. 28 del D.P.R. 600/1973, di seguito contraddistinto,

Anno	n. impegno	Capitolo	Articolo	P.d.C.	Siope	Importo	Beneficiario
2014	5245	102333	012	U.1.04.03.99	1 06 02 1623	Euro 30.000,00	VENETO STRADE SPA (81192)

6. di effettuare, tramite il campionamento delle iniziative finanziate, il controllo della documentazione presentata dai beneficiari, da attuarsi con verifiche ispettive, sopralluoghi, esibizione di atti, documenti amministrativi e contabili e di procedere al recupero, anche forzoso, di quanto erogato, oltre agli interessi, in caso di accertamento di violazione grave delle direttive regionali approvate, contenute nell'Allegato I al DDR n. 25 dell'11.12.2014;
7. di comunicare il presente decreto al soggetto beneficiario;
8. di dare atto che per il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14.3.2013, n.33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione ai sensi della L.R. 27.12.2011, n.29.
10. di dare atto che ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 104/2010, avverso i vizi del presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni.

Paola Noemi Furlanis

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 319520)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 366 del 24 marzo 2016

Provvedimenti in merito all'individuazione di un dirigente titolare del Dipartimento Riforma Settore Trasporti.*[Organizzazione amministrativa e personale regionale]***Note per la trasparenza:**

Si tratta con la presente deliberazione di adottare i necessari e non più procrastinabili provvedimenti in merito all'individuazione di un dirigente titolare del Dipartimento Riforma Settore Trasporti.

L'Assessore Federico Caner, riferisce quanto segue.

Con decreto n. 2/71.00 del 5 giugno 2015, il Direttore dell'Area Infrastrutture, ing. Luigi Fortunato, ha avvocato, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 54/2012, comma 2, lett. f), le competenze del Dipartimento Riforma Settore Trasporti, con decorrenza dalla medesima data e fino alla nomina da parte della Giunta regionale del nuovo Direttore responsabile della struttura. Contestualmente - nel medesimo atto - veniva individuato quale dirigente con funzioni vicarie del Dipartimento in oggetto l'arch. Vincenzo Fabris, Direttore del Dipartimento Territorio. Relativamente alle Sezioni Strade, Autostrade e Concessioni e Mobilità venivano confermate le funzioni vicarie rispettivamente del dott. Giorgio De Lucchi e del dott. Mauro Menegazzo.

Con note prot. n. 521504 del 22 dicembre 2015 e prot. n. 531626 del 30 dicembre 2015, il Direttore dell'Area Infrastrutture, ing. Luigi Fortunato, manifestava la necessità, non più procrastinabile, di affidare a un dirigente di specifica esperienza e capacità, la piena titolarità del Dipartimento Riforma Settore Trasporti, al fine di migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa della struttura.

In questo avvio di legislatura si concentrano infatti - sui temi della mobilità e dei trasporti - una serie di azioni strategiche che richiedono una specifica esperienza nella gestione delle materie e, insieme, la conoscenza di norme, ruoli, organismi e contesti, anche a livello sovraregionale e nazionale. Ci si riferisce, in particolare, alle azioni da proseguire in vista della scelta del prossimo gestore del servizio ferroviario regionale, alla necessità di una forte regia nei confronti di aziende e enti di governo nel settore del TPL - gomma, alla prosecuzione della definizione del sistema di bigliettazione unica a scala regionale, alla definizione di impostazioni e contenuti di una rinnovata pianificazione in materia.

Considerata la situazione sopra esposta dal Direttore dell'Area Infrastrutture, nelle more della ridefinizione dell'assetto organizzativo connesso con la razionalizzazione delle strutture della Giunta regionale e l'avvio dell'analisi della situazione organizzativa attuale e dei relativi processi, ai sensi della L.R. n.54/2012, verificata l'urgenza e il carattere straordinario della situazione, si ritiene di conferire mandato alla Sezione Risorse Umane di pubblicare, nel sito istituzionale, apposito avviso di selezione per l'attribuzione dell'incarico di Direttore del Dipartimento Riforma Settore Trasporti - ai sensi dell'art. 12 del Regolamento regionale approvato con deliberazione n. 2139 del 25.11.2013 - per un periodo di 7 giorni, stante la necessità di assicurare adeguato presidio alla struttura nel più breve tempo possibile. Si dà atto comunque che l'incarico conseguente potrà essere oggetto di scadenza anticipata in relazione ai processi riorganizzativi delle strutture attualmente in corso.

La Sezione Risorse Umane viene quindi incaricata di rendere noti i contenuti del presente provvedimento a tutti i soggetti interessati.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il decreto n. 2/71.00 del 5 giugno 2015 del Direttore dell'Area Infrastrutture;

VISTE le note prot. n. 521504 del 22 dicembre 2015 e prot. n. 531626 del 30 dicembre 2015 del Direttore dell'Area Infrastrutture;

delibera

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di prendere atto della necessità, non più procrastinabile, di affidare a un dirigente di specifica esperienza e capacità, la piena titolarità del Dipartimento Riforma Settore Trasporti, al fine di migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa della struttura, per le motivazioni di cui in premessa;
3. di conferire pertanto mandato alla Sezione Risorse Umane di pubblicare, nel sito istituzionale, apposito avviso di selezione per l'attribuzione dell'incarico di Direttore del Dipartimento Riforma Settore Trasporti. - ai sensi dell'art. 12 del Regolamento regionale approvato con deliberazione n. 2139 del 25.11.2013 - per un periodo di 7 giorni, stante la necessità di assicurare adeguato presidio alla struttura nel più breve tempo possibile. Si dà atto comunque che l'incarico conseguente potrà essere oggetto di scadenza anticipata in relazione ai processi riorganizzativi delle strutture attualmente in corso;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta ulteriore spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Sezione Risorse Umane dell'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.